

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 5 aprile 2018

SI PUBBLICA
IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA


UNIONE EUROPEA

SOMMARIO


REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

Regolamento delegato (UE) 2018/153 della Commissione, del 23 ottobre 2017, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2017/86 che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nel Mar Mediterraneo (18CE0700).....	Pag. 1
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/154 della Commissione, del 30 gennaio 2018, recante apertura di gara per l'acquisto di latte scremato in polvere durante il periodo d'intervento pubblico dal 1° marzo al 30 settembre 2018 (18CE0701).....	Pag. 6
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/155 della Commissione, del 31 gennaio 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 686/2012 che ripartisce tra gli Stati membri, ai fini della procedura di rinnovo, la valutazione delle sostanze attive (18CE0702).....	Pag. 8
Decisione (UE) 2018/156 del Consiglio, del 22 gennaio 2018, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio di associazione, istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, per quanto riguarda l'integrazione dell'allegato I-A del capo I del titolo IV di detto accordo, e in sede di comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», per quanto riguarda il ricalcolo della tabella di eliminazione dei dazi all'esportazione di cui agli allegati I-C e I-D del capo I del titolo IV di detto accordo (18CE0703).....	Pag. 13
Decisione (UE) 2018/157 del Consiglio, del 29 gennaio 2018, relativa alla nomina di un membro del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica italiana (18CE0704).....	Pag. 35
Decisione (UE) 2018/158 del Consiglio, del 29 gennaio 2018, relativa alla nomina di un membro del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica di Finlandia (18CE0705).....	Pag. 36
Decisione (UE, Euratom) 2018/159 del Consiglio, del 29 gennaio 2018, relativa alla nomina di due membri della Corte dei conti (18CE0706).....	Pag. 37
Decisione (UE) 2018/160 della Commissione, del 30 giugno 2017, relativa all'aiuto di stato SA.44351 (2016/C) (ex 2016/NN) al quale la Polonia ha dato esecuzione in relazione all'imposta sul settore del commercio al dettaglio [notificata con il numero C(2017) 4449] (18CE0707).....	Pag. 38

Pubblicati nel n. L 29 del 1° febbraio 2018



<u>Regolamento delegato (UE) 2018/161 della Commissione, del 23 ottobre 2017, che istituisce un'esenzione de minimis dall'obbligo di sbarco per alcune attività di pesca di piccoli pelagici nel Mar Mediterraneo (18CE0708)..</u>	Pag. 50
<u>Regolamento delegato (UE) 2018/162 della Commissione, del 23 novembre 2017, che modifica l'allegato I del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e gli allegati II e III del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (18CE0709).....</u>	Pag. 55
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/163 della Commissione, del 1o febbraio 2018, che dispone la registrazione delle importazioni di pneumatici nuovi e ricostruiti per autobus o autocarri originari della Repubblica popolare cinese (18CE0710).....</u>	Pag. 61
<i>Pubblicati nel n. L 30 del 2 febbraio 2018</i>	
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/164 del Consiglio, del 2 febbraio 2018, che attua l'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/735 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Sud Sudan (18CE0711).....</u>	Pag. 66
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/165 della Commissione, del 31 gennaio 2018, recante informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni aventi date di riferimento a partire dal 31 dicembre 2017 fino al 30 marzo 2018, a norma della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (18CE0712).....</u>	Pag. 68
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/166 della Commissione, del 2 febbraio 2018, che modifica il regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (18CE0713).....</u>	Pag. 147
<u>Decisione di esecuzione (PESC) 2018/167 del Consiglio, del 2 febbraio 2018, che attua la decisione (PESC) 2015/1333, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (18CE0714).....</u>	Pag. 149
<u>Decisione di esecuzione (PESC) 2018/168 del Consiglio, del 2 febbraio 2018, che attua la decisione (PESC) 2015/740, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nel Sud Sudan (18CE0715).....</u>	Pag. 151
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2018/169 della Commissione, del 1° febbraio 2018, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri [notificata con il numero C(2018) 550] (18CE0716).....</u>	Pag. 153
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2018/170 della Commissione, del 2 febbraio 2018, relativa alle specifiche dettagliate uniformi per la raccolta e l'analisi di dati al fine di monitorare e valutare il funzionamento della rete EURES (18CE0717).....</u>	Pag. 169
<i>Pubblicati nel n. L 31 del 3 febbraio 2018</i>	
<u>Regolamento delegato (UE) 2018/171 della Commissione, del 19 ottobre 2017, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla soglia di rilevanza delle obbligazioni creditizie in arretrato (18CE0718).....</u>	Pag. 179
<u>Regolamento delegato (UE) 2018/172 della Commissione, del 28 novembre 2017, che modifica gli allegati I e V del regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose (18CE0719).....</u>	Pag. 184
<u>Regolamento delegato (UE) 2018/173 della Commissione, del 29 novembre 2017, che modifica il regolamento (UE) 2015/936 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'aggiornamento dei codici della nomenclatura combinata di cui all'allegato I dello stesso regolamento (18CE0720).....</u>	Pag. 190



<u>Regolamento (UE) 2018/174 della Commissione, del 2 febbraio 2018, recante applicazione del regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) per quanto riguarda l'elenco delle variabili target secondarie relative alla trasmissione intergenerazionale degli svantaggi sociali, alla composizione delle famiglie e all'evoluzione del reddito per il 2019 (18CE0721)</u>	Pag. 213
<u>Regolamento (UE) 2018/175 della Commissione, del 2 febbraio 2018, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose (18CE0722)</u>	Pag. 226
<u>Decisione (UE) 2018/176 del Consiglio, del 29 gennaio 2018, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto SEE in merito a una modifica dell'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE (18CE0723)</u>	Pag. 228
<u>Raccomandazione (UE) 2018/177 della Commissione, del 2 febbraio 2018, sugli elementi da includere nelle modalità tecniche, giuridiche e finanziarie concordate fra gli Stati membri per l'applicazione del meccanismo di solidarietà ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas (18CE0724)</u>	Pag. 230
<i>Publicati nel n. L 32 del 6 febbraio 2018</i>	
<u>Regolamento n. 94 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) — Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli per quanto riguarda la protezione degli occupanti in caso di collisione frontale [2018/178] (18CE0725)</u>	Pag. 243
<i>Publicato nel n. L 35 del 8 febbraio 2018</i>	


RETTIFICHE

<u> Rettifica della decisione (UE) 2017/1908 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativa all'attuazione di talune disposizioni dell'acquis di Schengen concernenti il sistema d'informazione visti nella Repubblica di Bulgaria e in Romania (Gazzetta Ufficiale L 269 del 19 ottobre 2017) (18CE0726)</u>	Pag. 298
<i>Publicato nel n. L 31 del 3 febbraio 2018</i>	



AVVERTENZA

Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea».



REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/153 DELLA COMMISSIONE

del 23 ottobre 2017

recante modifica del regolamento delegato (UE) 2017/86 che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nel Mar Mediterraneo

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,


visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 1380/2013 mira alla progressiva eliminazione dei rigetti nelle attività di pesca dell'Unione mediante l'introduzione di un obbligo di sbarco.
- (2) Al fine di attuare l'obbligo di sbarco, l'articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013 conferisce alla Commissione il potere di adottare piani in materia di rigetti mediante atti delegati, per un periodo non superiore a tre anni, sulla base di raccomandazioni comuni elaborate dagli Stati membri in consultazione con i consigli consultivi competenti.
- (3) Il regolamento delegato (UE) 2017/86 della Commissione ⁽²⁾ ha istituito un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nel Mar Mediterraneo, applicabile dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019, sulla base di tre raccomandazioni comuni presentate alla Commissione nel 2016 da alcuni Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto nel Mar Mediterraneo (rispettivamente Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Malta e Slovenia). Le tre raccomandazioni comuni riguardavano rispettivamente il Mar Mediterraneo occidentale, il Mare Adriatico e Mar Mediterraneo sudorientale.
- (4) Conformemente all'articolo 15, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1380/2013, l'obbligo di sbarco si applica alla pesca demersale nel Mar Mediterraneo al più tardi a decorrere dal 1° gennaio 2017 alle specie che definiscono le attività di pesca.
- (5) Il 2 giugno 2017, a seguito di consultazioni in seno al gruppo regionale ad alto livello PESCMED, Francia, Italia e Spagna hanno presentato alla Commissione una nuova raccomandazione comune per un «Piano in materia di rigetti per la pesca di specie demersali nel Mediterraneo occidentale (2018)». Il 5 luglio 2017 gli stessi Stati membri hanno trasmesso ulteriori informazioni su richiesta della Commissione.
- (6) La nuova raccomandazione comune presentata da Francia, Italia e Spagna per il Mediterraneo occidentale propone che l'esenzione legata al tasso di sopravvivenza, di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2017/86, si applichi anche alla pesca dello scampo (*Nephrops norvegicus*) catturato con qualsiasi rete a strascico nel Mar Mediterraneo occidentale. Essa propone inoltre che l'applicazione dell'esenzione legata al tasso di sopravvivenza per la cappasanta (*Pecten jacobaeus*) e le vongole (*Venerupis spp.* e *Venus spp.*), catturate tutte con draghe automatiche (HMD), sia estesa al Mar Mediterraneo occidentale.

⁽¹⁾ GUL 354 del 28.1.2013, pag. 22.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2017/86 della Commissione, del 20 ottobre 2016, che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nel Mar Mediterraneo (GUL 14 del 18.1.2017, pag. 4).



- (7) Inoltre la stessa raccomandazione comune propone, ai fini del presente piano in materia di rigetti, di ampliare la definizione di Mar Mediterraneo occidentale, includendo la sottozona (GSA) 12 della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM).
- (8) La raccomandazione comune propone altresì di ridefinire la pesca alla triglia, includendo tutte le specie di triglia (*Mullus spp.*), vale a dire la triglia di fango e quella di scoglio.
- (9) La stessa raccomandazione comune propone, nell'ambito dell'attuazione dell'obbligo di sbarco, di prendere gli anni 2015 e 2016 quale nuovo periodo di riferimento per la determinazione del volume degli sbarchi di nasello e triglie per peschereccio.
- (10) Infine la raccomandazione comune propone di applicare l'esenzione legata al tasso di sopravvivenza, prevista per i molluschi bivalvi - in particolare cappesante (*Pecten jacobaeus*) e vongole (*Venerupis spp.* e *Venus spp.*) - nel Mediterraneo occidentale, anche agli anni 2018 e 2019.
- (11) Il 28 giugno 2017, a seguito di consultazioni in seno al gruppo regionale ad alto livello ADRIATICA, Croazia, Italia e Slovenia hanno presentato alla Commissione una nuova raccomandazione comune per il Mar Adriatico fornendo nuovi dati sui tassi di sopravvivenza della sogliola (*Solea solea*) per il 2015 e il 2016.
- (12) La nuova raccomandazione comune presentata da Croazia, Italia e Slovenia propone che l'esenzione legata al tasso di sopravvivenza per la sogliola nel Mare Adriatico sia applicata anche agli anni 2018 e 2019.
- (13) Le raccomandazioni comuni sono state valutate dal comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) dal 10 al 14 luglio 2017 ⁽¹⁾. La valutazione dello CSTEP ha concluso che le informazioni fornite dagli Stati membri non sono complete per quanto riguarda i tassi di sopravvivenza della sogliola, della cappasanta, delle vongole e dello scampo. Poiché non esistono elementi di prova conclusivi sui tassi di sopravvivenza delle specie in questione, la Commissione ritiene che l'esenzione legata al tasso di sopravvivenza autorizzata a norma dell'articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 dovrebbe essere inclusa nel presente regolamento solo per un anno. È opportuno che gli Stati membri interessati si impegnino a presentare tempestivamente alla Commissione i dati pertinenti che consentano allo CSTEP di valutare pienamente le informazioni che giustificano l'esenzione e alla Commissione di compiere una revisione.
- (14) Alla luce di tali considerazioni, le modifiche proposte al piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nel Mar Mediterraneo sono compatibili con le misure di conservazione vigenti nella zona in questione.
- (15) Le misure proposte nelle raccomandazioni comuni sono conformi all'articolo 15, paragrafo 4, e all'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e possono pertanto essere incluse nel piano in materia di rigetti previsto dal regolamento delegato (UE) 2017/86.
- (16) È opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2017/86.
- (17) Poiché le misure previste nel presente regolamento hanno ripercussioni dirette sulla pianificazione della campagna di pesca delle navi dell'Unione e sulle relative attività economiche, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione. Esso dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2018,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento delegato (UE) 2017/86 è così modificato:

- 1) all'articolo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«Mar Mediterraneo occidentale»: le sottozone geografiche 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.1, 11.2 e 12 della CGPM;»;

⁽¹⁾ La relazione della 55ª sessione plenaria dello CSTEP è reperibile al seguente indirizzo: <https://stecf.jrc.ec.europa.eu/reports/plenary>



2) l'articolo 3 è così modificato:

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«L'esenzione dall'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 per le specie per le quali prove scientifiche dimostrano alti tassi di sopravvivenza si applica nel 2018:

- a) alla sogliola (*Solea solea*) catturata con rapidi (sfogliare) (TBB) (*) nelle sottozone geografiche 17 e 18;
- b) alla cappasanta (*Pecten jacobaeus*) catturata con draghe automatiche (HMD) nel Mar Mediterraneo occidentale;
- c) alle vongole (*Venerupis spp.*) catturate con draghe automatiche (HMD) nel Mar Mediterraneo occidentale;
- d) alle vongole (*Venus spp.*) catturate con draghe automatiche (HMD) nel Mar Mediterraneo occidentale;
- e) allo scampo (*Nephrops norvegicus*) catturato con qualsiasi tipo di reti a strascico (OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT e TX) nel Mar Mediterraneo occidentale.

(*) I codici degli attrezzi utilizzati nel presente regolamento fanno riferimento a quelli figuranti nell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (GU L 122 del 30.4.2011, pag. 1). Per i pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 10 metri, i codici degli attrezzi utilizzati nella tabella fanno riferimento ai codici della classificazione degli attrezzi da pesca della FAO.»

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«Le sogliole (*Solea solea*), le cappellette (*Pecten jacobaeus*), le vongole (*Venerupis spp.* e *Venus spp.*) e gli scampi (*Nephrops norvegicus*) catturati nelle condizioni di cui al paragrafo 1 sono rilasciati immediatamente nella zona in cui sono stati catturati.»

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«Entro il 1° maggio 2018, gli Stati membri aventi un interesse di gestione diretto nella pesca nel Mar Mediterraneo presentano alla Commissione dati supplementari relativi ai rigetti rispetto a quelli previsti dalle raccomandazioni comuni del 2 e del 28 giugno e del 6 luglio 2017 e ogni altra informazione scientifica pertinente a sostegno dell'esenzione di cui al paragrafo 1. Per lo scampo (*Nephrops norvegicus*) gli Stati membri presentano dati a ulteriore sostegno dei tassi di sopravvivenza nei mesi estivi. Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) valuta tali dati e tali informazioni al massimo entro luglio 2018.»

3) all'articolo 4, lettera a), i punti i) e ii) sono sostituiti dai seguenti:

- i) «per il nasello (*Merluccius merluccius*) e le triglie (*Mullus spp.*), fino a un massimo del 7 % nel 2017 e nel 2018 e fino a un massimo del 6 % nel 2019 del totale di catture annue di queste specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti a strascico; e
- ii) per il nasello (*Merluccius merluccius*) e le triglie (*Mullus spp.*), fino a un massimo dell'1 % del totale di catture annue di queste specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti da imbrocco e tramagli.»

4) la tabella 1 dell'allegato è sostituita dal testo riportato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2018.



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 2017

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

—




ALLEGATO

1. Mar Mediterraneo occidentale

Tipo di pesca	Attrezzo da pesca	Obbligo di sbarco
Nasello (<i>Merluccius merluccius</i>) ⁽¹⁾	Tutte le reti a strascico (OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX)	Se il totale degli sbarchi di tutte le specie per peschereccio nel 2015 e 2016 comprende oltre il 25 % di nasello, tutte le catture di nasello sono soggette all'obbligo di sbarco.
	Tutti i palangari (LL, LLS, LLD, LX, LTL, LHP, LHM)	
	Tutti i tramagli e le reti da imbrocco (GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN)	
Triglie (<i>Mullus spp.</i>) Codice FAO: MUT, MUR, MUX ⁽¹⁾	Tutte le reti a strascico (OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX)	Se il totale degli sbarchi di tutte le specie per peschereccio nel 2015 e 2016 comprende oltre il 25 % di triglie, tutte le catture di triglie sono soggette all'obbligo di sbarco.
	Tutti i palangari (LL, LLS, LLD, LX, LTL, LHP, LHM)	
	Tutti i tramagli e le reti da imbrocco (GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN)	
Cappasanta (<i>Pecten jacobaeus</i>) e vongole (<i>Venerupis spp.</i> e <i>Venus spp.</i>)	Tutte le draghe automatiche. HMD	
Scampo (<i>Nephrops norvegicus</i>)	Tutte le reti a strascico (OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX)	Tutte le catture di scampo sono soggette all'obbligo di sbarco.

⁽¹⁾ I pescherecci che, a norma del presente regolamento, sono soggetti all'obbligo di sbarco per questa attività di pesca continuano a figurare nell'elenco nonostante le modifiche del regolamento delegato (UE) 2018/153 al presente regolamento e restano soggetti all'obbligo di sbarco per questa attività di pesca.

18CE0700



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/154 DELLA COMMISSIONE**del 30 gennaio 2018****recante apertura di gara per l'acquisto di latte scremato in polvere durante il periodo d'intervento pubblico dal 1° marzo al 30 settembre 2018**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾,visto il regolamento (UE) n. 1370/2013 del Consiglio, del 16 dicembre 2013, recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 6,visto il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 della Commissione, del 18 maggio 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'intervento pubblico e l'aiuto all'ammasso privato ⁽³⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 12 del regolamento (UE) n. 1308/2013, il periodo d'intervento pubblico per il latte scremato in polvere è compreso fra il 1° marzo e il 30 settembre.
- (2) Il regolamento (UE) n. 1370/2013 dispone che le limitazioni quantitative per l'acquisto di latte scremato in polvere a prezzo fisso sono stabilite a zero tonnellate per l'anno 2018.
- (3) A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1370/2013 una procedura di gara per l'acquisto di latte scremato in polvere deve essere pertanto aperta all'inizio del periodo di intervento pubblico nel 2018.
- (4) Il titolo II, capitolo II, sezione 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 stabilisce le norme per l'acquisto mediante procedura di gara.
- (5) A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240, occorre fissare il termine entro il quale gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le offerte ricevibili.
- (6) Ai fini dell'efficienza amministrativa, per le comunicazioni alla Commissione è opportuno che gli Stati membri si avvalgano dei sistemi di informazione di cui al regolamento delegato (UE) 2017/1183 della Commissione ⁽⁴⁾ e al regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 della Commissione ⁽⁵⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Apertura della gara**

Dal 1° marzo al 30 settembre 2018 è aperta una procedura di gara per l'acquisto di latte scremato in polvere all'intervento, subordinatamente alle condizioni di cui al titolo II, capitolo II, sezione 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 e al presente regolamento.


⁽¹⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ GU L 346 del 20.12.2013, pag. 12.

⁽³⁾ GU L 206 del 30.7.2016, pag. 71.

⁽⁴⁾ Regolamento delegato (UE) 2017/1183 della Commissione, del 20 aprile 2017, che integra i regolamenti (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le notifiche alla Commissione di informazioni e documenti (GU L 171 del 4.7.2017, pag. 100).

⁽⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 della Commissione, del 20 aprile 2017, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le notifiche alla Commissione di informazioni e documenti e che modifica e abroga alcuni regolamenti della Commissione (GU L 171 del 4.7.2017, pag. 113).



*Articolo 2***Presentazione delle offerte**

1. Il termine di presentazione delle offerte scade alle ore 11.00 (ora di Bruxelles) del terzo martedì del mese. In agosto tuttavia, il termine di presentazione delle offerte è fissato al quarto martedì del mese alle ore 11.00 (ora di Bruxelles).

Se il martedì di cui trattasi è un giorno festivo, il termine scade alle ore 11.00 (ora di Bruxelles) del giorno lavorativo precedente.

2. Le offerte sono presentate agli organismi pagatori riconosciuti dagli Stati membri ⁽¹⁾.

*Articolo 3***Comunicazione alla Commissione**

La comunicazione di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 è effettuata entro le ore 16.00 (ora di Bruxelles) del termine per la presentazione delle offerte di cui all'articolo 2 del presente regolamento, conformemente al regolamento delegato (UE) 2017/1183 e al regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185.

*Articolo 4***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 2018


*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Jerzy PLEWA

Direttore generale

Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ Gli indirizzi degli organismi pagatori sono pubblicati sul sito della Commissione europea http://ec.europa.eu/agriculture/milk/policy-instruments/index_it.htm.



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/155 DELLA COMMISSIONE**del 31 gennaio 2018****che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 686/2012 che ripartisce tra gli Stati membri, ai fini della procedura di rinnovo, la valutazione delle sostanze attive****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 19,


considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 686/2012 della Commissione ⁽²⁾ assegna la valutazione delle sostanze attive a uno Stato membro relatore e a uno Stato membro correlatore ai fini della procedura di rinnovo. Poiché la valutazione delle sostanze attive la cui approvazione scade tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2024 non è stata ancora assegnata a uno Stato membro o a uno Stato membro correlatore, è opportuno procedere a tale assegnazione.
- (2) Data la durata del processo di valutazione delle sostanze attive e la recente notifica del Regno Unito a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea ⁽³⁾, è necessario riassegnare la valutazione delle sostanze attive di cui all'allegato, parte B, del regolamento di esecuzione (UE) n. 686/2012 per le quali il Regno Unito è lo Stato membro relatore o lo Stato membro correlatore, e per le quali non sono ancora stati presentati fascicoli supplementari. Le sostanze attive in questione sono: solfato di alluminio e ammonio, azossistrobina, bupirimate, carbetamide, cloromequat, etilene, fenbuconazolo, fluopicolide, fluquinconazolo, flutriafol, estratto d'aglio, metazachlor, miclobutanil, paclobutrazol, pepe, oli vegetali/olio di citronella, propaquizafop, quizalofop-P-etile, quizalofop-P-tefurile, tri-allato e urea.
- (3) Tale assegnazione dovrebbe essere effettuata in modo tale da raggiungere un equilibrio per quanto riguarda la distribuzione delle responsabilità e del lavoro tra gli Stati membri.
- (4) Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il prima possibile poiché il termine per la presentazione del fascicolo supplementare per alcune delle sostanze attive in questione è il 28 febbraio 2018.
- (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 686/2012.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 686/2012 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.


*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.⁽¹⁾ GUL 309 del 24.11.2009, pag. 1.⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 686/2012 della Commissione, del 26 luglio 2012, che ripartisce tra gli Stati membri, ai fini della procedura di rinnovo, la valutazione delle sostanze attive (GUL 200 del 27.7.2012, pag. 5).⁽³⁾ GU C 326 del 26.10.2012, pag. 13.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 2018

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

—



ALLEGATO

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 686/2012 è così modificato:

- 1) nella parte B, le voci corrispondenti alle sostanze attive solfato di alluminio e ammonio, azossistrobina, bupirimato, carbetamide, clormequat, etilene, fenbuconazolo, fluopicolide, fluquinconazolo, flutriafol, estratto d'aglio, metazaclor, miclobutanil, paclobutrazol, pepe, oli vegetali/olio di citronella, propaquizafop, quizalofop-P-etile, quizalofop-P-tefurile, tri-allato e urea sono sostituite dalle seguenti voci corrispondenti:


Sostanza attiva	Stato membro relatore	Stato membro correlatore
«Solfato di alluminio e ammonio	IE	PT»
«Azossistrobina	AT	NO»
«Bupirimato	NL	PL»
«Carbetamide	SE	BE»
«Clormequat	AT	IT»
«Etilene	NL	ES»
«Fenbuconazolo	SI	AT»
«Fluopicolide	AT	ES»
«Fluquinconazolo	CZ	SK»
«Flutriafol	SK	CZ»
«Estratto d'aglio	IE	DK»
«Metazaclor	NL	PT»
«Miclobutanil	AT	ES»
«Paclobutrazol	AT	RO»
«Pepe	BE	IE»
«Oli vegetali/Olio di citronella	FR	CZ»
«Propaquizafop	AT	EE»
«Quizalofop-P-etile	FI	SE»
«Quizalofop-P-tefurile	HR	AT»
«Tri-allato	NL	CZ»
«Urea	EL	FI»

- 2) è aggiunta la seguente parte C:


«PARTE C

RIPARTIZIONE DELLA VALUTAZIONE DELLE SOSTANZE ATTIVE LA CUI APPROVAZIONE SCADE DOPO IL 31 DICEMBRE 2021 E ENTRO IL 31 DICEMBRE 2024

Sostanza attiva	Stato membro relatore	Stato membro correlatore
1,4-dimetilnaftalene	AT	PL
Acequinocil	DE	NL



Sostanza attiva	Stato membro relatore	Stato membro correlatore
<i>Adoxophyes orana</i> GV ceppo BV-0001	DE	FR
Ametoctradin	DE	NL
Aminopirialid	FI	DK
Amisulbrom	EL	FI
Acido ascorbico	NL	FR
<i>Aureobasidium pullulans</i> (ceppi DSM 14940 e DSM 14941)	AT	DE
<i>Bacillus firmus</i> I-1582	FR	DK
<i>Bacillus pumilus</i> QST 2808	IT	NL
Benalaxil-M	PT	IT
Benzovindiflupir	FR	AT
Bixafen	CZ	BE
<i>Candida oleophila</i> ceppo O	SI	DE
Clorantranilipolo	IE	DE
Cyflumetofen	ES	AT
Fosfonato di disodio	FR	EL
Emamectina	NL	SI
Esfenvalerate	AT	PT
Eugenolo	ES	EL
Fenpirazamina	LV	LT
Flubendiammide	EL	AT
Flumetralin	HU	EL
Fluopyram	AT	HR
Fluxapyroxad	FR	EL
Geraniolo	ES	EL
Halosulfuron metile	IT	PL
Virus della poliedrosi nucleare di <i>Helicoverpa armigera</i> (HearNPV)	EE	FR
Ipconazolo	BE	FR
Isopyrazam	NO	EL
Lambda-cialotrina	SE	FR
Maltodestrina	IE	FR



Sostanza attiva	Stato membro relatore	Stato membro correlatore
Mandipropamide	AT	PT
Metaflumizone	SE	EL
Metam (compresi -potassio e -sodio)	BE	ES
Metobromurone	FR	NO
Metsulfuron-metile	DK	SE
Olio di arancio	FR	CZ
<i>Paecilomyces fumosoroseus</i> ceppo Fe9901	PL	NL
Penflufen	PL	IE
Penthiopyrad	SE	CZ
Fosfano	ES	DE
Fosfonati di potassio (precedentemente fosfito di potassio)	FR	EL
Prosulfuron	FR	SK
<i>Pseudomonas</i> sp. ceppo DSMZ 13134	NL	BG
Pyridalil	NL	BE
Pyriofenone	LV	EL
Piroxsulam	DK	FI
Acido S-abcissico	NL	DK
Sedaxane	FR	AT
Sodio argento tiosolfato	NL	LV
Spinetoram	HR	ES
Spiromesifen	IT	AT
Spirotetrammato	AT	NO
Virus della poliedrosi nucleare di <i>Spodoptera littoralis</i>	EE	FR
<i>Streptomyces lydicus</i> WYEC 108	NL	DE
Tembotrione	AT	FR
Thiencarbazone	FR	EL
Timolo	ES	EL
<i>Trichoderma asperellum</i> (ceppo T34)	SE	IT
<i>Trichoderma atroviride</i> ceppo I-1237	IT	SK
Valifenalate (precedentemente Valifenal)	HU	SI
Virus del mosaico giallo dello zuchino a debole virulenza	DK	AT»



DECISIONE (UE) 2018/156 DEL CONSIGLIO

del 22 gennaio 2018

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio di associazione, istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, per quanto riguarda l'integrazione dell'allegato I-A del capo 1 del titolo IV di detto accordo, e in sede di comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», per quanto riguarda il ricalcolo della tabella di eliminazione dei dazi all'esportazione di cui agli allegati I-C e I-D del capo 1 del titolo IV di detto accordo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare il primo comma dell'articolo 207, paragrafo 4, e l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:


- (1) L'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra ⁽¹⁾ («accordo»), è entrato in vigore il 1° settembre 2017. L'articolo 486, paragrafi 3 e 4, dell'accordo prevede l'applicazione a titolo provvisorio dell'accordo nelle parti specificate dall'Unione.
- (2) L'articolo 4 della decisione 2014/668/UE del Consiglio ⁽²⁾ specifica le disposizioni dell'accordo da applicarsi a titolo provvisorio, comprese quelle relative all'eliminazione dei dazi doganali e quelle relative agli allegati da I-A a I-D del capo 1 del titolo IV dell'accordo. L'applicazione a titolo provvisorio ha avuto effetto dal 1° gennaio 2016.
- (3) Avendo unilateralmente anticipato l'attuazione dell'elenco delle concessioni di cui all'allegato I-A del capo 1 del titolo IV dell'accordo tramite le preferenze commerciali autonome previste a norma del regolamento (UE) n. 374/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, l'Unione ha già applicato le modalità specifiche di attuazione dell'elenco («categorie di soppressione progressiva dei dazi») che sono state concordate tra le parti.
- (4) Un chiarimento sulle modalità di soppressione dei dazi, è stato adottato mediante il regolamento (UE) n. 1150/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾ nel contesto della modifica delle preferenze commerciali autonome al fine di specificare la riduzione da applicare per l'aliquota di base dei dazi doganali per ciascuna categoria di soppressione progressiva dei dazi di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 374/2014.
- (5) Un analogo chiarimento è necessario per garantire che le medesime modalità, che tengono conto dell'intesa comune raggiunta dalle parti durante i negoziati, siano chiaramente definite per l'attuazione ottimale dell'elenco di concessioni. Tali modalità devono essere applicate da entrambe le parti dell'accordo.
- (6) L'allegato I-C del capo 1 del titolo IV dell'accordo, che definisce le tabelle relative all'eliminazione dei dazi all'esportazione dell'Ucraina, prevede la necessità di ricalcolare la tabella in modo da mantenere la preferenza relativa, vale a dire, la stessa percentuale rispetto alle aliquote dei dazi all'esportazione consolidate nel quadro dell'OMC applicabili per ogni periodo, nel caso in cui le disposizioni commerciali dell'accordo entrino in vigore dopo il 15 maggio 2014.

⁽¹⁾ GUL 161 del 29.5.2014, pag. 3.

⁽²⁾ Decisione 2014/668/UE del Consiglio, del 23 giugno 2014, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, per quanto riguarda il titolo III (fatta eccezione per le disposizioni relative al trattamento di cittadini di paesi terzi legalmente assunti come lavoratori subordinati nel territorio dell'altra parte) e i titoli IV, V, VI e VII dello stesso, nonché i relativi allegati e protocolli (GU L 278 del 20.9.2014, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 374/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulla riduzione o sulla soppressione dei dazi doganali sulle merci originarie dell'Ucraina (GU L 118 del 22.4.2014, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 1150/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 ottobre 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 374/2014 sulla riduzione o sulla soppressione dei dazi doganali sulle merci originarie dell'Ucraina (GU L 313 del 31.10.2014, pag. 1).



- (7) L'allegato I-D del capo 1 del titolo IV dell'accordo, che definisce le misure di salvaguardia sotto forma di una maggiorazione da applicare ai dazi all'esportazione di merci specifiche, prevede analogamente la necessità di ricalcolare la tabella in modo da mantenere la preferenza relativa, vale a dire, la stessa percentuale rispetto alle aliquote dei dazi all'esportazione consolidate nel quadro dell'OMC applicabili per ogni periodo, nel caso in cui le disposizioni commerciali dell'accordo entrino in vigore dopo il 15 maggio 2014.
- (8) Una modifica tecnica dell'allegato I-C del capo 1 del titolo IV dell'accordo è necessaria per il codice tariffario 1207 9997 00 al fine di tenere conto della descrizione corretta secondo la classificazione unificata dei prodotti (UKTZED) dell'Ucraina.
- (9) Con la decisione n. 3/2014 ⁽¹⁾, il consiglio di associazione UE-Ucraina ha conferito al comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» («comitato 'Commercio'») il potere di aggiornare o modificare alcuni allegati relativi agli scambi, compresi gli allegati I-C e I-D del capo 1 del titolo IV dell'accordo.
- (10) È pertanto opportuno che la posizione dell'Unione in sede di consiglio di associazione e di comitato «Commercio» sia basata sui progetti di decisione acclusi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione, in sede di consiglio di associazione, riguardo all'integrazione dell'allegato I-A del capo 1 del titolo IV dell'accordo e, in sede di comitato «Commercio», per quanto riguarda il ricalcolo della tabella di eliminazione dei dazi all'esportazione di cui agli allegati I-C e I-D del capo 1 del titolo IV dell'accordo, è basata sui progetti di decisioni acclusi alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.


Articolo 3

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 gennaio 2018

Per il Consiglio
Il presidente
F. MOGHERINI

⁽¹⁾ Decisione n. 3/2014 del Consiglio di associazione UE-Ucraina, del 15 dicembre 2014, relativa alla delega di determinati poteri da parte del Consiglio di associazione al comitato di associazione nella formazione Commercio (GU L 158 del 24.6.2015, pag. 4).



PROGETTO DI

**DECISIONE N. .../2018 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-UCRAINA
del ... 2018****che integra l'allegato I-A del capo 1 del titolo IV dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra,**

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-UCRAINA,

visto l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra ⁽¹⁾, firmato a Bruxelles il 27 giugno 2014,


considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 486 dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra («accordo»), alcune parti dell'accordo, tra cui le disposizioni relative all'eliminazione dei dazi doganali e il relativo allegato I-A del capo 1 del titolo IV dell'accordo, sono applicate a titolo provvisorio dal 1° gennaio 2016.
- (2) Il regolamento (UE) n. 374/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ ha istituito unilateralmente un regime preferenziale che ha consentito la riduzione o la soppressione dei dazi doganali sulle merci originarie dell'Ucraina, in conformità dell'allegato I del medesimo regolamento.
- (3) Tale regime preferenziale corrispondeva alle concessioni tariffarie che sarebbero applicate nel corso del primo anno di attuazione dell'accordo conformemente all'allegato I-A del capo 1 del titolo IV dell'accordo.
- (4) Il regolamento (UE) n. 1150/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ ha introdotto, tra l'altro, un chiarimento sulla riduzione specifica da applicare all'aliquota di base dei dazi doganali per ciascuna «categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi» di cui all'allegato I di tale regolamento.
- (5) Ai fini della chiarezza dell'accordo è necessario un analogo chiarimento per specificare la riduzione da applicare all'aliquota di base dei dazi doganali, per tutti gli anni successivi, per ciascuna «categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi» di cui all'allegato I-A del capo 1 del titolo IV dell'accordo. Tali modalità di soppressione dei dazi corrispondono all'intesa raggiunta con l'Ucraina nel corso del negoziato e saranno applicate da entrambe le parti dell'accordo.
- (6) L'articolo 463, paragrafo 2, dell'accordo dispone che il consiglio di associazione sia una sede per lo scambio di informazioni sulle misure di attuazione e applicazione.
- (7) A norma dell'articolo 463, paragrafo 3, dell'accordo, il consiglio di associazione può aggiornare o modificare gli allegati dell'accordo.
- (8) È pertanto opportuno che il consiglio di associazione UE-Ucraina adotti una decisione che integra l'allegato I-A del capo 1 del titolo IV dell'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Una nuova appendice C, quale figura nell'allegato della presente decisione, è aggiunta all'allegato I-A del capo 1 del titolo IV dell'accordo, in modo da chiarire l'applicazione della riduzione dell'aliquota di base dei dazi doganali da applicare, per tutti gli anni successivi, per ciascuna «categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi» di cui all'allegato I-A del capo 1 del titolo IV dell'accordo.


⁽¹⁾ GUL 161 del 29.5.2014, pag. 3.⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 374/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulla riduzione o sulla soppressione dei dazi doganali sulle merci originarie dell'Ucraina (GUL 118 del 22.4.2014, pag. 1).⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 1150/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 ottobre 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 374/2014 sulla riduzione o sulla soppressione dei dazi doganali sulle merci originarie dell'Ucraina (GU L 313 del 31.10.2014, pag. 1).

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a ..., il ...

*Per il Consiglio di associazione
Il presidente*



ALLEGATO

APPENDICE C DELL'ALLEGATO I-A DEL CAPO 1 DEL TITOLO IV DELL'ACCORDO

ELIMINAZIONE DEI DAZI DOGANALI

TABELLE DI ELIMINAZIONE DEI DAZI DELLE PARTI PER LE MERCI ORIGINARIE DELL'ALTRA PARTE


La presente appendice chiarisce la riduzione dell'aliquota di base dei dazi doganali da applicare per ciascuna «categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi»

1. Salvo altrimenti disposto nelle tabelle di eliminazione dei dazi delle parti incluse nell'allegato I-A del capo 1 del titolo IV dell'accordo («tabelle»), i chiarimenti seguenti si applicano all'eliminazione dei dazi doganali delle parti in conformità del titolo IV (Scambi e questioni commerciali), articolo 29 (Soppressione dei dazi doganali sulle importazioni), dell'accordo:
 - a) i dazi doganali applicabili alle merci originarie dell'Ucraina o dell'UE («merci originarie») di cui alle linee tariffarie della categoria «0» di soppressione progressiva dei dazi delle tabelle sono interamente soppressi e le merci interessate sono esenti da qualsiasi dazio doganale alla data di entrata in vigore del presente accordo;
 - b) i dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle linee tariffarie della categoria «1» di soppressione progressiva dei dazi delle tabelle sono soppressi in due tappe uguali, la prima delle quali coincide con l'entrata in vigore del presente accordo, e le merci interessate sono successivamente esenti da qualsiasi dazio doganale;
 - c) i dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle linee tariffarie della categoria «2» di soppressione progressiva dei dazi delle tabelle sono soppressi in tre tappe uguali, la prima delle quali coincide con l'entrata in vigore del presente accordo, e le merci interessate sono successivamente esenti da qualsiasi dazio doganale;
 - d) i dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle linee tariffarie della categoria «3» di soppressione progressiva dei dazi delle tabelle sono soppressi in quattro tappe uguali, la prima delle quali coincide con l'entrata in vigore del presente accordo, e le merci interessate sono successivamente esenti da qualsiasi dazio doganale;
 - e) i dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle linee tariffarie della categoria «5» di soppressione progressiva dei dazi delle tabelle sono soppressi in sei tappe uguali, la prima delle quali coincide con l'entrata in vigore del presente accordo, e le merci interessate sono successivamente esenti da qualsiasi dazio doganale;
 - f) i dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle linee tariffarie della categoria «7» di soppressione progressiva dei dazi delle tabelle sono soppressi in otto tappe uguali, la prima delle quali coincide con l'entrata in vigore del presente accordo, e le merci interessate sono successivamente esenti da qualsiasi dazio doganale;
 - g) i dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle linee tariffarie della categoria «10» di soppressione progressiva dei dazi delle tabelle sono soppressi in undici tappe uguali, la prima delle quali coincide con l'entrata in vigore del presente accordo, e le merci interessate sono successivamente esenti da qualsiasi dazio doganale;
 - h) i dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle linee tariffarie contrassegnate da «20 % in 5 anni» nelle tabelle sono ridotti del 20 % in sei tappe uguali, la prima delle quali coincide con l'entrata in vigore del presente accordo, e le merci interessate sono successivamente soggette a un dazio doganale pari all'aliquota di base ridotta del 20 %;
 - i) i dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle linee tariffarie contrassegnate da «20 % in 10 anni» nelle tabelle sono ridotti del 20 % in undici tappe uguali, la prima delle quali coincide con l'entrata in vigore del presente accordo, e le merci interessate sono successivamente soggette a un dazio doganale pari all'aliquota di base ridotta del 20 %;
 - j) i dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle linee tariffarie contrassegnate da «30 % in 5 anni» nelle tabelle sono ridotti del 30 % in sei tappe uguali, la prima delle quali coincide con l'entrata in vigore del presente accordo, e le merci interessate sono successivamente soggette a un dazio doganale pari all'aliquota di base ridotta del 30 %;
 - k) i dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle linee tariffarie contrassegnate da «50 % in 5 anni» nelle tabelle sono ridotti del 50 % in sei tappe uguali, la prima delle quali coincide con l'entrata in vigore del presente accordo, e le merci interessate sono successivamente soggette a un dazio doganale pari all'aliquota di base ridotta del 50 %;



- l) i dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle linee tariffarie contrassegnate da «50 % in 7 anni» nelle tabelle sono ridotti del 50 % in otto tappe uguali, la prima delle quali coincide con l'entrata in vigore del presente accordo, e le merci interessate sono successivamente soggette a un dazio doganale pari all'aliquota di base ridotta del 50 %;
- m) i dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle linee tariffarie contrassegnate da «50 % in 10 anni» nelle tabelle sono ridotti del 50 % in undici tappe uguali, la prima delle quali coincide con l'entrata in vigore del presente accordo, e le merci interessate sono successivamente soggette a un dazio doganale pari all'aliquota di base ridotta del 50 %;
- n) i dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle linee tariffarie contrassegnate da «60 % in 5 anni» nelle tabelle sono ridotti del 60 % in sei tappe uguali, la prima delle quali coincide con l'entrata in vigore del presente accordo, e le merci interessate sono successivamente soggette a un dazio doganale pari all'aliquota di base ridotta del 60 %;
- o) i dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle linee tariffarie della categoria «esenzione ad valorem (prezzo di entrata ⁽¹⁾)» di soppressione progressiva dei dazi delle tabelle sono soppressi alla data di entrata in vigore del presente accordo; la liberalizzazione riguarda esclusivamente il dazio *ad valorem*; il dazio specifico connesso al sistema dei prezzi di entrata applicabile a tali merci originarie è mantenuto.
2. L'aliquota di base e la categoria di soppressione progressiva dei dazi necessarie per determinare l'aliquota dei dazi doganali applicabile in ogni fase della riduzione di una linea tariffaria sono indicate nella corrispondente linea tariffaria della tabella.
3. Ai fini dell'eliminazione dei dazi doganali, l'aliquota dei dazi applicata in ogni fase è arrotondata per difetto almeno al decimo di punto percentuale più vicino oppure, se l'aliquota del dazio è espressa in unità monetarie, almeno al decimale più vicino dell'unità monetaria ufficiale della parte.
4. Ai fini della presente appendice, la prima riduzione è effettuata all'entrata in vigore dell'accordo e ciascuna revisione successiva prende effetto il 1° gennaio dell'anno pertinente.
5. Se l'entrata in vigore del presente accordo corrisponde a una data successiva al 1° gennaio e anteriore al 31 dicembre dello stesso anno, il quantitativo contingentale è stabilito in modo proporzionale per il resto dell'anno di calendario.

(¹) Cfr. l'allegato 2 dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio del 23 luglio 1987 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GUL 256 del 7.9.1987, pag. 1).



PROGETTO DI

**DECISIONE N. .../2018 DEL COMITATO DI ASSOCIAZIONE UE-UCRAINA RIUNITO NELLA
FORMAZIONE «COMMERCIO»**

del ... 2018

**relativa al ricalcolo della tabella di eliminazione dei dazi all'esportazione, di cui agli allegati I-C
e I-D del capo 1 del titolo IV dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità
europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra**

IL COMITATO DI ASSOCIAZIONE RIUNITO NELLA FORMAZIONE «COMMERCIO»,

visto l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra ⁽¹⁾, firmato a Bruxelles il 27 giugno 2014,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 486 dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra («accordo»), alcune parti dell'accordo, tra cui le disposizioni relative all'eliminazione dei dazi doganali e i relativi allegati I-C e I-D del capo 1 del titolo IV dell'accordo, sono applicate a titolo provvisorio dal 1° gennaio 2016.
- (2) L'allegato I-C del capo 1 del titolo IV dell'accordo, che definisce le tabelle relative all'eliminazione dei dazi all'esportazione dell'Ucraina, prevede la necessità di ricalcolare tabella in modo da mantenere la preferenza relativa, vale a dire, la stessa percentuale, rispetto alle aliquote dei dazi all'esportazione consolidate nel quadro dell'OMC applicabili per ogni periodo nel caso in cui le disposizioni commerciali dell'accordo entrino in vigore dopo il 15 maggio 2014.
- (3) L'allegato I-D del capo 1 del titolo IV dell'accordo, che definisce le misure di salvaguardia sotto forma di una maggiorazione da applicare ai dazi all'esportazione di merci specifiche, prevede analogamente la necessità di ricalcolare la tabella in modo da mantenere la preferenza relativa, vale a dire, la stessa percentuale, rispetto alle aliquote dei dazi all'esportazione consolidate nel quadro dell'OMC applicabili per ogni periodo nel caso in cui le disposizioni commerciali dell'accordo entrino in vigore dopo il 15 maggio 2014.
- (4) Una modifica tecnica dell'allegato I-C del capo 1 del titolo IV dell'accordo è necessaria per il codice tariffario 1207 99 97 00 al fine di tenere conto della descrizione corretta secondo la classificazione unificata dei prodotti (UKTZED) dell'Ucraina.
- (5) A norma dell'articolo 463, paragrafo 3, dell'accordo, il consiglio di associazione può aggiornare o modificare gli allegati dell'accordo.
- (6) L'articolo 465, paragrafo 2, dell'accordo specifica che il consiglio di associazione può delegare i suoi poteri, compreso il potere di adottare decisioni vincolanti, al comitato di associazione. Ai sensi dell'articolo 465, paragrafo 4, dell'accordo, il comitato si riunisce in una formazione specifica per affrontare tutte le questioni inerenti al titolo IV (Scambi e questioni commerciali) dell'accordo.
- (7) Il consiglio di associazione UE-Ucraina, con la decisione n. 3/2014 ⁽²⁾ ha conferito al comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» («comitato commercio») il potere di aggiornare o modificare alcuni allegati attinenti al commercio, compresi gli allegati I-C e I-D dell'accordo.
- (8) È pertanto opportuno che il comitato commercio adotti una decisione per ricalcolare le tabelle di eliminazione dei dazi all'esportazione di cui agli allegati I-C e I-D dell'accordo,


HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato I-C del capo 1 del titolo IV dell'accordo tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, è sostituito dal testo figurante nell'allegato della presente decisione.

⁽¹⁾ GUL 161 del 29.5.2014, pag. 3.

⁽²⁾ Decisione n. 3/2014 del Consiglio di associazione UE-Ucraina, del 15 dicembre 2014, relativa alla delega di determinati poteri da parte del Consiglio di associazione al comitato di associazione nella formazione Commercio (GUL 158 del 24.6.2015, pag. 4).



Articolo 2


L'allegato I-D del capo 1 del titolo IV dell'accordo tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, è sostituito dal testo figurante nell'allegato II della presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a ..., il ...

*Per il Comitato di associazione riunito nella formazione
«Commercio»
Il presidente*




ALLEGATO I

ALLEGATO I-C DEL CAPO 1 DEL TITOLO IV DELL'ACCORDO

TABELLE DI ELIMINAZIONE DEI DAZI ALL'ESPORTAZIONE

Dazi espressi in % salvo diversa indicazione.

Bestiame e pelli non conciate													
Codice SA	Descrizione	EIV (2016 (*)	EIV+1 (2017)	EIV+2 (2018)	EIV+3 (2019)	EIV+4 (2020)	EIV+5 (2021)	EIV+6 (2022)	EIV+7 (2023)	EIV+8 (2024)	EIV+9 (2025)	EIV+10 (2026)	Misure di salva- guardia
	Animali vivi della specie bovina domestica, diversi dai riproduttori di razza pura:												
0102 90 05 00	di peso non superiore a 80 kg	8,0	7,2	6,4	5,6	4,8	4,0	3,2	2,4	1,6	0,8	0,0	
0102 90 21 00	di peso superiore a 80 kg e inferiore o uguale a 160 kg destinati alla macellazione	8,0	7,2	6,4	5,6	4,8	4,0	3,2	2,4	1,6	0,8	0,0	
0102 90 29 00	di peso superiore a 80 kg e inferiore o uguale a 160 kg non destinati alla macellazione	8,0	7,2	6,4	5,6	4,8	4,0	3,2	2,4	1,6	0,8	0,0	
0102 90 41 00	di peso superiore a 160 kg e inferiore o uguale a 300 kg destinati alla macellazione	8,0	7,2	6,4	5,6	4,8	4,0	3,2	2,4	1,6	0,8	0,0	
0102 90 49 00	di peso superiore a 160 kg e inferiore o uguale a 300 kg non destinati alla macellazione	8,0	7,2	6,4	5,6	4,8	4,0	3,2	2,4	1,6	0,8	0,0	



Codice SA	Descrizione	EIV (2016 (*)	EIV+1 (2017)	EIV+2 (2018)	EIV+3 (2019)	EIV+4 (2020)	EIV+5 (2021)	EIV+6 (2022)	EIV+7 (2023)	EIV+8 (2024)	EIV+9 (2025)	EIV+10 (2026)	Misure di salva- guardia
0102 90 51 00	Giovenche (bovini femmine che non hanno ancora figliato) di peso superiore a 300 kg destinate alla macellazione	8,0	7,2	6,4	5,6	4,8	4,0	3,2	2,4	1,6	0,8	0,0	
0102 90 59 00	Giovenche (bovini femmine che non hanno ancora figliato) di peso superiore a 300 kg non destinate alla macellazione	8,0	7,2	6,4	5,6	4,8	4,0	3,2	2,4	1,6	0,8	0,0	
0102 90 61 00	Vacche di peso superiore a 300 kg destinate alla macellazione	8,0	7,2	6,4	5,6	4,8	4,0	3,2	2,4	1,6	0,8	0,0	
0102 90 69 00	Vacche di peso superiore a 300 kg non destinate alla macellazione	8,0	7,2	6,4	5,6	4,8	4,0	3,2	2,4	1,6	0,8	0,0	
0102 90 71 00	Bovini delle specie domestiche, ad eccezione di giovenche e vacche, di peso superiore a 300 kg, destinati alla macellazione	8,0	7,2	6,4	5,6	4,8	4,0	3,2	2,4	1,6	0,8	0,0	
0102 90 79 00	Bovini delle specie domestiche, ad eccezione di giovenche e vacche, di peso superiore a 300 kg, non destinati alla macellazione	8,0	7,2	6,4	5,6	4,8	4,0	3,2	2,4	1,6	0,8	0,0	
0102 90 90 00	Animali della specie bovina non domestica	8,0	7,2	6,4	5,6	4,8	4,0	3,2	2,4	1,6	0,8	0,0	
	Animali vivi della specie ovina:												
0104 10 10 00	riproduttori di razza pura	8,0	7,2	6,4	5,6	4,8	4,0	3,2	2,4	1,6	0,8	0,0	




Codice SA	Descrizione	EIV (2016 (*)	EIV+1 (2017)	EIV+2 (2018)	EIV+3 (2019)	EIV+4 (2020)	EIV+5 (2021)	EIV+6 (2022)	EIV+7 (2023)	EIV+8 (2024)	EIV+9 (2025)	EIV+10 (2026)	Misure di salvaguardia
0104 10 30 00	Agnelli (non ancora usciti dall'anno)	8,0	7,2	6,4	5,6	4,8	4,0	3,2	2,4	1,6	0,8	0,0	
0104 10 80 00	altri animali vivi della specie ovina, ad eccezione dei riproduttori di razza pura e degli agnelli (non ancora usciti dall'anno)	8,0	7,2	6,4	5,6	4,8	4,0	3,2	2,4	1,6	0,8	0,0	
4101	Cuoi e pelli greggi di bovini (compresi i bufali) o di equidi (freschi, o salati, secchi, calcinati, picciati o altrimenti conservati, ma non concitati né pergamenati né altrimenti preparati), anche depilati o spaccati	11	9,84	8,70	7,95	7,14	6,25	5,0	3,75	2,5	1,25	0,0	v. allegato I-D
4102	Pelli gregge di ovini (fresche o salate, secche, calcinate, picciate o altrimenti conservate, ma non concitate né pergamenate né altrimenti preparate) o anche depilate o spaccate, diverse da quelle escluse dalla nota 1 c) di questo capitolo	11	9,84	8,70	7,95	7,14	6,25	5,0	3,75	2,5	1,25	0,0	v. allegato I-D
4103 90	Altri cuoi e pelli greggi (freschi o salati, secchi, calcinati, picciati o altrimenti conservati, ma non concitati né pergamenati né altrimenti preparati), anche depilati o spaccati, diversi da quelli esclusi dalle note 1 b) e 1 c) di questo capitolo, ad eccezione di rettili e suini	11	9,84	8,70	7,95	7,14	6,25	5,0	3,75	2,5	1,25	0,0	v. allegato I-D


(*) Di seguito, il 2016 è indicato a fini informativi ed esclusivamente per indicare la data di entrata in vigore dell'accordo e la conformità dei dati riportati nella tabella al livello concordato dei dazi all'esportazione.




Semi di alcuni tipi di colture da olio													
Codice SA	Descrizione	EIV (2016)	EIV+1 (2017)	EIV+2 (2018)	EIV+3 (2019)	EIV+4 (2020)	EIV+5 (2021)	EIV+6 (2022)	EIV+7 (2023)	EIV+8 (2024)	EIV+9 (2025)	EIV+10 (2026)	Misure di salva- guardia
1204 00	Semi di lino, anche frantumati	9,1	8,2	7,3	6,4	5,5	4,5	3,6	2,7	1,8	0,9	0,0	
1206 00	Semi di girasole, anche frantumati	9,1	8,2	7,3	6,4	5,5	4,5	3,6	2,7	1,8	0,9	0,0	v. allegato I-D
1207 99 97 00	Semi di camelina (Camelina spp.)	9,1	8,2	7,3	6,4	5,5	4,5	3,6	2,7	1,8	0,9	0,0	
Rottami metallici in leghe di ferro, rottami metallici non ferrosi e loro semilavorati													
Codice SA	Descrizione	EIV (2016)	EIV+1 (2017)	EIV+2 (2018)	EIV+3 (2019)	EIV+4 (2020)	EIV+5 (2021)	EIV+6 (2022)	EIV+7 (2023)	EIV+8 (2024)	EIV+9 (2025)	EIV+10 (2026)	Misure di salva- guardia
7202 99 80 00	nicel ferrocromo e altre ferrole- ghe	13,64	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	0,0	
7204 21	cascami e avanzi di acciaio legato	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0	v. allegato I-D
7204 29 00 00	cascami e avanzi di acciaio legato ecc.	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0	v. allegato I-D
7204 50 00 00	cascami lingottati per rifusione di acciaio legato	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0	v. allegato I-D
7218 10 00 00	acciai inossidabili in lingotti e in altre forme primarie	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0	v. allegato I-D
7401 00 00 00	metalline cuprifere; rame da ce- mentazione (precipitato di rame)	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0	v. allegato I-D



Codice SA	Descrizione	EIV (2016)	EIV+1 (2017)	EIV+2 (2018)	EIV+3 (2019)	EIV+4 (2020)	EIV+5 (2021)	EIV+6 (2022)	EIV+7 (2023)	EIV+8 (2024)	EIV+9 (2025)	EIV+10 (2026)	Misure di salvaguardia
7402 00 00 00	rame non raffinato; anodi di rame per affinazione elettrolitica	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0	v. allegato I-D
7403 12 00 00	barre di colata per la fabbricazione di fili (barre da filo) di rame raffinato	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0	v. allegato I-D
7403 13 00 00	billette di rame raffinato	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0	v. allegato I-D
7403 19 00 00	rame raffinato ecc.	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0	v. allegato I-D
7403 21 00 00	leghe a base di rame-zinco (ottone)	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0	v. allegato I-D
7403 22 00 00	leghe a base di rame-stagno (bronzo)	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0	v. allegato I-D
7403 29 00 00	altre leghe di rame (escluse le leghe madri della voce 7405); leghe di rame e di nichel (cuproniche), o leghe di rame, nichel e zinco (argentone)	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0	v. allegato I-D
7404 00	cascami e avanzi di rame	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0	v. allegato I-D
7405 00 00 00	leghe madri di rame	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0	v. allegato I-D
7406	polveri e pagliette di rame	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0	v. allegato I-D
7419 99 10 00	griglie e maglie in filo di rame	13,64	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	0,0	
7415 29 00 00	altri oggetti in rame non filettati, escluse le rondelle (comprese le rondelle destinate a funzionare da molla)	13,64	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	0,0	




Codice SA	Descrizione	EIV (2016)	EIV+1 (2017)	EIV+2 (2018)	EIV+3 (2019)	EIV+4 (2020)	EIV+5 (2021)	EIV+6 (2022)	EIV+7 (2023)	EIV+8 (2024)	EIV+9 (2025)	EIV+10 (2026)	Misure di salva- guardia
7415 39 00 00	altri oggetti in rame filettati (ad eccezione di viti per legno, altre viti, bulloni e dadi)	13,64	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	0,0	
7418 19 90 00	oggetti da tavola, da cucina o altri oggetti per uso domestico e loro parti, di rame (eccettuati spugne, strofinacci, guanti, ed oggetti simili, per pulire, lucidare o per usi analoghi e apparecchi per cuocere o riscaldare dei tipi impiegati per usi domestici, non elettrici, e loro parti)	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0	v. allegato I-D
7419	altri lavori in rame	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0	v. allegato I-D
7503 00	cascami e avanzi di nichel	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0	v. allegato I-D
7602 00	cascami e avanzi di alluminio	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0	v. allegato I-D
7802 00 00 00	cascami e avanzi di piombo	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0	v. allegato I-D
7902 00 00 00	cascami e avanzi di zinco	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0	v. allegato I-D
8002 00 00 00	cascami e avanzi di stagno	13,64	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	0,0	
8101 97 00 00	cascami e avanzi di tungsteno	13,64	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	0,0	
8105 30 00 00	cascami e avanzi di cobalto e di lavori di cobalto	13,64	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	0,0	
8108 30 00 00	cascami e avanzi di titanio e di lavori di titanio	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0	v. allegato I-D
8113 00 40 00	cascami e avanzi di cermet e di lavori di cermet	13,64	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	0,0	



Cascami e avanzi di metalli ferrosi													
Codice SA	Descrizione	EIV (2016)	EIV+1 (2017)	EIV+2 (2018)	EIV+3 (2019)	EIV+4 (2020)	EIV+5 (2021)	EIV+6 (2022)	EIV+7 (2023)	EIV+8 (2024)	EIV+9 (2025)	EIV+10 (2026)	Misure di salva- guardia
7204 10 00 00	cascami e avanzi di ghisa	9,5 EUR per ton- nellata	9,5 EUR per ton- nellata	7,5 EUR per ton- nellata	7,5 EUR per ton- nellata	5 EUR per ton- nellata	5 EUR per ton- nellata	3 EUR per ton- nellata	3 EUR per ton- nellata	0,0	0,0	0,0	
7204 30 00 00	cascami e avanzi di ferro o di ac- ciaio, stagnati	9,5 EUR per ton- nellata	9,5 EUR per ton- nellata	7,5 EUR per ton- nellata	7,5 EUR per ton- nellata	5 EUR per ton- nellata	5 EUR per ton- nellata	3 EUR per ton- nellata	3 EUR per ton- nellata	0,0	0,0	0,0	
7204 41 10 00	toriture, trucioli, riccioli, mola- ture, segature e limature	9,5 EUR per ton- nellata	9,5 EUR per ton- nellata	7,5 EUR per ton- nellata	7,5 EUR per ton- nellata	5 EUR per ton- nellata	5 EUR per ton- nellata	3 EUR per ton- nellata	3 EUR per ton- nellata	0,0	0,0	0,0	
7204 41 91 00	spuntature di stampaggio o di ta- glio in pacchetti	9,5 EUR per ton- nellata	9,5 EUR per ton- nellata	7,5 EUR per ton- nellata	7,5 EUR per ton- nellata	5 EUR per ton- nellata	5 EUR per ton- nellata	3 EUR per ton- nellata	3 EUR per ton- nellata	0,0	0,0	0,0	
7204 41 99 00	spuntature di stampaggio o di ta- glio non in pacchetti	9,5 EUR per ton- nellata	9,5 EUR per ton- nellata	7,5 EUR per ton- nellata	7,5 EUR per ton- nellata	5 EUR per ton- nellata	5 EUR per ton- nellata	3 EUR per ton- nellata	3 EUR per ton- nellata	0,0	0,0	0,0	
7204 49 10 00	cascami e avanzi di metalli ferrosi, spezzettati	9,5 EUR per ton- nellata	9,5 EUR per ton- nellata	7,5 EUR per ton- nellata	7,5 EUR per ton- nellata	5 EUR per ton- nellata	5 EUR per ton- nellata	3 EUR per ton- nellata	3 EUR per ton- nellata	0,0	0,0	0,0	
7204 49 30 00	cascami e avanzi di metalli ferrosi in pacchetti	9,5 EUR per ton- nellata	9,5 EUR per ton- nellata	7,5 EUR per ton- nellata	7,5 EUR per ton- nellata	5 EUR per ton- nellata	5 EUR per ton- nellata	3 EUR per ton- nellata	3 EUR per ton- nellata	0,0	0,0	0,0	



Codice SA	Descrizione	EIV (2016)	EIV+1 (2017)	EIV+2 (2018)	EIV+3 (2019)	EIV+4 (2020)	EIV+5 (2021)	EIV+6 (2022)	EIV+7 (2023)	EIV+8 (2024)	EIV+9 (2025)	EIV+10 (2026)	Misure di salvaguardia
7204 49 90 00	cascami e avanzi di metalli ferrosi, smistati e non smistati	9,5 EUR per tonnellata	9,5 EUR per tonnellata	7,5 EUR per tonnellata	7,5 EUR per tonnellata	5 EUR per tonnellata	5 EUR per tonnellata	3 EUR per tonnellata	3 EUR per tonnellata	0,0	0,0	0,0	
7204 50 00 00	cascami in barre per la fusione di metalli ferrosi, ad eccezione dell'acciaio legato	9,5 EUR per tonnellata	9,5 EUR per tonnellata	7,5 EUR per tonnellata	7,5 EUR per tonnellata	5 EUR per tonnellata	5 EUR per tonnellata	3 EUR per tonnellata	3 EUR per tonnellata	0,0	0,0	0,0	



ALLEGATO II

ALLEGATO I-D DEL CAPO 1 DEL TITOLO IV DELL'ACCORDO


MISURE DI SALVAGUARDIA PER I DAZI ALL'ESPORTAZIONE

1. Nel corso dei 15 anni successivi all'entrata in vigore («EIV») dell'accordo, l'Ucraina può applicare una misura di salvaguardia sotto forma di una maggiorazione dei dazi all'esportazione sulle merci elencate nell'allegato I-D del capo 1 del titolo IV dell'accordo, in conformità delle disposizioni dei punti da 1 a 11, se nel corso di uno dei periodi di un anno successivi all'EIV il volume complessivo delle esportazioni dall'Ucraina nell'UE nell'ambito di ciascuno dei codici doganali ucraini elencati supera il livello di soglia indicato nella tabella dell'allegato I-D del capo 1 del titolo IV dell'accordo.
2. La maggiorazione che l'Ucraina può applicare a norma del punto 1 è fissata secondo la tabella figurante nell'allegato I-D del capo 1 del titolo IV dell'accordo e può essere applicata solo per il resto del periodo di cui al punto 1.
3. L'Ucraina applica le eventuali misure di salvaguardia in modo trasparente. A tal fine, l'Ucraina notifica quanto prima per iscritto all'UE la propria intenzione di applicare l'eventuale misura fornendo tutte le informazioni pertinenti, tra cui il volume (in tonnellate) di produzione interna o di raccolta dei materiali e il volume di esportazioni verso l'Unione e a livello mondiale. L'Ucraina invita l'Unione a consultazioni con il massimo anticipo possibile rispetto all'imposizione di eventuali misure al fine di discutere tali informazioni. Non è adottata alcuna misura nei 30 giorni lavorativi successivi all'invito a procedere a consultazioni.
4. L'Ucraina provvede affinché le statistiche utilizzate come motivazione per le eventuali misure siano affidabili, adeguate e accessibili al pubblico in tempo utile. L'Ucraina fornisce puntualmente statistiche trimestrali sui volumi (in tonnellate) delle esportazioni verso l'Unione e a livello mondiale.
5. L'applicazione e il funzionamento dell'articolo 31 del presente accordo e i relativi allegati possono essere esaminati e rivisti dal comitato per il commercio di cui all'articolo 465 del presente accordo.
6. Tutte le forniture delle merci in questione che erano in fase di trasporto sulla base di un contratto concluso prima della maggiorazione imposta a norma dei punti 1, 2 e 3 sono esentate da tale sovrapprezzo.
7. Il presente allegato definisce: le merci originarie che possono essere soggette a misure di salvaguardia conformemente all'articolo 31 del presente accordo, i livelli di soglia per l'applicazione di tali misure definiti per ciascun codice doganale ucraino menzionato e la maggiorazione massima che può essere applicata ai dazi all'esportazione per ogni periodo di un anno per ciascuna di tali merci. Tutti i dazi sono espressi in % salvo diversa indicazione. L'EIV si riferisce al periodo di 12 mesi successivo alla data di entrata in vigore dell'accordo; l'EIV + 1 si riferisce al periodo di dodici mesi avente inizio il giorno del primo anniversario dell'entrata in vigore dell'accordo e così via fino all'EIV+15.
8. Per le pelli non conciate come definite di seguito:

Definizione: le pelli non conciate di cui ai seguenti codici doganali ucraini: 4101 4102 4103 90.

Anno (OMC)	2016 ⁽¹⁾	2017	2018	2019	2020	2021
Impegno assunto dall'Ucraina all'OMC	22,0	21,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Anno (accordo)	EIV	EIV+1	EIV+2	EIV+3	EIV+4	EIV+5
Dazio ucraino per l'esportazione nell'UE	11,00	9,84	8,70	7,95	7,14	6,25
Livello di soglia (tonnellate)	300,0	315,0	330,0	345,0	360,0	375,0
Maggiorazione massima	0,00	0,66	1,30	2,05	2,86	3,75

⁽¹⁾ Di seguito, il 2016 è indicato a fini informativi ed esclusivamente per indicare la data di entrata in vigore dell'accordo e la conformità dei dati riportati nella tabella al livello concordato dei dazi all'esportazione.



Anno (OMC)	2022	2023	2024	2025	2026
Impegno assunto dall'Ucraina all'OMC	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Anno (accordo)	EIV+6	EIV+7	EIV+8	EIV+9	EIV+10
Dazio ucraino per l'esportazione nell'UE	5,0	3,75	2,50	1,25	0,0
Livello di soglia (tonnellate)	390,0	405,0	420,0	435,0	450,0
Maggiorazione massima	5,0	6,25	7,5	8,75	10,0


Anno (OMC)	2027	2028	2029	2030	2031
Impegno assunto dall'Ucraina all'OMC	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Anno (accordo)	EIV+11	EIV+12	EIV+13	EIV+14	EIV+15
Dazio ucraino per l'esportazione nell'UE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Livello di soglia (tonnellate)	450,0	450,0	450,0	450,0	450,0
Maggiorazione massima	8,0	6,0	4,0	2,0	0,0

9. Per i semi di girasole, anche frantumati, come definiti di seguito:

Definizione: i semi di girasole, anche frantumati, di cui ai codici doganali ucraini seguenti: 1206 00.

Anno (OMC)	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Impegno assunto dall'Ucraina all'OMC	11,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Anno (accordo)	EIV	EIV+1	EIV+2	EIV+3	EIV+4	EIV+5
Dazio ucraino per l'esportazione nell'UE	9,1	8,2	7,3	6,4	5,5	4,5
Livello di soglia (tonnellate)	100 000,0	100 000,0	100 000,0	100 000,0	100 000,0	100 000,0
Maggiorazione massima	0,9	1,8	2,7	3,6	4,5	5,5

Anno (OMC)	2022	2023	2024	2025	2026
Impegno assunto dall'Ucraina all'OMC	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Anno (accordo)	EIV+6	EIV+7	EIV+8	EIV+9	EIV+10
Dazio ucraino per l'esportazione nell'UE	3,6	2,7	1,8	0,9	0,0
Livello di soglia (tonnellate)	100 000,0	100 000,0	100 000,0	100 000,0	100 000,0
Maggiorazione massima	6,4	7,3	8,2	9,1	10,0



Anno (OMC)	2027	2028	2029	2030	2031
Impegno assunto dall'Ucraina all'OMC	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Anno (accordo)	EIV+11	EIV+12	EIV+13	EIV+14	EIV+15
Dazio ucraino per l'esportazione nell'UE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Livello di soglia (tonnellate)	100 000,0	100 000,0	100 000,0	100 000,0	100 000,0
Maggiorazione massima	8,0	6,0	4,0	2,0	0,0


10. Per i rottami metallici in leghe di ferro, rottami metallici non ferrosi e loro semilavorati come definiti di seguito:

Definizione: cascami e avanzi di acciaio legato di cui ai codici doganali ucraini seguenti: 7204 21, 7204 29 00 00, 7204 50 00 00.

Anno (OMC)	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Impegno assunto dall'Ucraina all'OMC	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Anno (accordo)	EIV	EIV+1	EIV+2	EIV+3	EIV+4	EIV+5
Dazio ucraino per l'esportazione nell'UE	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0
Livello di soglia (tonnellate)	4 000,0	4 200,0	4 400,0	4 600,0	4 800,0	5 000,0
Maggiorazione massima	0,0	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0

Anno (OMC)	2022	2023	2024	2025	2026
Impegno assunto dall'Ucraina all'OMC	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Anno (accordo)	EIV+6	EIV+7	EIV+8	EIV+9	EIV+10
Dazio ucraino per l'esportazione nell'UE	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0
Livello di soglia (tonnellate)	5 200,0	5 400,0	5 600,0	5 800,0	6 000,0
Maggiorazione massima	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0

Anno (OMC)	2027	2028	2029	2030	2031
Impegno assunto dall'Ucraina all'OMC	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Anno (accordo)	EIV+11	EIV+12	EIV+13	EIV+14	EIV+15
Dazio ucraino per l'esportazione nell'UE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Livello di soglia (tonnellate)	6 000,0	6 000,0	6 000,0	6 000,0	6 000,0
Maggiorazione massima	8,0	6,0	4,0	2,0	0,0



Definizione: acciai inossidabili in forma di lingotti e in altre forme primarie di cui ai codici doganali ucraini seguenti: 7218 10 00 00.


Anno (OMC)	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Impegno assunto dall'Ucraina all'OMC	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Anno (accordo)	EIV	EIV+1	EIV+2	EIV+3	EIV+4	EIV+5
Dazio ucraino per l'esportazione nell'UE	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0
Livello di soglia (tonnellate)	2 000,0	2 100,0	2 200,0	2 300,0	2 400,0	2 500,0
Maggiorazione massima	0,0	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0

Anno (OMC)	2022	2023	2024	2025	2026
Impegno assunto dall'Ucraina all'OMC	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Anno (accordo)	EIV+6	EIV+7	EIV+8	EIV+9	EIV+10
Dazio ucraino per l'esportazione nell'UE	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0
Livello di soglia (tonnellate)	2 600,0	2 700,0	2 800,0	2 900,0	3 000,0
Maggiorazione massima	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0

Anno (OMC)	2027	2028	2029	2030	2031
Impegno assunto dall'Ucraina all'OMC	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Anno (accordo)	EIV+11	EIV+12	EIV+13	EIV+14	EIV+15
Dazio ucraino per l'esportazione nell'UE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Livello di soglia (tonnellate)	3 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0
Maggiorazione massima	8,0	6,0	4,0	2,0	0,0

Definizione: rame di cui ai codici doganali ucraini seguenti: 7401 00 00 00, 7402 00 00 00, 7403 12 00 00, 7403 13 00 00, 7403 19 00 00.

Anno (OMC)	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Impegno assunto dall'Ucraina all'OMC	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Anno (accordo)	EIV	EIV+1	EIV+2	EIV+3	EIV+4	EIV+5
Dazio ucraino per l'esportazione nell'UE	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0
Livello di soglia (tonnellate)	200,0	210,0	220,0	230,0	240,0	250,0
Maggiorazione massima	0,0	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0



Anno (OMC)	2022	2023	2024	2025	2026
Impegno assunto dall'Ucraina all'OMC	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Anno (accordo)	EIV+6	EIV+7	EIV+8	EIV+9	EIV+10
Dazio ucraino per l'esportazione nell'UE	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0
Livello di soglia (tonnellate)	260,0	270,0	280,0	290,0	300,0
Maggiorazione massima	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0

Anno (OMC)	2027	2028	2029	2030	2031
Impegno assunto dall'Ucraina all'OMC	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Anno (accordo)	EIV+11	EIV+12	EIV+13	EIV+14	EIV+15
Dazio ucraino per l'esportazione nell'UE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Livello di soglia (tonnellate)	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0
Maggiorazione massima	8,0	6,0	4,0	2,0	0,0

Definizione: rame di cui ai codici doganali ucraini seguenti: 7403 21 00 00, 7403 22 00 00, 7403 29 00 00.

Anno (OMC)	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Impegno assunto dall'Ucraina all'OMC	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Anno (accordo)	EIV	EIV+1	EIV+2	EIV+3	EIV+4	EIV+5
Dazio ucraino per l'esportazione nell'UE	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0
Livello di soglia (tonnellate)	4 000,0	4 200,0	4 400,0	4 600,0	4 800,0	5 000,0
Maggiorazione massima	0,0	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0

Anno (OMC)	2022	2023	2024	2025	2026
Impegno assunto dall'Ucraina all'OMC	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Anno (accordo)	EIV+6	EIV+7	EIV+8	EIV+9	EIV+10
Dazio ucraino per l'esportazione nell'UE	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0
Livello di soglia (tonnellate)	5 200,0	5 400,0	5 600,0	5 800,0	6 000,0
Maggiorazione massima	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0



Anno (OMC)	2027	2028	2029	2030	2031
Impegno assunto dall'Ucraina all'OMC	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Anno (accordo)	EIV+11	EIV+12	EIV+13	EIV+14	EIV+15
Dazio ucraino per l'esportazione nell'UE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Livello di soglia (tonnellate)	6 000,0	6 000,0	6 000,0	6 000,0	6 000,0
Maggiorazione massima	8,0	6,0	4,0	2,0	0,0

Definizione: rottami metallici in leghe di ferro, rottami metallici non ferrosi e loro semilavorati di cui ai codici doganali ucraini seguenti: 7404 00, 7405 00 00 00, 7406, 7418 19 90 00, 7419, 7503 00, 7602 00, 7802 00 00 00, 7902 00 00 00, 8108 30 00 00.


Anno (OMC)	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Impegno assunto dall'Ucraina all'OMC	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Anno (accordo)	EIV	EIV+1	EIV+2	EIV+3	EIV+4	EIV+5
Dazio ucraino per l'esportazione nell'UE	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0
Livello di soglia (tonnellate)	200,0	210,0	220,0	230,0	240,0	250,0
Maggiorazione massima	0,0	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0

Anno (OMC)	2022	2023	2024	2025	2026
Impegno assunto dall'Ucraina all'OMC	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Anno (accordo)	EIV+6	EIV+7	EIV+8	EIV+9	EIV+10
Dazio ucraino per l'esportazione nell'UE	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0
Livello di soglia (tonnellate)	260,0	270,0	280,0	290,0	300,0
Maggiorazione massima	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0

Anno (OMC)	2027	2028	2029	2030	2031
Impegno assunto dall'Ucraina all'OMC	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Anno (accordo)	EIV+11	EIV+12	EIV+13	EIV+14	EIV+15
Dazio ucraino per l'esportazione nell'UE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Livello di soglia (tonnellate)	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0
Maggiorazione massima	8,0	6,0	4,0	2,0	0,0

11. Nei cinque anni successivi alla fine del periodo transitorio, cioè tra EIV+10 ed EIV+15, continuerà a essere disponibile il meccanismo di salvaguardia. Il valore massimo della maggiorazione diminuirà in modo lineare dal suo valore specificato a EIV+10 fino a raggiungere 0 a EIV+15.

18CE0703



DECISIONE (UE) 2018/157 DEL CONSIGLIO
del 29 gennaio 2018
relativa alla nomina di un membro del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della
Repubblica italiana

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,

vista la proposta del governo italiano,

considerando quanto segue:

- (1) Il 26 gennaio 2015, il 5 febbraio 2015 e il 23 giugno 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE) 2015/116 ⁽¹⁾, 2015/190 ⁽²⁾ e 2015/994 ⁽³⁾, relative alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020. L'11 luglio 2017, con decisione (UE) 2017/1334 del Consiglio ⁽⁴⁾, il sig. Augusto ROLLANDIN è stato sostituito dal sig. Pierluigi MARQUIS in qualità di membro.
- (2) Un seggio di membro del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato del sig. Pierluigi MARQUIS,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È nominato membro del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2020:

— sig. Laurent VIERIN, presidente *della Regione Autonoma Valle d'Aosta*.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 2018

Per il Consiglio

Il presidente


R. PORODZANOV

⁽¹⁾ Decisione (UE) 2015/116 del Consiglio, del 26 gennaio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 20 del 27.1.2015, pag. 42).

⁽²⁾ Decisione (UE) 2015/190 del Consiglio, del 5 febbraio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 31 del 7.2.2015, pag. 25).

⁽³⁾ Decisione (UE) 2015/994 del Consiglio, del 23 giugno 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 159 del 25.6.2015, pag. 70).

⁽⁴⁾ Decisione (UE) 2017/1334 del Consiglio, dell'11 luglio 2017, relativa alla nomina di un membro del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica italiana (GU L 185 del 18.7.2017, pag. 45).



DECISIONE (UE) 2018/158 DEL CONSIGLIO
del 29 gennaio 2018
relativa alla nomina di un membro del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della
Repubblica di Finlandia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,

vista la proposta del governo finlandese,

considerando quanto segue:

- (1) Il 26 gennaio 2015, il 5 febbraio 2015 e il 23 giugno 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE) 2015/116 ⁽¹⁾, 2015/190 ⁽²⁾ e 2015/994 ⁽³⁾, relative alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020.
- (2) Un seggio di membro del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato del sig. Antti LIIKKANEN,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È nominato membro del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2020:

— sig. Mikkel NÄKKÄLÄJÄRVI, *opiskelija, Rovaniemen kaupunginvaltuuston jäsen.*

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.


Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 2018

Per il Consiglio
Il presidente
R. PORODZANOV

⁽¹⁾ Decisione (UE) 2015/116 del Consiglio, del 26 gennaio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 20 del 27.1.2015, pag. 42).

⁽²⁾ Decisione (UE) 2015/190 del Consiglio, del 5 febbraio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 31 del 7.2.2015, pag. 25).

⁽³⁾ Decisione (UE) 2015/994 del Consiglio, del 23 giugno 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 159 del 25.6.2015, pag. 70).



DECISIONE (UE, Euratom) 2018/159 DEL CONSIGLIO
del 29 gennaio 2018
relativa alla nomina di due membri della Corte dei conti

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 286, paragrafo 2,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis,

viste le proposte dell'Irlanda e del Regno di Svezia,

visti i pareri del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) I mandati del sig. Kevin CARDIFF e del sig. Hans Gustaf WESSBERG come membri della Corte dei conti scadono il 28 febbraio 2018.
- (2) È pertanto opportuno nominare due nuovi membri della Corte dei conti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono nominati membri della Corte dei conti per il periodo compreso tra il 1° marzo 2018 e il 29 febbraio 2024:

- il sig. Tony MURPHY,
- la sig.ra Eva LINDSTRÖM.


Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 2018

Per il Consiglio
Il presidente
R. PORODZANOV

⁽¹⁾ Pareri del 17 gennaio 2018 (non ancora pubblicati nella Gazzetta ufficiale).



DECISIONE (UE) 2018/160 DELLA COMMISSIONE**del 30 giugno 2017****relativa all'aiuto di stato SA.44351 (2016/C) (ex 2016/NN) al quale la Polonia ha dato esecuzione in relazione all'imposta sul settore del commercio al dettaglio***[notificata con il numero C(2017) 4449]***(Il testo in lingua polacca è il solo facente fede)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo avere invitato gli interessati a presentare osservazioni a norma delle suddette disposizioni ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:


1. PROCEDIMENTO

- (1) Da articoli di stampa pubblicati nel febbraio 2016 la Commissione è venuta a conoscenza del fatto che la Polonia intendeva adottare una legge volta a introdurre un'imposta sul fatturato del commercio al dettaglio che prevedeva un regime di aliquote progressive.
- (2) L'11 febbraio e il 30 maggio 2016 i servizi della Commissione hanno inviato lettere con le quali chiedevano alle autorità polacche di fornire maggiori informazioni su tale legge e invitavano la Polonia a consultarsi con la Commissione prima di adottarla. Tali lettere evidenziavano inoltre le analogie esistenti tra tale legge e la tassa di ispezione della filiera alimentare ungherese, in relazione alla quale la Commissione aveva avviato un procedimento di indagine formale in materia di aiuti di Stato; illustravano inoltre la valutazione preliminare di tale tassa sotto il profilo degli aiuti di Stato svolta dalla Commissione nella sua decisione di avvio ⁽²⁾. Infine i servizi della Commissione hanno comunicato alla Polonia che, qualora sia data esecuzione a una misura che comporta un aiuto di Stato senza l'autorizzazione preventiva della Commissione, quest'ultima può emettere un'ingiunzione di sospensione.
- (3) Le autorità polacche hanno risposto a tali lettere rispettivamente il 2 marzo e il 27 giugno 2016. Con lettera del 2 marzo 2016 le autorità polacche si sono impegnate a comunicare alla Commissione il progetto di legge non appena fosse stato ultimato. Con lettera del 27 giugno 2016 le autorità polacche hanno informato la Commissione che il progetto di legge era già stato presentato al parlamento polacco e che la sua adozione era imminente. Hanno inoltre fornito ai servizi della Commissione il testo del progetto di legge.
- (4) Il 6 luglio 2016 il parlamento polacco ha adottato la legge sull'imposta sulle vendite al dettaglio (USTAWA z dnia 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej ⁽³⁾), di seguito «la legge», che è entrata in vigore il 1º settembre 2016.
- (5) Con lettera dell'8 luglio 2016 la Commissione ha comunicato alla Polonia la propria posizione preliminare secondo cui l'imposta sul settore del commercio al dettaglio prevista dalla legge (di seguito «l'imposta sul settore del commercio al dettaglio») costituiva aiuto di Stato e ha invitato le autorità polacche ad esprimere il proprio punto di vista riguardo all'eventuale emissione, da parte della Commissione, di un'ingiunzione di sospensione. È pervenuta una risposta il 22 luglio 2016.
- (6) Il 4 agosto 2016 la Commissione ha ricevuto una denuncia afferente ad aiuti di Stato relativamente alla medesima misura.

⁽¹⁾ GU C 406 del 4.11.2016, pag. 76.

⁽²⁾ Cfr. la decisione della Commissione nel caso «Modifica della tassa di ispezione della filiera alimentare ungherese», GU C 277 del 21.8.2015, pag. 12; cfr. inoltre le decisioni della Commissione nei seguenti casi: SA.39235 - Ungheria - Imposta sulla pubblicità, (GU C 136 del 24.4.2015, pag. 7) e SA.41187 - Ungheria - Contributo alle spese sanitarie per le imprese dell'industria del tabacco, (GU C 277 del 21.8.2015, pag. 24).

⁽³⁾ Gazzetta ufficiale polacca del 2016, voce 1155.



- (7) Con lettera del 19 settembre 2016 la Commissione ha comunicato alla Polonia la propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 108, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (di seguito «il trattato») in relazione alla misura di aiuto («la decisione di avvio»). La Commissione ha inoltre ordinato l'immediata sospensione della misura in conformità con l'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio (*).
- (8) La decisione di avvio è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (°). La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni in merito alla misura di aiuto.
- (9) Con lettera del 7 novembre 2016 la Polonia ha trasmesso le sue osservazioni sulla decisione di avvio. La Commissione non ha ricevuto osservazioni da parte degli interessati.
- (10) Con regolamento del ministro polacco dello Sviluppo e delle Finanze, entrato in vigore il 19 ottobre 2016, la Polonia ha sospeso la riscossione dell'imposta sul settore del commercio al dettaglio applicabile al fatturato generato dal 1° settembre 2016 al 31 dicembre 2016 (°). Il 15 novembre 2016 il parlamento polacco ha adottato una legge, entrata in vigore il 22 dicembre 2016 (°), che sospende l'applicazione dell'imposta sul settore del commercio al dettaglio fino al 1° gennaio 2018.
- (11) Con lettera dell'11 gennaio 2017 la Commissione ha comunicato alla Polonia che le parti interessate non avevano trasmesso osservazioni e ha invitato le autorità polacche a discutere con i servizi della Commissione in merito alle proprie osservazioni e alle modifiche della legge eventualmente previste. Il 14 marzo 2017 si è svolto un incontro in videoconferenza.

2. DESCRIZIONE PARTICOLAREGGIATA DELLA MISURA DI AIUTO

- (12) La legge introduce un'imposta sul settore del commercio al dettaglio polacco.
- (13) L'articolo 5 della legge assoggetta all'imposta il fatturato generato dalla vendita di merci a persone fisiche che non esercitano alcuna attività economica (consumatori). In conformità con l'articolo 4 della legge, il soggetto passivo è l'operatore al dettaglio in quanto persona fisica, società di diritto civile (*spółka cywilna*), ente organizzato privo di personalità giuridica e persona giuridica, quali le società di persone (*spółki osobowe*) e altre società regolate dal codice delle società commerciali (società a responsabilità limitata (z.o.o.) e società per azioni (S.A.)) (°).
- (14) In conformità con l'articolo 8 della legge, l'obbligo di versare l'imposta sul fatturato sorge quando il soggetto passivo raggiunge un fatturato mensile superiore a 17 milioni di PLN. Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, della legge, la base imponibile è la quota di fatturato al di sopra di 17 milioni di PLN generata dalle vendite al dettaglio effettuate nell'arco di un mese. L'imposta sul settore del commercio al dettaglio è versata su base mensile entro il venticinquesimo giorno del mese successivo a quello nel quale sono state generate le entrate a cui essa si applica.
- (15) L'articolo 9 della legge stabilisce due aliquote:
- un'aliquota dello 0,8 % sulla parte del fatturato mensile dell'impresa derivante dalle vendite al dettaglio tra 17 milioni di PLN (circa 4 milioni di EUR (°)) e 170 milioni di PLN (circa 40 milioni di EUR), e
 - un'aliquota dell'1,4 % sulla parte del fatturato mensile dell'impresa derivante dalle vendite al dettaglio al di sopra di 170 milioni di PLN.
- (16) Alla luce dell'articolo 6, paragrafo 1, e dell'articolo 8 della legge, che escludono la parte del fatturato mensile dell'impresa al di sotto di 17 milioni di PLN, è dunque possibile affermare che il regime dell'imposta sul settore del commercio al dettaglio è basato su una struttura ad aliquote progressive che comprende tre diversi scaglioni di fatturato mensile soggetti a tre aliquote d'imposta differenti: un'aliquota dello 0 % sulla parte del fatturato mensile derivante dalle vendite al dettaglio al di sotto di 17 milioni di PLN, un'aliquota dello 0,8 % sulla parte del fatturato mensile tra 17 milioni di PLN e 170 milioni di PLN e un'aliquota dell'1,4 % sulla parte del fatturato mensile derivante dalle vendite al dettaglio al di sopra di 170 milioni di PLN.

(*) Regolamento (UE) 2015/1589, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GUL 248 del 24.9.2015, pag. 9).

(°) Cfr. la nota a piè di pagina [1].

(°) Cfr. la Gazzetta ufficiale polacca del 2016, voce 1723.

(°) Cfr. la Gazzetta ufficiale polacca del 2016, voce 2099.

(°) L'articolo 3, paragrafo 4, della legge fornisce la definizione di operatori al dettaglio.

(°) Al cambio di 1 PLN ≈ 0,238 EUR



3. PROCEDIMENTO D'INDAGINE FORMALE

3.1. Motivazioni per l'avvio del procedimento di indagine formale

- (17) La Commissione ha avviato il procedimento di indagine formale in quanto ha ritenuto in quella fase che la struttura ad aliquote progressive dell'imposta polacca sul settore del commercio al dettaglio costituisse un aiuto di Stato illegale e incompatibile.
- (18) In particolare la Commissione ha ritenuto che la legge differenzi le imprese attive nel settore del commercio al dettaglio in base al fatturato e, dunque, alle dimensioni e conferisca un vantaggio selettivo alle imprese con un fatturato basso e dunque alle imprese di minori dimensioni. La Polonia non aveva fornito spiegazioni convincenti dei motivi per cui gli operatori al dettaglio di maggiori dimensioni e quelli di dimensioni più piccole si troverebbero in una situazione giuridica e di fatto diversa quando si tratta di applicare l'imposta sul settore del commercio al dettaglio. La Polonia, pertanto, non ha dimostrato che la misura fosse giustificata dalla natura o dalla struttura generale del sistema fiscale. Pertanto la Commissione ha provvisoriamente ritenuto che la legge comporti un aiuto di Stato, in quanto sembrano presenti tutte le altre condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato.
- (19) Infine la Commissione ha sollevato dubbi riguardo alla compatibilità della legge con il mercato interno. La Commissione ha osservato che non sembra applicarsi nessuna delle eccezioni previste dall'articolo 107, paragrafo 2 o 3, del trattato e che la Polonia non ha presentato alcuna argomentazione in base alla quale l'imposta sul settore del commercio al dettaglio possa essere considerata compatibile con il mercato interno. Ha ricordato inoltre l'impossibilità da parte sua di dichiarare compatibile una misura di aiuto di Stato che comporti una violazione di altre norme del diritto dell'Unione, come le libertà fondamentali sancite dal trattato o le disposizioni dei regolamenti e delle direttive dell'UE. In tale fase la Commissione non era in grado di escludere che la misura fosse rivolta principalmente alle imprese straniere, il che comporterebbe una violazione dell'articolo 49 del trattato che istituisce la libertà fondamentale di stabilimento.

3.2. Osservazioni della Polonia

- (20) Le autorità polacche ritengono che nella decisione di avvio l'imposta sul settore del commercio al dettaglio sia stata erroneamente descritta come un'imposta che prevede tre diversi scaglioni e tre diverse aliquote. Secondo le autorità polacche l'imposta sul settore del commercio al dettaglio prevede soltanto due aliquote, in quanto le entrate al di sotto di 17 milioni di PLN sono totalmente esenti dall'imposta, indipendentemente dal tipo di impresa che genera tali entrate e dal fatturato totale realizzato nel mese di riferimento. Ritengono che un'esenzione fiscale sia diversa da un'aliquota zero e che le soglie si applichino a tutti i soggetti passivi in condizioni di parità e oggettività.
- (21) Per quanto riguarda l'obiettivo dell'imposta, le autorità polacche sottolineano che il gettito prodotto dall'imposta sul settore del commercio al dettaglio sarebbe destinato a finanziare il programma di assegni familiari 500+. Tuttavia, considerando la dotazione stimata di questo programma (circa 16 miliardi di PLN nel 2016 e circa 22 miliardi di PLN negli anni successivi), il suo finanziamento sarebbe realizzato soltanto in parte attraverso l'imposta sul settore del commercio al dettaglio (gettito previsto su base annua pari a circa 1,6 miliardi di PLN nel 2017). La Polonia sostiene inoltre che il programma 500+ non rappresenta soltanto una voce di spesa ma avrebbe anche ripercussioni positive sull'economia, in quanto incrementerebbe i consumi e dunque inciderebbe in maniera diretta sulle entrate degli operatori al dettaglio.
- (22) In merito al finanziamento della misura mediante risorse statali, la Polonia sostiene che la struttura dell'imposta non comporta una rinuncia a entrate che, in circostanze normali, gli operatori al dettaglio avrebbero versato nelle sue casse. In particolare le autorità polacche affermano che la quota esente da imposta e l'aliquota ridotta dello 0,8 % si applicano a tutte le imprese e che lo Stato polacco sta rinunciando a risorse che potrebbe altrimenti ricavare da tutte le imprese e non soltanto da quelle più piccole.
- (23) La Polonia ritiene inoltre che si debba operare una distinzione tra «progressività globale», che consiste nell'applicare aliquote diverse all'intero fatturato delle imprese in funzione dell'entità di tale fatturato, e «progressività per scaglioni», in base alla quale sono applicate aliquote diverse a diverse quote (scaglioni) di fatturato di tutte le imprese. Secondo le autorità polacche la progressività per scaglioni non comporta alcun vantaggio selettivo in quanto è applicato lo stesso sistema di aliquote a tutte le imprese di commercio al dettaglio. In particolare la Polonia sostiene che la natura progressiva dell'imposta non comporta un vantaggio per le imprese più piccole, in quanto l'importo esente da imposta e l'aliquota ridotta dello 0,8 % riducono i costi di esercizio sia delle imprese con entrate più elevate sia delle imprese con entrate più modeste. Secondo la Polonia, l'entità dell'aiuto che un'impresa riceve è direttamente proporzionale alle entrate che essa genera.
- (24) Le autorità polacche sostengono inoltre che la Commissione ha erroneamente individuato i beneficiari del vantaggio, in quanto non è sempre vero che le imprese più piccole registrano entrate più modeste e che le imprese di maggiori dimensioni hanno entrate più elevate. In realtà, secondo la Polonia, le entrate delle imprese non sono direttamente, o per lo meno non esclusivamente, legate alle loro dimensioni.



- (25) Per quanto riguarda la selettività della misura, la Polonia contesta il sistema di riferimento individuato dalla Commissione e sostiene che solo la tassazione delle entrate nel settore del commercio al dettaglio al di sopra di 17 milioni di PLN mensili dovrebbe costituire il sistema di riferimento, in quanto le entrate al di sotto di 17 milioni di PLN non sono soggette all'imposta. Sostiene inoltre che il sistema non è stato definito in modo arbitrario o distorto e che l'esenzione fiscale si applica a tutti i soggetti passivi. La Polonia sostiene inoltre, con riferimento al considerando 26 della decisione di avvio, che non è possibile concludere che la misura costituisce aiuto di Stato senza stabilire un'aliquota unica di riferimento che possa fungere da punto di riferimento.
- (26) In secondo luogo, in risposta al considerando 32 della decisione di avvio la Polonia sostiene che l'aliquota media dell'imposta sul settore del commercio al dettaglio, quale stabilita dalla Commissione, è una costruzione artificiosa. Sostiene che la struttura dell'imposta sul settore del commercio al dettaglio è basata su aliquote specifiche assegnate ex ante a due scaglioni specifici che si applicano in ugual misura a tutti i soggetti passivi. Inoltre la «progressività per scaglioni» non è selettiva in quanto le aliquote ridotte si applicano alle stesse condizioni a tutte le imprese, a prescindere dalle loro dimensioni. Di conseguenza, secondo la Polonia, non si osserva alcuna disparità di trattamento delle imprese che si trovano in una situazione fattuale e giuridica comparabile.
- (27) Alla luce di quanto precede, le autorità polacche sostengono che non è necessario fornire una giustificazione basata sulla natura o sulla struttura generale del sistema. Ciononostante esse affermano che la struttura progressiva dell'imposta sul settore del commercio al dettaglio e la struttura progressiva dell'imposta sul reddito devono essere trattate in maniera analoga ed essere ritenute giustificate dalla logica redistributiva. La Polonia, tuttavia, non ha fornito ulteriori argomentazioni a sostegno di tale presunta giustificazione.
- (28) Per quanto riguarda le conseguenze sugli scambi e la distorsione della concorrenza, le autorità polacche hanno illustrato la struttura del settore del commercio al dettaglio polacco e osservano che gli esercizi commerciali che generano le maggiori entrate (nei centri commerciali) sono solitamente ubicati in centri urbani, il che garantisce una maggiore affluenza di clienti rispetto agli esercizi che si trovano fuori dalle città e per raggiungere i quali i clienti devono sostenere costi di trasporto. I piccoli esercizi commerciali si trovano invece soprattutto nei piccoli centri e nelle zone rurali, dove si osserva il fenomeno opposto (minore accessibilità degli esercizi, minore affluenza di clienti e fatturato più basso). Le autorità polacche hanno inoltre osservato che nel gruppo dei rivenditori con le maggiori entrate è frequente il ricorso a pratiche di ottimizzazione fiscale, grazie alle quali tali operatori evitano di versare l'imposta sul reddito delle società, e che gli operatori con un fatturato elevato beneficiano di economie di scala (maggiori sono le vendite, minori sono i costi unitari) e tendono ad esercitare la propria influenza per ridurre a proprio vantaggio i margini dei produttori e dei fornitori. Ha osservato infine che in Polonia lo sviluppo dei moderni scambi ha notevolmente indebolito il segmento dei dettaglianti indipendenti (51 % del mercato nel 2008 e 37 % nel 2017).
- (29) Le autorità polacche affermano quanto segue: i) anche qualora si dovesse ritenere che l'imposta sul settore del commercio al dettaglio sia selettiva, la concorrenza non sarebbe falsata in quanto la grande distribuzione già gode di un vantaggio competitivo rispetto ai piccoli operatori al dettaglio e ii) la progressività delle aliquote dell'imposta sul settore del commercio al dettaglio limita le modificazioni negative della configurazione degli scambi (la scomparsa del piccolo commercio associata alla diffusione della grande distribuzione), che attualmente falsano la concorrenza.
- (30) Infine le autorità polacche sostengono che la decisione di avvio limita in maniera ingiustificata l'autonomia degli Stati membri quanto alla definizione delle politiche fiscali nazionali. Secondo la Polonia spetta a uno Stato che intenda introdurre una nuova imposta definirne la struttura (ovvero il soggetto passivo, la base imponibile e le aliquote) in maniera ottimale dal punto di vista della politica fiscale perseguita.


3.3. Osservazioni pervenute dalle parti interessate

- (31) La Commissione non ha ricevuto osservazioni dalle parti interessate.

4. VALUTAZIONE DELL'AUTO

- (32) In via preliminare, e in replica all'argomentazione che la Polonia ha presentato in risposta alla decisione di avvio, sostenendo che l'imposta sul settore del commercio al dettaglio riguarda una misura di tassazione diretta e che pertanto l'esercizio da parte della Commissione della sua competenza in materia di aiuti di Stato costituisce una limitazione ingiustificata della propria autonomia quanto alla definizione della propria politica fiscale, la Commissione ricorda che, sebbene gli Stati membri possono godere di un'autonomia fiscale nel campo della tassazione diretta, qualunque misura fiscale adottata da uno Stato membro deve essere conforme all'articolo 107 del trattato ⁽¹⁰⁾.

⁽¹⁰⁾ Cfr. cause riunite C-182/03 e C-217/03, *Belgio e Forum 187 ASBL/Commissione*, EU:C:2006:416, punto 81; cause riunite C-106/09 P e C-107/09 P, *Commissione/Government of Gibraltar e Regno Unito*, EU:C:2011:732; causa C-417/10 *3M Italia*, EU:C:2012:184, punto 25, e ordinanza nella causa C-529/10, *Safilo*, EU:C:2012:188, punto 18; cfr. inoltre causa T-538/11, *Belgio/Commissione*, EU:T:2015:188, punto 66.



4.1. Esistenza dell'aiuto

- (33) A norma dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. La qualificazione di una misura come aiuto ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, richiede che sussistano tutti i presupposti previsti da tale disposizione ⁽¹¹⁾. Pertanto, secondo una giurisprudenza costante la qualificazione di una misura quale aiuto di Stato presuppone anzitutto che si tratti di un intervento dello Stato ovvero effettuato mediante risorse statali; in secondo luogo, che tale intervento sia idoneo a incidere sugli scambi tra Stati membri; in terzo luogo, che conceda un vantaggio selettivo a un'impresa e, in quarto luogo, che falsi o minacci di falsare la concorrenza ⁽¹²⁾.

4.1.1. Risorse statali e imputabilità allo Stato

- (34) Per configurarsi come aiuto di Stato, una misura deve essere imputabile allo Stato ed essere finanziata mediante risorse statali.
- (35) Poiché l'imposta sul settore del commercio al dettaglio deriva da una legge approvata dal parlamento polacco, è chiaramente imputabile allo Stato polacco.
- (36) In merito al finanziamento della misura mediante risorse statali, secondo la costante giurisprudenza della Corte di giustizia un provvedimento mediante il quale le pubbliche autorità accordano a determinate imprese un'esenzione fiscale che, pur non implicando un trasferimento di risorse da parte dello Stato, collochi i beneficiari in una situazione finanziaria più favorevole di quella di altri contribuenti costituisce aiuto di Stato ⁽¹³⁾. Nei considerando da 37 a 60 la Commissione intende dimostrare che la struttura ad aliquote progressive dell'imposta sul settore del commercio al dettaglio, descritta nei considerando 15 e 16, comporta la rinuncia, da parte della Polonia, ad un gettito fiscale che sarebbe stata altrimenti autorizzata a riscuotere dagli operatori al dettaglio con un livello di fatturato più basso (dunque dagli operatori più piccoli) se questi fossero stati soggetti alla stessa aliquota media effettiva dell'imposta sul settore del commercio al dettaglio cui sono soggetti gli operatori con un livello di fatturato superiore (dunque gli operatori di maggiori dimensioni). La struttura ad aliquote progressive, differenziando gli operatori al dettaglio in base alle loro dimensioni, comporta, in particolare, la rinuncia, da parte della Polonia, a un gettito fiscale che sarebbe stata altrimenti autorizzata a riscuotere dalle imprese di commercio al dettaglio organizzate in un sistema di franchising a differenza di quelle operanti secondo il modello della holding ⁽¹⁴⁾. Comportando la rinuncia a tale gettito, l'imposta sul settore del commercio al dettaglio determina una perdita di risorse statali ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato ⁽¹⁵⁾.

4.1.2. Vantaggio

- (37) Secondo la giurisprudenza dell'Unione europea, il concetto di aiuto vale a designare non soltanto prestazioni positive, ma anche interventi i quali, in varie forme, alleviano gli oneri che normalmente gravano sul bilancio di un'impresa ⁽¹⁶⁾. Un vantaggio può essere conferito attraverso vari tipi di riduzioni del carico fiscale di un'impresa, in particolare mediante la riduzione dell'aliquota fiscale applicabile, della base imponibile o dell'ammontare dell'imposta dovuta ⁽¹⁷⁾. Una misura di riduzione di un'imposta o di un tributo conferisce un vantaggio in virtù del fatto che garantisce alle imprese a cui è destinata una posizione finanziaria più favorevole rispetto agli altri contribuenti e comporta una perdita di reddito per lo Stato ⁽¹⁸⁾.
- (38) La legge prevede una struttura ad aliquote progressive che si applica a tutte le imprese soggette all'imposta sul settore del commercio al dettaglio e il carico fiscale di ciascun operatore dipende dagli scaglioni in cui rientra il suo fatturato.
- (39) La natura progressiva dell'imposta implica che non soltanto l'ammontare dell'imposta ma anche la percentuale media dell'imposta applicata al fatturato derivante dalle vendite di un operatore al dettaglio aumenti di pari passo con l'incremento del fatturato e raggiunga lo scaglione superiore successivo ⁽¹⁹⁾. Di conseguenza gli operatori al dettaglio con un fatturato modesto non sono soggetti all'imposta oppure sono soggetti ad aliquote medie effettive

⁽¹¹⁾ Cfr. causa C-399/08 P, *Commissione/Deutsche Post*, EU:C:2010:481, punto 38 e la giurisprudenza ivi citata.

⁽¹²⁾ Cfr. causa C-399/08 P, *Commissione/Deutsche Post*, EU:C:2010:481, punto 39 e la giurisprudenza ivi citata.

⁽¹³⁾ Cfr. cause riunite C-106/09 P e C-107/09 P, *Commissione/Government of Gibraltar e Regno Unito*, EU:C:2011:732, punto 72 e la giurisprudenza ivi citata.

⁽¹⁴⁾ Imprese di commercio al dettaglio che posseggono e gestiscono diversi negozi di una catena di distribuzione e che, ai fini dell'imposta sul settore del commercio al dettaglio, sono considerate un unico soggetto passivo.

⁽¹⁵⁾ Cfr. causa C-169/08, presidente del Consiglio dei ministri, EU:C:2009:709, punto 58.

⁽¹⁶⁾ Causa C-143/99, *Adria-Wien Pipeline*, EU:C:2001:598, punto 38.

⁽¹⁷⁾ Cfr. causa C-66/02, *Italia/Commissione*, EU:C:2005:768, punto 78; causa C-222/04, *Cassa di Risparmio di Firenze e a.*, EU:C:2006:8, punto 132; causa C-522/13, *Ministerio de Defensa e Navantia*, EU:C:2014:2262, punti da 21 a 31.

⁽¹⁸⁾ Cause riunite C-393/04 e C-41/05, *Air Liqvide Industries Belgium*, EU:C:2006:403, punto 30 e causa C-387/92, *Banco Exterior de España*, EU:C:1994:100, punto 14.

⁽¹⁹⁾ Calcolata dividendo l'ammontare dell'imposta dovuta da un contribuente in un determinato mese per il fatturato di tale contribuente in quel mese.



notevolmente inferiori rispetto a quelle applicate agli operatori con fatturato elevato; ciò riduce gli oneri a carico delle imprese con un basso livello di fatturato rispetto alle imprese con un fatturato elevato. Poiché la quota di fatturato generata da un'impresa è correlata, in qualche misura, alle sue dimensioni, si può affermare che la struttura ad aliquote progressive prevista dalla legge conferisce un vantaggio economico ai rivenditori al dettaglio più piccoli, a scapito dei rivenditori di maggiori dimensioni, sotto forma di una riduzione del loro carico fiscale e di una riduzione dell'aliquota media effettiva applicata a tali imprese. Di fatto il costo rappresentato dall'imposta alla fine del mese per ogni 100 PLN di fatturato sarà pari a zero per le imprese con un fatturato totale al di sotto di 17 milioni di PLN, aumenterà progressivamente verso lo 0,8 % per i rivenditori al dettaglio con un fatturato totale tra 17 milioni di PLN e 170 milioni di PLN e aumenterà ulteriormente verso l'1,4 % per i rivenditori con un fatturato totale al di sopra di 170 milioni di PLN, come illustrato nella tabella sottostante:

Fatturato (PLN)	Aliquota marginale (%)	Imposta (PLN)	Imposta/Fatturato (%)
500 000 000	1,4	5 844 000	1,2
100 000 000	0,8	664 000	0,7
20 000 000	0,8	24 000	0,1
15 000 000	0	0	0,0

- (40) La struttura ad aliquote progressive, comportando una differenziazione tra gli operatori al dettaglio sulla base delle loro dimensioni, implica anche il conferimento di un vantaggio ai singoli rivenditori organizzati in un sistema di franchising, in quanto il loro carico fiscale è determinato in base al fatturato mensile generato dalle vendite al dettaglio dei singoli esercizi commerciali, e non in base al fatturato mensile derivante dalle vendite al dettaglio dell'intera catena di distribuzione, come avviene nel caso delle catene di vendita al dettaglio organizzate secondo il modello della holding ⁽²⁰⁾.

4.1.3. Selettività

- (41) Una misura è considerata selettiva se favorisce talune imprese o talune produzioni ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato. Per i regimi di aiuto la Corte di giustizia ha stabilito che, in linea di massima, si debba valutare la selettività della misura attraverso un'analisi in tre fasi ⁽²¹⁾. In primo luogo è necessario individuare il regime fiscale comune o normale applicabile nello Stato membro: «il sistema di riferimento». In secondo luogo occorre stabilire se una determinata misura costituisca una deroga a tale sistema in quanto distingue tra operatori economici che, rispetto agli obiettivi intrinseci del sistema, si trovano in una situazione fattuale e giuridica comparabile. Se la misura in questione non costituisce una deroga al sistema di riferimento, non è selettiva. Se costituisce una deroga (ed è quindi a prima vista selettiva), occorre valutare, nella terza fase dell'analisi, se la misura derogatoria è giustificata dalla natura o dalla struttura generale del sistema fiscale di riferimento ⁽²²⁾. Se una misura a prima vista selettiva è giustificata dalla natura o dalla struttura generale del sistema, non è considerata selettiva e non è pertanto soggetta all'applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato.

4.1.3.1. Sistema di riferimento

- (42) Il sistema di riferimento si compone di un insieme coerente di norme che generalmente si applicano, sulla base di criteri oggettivi, a tutte le imprese che rientrano nel campo di applicazione definito dal suo obiettivo.

⁽²⁰⁾ In una sistema di franchising, ciascun operatore è un soggetto passivo a se stante. Nella probabile situazione in cui l'operatore possiede e gestisce un solo negozio, l'imposta sul fatturato si applica al fatturato di quell'unico negozio. Nel modello della holding, il singolo esercizio commerciale non è un soggetto passivo. L'imposta, con la sua struttura ad aliquote progressive, si applica al fatturato aggregato di tutti gli esercizi commerciali della holding.

⁽²¹⁾ Cfr., ad esempio, causa C-279/08 P, *Commissione/Paesi Bassi (NOx)*, EU:C:2011:551; causa C-143/99, *Adria-Wien Pipeline* EU: C: 2001:598, cause riunite da C-78/08 a C-80/08, *Paint Graphos e a.*, EU:C:2011:550 e EU:C:2010:411, causa C-308/01, *GIL Insurance*, EU: C:2004:252 e EU:C:2003:481

⁽²²⁾ Comunicazione della Commissione sull'applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato alle misure di tassazione diretta delle imprese (GU C 384 del 10.12.1998, pag. 3).



- (43) Contrariamente a quanto sostenuto dalla Polonia, non è possibile affermare che l'obiettivo dell'imposta sul settore del commercio al dettaglio è quello di finanziare la spesa di bilancio nel quadro del programma di assegni familiari 500+. La Polonia ha confermato che le entrate fiscali non possono essere destinate interamente ed esclusivamente al finanziamento di un tipo di spesa predeterminato; pertanto non è stato stabilito un presunto nesso tra gli assegni familiari e il settore del commercio al dettaglio, né un presunto nesso tra il costo del programma di assegni familiari e l'entità del fatturato degli operatori al dettaglio. Il finanziamento del programma di assegni familiari 500+ non può essere considerato un obiettivo intrinseco dell'imposta sul settore del commercio al dettaglio.
- (44) L'obiettivo dell'imposta sulle vendite al dettaglio è piuttosto quello di tassare il fatturato di tutti gli operatori economici attivi nella vendita di merci a persone fisiche (consumatori). Alla luce di tale obiettivo, si deve ritenere che tutte le imprese il cui fatturato è generato dalla vendita di merci a persone fisiche si trovino in una situazione fattuale e giuridica analoga. La Commissione ritiene pertanto che il sistema di riferimento sia l'imposta sul settore del commercio al dettaglio applicabile al fatturato delle imprese attive nella vendita al dettaglio di tutti i tipi di merci in Polonia.
- (45) Contrariamente a quanto asserito dalla Polonia ⁽²³⁾, il sistema di riferimento non dovrebbe essere limitato alle sole imprese con un fatturato al di sopra di 17 milioni di PLN per il fatto che la legge non prevede la tassazione del fatturato mensile delle imprese derivante dalle vendite al dettaglio al di sotto di 17 milioni di PLN. Tale esclusione si applica a tutte le imprese il cui fatturato è generato dalla vendita al dettaglio di merci indipendentemente dal fatto che esse raggiungano un fatturato al di sopra o al di sotto di 17 milioni di PLN.
- (46) La Commissione inoltre non ritiene che la struttura ad aliquote progressive introdotta dalla legge costituisca parte integrante del sistema di riferimento. La Corte di giustizia ha precisato che non sempre è sufficiente limitare l'analisi di selettività all'eventuale deroga di una misura al sistema di riferimento stabilito dallo Stato membro ⁽²⁴⁾. È anche necessario valutare se i confini di tale sistema sono stati definiti dallo Stato membro coerentemente o, invece, in modo palesemente arbitrario o distorto al fine di favorire talune imprese rispetto ad altre. Diversamente, anziché definire regole generiche che si applicano a tutte le imprese prevedendo deroghe per talune imprese, lo Stato membro potrebbe ottenere lo stesso risultato aggirando le norme in materia di aiuti di Stato, ovvero adeguando e combinando le proprie norme in modo tale che la loro applicazione comporti oneri diversi per imprese differenti ⁽²⁵⁾. È particolarmente importante ricordare, a tale riguardo, che la Corte di giustizia ha statuito sistematicamente che l'articolo 107, paragrafo 1, del trattato non distingue gli interventi statali a seconda delle loro cause o dei loro obiettivi, ma li definisce in funzione dei loro effetti e, dunque, indipendentemente dalle tecniche impiegate ⁽²⁶⁾.
- (47) La conseguenza della struttura ad aliquote progressive introdotta dalla legge è che le imprese con un fatturato basso generato dalle vendite al dettaglio non sono soggette all'imposta oppure sono soggette ad aliquote medie effettive notevolmente inferiori (ovvero per ogni zloty di fatturato mensile generato) rispetto a quelle applicate alle imprese con un fatturato elevato; ciò ha per effetto di ridurre gli oneri a carico delle imprese con un basso livello di fatturato rispetto alle imprese con un fatturato elevato. Dato che a ciascuna impresa si applica un'aliquota media effettiva diversa, la Commissione non è in grado di individuare un'aliquota unica di riferimento. La Polonia non ha inoltre indicato nessuna aliquota specifica quale aliquota di riferimento o «normale» e ha altresì omesso di spiegare il motivo per cui circostanze eccezionali giustificerebbero l'applicazione di un'aliquota più alta agli operatori al dettaglio con un fatturato elevato, o perché gli operatori che registrano livelli di fatturato più bassi debbano essere soggetti ad aliquote inferiori. La struttura ad aliquote progressive dell'imposta ha pertanto comportato una situazione in cui imprese diverse sono soggette ad aliquote effettive differenti a seconda del loro fatturato mensile e, dunque, delle loro dimensioni e del loro modello organizzativo. Pertanto si può affermare che la struttura ad aliquote progressive introdotta dalla legge è specificamente concepita per favorire gli operatori al dettaglio più piccoli rispetto a quelli di dimensioni maggiori attraverso l'applicazione di aliquote diverse al fatturato mensile generato dalle imprese attive nella vendita di merci a persone fisiche (consumatori) e dunque mediante l'assoggettamento delle imprese con un fatturato più modesto a un'aliquota media effettiva più bassa rispetto a quella applicata alle imprese con un fatturato più elevato, che in generale sono di proprietà straniera ⁽²⁷⁾, anche se entrambe le tipologie di impresa esercitano la stessa attività.

⁽²³⁾ Cfr. il considerando 25.

⁽²⁴⁾ Cause riunite C-106/09 P e C-107/09 P, *Commissione e Spagna/Government of Gibraltar e Regno Unito*, EU:C:2011:732.

⁽²⁵⁾ *Idem*, punto 92.

⁽²⁶⁾ Causa C-487/06 P, *British Aggregates/Commissione*, EU:C:2008:757, punti 85 e 89 e la giurisprudenza ivi citata, e causa C-279/08 P, *Commissione/Paesi Bassi*, EU:C:2011:551, punto 51.

⁽²⁷⁾ Cause riunite C-106/09 P e C-107/09 P, *Commissione e Spagna/Government of Gibraltar e Regno Unito*, EU:C:2011:732.




- (48) Si può inoltre affermare che la progressività delle aliquote, implicando una differenziazione tra operatori al dettaglio in base alle loro dimensioni, favorisce gli operatori al dettaglio che sono organizzati nell'ambito di un sistema di franchising o che esercitano l'attività in maniera indipendente (ad esempio come società di diritto civile) rispetto a coloro che operano secondo il modello della holding.
- (49) Poiché la Polonia ha concepito l'imposta in modo tale da favorire talune imprese (ovvero i rivenditori al dettaglio con bassi livelli di fatturato – gli operatori più piccoli – e i rivenditori che operano in un sistema franchising o in maniera indipendente, vale a dire non all'interno di una catena di distribuzione) a scapito di altre (ovvero i rivenditori al dettaglio con un fatturato elevato – gli operatori di maggiori dimensioni – e le catene di distribuzione al dettaglio che operano secondo il modello della holding), il sistema di riferimento è selettivo per il modo stesso in cui è concepito e non è giustificato alla luce dell'obiettivo dell'imposta, che è quello di tassare il fatturato di tutti gli operatori al dettaglio. Pertanto la Commissione ritiene che il sistema di riferimento appropriato nel caso in oggetto sia l'applicazione di un'aliquota unica (forfettaria) al fatturato mensile generato dalle vendite al dettaglio, ma che non preveda una struttura ad aliquote progressive.

4.1.3.2. Deroga al sistema di riferimento

- (50) In una seconda fase occorre stabilire se la misura introduca deroghe all'applicazione delle norme di riferimento a favore di talune imprese che si trovano in una situazione fattuale e giuridica comparabile, tenuto conto della finalità intrinseca del sistema di riferimento.
- (51) A norma dell'articolo 6, paragrafo 1, della legge, non è tassata la quota di fatturato mensile generata dalle vendite al dettaglio del rivenditore al di sotto di 17 milioni di PLN. Per un notevole numero di operatori al dettaglio, in particolare nel sottosectore dei generi alimentari, tale esenzione comporta la non tassazione del fatturato generato dalle vendite al dettaglio, in quanto il loro fatturato mensile derivante da tale attività è al di sotto di 17 milioni di PLN. In base a dati pubblicamente accessibili ⁽²⁸⁾, per il mese di settembre 2016 sono state emesse 109 dichiarazioni tributarie indicanti l'ammontare dell'imposta dovuta sulle vendite al dettaglio, mentre in base alle stime del ministero polacco delle Finanze esistono circa 200 000 operatori al dettaglio attivi in Polonia. Pertanto la maggior parte delle imprese che operano nel sottosectore dei generi alimentari in Polonia si situa al di sotto della soglia stabilita dall'articolo 6, paragrafo 1 e non versa l'imposta sulle vendite al dettaglio.
- (52) Per quanto riguarda i rivenditori al dettaglio che realizzano un fatturato mensile superiore a 17 milioni di PLN, la quota di fatturato mensile al di sotto di tale soglia è esente da imposta; la quota di fatturato mensile tra 17 milioni di PLN e 170 milioni di PLN è soggetta a un'aliquota dello 0,8 %; la quota di fatturato al di sopra di 170 milioni di PLN è tassata a un'aliquota dell'1,4 %.
- (53) La Polonia distingue tra «progressività per scaglioni» e «progressività globale», sostenendo che non vi è alcuna deroga al sistema di riferimento in quanto tutte le aliquote (ovvero l'esenzione fiscale equivalente all'aliquota 0 e le aliquote dell'1,4 % e dello 0,8 %) si applicano a tutte le imprese alle medesime condizioni. Tuttavia entrambe le tipologie di tassazione progressiva comportano l'applicazione di aliquote medie effettive diverse a società differenti in base al loro fatturato (che è l'oggetto dell'imposizione) e, dunque, in base alla loro dimensione. Come dimostra il seguente esempio di tre rivenditori al dettaglio (soggetti passivi) con un fatturato mensile rispettivamente pari a 10 milioni di PLN, 100 milioni di PLN e 750 milioni di PLN, sebbene tutti i rivenditori siano assoggettati alle medesime aliquote e sebbene la stessa quota del loro reddito rientri negli stessi tre scaglioni, le loro aliquote medie effettive risultano notevolmente diverse. In effetti per ogni 100 PLN di fatturato generato, il rivenditore 1 non è tenuto a versare alcuna imposta, il rivenditore 2 versa un'imposta di importo pari a circa 0,7 PLN e il rivenditore 3 versa un'imposta di circa 1,2 PLN.

Entrate mensili generate dalle vendite al dettaglio	Rivenditore 1 10 milioni di PLN	Rivenditore 2 100 milioni di PLN	Rivenditore 3 750 milioni di PLN
Imposta dovuta sulla parte di fatturato al di sotto di 17 milioni di PLN	0	0	0

⁽²⁸⁾ Cfr. <https://www.wiadomoscihandlowe.pl/artykuly/podatek-handlowy-w-praktyce-wiemy-ile-firm-zlozylo,9669/5>. L'importo dovuto a titolo dell'imposta sul settore del commercio al dettaglio complessivamente dichiarato dai contribuenti è stato pari a 114 milioni di PLN per il mese in questione. Il 70 % circa di tale importo, ovvero 78,9 milioni di PLN, è dovuto dai 10 maggiori rivenditori al dettaglio attivi in Polonia e l'aliquota massima dell'1,4 % è stata applicata soltanto a 12 operatori al dettaglio. Cfr. anche «Rynek detalicznego handlu spożywczego w Polsce», Fundacja Republikańska, Varsovie 2016 sul numero di operatori al dettaglio in Polonia.



Entrate mensili generate dalle vendite al dettaglio	Rivenditore 1 10 milioni di PLN	Rivenditore 2 100 milioni di PLN	Rivenditore 3 750 milioni di PLN
Imposta dovuta sulla parte di fatturato tra 17 milioni di PLN e 170 milioni di PLN	—	664 000 PLN (82 999 999 PLN × 0,008)	1 224 000 PLN (152 999 999 PLN × 0,008)
Imposta dovuta sulla parte di fatturato al di sopra di 170 milioni di PLN	—	—	8 120 000 PLN (579 999 999 × 0,014)
Imposta totale dovuta	0	664 000 PLN	9 344 000 PLN
Aliquota media effettiva	0 %	0,664 %	1,246 %


- (54) Come dimostra questa tabella, l'imposta sulle vendite al dettaglio differenzia i rivenditori al dettaglio (soggetti passivi) sulla base del loro fatturato e, dunque, delle loro dimensioni proprio a causa delle aliquote progressive e degli scaglioni a cui esse si applicano. Data la progressività delle aliquote introdotte dalla legge, le imprese con livelli di fatturato elevati sono soggette sia ad aliquote marginali notevolmente più alte sia ad aliquote medie nettamente più elevate rispetto agli operatori con un fatturato modesto. Pertanto la Commissione ritiene che il regime ad aliquote progressive introdotto dalla legge comporti deroghe al sistema di riferimento che consiste nell'applicazione di un'aliquota unica (forfettaria) alle vendite al dettaglio di tutte le imprese attive nel commercio al dettaglio in Polonia, a favore dei rivenditori con un fatturato più basso, e dunque degli operatori più piccoli.
- (55) Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che la misura introduca deroghe al sistema di riferimento e sia pertanto a prima vista selettiva.

4.1.3.3. Giustificazione in base alla natura o alla struttura generale del sistema

- (56) Allorché la Commissione dimostra che una misura statale è a prima vista selettiva in quanto differenzia le imprese che si trovano in una situazione fattuale e giuridica comparabile rispetto al sistema di riferimento, spetta allo Stato membro fornire una giustificazione basata sulla natura o sulla struttura generale di tale sistema. Una misura in deroga al sistema di riferimento non è selettiva se è giustificata alla luce della natura o della struttura generale di tale sistema. Ciò avviene quando il trattamento selettivo è il risultato di meccanismi intrinseci necessari al funzionamento e all'efficacia del sistema ⁽²⁹⁾.
- (57) La Polonia sostiene che anche qualora si dovesse concludere che la struttura ad aliquote progressive introdotta dalla legge stabilisce una differenziazione tra imprese, cosa che la Polonia nega, tale struttura è giustificata sulla base della sua logica redistributiva, come avviene nel caso delle imposte sugli utili. La Polonia sostiene inoltre che le imprese con livelli di fatturato elevati hanno una maggiore capacità contributiva, beneficiano di economie di scala, sono in grado di esercitare, a proprio vantaggio, pressioni sui margini dei produttori e dei fornitori e spesso ricorrono a strategie di ottimizzazione fiscale.
- (58) La Commissione ricorda che la legge tassa le imprese in base all'entità del loro fatturato. Rispetto alle imposte sugli utili ⁽³⁰⁾, un'imposta sul fatturato non tiene conto dei costi sostenuti per realizzare le vendite. Pertanto le imposte sul fatturato gravano sulle imprese in base alle loro dimensioni, più che in base alla loro redditività o capacità contributiva o alla loro capacità di creare efficienze derivanti da economie di scala, di influire sui

⁽²⁹⁾ Cfr., ad esempio, cause riunite da C-78/08 a C-80/08, *Paint Graphos e a.*, EU:C:2011:550, punto 69.

⁽³⁰⁾ Cfr. la comunicazione della Commissione sull'applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato alle misure di tassazione diretta delle imprese (GU C 384 del 10.12.1998, pag. 3), punto 24. L'affermazione della logica redistributiva in grado di giustificare un'aliquota progressiva vale esplicitamente solo relativamente alle imposte sugli utili o sul reddito (netto), e non alle imposte sul fatturato.



marginii dei produttori e fornitori a proprio vantaggio ⁽³¹⁾ e di sfruttare le strategie di ottimizzazione fiscale cui fa riferimento la Polonia. Pertanto nessuno di tali fattori può costituire una giustificazione per l'applicazione di un'imposta progressiva al fatturato di un'impresa.

- (59) La progressività delle imposte sul fatturato può essere giustificata dalla natura e dalla struttura generale, ovvero dalla logica interna, del sistema fiscale soltanto qualora l'obiettivo specifico perseguito dall'imposta la richieda. Ad esempio nel caso di un'imposta sul fatturato intesa a sanare alcuni effetti secondari negativi, un certo livello di progressività potrebbe essere giustificato qualora si dimostrasse che anche gli effetti secondari prodotti dalle attività soggette all'imposta aumentano progressivamente con la crescita del fatturato (o delle dimensioni) del contribuente. Le autorità polacche non hanno fornito alcuna giustificazione in tal senso.
- (60) La Commissione ritiene pertanto che la progressività delle aliquote dell'imposta sul settore del commercio al dettaglio non sia giustificata dalla natura o dalla struttura generale del sistema fiscale di riferimento. Pertanto la misura conferisce un vantaggio selettivo alle imprese del settore al dettaglio con livelli di fatturato più bassi (e dunque alle imprese più piccole).

4.1.4. Potenziale distorsione della concorrenza e conseguenze sugli scambi tra Stati membri

- (61) Ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, una misura costituisce aiuto di Stato quando falsa o minaccia di falsare la concorrenza o incide sugli scambi tra Stati membri.
- (62) L'imposta sul settore del commercio al dettaglio si applica a tutte le imprese il cui fatturato è generato da talune vendite al dettaglio in Polonia. Il settore del commercio al dettaglio polacco è aperto alla concorrenza e caratterizzato dalla presenza di operatori di altri Stati membri. Analogamente gli operatori al dettaglio stabiliti in Polonia potrebbero svolgere, o sviluppare in futuro, attività in altri Stati membri. Pertanto ogni aiuto a favore di taluni operatori del settore è in grado di incidere sugli scambi tra Stati membri.
- (63) Di fatto la progressività dell'imposta sul settore del commercio al dettaglio incide sulla situazione della concorrenza tra le imprese che vi sono soggette. Nella misura in cui il provvedimento in esame riduce gli oneri fiscali che le imprese con livelli di fatturato più bassi sarebbero state tenute a versare se fossero state soggette alla stessa aliquota delle imprese con alti livelli di fatturato, il vantaggio selettivo conferito attraverso tali misure costituisce un aiuto al funzionamento. Secondo la giurisprudenza costante della Corte di giustizia, gli aiuti al funzionamento falsano la concorrenza; pertanto si deve ritenere che ogni aiuto concesso a tali imprese falsi o minacci di falsare la concorrenza rafforzando la loro posizione finanziaria sul mercato al dettaglio polacco. Analogamente l'applicazione di aliquote più elevate ai rivenditori al dettaglio di maggiori dimensioni (con un fatturato più elevato) potrebbe scoraggiare le loro vendite, riducendo la loro quota di mercato o costringendoli ad uscire dal mercato. La concorrenza sarebbe falsata in quanto gli operatori al dettaglio non competerebbero soltanto sul piano della loro efficienza e competitività sul mercato ma sarebbero oggetto di un trattamento fiscale differenziato, basato sul livello di fatturato, che non sarebbe giustificato dagli effetti negativi delle loro attività.
- (64) Per quanto riguarda le osservazioni delle autorità polacche in merito alla struttura del settore del commercio al dettaglio, la Commissione rileva che l'affermazione della Polonia ⁽³²⁾ secondo cui la progressività delle aliquote limita le modificazioni negative della configurazione degli scambi (la scomparsa del piccolo commercio associata alla diffusione della grande distribuzione) che, secondo la Polonia, attualmente falsano la concorrenza è un'ulteriore conferma del fatto che la misura è stata adottata allo scopo di incidere sulla situazione della concorrenza nel settore del commercio al dettaglio nel paese.

- (65) La Commissione ritiene pertanto che la misura in esame falsi o minacci di falsare la concorrenza e incida sugli scambi tra Stati membri.

4.1.5. Conclusione

- (66) Essendo presenti tutte le condizioni stabilite dall'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, la Commissione conclude che l'imposta sul settore del commercio al dettaglio, con la sua struttura ad aliquote progressive, costituisce aiuto di Stato ai sensi della suddetta disposizione.

⁽³¹⁾ Inoltre anche i rivenditori organizzati in un sistema di franchising che operano sotto la medesima insegna potrebbero esercitare collettivamente un'influenza analoga sui margini dei produttori e dei fornitori in quanto operatori integrati di grandi dimensioni ed eventualmente abusare di tale influenza, eppure sono oggetto di un trattamento diverso ai fini dell'imposta sul settore del commercio al dettaglio.

⁽³²⁾ Cfr. le osservazioni trasmesse dalla Polonia alla Commissione il 7 novembre 2016 in risposta alla decisione di avvio.



4.2. Compatibilità dell'aiuto con il mercato interno

- (67) Gli aiuti di Stato sono compatibili con il mercato interno a condizione che rientrino in una delle categorie di cui all'articolo 107, paragrafo 2, del trattato ⁽³³⁾ e possono considerarsi compatibili con il mercato interno se la Commissione ritiene che essi rientrino in una delle categorie di cui all'articolo 107, paragrafo 3, del trattato ⁽³⁴⁾. Tuttavia spetta allo Stato membro che concede l'aiuto dimostrarne la compatibilità con il mercato interno conformemente all'articolo 107, paragrafo 2 o 3, del trattato ⁽³⁵⁾.
- (68) La Commissione rileva che le autorità polacche non hanno fornito alcuna argomentazione in base alla quale l'imposta sul settore del commercio al dettaglio possa essere considerata compatibile con il mercato interno. La Polonia non ha presentato osservazioni atte a fugare i dubbi espressi nella decisione di avvio relativamente alla compatibilità della misura.
- (69) La Commissione ritiene che non si applichi nessuna delle eccezioni previste dalle disposizioni sopracitate, in quanto la misura non risulta finalizzata a conseguire nessuno degli obiettivi elencati in tali disposizioni. Di conseguenza la misura non può essere dichiarata compatibile con il mercato interno.

4.3. Recupero dell'aiuto

- (70) La legge non è mai stata notificata alla Commissione né dichiarata compatibile con il mercato interno da parte di quest'ultima. Poiché, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato e nuovo aiuto ai sensi dell'articolo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2015/1589, costituisce un aiuto di Stato posto in essere in violazione dell'obbligo di sospensione di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, tale misura costituisce anche un aiuto illegale ai sensi dell'articolo 1, lettera f), del regolamento (UE) 2015/1589.
- (71) Poiché la legge si configura come aiuto di Stato illegale e incompatibile, è necessario recuperare l'aiuto dai beneficiari ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589.
- (72) Tuttavia a seguito dell'ingiunzione di sospensione ordinata dalla Commissione nella sua decisione di avvio, la Polonia ha confermato, con lettera del 7 novembre 2016, di avere sospeso la riscossione dell'imposta sul settore del commercio al dettaglio prevista dalla legge.
- (73) Pertanto, poiché nessun aiuto di Stato è stato concesso nell'ambito della misura contestata, non sussiste alcuna necessità di recupero.

5. CONCLUSIONE

- (74) La Commissione constata che la Polonia ha illegalmente dato esecuzione all'aiuto in questione in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato.
- (75) La presente decisione non pregiudica la possibilità di procedimenti a norma dell'articolo 258 del TFUE in merito alla conformità della misura con le libertà fondamentali sancite dal trattato, in particolare la libertà di stabilimento di cui all'articolo 49 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'imposta sul settore del commercio al dettaglio, con la sua struttura ad aliquote progressive, introdotta dalla legge del 6 luglio 2016 sull'imposta sulle vendite al dettaglio costituisce un aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, al quale la Polonia ha dato illegalmente esecuzione in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato.


Articolo 2

La Polonia annulla tutti i pagamenti in sospeso dell'aiuto nell'ambito della misura di cui all'articolo 1 con effetto alla data di adozione della presente decisione.

⁽³³⁾ Le deroghe di cui all'articolo 107, paragrafo 2, del trattato riguardano: a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori; b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali; c) gli aiuti concessi a determinate regioni della Repubblica federale di Germania.

⁽³⁴⁾ Le deroghe di cui all'articolo 107, paragrafo 3, del trattato riguardano: a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo di determinate regioni; b) gli aiuti destinati a determinati progetti importanti di comune interesse europeo o intesi a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro; c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche; d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio; e) gli aiuti determinati con decisione del Consiglio.

⁽³⁵⁾ Causa T-68/03, *Olympiaki Aeroporia Ypiresies/Commissione*, EU:T:2007:253 punto 34.



Articolo 3

La Polonia garantisce l'attuazione della presente decisione entro quattro mesi dalla data della sua notifica.

Articolo 4

1. Entro due mesi dalla notifica della presente decisione la Polonia trasmette una descrizione dettagliata delle misure già adottate e previste per conformarvisi.
2. La Polonia informa la Commissione in merito allo stato di avanzamento delle misure nazionali adottate per l'attuazione della presente decisione. La Polonia trasmette immediatamente, dietro semplice richiesta della Commissione, le informazioni relative alle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione.


Articolo 5

La Repubblica di Polonia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2017

Per la Commissione
Margrethe VESTAGER
Membro della Commissione

18CE0707



REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/161 DELLA COMMISSIONE

del 23 ottobre 2017

che istituisce un'esenzione *de minimis* dall'obbligo di sbarco per alcune attività di pesca di piccoli pelagici nel Mar Mediterraneo

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 1380/2013 mira alla progressiva eliminazione dei rigetti in tutte le attività di pesca dell'Unione mediante l'introduzione di un obbligo di sbarco delle catture di specie soggette a limiti di cattura o taglie minime.
- (2) A norma dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1380/2013, l'obbligo di sbarco si applica ai piccoli pelagici dal 1° gennaio 2015. Per l'attività di pesca in questione, l'articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013 conferisce alla Commissione il potere di adottare disposizioni per l'attuazione dell'obbligo di sbarco («piani in materia di rigetti») mediante un atto delegato su base temporanea e per un periodo non superiore a tre anni.
- (3) Il regolamento delegato (UE) 1392/2014 della Commissione ⁽²⁾ ha istituito un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca di piccoli pelagici nel Mar Mediterraneo. Tale piano in materia di rigetti si applica alle attività di pesca di piccoli pelagici praticate con reti da traino pelagiche e/o ciancioli (pesca dell'acciuga, della sardina, dello sgombro e del suro). Per evitare che la gestione delle catture indesiderate dia luogo a costi sproporzionati, il regolamento consente il rigetto di una piccola percentuale delle catture di specie soggette a taglie minime di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio ⁽³⁾ («esenzione *de minimis*»).
- (4) Il piano in materia di rigetti istituito dal regolamento (UE) n. 1392/2014 scade il 31 dicembre 2017. Inoltre non sono state adottate misure per precisare l'esenzione *de minimis* nell'ambito di un piano pluriennale dopo il 31 dicembre 2017. Per evitare che la gestione delle catture indesiderate dia luogo a costi sproporzionati, è pertanto opportuno stabilire un'esenzione *de minimis* in conformità all'articolo 15, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1380/2013. L'esenzione *de minimis* dovrebbe applicarsi nelle zone della CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo) coperte dall'attuale piano in materia di rigetti, vale a dire le zone 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.1, 11.2 e 12 (Mar Mediterraneo occidentale), le zone 17 e 18 (Mare Adriatico) e le zone 15, 16, 19, 20, 22, 23 e 25 (Mar Mediterraneo sudorientale).

⁽¹⁾ GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 1392/2014 della Commissione, del 20 ottobre 2014, che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca di piccoli pelagici nel Mar Mediterraneo (GU L 370 del 30.12.2014, pag. 21).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94 (GU L 409 del 30.12.2006, pag. 11).



- (5) La proposta di esenzione *de minimis* è stata esaminata dal comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) che non ha fornito osservazioni, a parte il fatto che nei casi in cui è stato richiesto un aumento della percentuale *de minimis* dal 3 % al 5 %, questo non è stato ritenuto giustificato. Alla luce di quanto precede, è opportuno stabilire l'esenzione *de minimis* in base alle percentuali definite dal regolamento delegato (UE) n. 1392/2014 e a livelli non superiori a quelli autorizzati a norma dell'articolo 15, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1380/2013.
- (6) Poiché il piano in materia di rigetti istituito dal regolamento (UE) n. 1392/2014 scade il 31 dicembre 2017, il presente regolamento dovrebbe applicarsi dal 1° gennaio 2018. Analogamente al precedente piano in materia di rigetti istituito dal regolamento delegato (UE) n. 1392/2014, il presente regolamento *de minimis* dovrebbe applicarsi, come richiesto dai gruppi regionali di Stati membri, per un periodo di tre anni, vale a dire fino al 31 dicembre 2020,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

Il presente regolamento istituisce un'esenzione *de minimis* dall'obbligo di sbarco per le catture di specie soggette a taglie minime praticate nella pesca di piccoli pelagici con reti da traino pelagiche e/o ciancioli nel Mar Mediterraneo (pesca dell'acciuga, della sardina, dello sgombrò e del suro).

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:


- a) «specie soggette a taglia minima»: qualsiasi specie elencata nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1967/2006;
- b) «Mar Mediterraneo»: le acque marittime del Mediterraneo ad est del meridiano 5°36' di longitudine ovest;
- c) «sottozona geografica della CGPM»: la sottozona geografica della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM) quale definita nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾;
- d) «Mar Mediterraneo occidentale»: le sottozone geografiche 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.1, 11.2 e 12 della CGPM;
- e) «Mar Mediterraneo sudorientale»: le sottozone geografiche 15, 16, 19, 20, 22, 23 e 25 della CGPM;
- f) «Mare Adriatico»: le sottozone geografiche 17 e 18 della CGPM;
- g) «Mare Adriatico meridionale e Mar Ionio»: le sottozone geografiche 18, 19 e 20 della CGPM;
- h) «Isola di Malta e sud della Sicilia»: le sottozone geografiche 15 e 16 della CGPM;
- i) «Mar Egeo e Isola di Creta»: le sottozone geografiche 22 e 23 della CGPM.

Articolo 3

Esenzione *de minimis*

1. Nelle attività di pesca di piccoli pelagici praticate con reti da traino pelagiche e ciancioli, di cui agli allegati I, II e III, può essere rigettato in mare fino al 5 % del totale annuo delle catture di tutte le specie soggette a taglie minime.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dall'accordo CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo) e che modifica il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo (GU L 347 del 30.12.2011, pag. 44).



2. Nelle attività di pesca di piccoli pelagici praticate con cianciole, di cui agli allegati IV, V e VI, può essere rigettato in mare fino al 3 % del totale annuo delle catture di tutte le specie soggette a taglie minime.

3. I paragrafi 1 e 2 del presente articolo si applicano in deroga alle disposizioni dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Articolo 4

Entrata in vigore


Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2018.

Esso si applica fino al 31 dicembre 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 2017

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO I

Pesca di piccoli pelagici nel Mar Mediterraneo occidentale

Sottozone geografiche della CGPM	Codice degli attrezzi	Attrezzo da pesca	Specie bersaglio
1, 2, 5, 6, 7, 11.1, 11.2 e 12	OTM, PTM	Rete da traino pelagica	Acciuga, sardina, sgombro e suro
1, 2, 5, 6, 7, 11.1, 11.2 e 12	PS	Cianciolo	Acciuga, sardina, sgombro e suro

ALLEGATO II

Pesca di piccoli pelagici nel Mar Mediterraneo sudorientale

Sottozone geografiche della CGPM	Codice degli attrezzi	Attrezzo da pesca	Specie bersaglio
15, 16, 19, 20, 22, 23 e 25	OTM, PTM	Rete da traino pelagica	Acciuga, sardina, sgombro e suro
25	PS	Cianciolo	Acciuga, sardina, sgombro e suro

ALLEGATO III


Pesca di piccoli pelagici nel Mare Adriatico

Sottozone geografiche della CGPM	Codice degli attrezzi	Attrezzo da pesca	Specie bersaglio
17 e 18	OTM, PTM	Rete da traino pelagica	Acciuga, sardina, sgombro e suro
17	PS	Cianciolo	Acciuga, sardina, sgombro e suro

ALLEGATO IV

Pesca di piccoli pelagici nelle acque dell'Isola di Malta e a sud della Sicilia

Sottozone geografiche della CGPM	Codice degli attrezzi	Attrezzo da pesca	Specie bersaglio
15 e 16	PS	Cianciolo	Acciuga, sardina, sgombro e suro



ALLEGATO V

Pesca di piccoli pelagici nel Mar Egeo e nelle acque dell'Isola di Creta


Sottozone geografiche della CGPM	Codice degli attrezzi	Attrezzo da pesca	Specie bersaglio
22 e 23	PS	Cianciolo	Acciuga, sardina, sgombro e suro

ALLEGATO VI

Pesca di piccoli pelagici nell'Adriatico meridionale e nel Mar Ionio

Sottozone geografiche della CGPM	Codice degli attrezzi	Attrezzo da pesca	Specie bersaglio
18, 19 e 20	PS	Cianciolo	Acciuga, sardina, sgombro e suro

18CE0708



REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/162 DELLA COMMISSIONE
del 23 novembre 2017

che modifica l'allegato I del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e gli allegati II e III del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 58, paragrafo 7,

visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 3, e l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 dispone che gli Stati membri, entro il 31 dicembre 2013 o il 1° agosto 2014, possano decidere di rendere disponibile una determinata percentuale dei loro massimali nazionali annui dei pagamenti diretti a titolo di sostegno supplementare per le misure previste dai programmi di sviluppo rurale.
- (2) Conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, quarto comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013, la Francia, la Lituania e i Paesi Bassi hanno notificato alla Commissione entro il 1° agosto 2017 la loro decisione di riesaminare, per gli anni civili 2018 e 2019, la loro precedente decisione di trasferire una determinata percentuale dei rispettivi massimali nazionali annui dei pagamenti diretti alla programmazione dello sviluppo rurale finanziata nell'ambito del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).
- (3) È pertanto necessario adattare gli allegati II e III del regolamento (UE) n. 1307/2013 al fine di incorporare le modifiche proposte per i massimali nazionali annui e i massimali netti annui per i pagamenti diretti. È altresì necessario adeguare l'allegato I del regolamento (UE) n. 1305/2013 al fine di rispecchiare tali modifiche nella corrispondente ripartizione annuale per Stato membro del sostegno dell'Unione allo sviluppo rurale.
- (4) Occorre pertanto modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (UE) n. 1305/2013 e gli allegati II e III del regolamento (UE) n. 1307/2013,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (UE) n. 1305/2013 è sostituito dall'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Gli allegati II e III del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono sostituiti dall'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 487.


⁽²⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 608.



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 2017

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER




ALLEGATO I

«ALLEGATO I


Ripartizione del sostegno dell'Unione allo sviluppo rurale (2014-2020)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	TOTALE 2014-2020
Belgio	40 855 562	97 243 257	109 821 794	97 175 076	97 066 202	102 912 713	102 723 155	647 797 759
Bulgaria	0	502 807 341	505 020 057	340 409 994	339 966 052	339 523 306	338 990 216	2 366 716 966
Repubblica ceca	0	470 143 771	503 130 504	344 509 078	343 033 490	323 242 050	321 615 103	2 305 673 996
Danimarca	90 287 658	90 168 920	136 397 742	144 868 072	153 125 142	152 367 537	151 588 619	918 803 690
Germania	664 601 903	1 498 240 410	1 685 574 112	1 404 073 302	1 400 926 899	1 397 914 658	1 394 588 766	9 445 920 050
Estonia	103 626 144	103 651 030	111 192 345	122 865 093	125 552 583	127 277 180	129 177 183	823 341 558
Irlanda	0	469 633 941	469 724 442	313 007 411	312 891 690	312 764 355	312 570 314	2 190 592 153
Grecia	0	907 059 608	1 007 736 821	703 471 245	701 719 722	700 043 071	698 261 326	4 718 291 793
Spagna	0	1 780 169 908	1 780 403 445	1 185 553 005	1 184 419 678	1 183 448 718	1 183 394 067	8 297 388 821
Francia	4 353 019	2 336 138 618	2 363 567 980	1 665 777 592	1 668 304 328	1 984 761 729	1 987 739 983	12 010 643 249
Croazia	0	448 426 250	448 426 250	282 342 500	282 342 500	282 342 500	282 342 500	2 026 222 500
Italia	0	2 223 480 180	2 231 599 688	1 493 380 162	1 495 583 530	1 498 573 799	1 501 763 408	10 444 380 767
Cipro	0	28 341 472	28 345 126	18 894 801	18 892 389	18 889 108	18 881 481	132 244 377
Lettonia	138 327 376	150 968 424	153 066 059	155 139 289	157 236 528	159 374 589	161 491 517	1 075 603 782
Lituania	230 392 975	230 412 316	230 431 887	230 451 686	230 472 391	247 213 599	263 791 386	1 663 166 240
Lussemburgo	0	21 385 468	21 432 133	14 366 484	14 415 051	14 464 074	14 511 390	100 574 600
Ungheria	0	742 851 235	737 099 981	488 620 684	488 027 342	487 402 356	486 662 895	3 430 664 493

(prezzi correnti in EUR)



	(prezzi correnti in EUR)									
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	TOTALE 2014-2020		
Malta	0	20 905 107	20 878 690	13 914 927	13 893 023	13 876 504	13 858 647	97 326 898		
Paesi Bassi	87 118 078	87 003 509	118 496 585	118 357 256	118 225 747	148 107 797	147 976 388	825 285 360		
Austria	557 806 503	559 329 914	560 883 465	562 467 745	564 084 777	565 713 368	567 266 225	3 937 551 997		
Polonia	1 569 517 638	1 175 590 560	1 193 429 059	1 192 025 238	1 190 589 130	1 189 103 987	1 187 301 202	8 697 556 814		
Portogallo	577 031 070	577 895 019	578 913 888	579 806 001	580 721 241	581 637 133	582 456 022	4 058 460 374		
Romania	0	1 723 260 662	1 751 613 412	1 186 544 149	1 184 725 381	1 141 925 604	1 139 927 194	8 127 996 402		
Slovenia	118 678 072	119 006 876	119 342 187	119 684 133	120 033 142	120 384 760	120 720 633	837 849 803		
Slovacchia	271 154 575	213 101 979	215 603 053	215 356 644	215 106 447	214 844 203	214 524 943	1 559 691 844		
Finlandia	335 440 884	336 933 734	338 456 263	340 009 057	341 593 485	343 198 337	344 776 578	2 380 408 338		
Svezia	0	386 944 025	378 153 207	249 386 135	249 552 108	249 710 989	249 818 786	1 763 565 250		
Regno Unito	475 531 544	848 443 195	850 859 320	754 569 938	754 399 511	755 442 113	756 171 870	5 195 417 491		
Totale UE-28	5 264 723 001	18 149 536 729	18 649 599 495	14 337 026 697	14 346 899 509	14 656 460 137	14 674 891 797	100 079 137 365		
Assistenza tecnica	34 130 699	34 131 977	34 133 279	34 134 608	34 135 964	34 137 346	34 138 756	238 942 629		
Totale	5 298 853 700	18 183 668 706	18 683 732 774	14 371 161 305	14 381 035 473	14 690 597 483	14 709 030 553	100 318 079 994*		



ALLEGATO II


«ALLEGATO II

Massimali nazionali di cui all'articolo 6

(in migliaia di EUR)

Anno civile	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Belgio	523 658	509 773	502 095	488 964	481 857	505 266
Bulgaria	721 251	792 449	793 226	794 759	796 292	796 292
Repubblica ceca	844 854	844 041	843 200	861 708	861 698	872 809
Danimarca	870 751	852 682	834 791	826 774	818 757	880 384
Germania	4 912 772	4 880 476	4 848 079	4 820 322	4 792 567	5 018 395
Estonia	114 378	114 562	123 704	133 935	143 966	169 366
Irlanda	1 215 003	1 213 470	1 211 899	1 211 482	1 211 066	1 211 066
Grecia	1 921 966	1 899 160	1 876 329	1 855 473	1 834 618	1 931 177
Spagna	4 842 658	4 851 682	4 866 665	4 880 049	4 893 433	4 893 433
Francia	7 302 140	7 270 670	7 239 017	6 900 842	6 877 179	7 437 200
Croazia (*)	183 735	202 865	241 125	279 385	317 645	306 080
Italia	3 902 039	3 850 805	3 799 540	3 751 937	3 704 337	3 704 337
Cipro	50 784	50 225	49 666	49 155	48 643	48 643
Lettonia	181 044	205 764	230 431	255 292	280 154	302 754
Lituania	417 890	442 510	467 070	475 319	483 680	517 028
Lussemburgo	33 604	33 546	33 487	33 460	33 432	33 432
Ungheria	1 345 746	1 344 461	1 343 134	1 343 010	1 342 867	1 269 158
Malta	5 241	5 241	5 242	5 243	5 244	4 690
Paesi Bassi	749 315	736 840	724 362	682 616	670 870	732 370
Austria	693 065	692 421	691 754	691 746	691 738	691 738
Polonia	3 378 604	3 395 300	3 411 854	3 431 236	3 450 512	3 061 518
Portogallo	565 816	573 954	582 057	590 706	599 355	599 355
Romania	1 599 993	1 772 469	1 801 335	1 872 821	1 903 195	1 903 195
Slovenia	137 987	136 997	136 003	135 141	134 278	134 278
Slovacchia	438 299	441 478	444 636	448 155	451 659	394 385
Finlandia	523 333	523 422	523 493	524 062	524 631	524 631
Svezia	696 890	697 295	697 678	698 723	699 768	699 768
Regno Unito	3 173 324	3 179 880	3 186 319	3 195 781	3 205 243	3 591 683

(*) Per la Croazia, il massimale nazionale è pari a 344 340 000 EUR per l'anno civile 2021 e a 382 600 000 EUR per l'anno civile 2022.



ALLEGATO III

Massimali netti di cui all'articolo 7

(in milioni di EUR)

Anno civile	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Belgio	523,7	509,8	502,1	489,0	481,9	505,3
Bulgaria	720,9	788,8	789,6	791,0	792,5	798,9
Repubblica ceca	840,1	839,3	838,5	856,7	856,7	872,8
Danimarca	870,2	852,2	834,3	826,3	818,3	880,4
Germania	4 912,8	4 880,5	4 848,1	4 820,3	4 792,6	5 018,4
Estonia	114,4	114,5	123,7	133,9	143,9	169,4
Irlanda	1 214,8	1 213,3	1 211,8	1 211,4	1 211,0	1 211,1
Grecia	2 109,8	2 087,0	2 064,1	2 043,3	2 022,4	2 119,0
Spagna	4 902,3	4 911,3	4 926,3	4 939,7	4 953,1	4 954,4
Francia	7 302,1	7 270,7	7 239,0	6 900,8	6 877,2	7 437,2
Croazia (*)	183,7	202,9	241,1	279,4	317,6	306,1
Italia	3 897,1	3 847,3	3 797,2	3 750,0	3 702,4	3 704,3
Cipro	50,8	50,2	49,7	49,1	48,6	48,6
Lettonia	181,0	205,7	230,3	255,0	279,8	302,8
Lituania	417,9	442,5	467,1	475,3	483,7	517,0
Lussemburgo	33,6	33,5	33,5	33,5	33,4	33,4
Ungheria	1 276,7	1 275,5	1 274,1	1 274,0	1 273,9	1 269,2
Malta	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	4,7
Paesi Bassi	749,2	736,8	724,3	682,5	670,8	732,4
Austria	693,1	692,4	691,8	691,7	691,7	691,7
Polonia	3 359,2	3 375,7	3 392,0	3 411,2	3 430,2	3 061,5
Portogallo	565,9	574,0	582,1	590,8	599,4	599,5
Romania	1 600,0	1 772,5	1 801,3	1 872,8	1 903,2	1 903,2
Slovenia	138,0	137,0	136,0	135,1	134,3	134,3
Slovacchia	435,5	438,6	441,8	445,2	448,7	394,4
Finlandia	523,3	523,4	523,5	524,1	524,6	524,6
Svezia	696,8	697,2	697,6	698,7	699,7	699,8
Regno Unito	3 170,7	3 177,3	3 183,6	3 192,2	3 201,4	3 591,7

(*) Per la Croazia, il massimale netto è pari a 344 340 000 EUR per l'anno civile 2021 e a 382 600 000 EUR per l'anno civile 2022.»



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/163 DELLA COMMISSIONE
del 1º febbraio 2018

**che dispone la registrazione delle importazioni di pneumatici nuovi e ricostruiti per autobus
o autocarri originari della Repubblica popolare cinese**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ⁽¹⁾ (di seguito «il regolamento antidumping di base»), in particolare l'articolo 14, paragrafo 5,

visto il regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea ⁽²⁾ («il regolamento antisovvenzioni di base»), in particolare l'articolo 24, paragrafo 5,

dopo aver informato gli Stati membri,

considerando quanto segue:

- (1) L'11 agosto 2017 la Commissione europea («la Commissione») ha annunciato, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽³⁾ («l'avviso di apertura AD»), l'apertura di un procedimento antidumping («il procedimento antidumping») concernente le importazioni nell'Unione di pneumatici nuovi e ricostruiti per autobus o autocarri originari della Repubblica popolare cinese («RPC»), in seguito a una denuncia presentata il 30 giugno 2017 dalla coalizione contro le importazioni sleali di pneumatici («il denunciante») per conto di produttori che rappresentano oltre il 45 % della produzione totale dell'Unione di pneumatici nuovi e ricostruiti per autobus o autocarri.
- (2) Il 14 ottobre 2017 la Commissione ha annunciato, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽⁴⁾ («l'avviso di apertura AS»), l'apertura di un procedimento antisovvenzioni («il procedimento antisovvenzioni») relativo alle importazioni nell'Unione di pneumatici nuovi e ricostruiti per autobus o autocarri originari della RPC, in seguito a una denuncia presentata il 31 agosto 2017 dal denunciante per conto di produttori che rappresentano oltre il 45 % della produzione totale dell'Unione di pneumatici nuovi e ricostruiti per autobus o autocarri.

1. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

- (3) Il prodotto soggetto a registrazione («il prodotto in esame») in entrambi i procedimenti è costituito da pneumatici nuovi e ricostruiti per autobus o autocarri, con un indice di carico superiore a 121, originari della RPC, attualmente classificati con i codici NC 4011 20 90 ed ex 4012 12 00. Questi codici NC sono forniti solo a titolo informativo.

2. DOMANDA

- (4) Il denunciante ha presentato le domande di registrazione, in conformità all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento antidumping di base e all'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento antisovvenzioni di base, rispettivamente il 19 agosto 2017 e il 5 ottobre 2017. Il denunciante ha chiesto che le importazioni del prodotto in esame siano sottoposte a registrazione, affinché possano essere successivamente applicate misure nei confronti di tali importazioni a decorrere dalla data di registrazione.

3. MOTIVI DELLA REGISTRAZIONE

- (5) In conformità all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento antidumping di base e all'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento antisovvenzioni di base, la Commissione può chiedere alle autorità doganali di adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni, ai fini della successiva applicazione di misure nei confronti di tali importazioni a decorrere dalla data di registrazione. Le importazioni possono essere sottoposte a registrazione in seguito a una domanda dell'industria dell'Unione che contenga elementi di prova sufficienti a tal fine.

⁽¹⁾ GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55.

⁽³⁾ GU C 264 dell'11.8.2017, pag. 14.

⁽⁴⁾ GU C 346 del 14.10.2017, pag. 9.



- (6) Secondo il denunciante la registrazione è giustificata perché il prodotto in esame è oggetto di pratiche di dumping e di sovvenzione. L'industria dell'Unione subisce un pregiudizio notevole, difficilmente rimediabile, a causa delle importazioni a basso prezzo.
- (7) La Commissione ha esaminato la domanda alla luce dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento antidumping di base e dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento antisovvenzioni di base.
- (8) Per quanto riguarda la parte della domanda relativa al dumping, la Commissione ha verificato se gli importatori fossero informati, o se avessero dovuto essere informati, della portata del dumping e del pregiudizio presunto o accertato. Essa ha anche verificato l'esistenza di un ulteriore sostanziale aumento delle importazioni che, alla luce della sua collocazione nel tempo e del suo volume, nonché di altre circostanze, potrebbe gravemente compromettere l'effetto riparatore del dazio antidumping definitivo da applicare.
- (9) Per quanto riguarda la parte della domanda relativa alle sovvenzioni, la Commissione ha verificato se vi fossero circostanze gravi in cui, per il prodotto sovvenzionato in questione, un pregiudizio difficilmente rimediabile è causato da importazioni massicce, in un periodo di tempo relativamente breve, di un prodotto che beneficia di sovvenzioni compensabili e se fosse necessario calcolare retroattivamente i dazi compensativi su dette importazioni al fine di escludere la reiterazione di tale pregiudizio.

3.1. Informazione degli importatori sulle pratiche di dumping, la loro portata e il presunto pregiudizio

- (10) Per quanto riguarda il dumping, la Commissione dispone di elementi di prova sufficienti del fatto che le importazioni del prodotto in esame dalla RPC siano oggetto di dumping. In particolare, il denunciante ha fornito elementi di prova sul valore normale, basato sul costo di produzione totale maggiorato di un congruo importo per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti, scegliendo gli Stati Uniti d'America come paese di riferimento.
- (11) Gli elementi di prova del dumping si basano su un confronto tra i valori normali così stabiliti e il prezzo all'esportazione (franco fabbrica) del prodotto in esame venduto all'esportazione nell'Unione. Nel complesso, vista anche l'entità dei presunti margini di dumping pari ad almeno il 74 %, tali prove dimostrano in modo sufficiente nella fase attuale che gli esportatori ricorrono a pratiche di dumping. Il denunciante ha anche fornito sufficienti elementi di prova del presunto pregiudizio.
- (12) Tali informazioni erano contenute nell'avviso di apertura dell'11 agosto 2017 relativo al presente procedimento. Attraverso la sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, l'avviso è un documento pubblico accessibile a tutti gli importatori. La Commissione ha quindi ritenuto che gli importatori fossero, o avrebbero dovuto essere, informati al più tardi in quel momento delle presunte pratiche di dumping, della loro portata e del presunto pregiudizio. Essa ha quindi concluso che il primo criterio per la registrazione era soddisfatto per quanto riguarda la parte della domanda relativa al dumping.

3.2. Ulteriore aumento sostanziale delle importazioni

- (13) Il volume delle importazioni del prodotto in esame è aumentato del 14,3 % nel periodo compreso tra aprile e settembre 2017 rispetto al volume delle importazioni dello stesso periodo del 2016. In linea con le recenti conclusioni di altre inchieste⁽¹⁾, la Commissione ha ritenuto che tale aumento delle importazioni fosse sostanziale.
- (14) La Commissione ha quindi concluso che anche il secondo criterio per la registrazione era soddisfatto per quanto riguarda la parte della domanda relativa al dumping.

3.3. Altre circostanze

- (15) Nella denuncia e nella domanda di registrazione il denunciante ha incluso anche elementi di prova sufficienti della tendenza al ribasso dei prezzi di vendita delle importazioni. Secondo le statistiche di Eurostat pubblicamente disponibili, il valore unitario delle importazioni dalla RPC era inferiore del 38 % nel periodo tra aprile e settembre 2017 rispetto alle importazioni originarie di altri paesi. Si tratta di un valore particolarmente basso per un'industria sensibile al prezzo come quella dei pneumatici.

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2325 della Commissione, dell'11 dicembre 2015, che dispone la registrazione delle importazioni di alcuni prodotti piatti di acciaio laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e della Federazione russa (GU L 328 del 12.12.2015, pag. 104) (considerando 9, che indica un aumento del 24 %); regolamento di esecuzione (UE) 2016/1357 della Commissione, del 9 agosto 2016, che dispone la registrazione delle importazioni di alcuni tipi di lamiera pesante di acciaio legato o non legato originari della Repubblica popolare cinese (GU L 215 del 10.8.2016, pag. 23) (considerando 7, che indica un aumento del 15 %).



- (16) Alla luce della loro collocazione nel tempo, del loro volume e di altre circostanze (come il calo delle vendite, del fatturato, dell'occupazione e dei profitti dell'industria dell'Unione, in particolare nel segmento inferiore del mercato) è probabile che le importazioni in dumping possano compromettere gravemente l'effetto riparatore dei dazi definitivi, a meno che tali dazi non siano applicati con effetto retroattivo. Data l'apertura degli attuali procedimenti, è inoltre ragionevole supporre che le importazioni del prodotto in esame possano aumentare ulteriormente prima dell'eventuale adozione delle misure provvisorie e che gli importatori potrebbero rapidamente accumulare scorte.
- (17) In tali circostanze la Commissione ha concluso che anche il terzo criterio per la registrazione era soddisfatto per quanto riguarda la parte della domanda relativa al dumping.

3.4. Un pregiudizio difficilmente rimediabile è causato da importazioni massicce, in un periodo di tempo relativamente breve, di un prodotto oggetto di sovvenzioni

- (18) Per quanto riguarda le sovvenzioni, la Commissione dispone di elementi di prova sufficienti del fatto che le importazioni del prodotto in esame provenienti dalla RPC siano sovvenzionate. Le presunte pratiche di sovvenzione consistono, in particolare, nel trasferimento diretto di fondi e in potenziali trasferimenti diretti di fondi o obbligazioni, nella rinuncia, da parte della pubblica amministrazione, ad entrate altrimenti dovute o nella mancata riscossione delle stesse nonché nella fornitura, da parte della pubblica amministrazione, di beni o servizi per un corrispettivo inferiore all'importo che sarebbe adeguato. Vi sono compresi, ad esempio, elementi di prova riguardanti l'esistenza di vari sussidi, prestiti agevolati e crediti diretti concessi da banche di proprietà pubblica e da banche private, crediti all'esportazione, garanzie e assicurazioni all'esportazione; la fornitura da parte della pubblica amministrazione di terreni, energia, acqua e materie prime per la produzione del prodotto in esame; sgravi e esenzioni dall'imposta sul reddito, sgravi da dazi doganali all'importazione e sgravi e esenzioni dall'IVA.
- (19) Tali misure costituiscono presumibilmente sovvenzioni poiché comportano un contributo finanziario del governo della RPC o di altre amministrazioni regionali e locali (anche enti pubblici) e conferiscono un vantaggio ai produttori esportatori del prodotto in esame. Esse sono presumibilmente condizionate all'andamento delle esportazioni e/o all'utilizzo preferenziale di merci nazionali rispetto a prodotti importati e/o sono limitate a determinati settori e/o tipi di imprese e/o ubicazioni, e quindi sono specifiche e compensabili.
- (20) Pertanto, gli elementi di prova disponibili nella fase attuale tendono ad indicare che le esportazioni del prodotto in esame beneficiano di sovvenzioni compensabili.
- (21) La Commissione dispone inoltre di elementi di prova sufficienti del fatto che le pratiche di dumping e di sovvenzione degli esportatori arrechino un grave pregiudizio all'industria dell'Unione. Nella denuncia e nelle comunicazioni successive relative alle domande di registrazione, gli elementi di prova concernenti il prezzo e il volume delle importazioni indicano un forte aumento delle importazioni in termini assoluti e in termini di quota di mercato nel periodo che va dal 2013 al 2016. Le prove disponibili dimostrano in particolare che gli esportatori cinesi hanno quasi raddoppiato il volume del prodotto in esame importato nell'Unione, da 2,3 a 4,4 milioni di unità (+ 2,1 milioni di unità), il che ha dato luogo a un forte aumento della quota di mercato, salita dal 13,2 % al 20,9 %. Il volume e i prezzi del prodotto in esame hanno avuto un'incidenza negativa sui quantitativi venduti, sul livello dei prezzi praticati nel mercato dell'Unione e sulla quota di mercato detenuta dall'industria dell'Unione. Ciò ha una notevole incidenza negativa sui risultati complessivi e sulla situazione finanziaria dell'industria dell'Unione. Gli elementi di prova concernenti i fattori di pregiudizio indicati all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento antidumping di base e all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento antisovvenzioni di base consistono in dati contenuti nelle denunce e nelle successive comunicazioni relative alla registrazione, che sono sostenuti da dati di Eurostat pubblicamente disponibili.
- (22) Nella fase attuale la Commissione ha anche valutato se il pregiudizio subito sia difficilmente rimediabile. È improbabile che gli acquirenti dell'industria dell'Unione, dopo essersi abituati ai prezzi notevolmente inferiori dei concorrenti cinesi, accettino i prezzi più elevati dell'industria dell'Unione anche se, ipoteticamente, la Commissione dovesse istituire in futuro misure compensative senza effetto retroattivo. Questa minaccia di una perdita permanente della quota di mercato o di una riduzione dei redditi costituisce un pregiudizio difficilmente rimediabile. Inoltre l'attività di rigenerazione dell'industria dell'Unione può diventare insostenibile e difficile da riprendere se la sua base viene erosa da continue importazioni a basso prezzo di pneumatici nuovi provenienti dalla Cina.

3.5. Esclusione della reiterazione del pregiudizio

- (23) Infine, visti i dati indicati al considerando 21 e le considerazioni esposte al considerando 22, la Commissione ha ritenuto necessario preparare l'eventuale istituzione retroattiva di misure disponendo la registrazione, al fine di escludere la reiterazione di tale pregiudizio.

4. PROCEDURA

- (24) La Commissione ha pertanto concluso che esistono elementi di prova sufficienti a giustificare il fatto che le importazioni del prodotto in esame siano sottoposte a registrazione in conformità all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento antidumping di base e all'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento antisovvenzioni di base.



- (25) Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le proprie osservazioni per iscritto e a fornire elementi di prova a sostegno. La Commissione può inoltre sentire le parti interessate a condizione che ne facciano richiesta per iscritto e dimostrino di avere particolari motivi per chiedere un'audizione.

5. REGISTRAZIONE

- (26) In conformità all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento antidumping di base e all'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento antisovvenzioni di base, le importazioni del prodotto in esame dovrebbero essere sottoposte a registrazione al fine di garantire che, se dall'inchiesta dovesse emergere la necessità di istituire dazi antidumping e/o compensativi, tali dazi possano essere riscossi, se sono soddisfatte le condizioni necessarie, a titolo retroattivo sulle importazioni registrate conformemente alle disposizioni giuridiche applicabili.
- (27) L'eventuale pagamento di futuri dazi dipenderà dai risultati delle inchieste antidumping e antisovvenzioni.
- (28) Secondo le stime della denuncia con cui è stata chiesta l'apertura di un'inchiesta antidumping, il margine di dumping medio sarebbe del 74-152 % e il margine di vendita sottocosto (*underselling*) raggiungerebbe il 26-37 % per il prodotto in esame. L'importo dei dazi che potrebbero essere riscossi in futuro è fissato al livello di vendita sottocosto stimato in base alla denuncia, vale a dire il 26-37 % *ad valorem* sul valore cif all'importazione del prodotto in esame.
- (29) Nella fase attuale dell'inchiesta non è ancora possibile stimare l'importo della sovvenzione. Secondo le stime della denuncia con cui è stata chiesta l'apertura di un'inchiesta antisovvenzioni, la vendita sottocosto rappresenta il 26-37 % per il prodotto in esame. L'importo dei dazi che potrebbero essere riscossi in futuro è fissato al livello di vendita sottocosto stimato in base alla denuncia antisovvenzioni, vale a dire il 26-37 % *ad valorem* sul valore cif all'importazione del prodotto in esame.

6. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- (30) I dati personali raccolti nell'ambito della registrazione saranno trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati ⁽¹⁾.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le autorità doganali sono invitate, in conformità all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036 e all'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1037, ad adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni nell'Unione di pneumatici nuovi e ricostruiti per autobus o autocarri con un indice di carico superiore a 121, attualmente classificati con i codici NC 4011 20 90 ed ex 4012 12 00 (codice TARIC 4012 12 00 10) ed originari della Repubblica popolare cinese.

2. L'obbligo di registrazione scade dopo un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3. Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le proprie osservazioni per iscritto, a fornire elementi di prova o a chiedere di essere sentite entro 21 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GUL 8 del 12.1.2001, pag. 1.




Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° febbraio 2018

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

18CE0710



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/164 DEL CONSIGLIO
del 2 febbraio 2018

**che attua l'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/735 concernente misure restrittive
in considerazione della situazione in Sud Sudan**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2015/735 del Consiglio, del 7 maggio 2015, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Sud Sudan e che abroga il regolamento (UE) n. 748/2014 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 22, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 7 maggio 2015 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) 2015/735.
- (2) Tenuto conto del continuo deteriorarsi della situazione umanitaria e della sicurezza nel Sud Sudan, e considerata la mancanza di impegno da parte di alcuni attori nel processo di pace, come esemplificato dalle ripetute violazioni dell'accordo sulla cessazione delle ostilità firmato il 21 dicembre 2017, è opportuno aggiungere tre persone all'elenco delle persone ed entità soggette a misure restrittive di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2015/735.
- (3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato II del regolamento (UE) 2015/735,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (UE) 2015/735 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


Fatto a Bruxelles, il 2 febbraio 2018

Per il Consiglio

Il presidente

E. ZAHARIEVA

⁽¹⁾ GUL 117 dell'8.5.2015, pag. 13.



ALLEGATO

Le seguenti persone sono aggiunte all'elenco di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2015/735:

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
«1.	Paul Malong	Data di nascita: 2 gennaio 1962; 12 aprile 1960; 4 dicembre 1960; 30 gennaio 1960. Luogo di nascita: Malualkon, Sudan; Malualkon, Sud Sudan; Warawar, Sudan; Warawar, Sud Sudan	Paul Malong è stato capo di Stato maggiore dell'SPLA (<i>Sudan People's Liberation Army</i> – Esercito di liberazione del popolo sudanese) fino a maggio 2017. Sebbene sia stato rimosso da tale carica, continua a essere una figura molto influente in quanto detiene il controllo di varie milizie, conta fedeli sostenitori all'interno dell'SPLA e dispone di una vasta rete di clientelismo. La sua influenza è altresì dimostrata dai seguenti fatti: nell'ottobre 2017, degli alti ufficiali (tra cui il ten. col. Chan Garang) hanno tentato di liberare con la forza Malong dagli arresti domiciliari; nel gennaio 2018, il presidente Kiir ha accusato Malong di mobilitazione alla guerra. Malong ha altresì guidato forze responsabili della commissione di gravi violazioni di diritti umani, compresi l'aver preso di mira e l'uccisione di civili nonché distruzioni di vasta portata di villaggi.	3.2.2018
2.	Michael Makuei Leuth	Data di nascita: 1947 Luogo di nascita: Bor, Sud Sudan; Bor, Sudan	Michael Makuei Leuth ricopre la carica di ministro dell'informazione e delle telecomunicazioni dal 2013 ed è il portavoce pubblico della delegazione del governo nei colloqui di pace dell'Autorità intergovernativa per lo sviluppo (<i>Intergovernmental Authority on Development</i> – IGAD). Makuei ha ostacolato il processo politico nel Sud Sudan, in particolare osteggiando l'attuazione dell'accordo sulla risoluzione del conflitto in Sud Sudan dell'agosto 2015 mediante dichiarazioni pubbliche incendiarie e intralciando i lavori del comitato congiunto di valutazione e monitoraggio dell'accordo e la creazione di istituzioni di giustizia di transizione previste nel suddetto accordo. Ha inoltre ostacolato le operazioni della forza di protezione regionale dell'ONU. Makuei è anche responsabile di gravi violazioni dei diritti umani nonché di limitazioni alla libertà di espressione.	3.2.2018
3.	Malek Reuben Riak	Carica: tenente generale Data di nascita: 1° gennaio 1960 Luogo di nascita: Yei, Sud Sudan	Malek Reuben Riak è vicecapo di stato maggiore della difesa e ispettore generale dell'esercito governativo da maggio 2017. In precedenza è stato vicecapo di stato maggiore dell'SPLA incaricato della formazione (marzo 2016 - maggio 2017) e vicecapo dell'SPLA (gennaio 2013 - marzo 2016). In qualità di vicecapo di stato maggiore della difesa, ha svolto un ruolo fondamentale nell'approvvigionamento di armi per l'esercito. Malek Reuben Riak è stato identificato dal gruppo di esperti dell'ONU come alto funzionario responsabile di aver pianificato e supervisionato l'esecuzione dell'offensiva del governo condotta nello Stato dell'Unità nell'aprile 2015. Sono state commesse gravi violazioni dei diritti umani, tra cui la distruzione sistematica di villaggi e infrastrutture, trasferimenti forzati della popolazione locale, l'uccisione e la tortura indiscriminate di civili, il ricorso diffuso alla violenza sessuale, anche nei confronti di anziani e di bambini, e il sequestro e il reclutamento di bambini come soldati. Tale offensiva, nel contesto dei colloqui di pace in corso tra il governo e l'opposizione, ha ostacolato il processo politico con atti di violenza.	3.2.2018»



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/165 DELLA COMMISSIONE
del 31 gennaio 2018

recante informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni aventi date di riferimento a partire dal 31 dicembre 2017 fino al 30 marzo 2018, a norma della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 77 *sexies*, paragrafo 2, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire condizioni uniformi per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione ai fini della direttiva 2009/138/CE, per ogni data di riferimento dovrebbero essere stabilite le informazioni tecniche sulle pertinenti strutture per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio e sugli spread «fondamentali» per il calcolo dell'aggiustamento di congruità e dell'aggiustamento per la volatilità.
- (2) Le imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbero utilizzare le informazioni tecniche, le quali sono basate sui dati di mercato relativi alla fine dell'ultimo mese precedente la prima data di riferimento per le segnalazioni a cui si applica il presente regolamento. Il 9 gennaio 2018 l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali ha trasmesso alla Commissione le informazioni tecniche sui dati di mercato relativi a fine dicembre 2017. Tali informazioni sono state pubblicate il 9 gennaio 2018, a norma dell'articolo 77 *sexies*, paragrafo 1, della direttiva 2009/138/CE.
- (3) Tenuto conto della necessità di rendere immediatamente disponibili le informazioni tecniche, è importante che il presente regolamento entri in vigore con urgenza.
- (4) Per motivi prudenziali è necessario che le imprese di assicurazione e di riassicurazione utilizzino le stesse informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base, indipendentemente dalla data di segnalazione alle rispettive autorità competenti. Il presente regolamento dovrebbe pertanto applicarsi a decorrere dalla prima data di riferimento per le segnalazioni alla quale si applica.
- (5) Per garantire certezza giuridica nel più breve tempo possibile, è debitamente giustificato, per motivi imperativi di urgenza connessi alla disponibilità della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio, che le misure di cui al presente regolamento siano adottate in conformità dell'articolo 8, in combinato disposto con l'articolo 4, del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione utilizzano le informazioni tecniche di cui al paragrafo 2 per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni aventi date di riferimento a partire dal 31 dicembre 2017 fino al 30 marzo 2018.

2. Per ciascuna valuta interessata, le informazioni tecniche per il calcolo della migliore stima ai sensi dell'articolo 77 della direttiva 2009/138/CE, l'aggiustamento di congruità ai sensi dell'articolo 77 *quater* della stessa direttiva e l'aggiustamento per la volatilità ai sensi dell'articolo 77 *quinqüies* della stessa direttiva sono le seguenti:

- a) le pertinenti strutture per scadenza dei tassi privi di rischio di cui all'allegato I;
- b) gli spread «fondamentali» per il calcolo dell'aggiustamento di congruità di cui all'allegato II;
- c) gli aggiustamenti per la volatilità per ciascun mercato assicurativo nazionale interessato di cui all'allegato III.

⁽¹⁾ GUL 335 del 17.12.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GUL 55 del 28.2.2011, pag. 13).



Articolo 2


Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 31 dicembre 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 2018


Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER




ALLEGATO I

PERTINENTE STRUTTURA PER SCADENZA DEI TASSI DI INTERESSE PRIVI DI RISCHIO PER IL CALCOLO DELLA MIGLIORE STIMA, SENZA AGGIUSTAMENTI DI CONGRUITÀ O AGGIUSTAMENTI PER LA VOLATILITÀ

Durata residua (in anni)	Euro	Corona ceca	Corona danese	Fiorino ungherese	Corona svedese	Kuna
1	- 0,358 %	0,980 %	- 0,368 %	0,005 %	- 0,458 %	0,200 %
2	- 0,250 %	1,216 %	- 0,260 %	0,323 %	- 0,247 %	0,480 %
3	- 0,088 %	1,352 %	- 0,098 %	0,531 %	- 0,022 %	0,752 %
4	0,069 %	1,454 %	0,059 %	0,845 %	0,198 %	1,023 %
5	0,209 %	1,526 %	0,199 %	1,075 %	0,397 %	1,356 %
6	0,347 %	1,577 %	0,337 %	1,392 %	0,584 %	1,684 %
7	0,469 %	1,622 %	0,459 %	1,620 %	0,743 %	1,958 %
8	0,585 %	1,668 %	0,575 %	1,789 %	0,886 %	2,155 %
9	0,695 %	1,716 %	0,685 %	1,922 %	1,015 %	2,278 %
10	0,802 %	1,760 %	0,792 %	2,059 %	1,123 %	2,377 %
11	0,897 %	1,804 %	0,887 %	2,232 %	1,272 %	2,466 %
12	0,982 %	1,843 %	0,971 %	2,424 %	1,445 %	2,547 %
13	1,059 %	1,877 %	1,048 %	2,619 %	1,616 %	2,620 %
14	1,125 %	1,911 %	1,114 %	2,804 %	1,778 %	2,687 %
15	1,177 %	1,949 %	1,167 %	2,969 %	1,926 %	2,749 %
16	1,217 %	1,995 %	1,206 %	3,109 %	2,060 %	2,807 %
17	1,249 %	2,045 %	1,238 %	3,228 %	2,181 %	2,860 %
18	1,280 %	2,098 %	1,270 %	3,329 %	2,290 %	2,910 %
19	1,316 %	2,152 %	1,305 %	3,415 %	2,389 %	2,956 %
20	1,357 %	2,207 %	1,347 %	3,489 %	2,478 %	3,000 %
21	1,408 %	2,262 %	1,397 %	3,552 %	2,559 %	3,041 %
22	1,464 %	2,316 %	1,454 %	3,608 %	2,633 %	3,080 %
23	1,524 %	2,368 %	1,514 %	3,656 %	2,700 %	3,116 %
24	1,586 %	2,420 %	1,576 %	3,698 %	2,762 %	3,151 %
25	1,649 %	2,470 %	1,640 %	3,735 %	2,819 %	3,183 %
26	1,713 %	2,518 %	1,703 %	3,767 %	2,872 %	3,214 %
27	1,775 %	2,564 %	1,766 %	3,796 %	2,921 %	3,243 %
28	1,837 %	2,609 %	1,828 %	3,822 %	2,966 %	3,271 %
29	1,897 %	2,652 %	1,889 %	3,844 %	3,009 %	3,297 %
30	1,956 %	2,693 %	1,948 %	3,865 %	3,048 %	3,322 %
31	2,013 %	2,733 %	2,005 %	3,883 %	3,085 %	3,346 %
32	2,069 %	2,771 %	2,061 %	3,899 %	3,120 %	3,368 %
33	2,122 %	2,808 %	2,114 %	3,914 %	3,152 %	3,390 %
34	2,174 %	2,843 %	2,166 %	3,927 %	3,183 %	3,411 %
35	2,223 %	2,877 %	2,216 %	3,939 %	3,212 %	3,430 %
36	2,271 %	2,909 %	2,264 %	3,950 %	3,239 %	3,449 %
37	2,317 %	2,940 %	2,310 %	3,960 %	3,265 %	3,467 %
38	2,362 %	2,970 %	2,355 %	3,970 %	3,289 %	3,485 %



Durata residua (in anni)	Euro	Corona ceca	Corona danese	Fiorino ungherese	Corona svedese	Kuna
39	2,404 %	2,998 %	2,398 %	3,978 %	3,313 %	3,501 %
40	2,445 %	3,026 %	2,439 %	3,986 %	3,335 %	3,517 %
41	2,485 %	3,052 %	2,478 %	3,993 %	3,356 %	3,532 %
42	2,523 %	3,077 %	2,516 %	4,000 %	3,376 %	3,547 %
43	2,559 %	3,102 %	2,553 %	4,006 %	3,395 %	3,561 %
44	2,594 %	3,125 %	2,588 %	4,012 %	3,413 %	3,574 %
45	2,628 %	3,147 %	2,622 %	4,017 %	3,431 %	3,587 %
46	2,660 %	3,169 %	2,655 %	4,022 %	3,447 %	3,600 %
47	2,692 %	3,190 %	2,686 %	4,027 %	3,463 %	3,612 %
48	2,722 %	3,210 %	2,717 %	4,031 %	3,478 %	3,623 %
49	2,751 %	3,229 %	2,746 %	4,035 %	3,493 %	3,635 %
50	2,779 %	3,248 %	2,774 %	4,039 %	3,507 %	3,645 %
51	2,806 %	3,266 %	2,801 %	4,043 %	3,521 %	3,656 %
52	2,832 %	3,284 %	2,827 %	4,046 %	3,534 %	3,666 %
53	2,857 %	3,300 %	2,852 %	4,050 %	3,546 %	3,675 %
54	2,881 %	3,317 %	2,877 %	4,053 %	3,558 %	3,685 %
55	2,905 %	3,332 %	2,900 %	4,056 %	3,570 %	3,694 %
56	2,928 %	3,347 %	2,923 %	4,059 %	3,581 %	3,703 %
57	2,949 %	3,362 %	2,945 %	4,062 %	3,592 %	3,711 %
58	2,971 %	3,376 %	2,966 %	4,064 %	3,603 %	3,719 %
59	2,991 %	3,390 %	2,987 %	4,067 %	3,613 %	3,727 %
60	3,011 %	3,403 %	3,007 %	4,069 %	3,622 %	3,735 %
61	3,030 %	3,416 %	3,026 %	4,071 %	3,632 %	3,742 %
62	3,049 %	3,428 %	3,045 %	4,074 %	3,641 %	3,749 %
63	3,067 %	3,440 %	3,063 %	4,076 %	3,650 %	3,756 %
64	3,084 %	3,452 %	3,080 %	4,078 %	3,658 %	3,763 %
65	3,101 %	3,464 %	3,097 %	4,080 %	3,667 %	3,770 %
66	3,118 %	3,475 %	3,114 %	4,082 %	3,675 %	3,776 %
67	3,134 %	3,485 %	3,130 %	4,084 %	3,683 %	3,783 %
68	3,149 %	3,496 %	3,146 %	4,085 %	3,690 %	3,789 %
69	3,164 %	3,506 %	3,161 %	4,087 %	3,698 %	3,794 %
70	3,179 %	3,516 %	3,175 %	4,089 %	3,705 %	3,800 %
71	3,193 %	3,525 %	3,190 %	4,090 %	3,712 %	3,806 %
72	3,207 %	3,534 %	3,204 %	4,092 %	3,718 %	3,811 %
73	3,221 %	3,544 %	3,217 %	4,093 %	3,725 %	3,816 %
74	3,234 %	3,552 %	3,230 %	4,095 %	3,731 %	3,822 %
75	3,247 %	3,561 %	3,243 %	4,096 %	3,738 %	3,827 %
76	3,259 %	3,569 %	3,256 %	4,098 %	3,744 %	3,831 %
77	3,271 %	3,577 %	3,268 %	4,099 %	3,750 %	3,836 %
78	3,283 %	3,585 %	3,280 %	4,100 %	3,755 %	3,841 %
79	3,295 %	3,593 %	3,291 %	4,102 %	3,761 %	3,845 %
80	3,306 %	3,601 %	3,303 %	4,103 %	3,766 %	3,850 %



Durata residua (in anni)	Euro	Corona ceca	Corona danese	Fiorino ungherese	Corona svedese	Kuna
81	3,317 %	3,608 %	3,314 %	4,104 %	3,772 %	3,854 %
82	3,328 %	3,615 %	3,325 %	4,105 %	3,777 %	3,858 %
83	3,338 %	3,622 %	3,335 %	4,106 %	3,782 %	3,862 %
84	3,348 %	3,629 %	3,345 %	4,108 %	3,787 %	3,866 %
85	3,358 %	3,636 %	3,355 %	4,109 %	3,792 %	3,870 %
86	3,368 %	3,642 %	3,365 %	4,110 %	3,797 %	3,874 %
87	3,378 %	3,649 %	3,375 %	4,111 %	3,801 %	3,878 %
88	3,387 %	3,655 %	3,384 %	4,112 %	3,806 %	3,881 %
89	3,396 %	3,661 %	3,393 %	4,113 %	3,810 %	3,885 %
90	3,405 %	3,667 %	3,402 %	4,114 %	3,815 %	3,888 %
91	3,414 %	3,673 %	3,411 %	4,115 %	3,819 %	3,892 %
92	3,422 %	3,679 %	3,419 %	4,116 %	3,823 %	3,895 %
93	3,430 %	3,684 %	3,428 %	4,117 %	3,827 %	3,898 %
94	3,439 %	3,690 %	3,436 %	4,117 %	3,831 %	3,902 %
95	3,447 %	3,695 %	3,444 %	4,118 %	3,835 %	3,905 %
96	3,454 %	3,700 %	3,452 %	4,119 %	3,839 %	3,908 %
97	3,462 %	3,705 %	3,459 %	4,120 %	3,842 %	3,911 %
98	3,470 %	3,710 %	3,467 %	4,121 %	3,846 %	3,914 %
99	3,477 %	3,715 %	3,474 %	4,122 %	3,850 %	3,917 %
100	3,484 %	3,720 %	3,482 %	4,122 %	3,853 %	3,919 %
101	3,491 %	3,725 %	3,489 %	4,123 %	3,856 %	3,922 %
102	3,498 %	3,730 %	3,496 %	4,124 %	3,860 %	3,925 %
103	3,505 %	3,734 %	3,502 %	4,125 %	3,863 %	3,928 %
104	3,512 %	3,739 %	3,509 %	4,125 %	3,866 %	3,930 %
105	3,518 %	3,743 %	3,516 %	4,126 %	3,870 %	3,933 %
106	3,525 %	3,747 %	3,522 %	4,127 %	3,873 %	3,935 %
107	3,531 %	3,751 %	3,528 %	4,127 %	3,876 %	3,938 %
108	3,537 %	3,756 %	3,535 %	4,128 %	3,879 %	3,940 %
109	3,543 %	3,760 %	3,541 %	4,129 %	3,882 %	3,943 %
110	3,549 %	3,764 %	3,547 %	4,129 %	3,885 %	3,945 %
111	3,555 %	3,768 %	3,553 %	4,130 %	3,887 %	3,947 %
112	3,561 %	3,771 %	3,558 %	4,131 %	3,890 %	3,949 %
113	3,566 %	3,775 %	3,564 %	4,131 %	3,893 %	3,952 %
114	3,572 %	3,779 %	3,569 %	4,132 %	3,896 %	3,954 %
115	3,577 %	3,783 %	3,575 %	4,133 %	3,898 %	3,956 %
116	3,583 %	3,786 %	3,580 %	4,133 %	3,901 %	3,958 %
117	3,588 %	3,790 %	3,586 %	4,134 %	3,903 %	3,960 %
118	3,593 %	3,793 %	3,591 %	4,134 %	3,906 %	3,962 %
119	3,598 %	3,797 %	3,596 %	4,135 %	3,908 %	3,964 %
120	3,603 %	3,800 %	3,601 %	4,135 %	3,911 %	3,966 %
121	3,608 %	3,803 %	3,606 %	4,136 %	3,913 %	3,968 %
122	3,613 %	3,807 %	3,611 %	4,136 %	3,916 %	3,970 %




Durata residua (in anni)	Euro	Corona ceca	Corona danese	Fiorino ungherese	Corona svedese	Kuna
123	3,618 %	3,810 %	3,615 %	4,137 %	3,918 %	3,972 %
124	3,622 %	3,813 %	3,620 %	4,137 %	3,920 %	3,974 %
125	3,627 %	3,816 %	3,625 %	4,138 %	3,922 %	3,976 %
126	3,631 %	3,819 %	3,629 %	4,138 %	3,925 %	3,977 %
127	3,636 %	3,822 %	3,634 %	4,139 %	3,927 %	3,979 %
128	3,640 %	3,825 %	3,638 %	4,139 %	3,929 %	3,981 %
129	3,645 %	3,828 %	3,643 %	4,140 %	3,931 %	3,982 %
130	3,649 %	3,831 %	3,647 %	4,140 %	3,933 %	3,984 %
131	3,653 %	3,834 %	3,651 %	4,141 %	3,935 %	3,986 %
132	3,657 %	3,836 %	3,655 %	4,141 %	3,937 %	3,987 %
133	3,661 %	3,839 %	3,659 %	4,142 %	3,939 %	3,989 %
134	3,665 %	3,842 %	3,663 %	4,142 %	3,941 %	3,991 %
135	3,669 %	3,844 %	3,667 %	4,143 %	3,943 %	3,992 %
136	3,673 %	3,847 %	3,671 %	4,143 %	3,945 %	3,994 %
137	3,677 %	3,850 %	3,675 %	4,143 %	3,947 %	3,995 %
138	3,681 %	3,852 %	3,679 %	4,144 %	3,948 %	3,997 %
139	3,684 %	3,855 %	3,683 %	4,144 %	3,950 %	3,998 %
140	3,688 %	3,857 %	3,686 %	4,145 %	3,952 %	4,000 %
141	3,692 %	3,859 %	3,690 %	4,145 %	3,954 %	4,001 %
142	3,695 %	3,862 %	3,694 %	4,145 %	3,956 %	4,002 %
143	3,699 %	3,864 %	3,697 %	4,146 %	3,957 %	4,004 %
144	3,702 %	3,867 %	3,701 %	4,146 %	3,959 %	4,005 %
145	3,706 %	3,869 %	3,704 %	4,146 %	3,961 %	4,006 %
146	3,709 %	3,871 %	3,707 %	4,147 %	3,962 %	4,008 %
147	3,712 %	3,873 %	3,711 %	4,147 %	3,964 %	4,009 %
148	3,716 %	3,876 %	3,714 %	4,148 %	3,965 %	4,010 %
149	3,719 %	3,878 %	3,717 %	4,148 %	3,967 %	4,012 %
150	3,722 %	3,880 %	3,720 %	4,148 %	3,969 %	4,013 %


Durata residua (in anni)	Lev	Lira sterlina	Leu romeno	Zloty	Corona islandese	Corona norvegese
1	- 0,408 %	0,555 %	2,433 %	1,401 %	4,667 %	0,785 %
2	- 0,300 %	0,684 %	3,003 %	1,655 %	4,680 %	1,031 %
3	- 0,138 %	0,788 %	3,381 %	1,929 %	4,700 %	1,183 %
4	0,019 %	0,866 %	3,648 %	2,240 %	4,722 %	1,320 %
5	0,159 %	0,937 %	3,856 %	2,568 %	4,746 %	1,451 %
6	0,296 %	0,997 %	4,004 %	2,737 %	4,773 %	1,551 %
7	0,419 %	1,050 %	4,110 %	2,955 %	4,801 %	1,645 %
8	0,534 %	1,098 %	4,190 %	3,104 %	4,823 %	1,734 %
9	0,645 %	1,144 %	4,266 %	3,203 %	4,835 %	1,802 %
10	0,751 %	1,188 %	4,334 %	3,213 %	4,839 %	1,866 %




Durata residua (in anni)	Lev	Lira sterlina	Leu romeno	Zloty	Corona islandese	Corona norvegese
11	0,846 %	1,226 %	4,386 %	3,213 %	4,838 %	1,934 %
12	0,930 %	1,259 %	4,425 %	3,220 %	4,833 %	2,005 %
13	1,007 %	1,285 %	4,454 %	3,233 %	4,825 %	2,076 %
14	1,073 %	1,308 %	4,476 %	3,249 %	4,816 %	2,146 %
15	1,126 %	1,330 %	4,491 %	3,268 %	4,805 %	2,215 %
16	1,165 %	1,345 %	4,503 %	3,288 %	4,794 %	2,281 %
17	1,197 %	1,358 %	4,510 %	3,309 %	4,782 %	2,346 %
18	1,228 %	1,368 %	4,515 %	3,330 %	4,769 %	2,407 %
19	1,263 %	1,375 %	4,518 %	3,352 %	4,757 %	2,466 %
20	1,305 %	1,378 %	4,519 %	3,373 %	4,744 %	2,523 %
21	1,356 %	1,379 %	4,519 %	3,394 %	4,731 %	2,577 %
22	1,413 %	1,376 %	4,517 %	3,415 %	4,719 %	2,628 %
23	1,474 %	1,373 %	4,515 %	3,436 %	4,707 %	2,677 %
24	1,538 %	1,369 %	4,512 %	3,455 %	4,695 %	2,724 %
25	1,602 %	1,365 %	4,508 %	3,475 %	4,683 %	2,768 %
26	1,667 %	1,361 %	4,504 %	3,493 %	4,672 %	2,810 %
27	1,731 %	1,356 %	4,500 %	3,511 %	4,660 %	2,851 %
28	1,793 %	1,351 %	4,495 %	3,529 %	4,650 %	2,889 %
29	1,855 %	1,346 %	4,491 %	3,546 %	4,639 %	2,926 %
30	1,915 %	1,340 %	4,486 %	3,562 %	4,629 %	2,961 %
31	1,973 %	1,333 %	4,481 %	3,578 %	4,619 %	2,995 %
32	2,029 %	1,325 %	4,476 %	3,593 %	4,609 %	3,027 %
33	2,084 %	1,316 %	4,471 %	3,607 %	4,600 %	3,057 %
34	2,136 %	1,306 %	4,466 %	3,621 %	4,591 %	3,087 %
35	2,187 %	1,295 %	4,461 %	3,635 %	4,583 %	3,115 %
36	2,236 %	1,283 %	4,456 %	3,648 %	4,574 %	3,141 %
37	2,283 %	1,271 %	4,451 %	3,660 %	4,566 %	3,167 %
38	2,328 %	1,260 %	4,447 %	3,673 %	4,558 %	3,191 %
39	2,371 %	1,250 %	4,442 %	3,684 %	4,551 %	3,215 %
40	2,413 %	1,241 %	4,438 %	3,695 %	4,543 %	3,237 %
41	2,453 %	1,235 %	4,433 %	3,706 %	4,536 %	3,259 %
42	2,492 %	1,229 %	4,429 %	3,717 %	4,529 %	3,280 %
43	2,529 %	1,222 %	4,425 %	3,727 %	4,523 %	3,300 %
44	2,565 %	1,214 %	4,421 %	3,736 %	4,516 %	3,319 %
45	2,599 %	1,203 %	4,417 %	3,746 %	4,510 %	3,337 %
46	2,632 %	1,190 %	4,413 %	3,755 %	4,504 %	3,355 %
47	2,664 %	1,178 %	4,409 %	3,763 %	4,498 %	3,372 %
48	2,695 %	1,168 %	4,405 %	3,772 %	4,493 %	3,389 %
49	2,725 %	1,164 %	4,401 %	3,780 %	4,487 %	3,404 %
50	2,753 %	1,166 %	4,398 %	3,788 %	4,482 %	3,420 %
51	2,781 %	1,177 %	4,395 %	3,795 %	4,477 %	3,434 %
52	2,807 %	1,193 %	4,391 %	3,803 %	4,472 %	3,449 %



Durata residua (in anni)	Lev	Lira sterlina	Leu romeno	Zloty	Corona islandese	Corona norvegese
53	2,833 %	1,215 %	4,388 %	3,810 %	4,467 %	3,462 %
54	2,857 %	1,241 %	4,385 %	3,817 %	4,463 %	3,476 %
55	2,881 %	1,270 %	4,382 %	3,823 %	4,458 %	3,488 %
56	2,904 %	1,301 %	4,379 %	3,830 %	4,454 %	3,501 %
57	2,927 %	1,333 %	4,376 %	3,836 %	4,450 %	3,513 %
58	2,948 %	1,367 %	4,373 %	3,842 %	4,446 %	3,524 %
59	2,969 %	1,402 %	4,370 %	3,848 %	4,442 %	3,536 %
60	2,989 %	1,437 %	4,368 %	3,854 %	4,438 %	3,546 %
61	3,009 %	1,473 %	4,365 %	3,859 %	4,434 %	3,557 %
62	3,028 %	1,508 %	4,363 %	3,864 %	4,430 %	3,567 %
63	3,046 %	1,543 %	4,360 %	3,870 %	4,427 %	3,577 %
64	3,064 %	1,579 %	4,358 %	3,875 %	4,424 %	3,587 %
65	3,081 %	1,613 %	4,355 %	3,880 %	4,420 %	3,596 %
66	3,098 %	1,648 %	4,353 %	3,884 %	4,417 %	3,605 %
67	3,115 %	1,682 %	4,351 %	3,889 %	4,414 %	3,614 %
68	3,130 %	1,715 %	4,349 %	3,893 %	4,411 %	3,622 %
69	3,146 %	1,748 %	4,347 %	3,898 %	4,408 %	3,631 %
70	3,161 %	1,780 %	4,345 %	3,902 %	4,405 %	3,639 %
71	3,175 %	1,812 %	4,343 %	3,906 %	4,402 %	3,646 %
72	3,189 %	1,843 %	4,341 %	3,910 %	4,399 %	3,654 %
73	3,203 %	1,874 %	4,339 %	3,914 %	4,397 %	3,661 %
74	3,216 %	1,903 %	4,337 %	3,918 %	4,394 %	3,669 %
75	3,229 %	1,933 %	4,335 %	3,922 %	4,391 %	3,676 %
76	3,242 %	1,961 %	4,334 %	3,925 %	4,389 %	3,683 %
77	3,255 %	1,989 %	4,332 %	3,929 %	4,386 %	3,689 %
78	3,267 %	2,016 %	4,330 %	3,932 %	4,384 %	3,696 %
79	3,278 %	2,043 %	4,329 %	3,936 %	4,382 %	3,702 %
80	3,290 %	2,069 %	4,327 %	3,939 %	4,380 %	3,708 %
81	3,301 %	2,095 %	4,325 %	3,942 %	4,377 %	3,714 %
82	3,312 %	2,120 %	4,324 %	3,945 %	4,375 %	3,720 %
83	3,323 %	2,144 %	4,322 %	3,948 %	4,373 %	3,726 %
84	3,333 %	2,168 %	4,321 %	3,951 %	4,371 %	3,732 %
85	3,343 %	2,192 %	4,320 %	3,954 %	4,369 %	3,737 %
86	3,353 %	2,215 %	4,318 %	3,957 %	4,367 %	3,742 %
87	3,363 %	2,237 %	4,317 %	3,960 %	4,365 %	3,748 %
88	3,372 %	2,259 %	4,316 %	3,962 %	4,363 %	3,753 %
89	3,381 %	2,280 %	4,314 %	3,965 %	4,362 %	3,758 %
90	3,390 %	2,301 %	4,313 %	3,968 %	4,360 %	3,763 %
91	3,399 %	2,322 %	4,312 %	3,970 %	4,358 %	3,768 %
92	3,408 %	2,342 %	4,311 %	3,973 %	4,356 %	3,772 %
93	3,416 %	2,362 %	4,309 %	3,975 %	4,355 %	3,777 %
94	3,425 %	2,381 %	4,308 %	3,978 %	4,353 %	3,781 %




Durata residua (in anni)	Lev	Lira sterlina	Leu romeno	Zloty	Corona islandese	Corona norvegese
95	3,433 %	2,400 %	4,307 %	3,980 %	4,351 %	3,786 %
96	3,441 %	2,419 %	4,306 %	3,982 %	4,350 %	3,790 %
97	3,449 %	2,437 %	4,305 %	3,984 %	4,348 %	3,794 %
98	3,456 %	2,455 %	4,304 %	3,987 %	4,347 %	3,798 %
99	3,464 %	2,472 %	4,303 %	3,989 %	4,345 %	3,802 %
100	3,471 %	2,489 %	4,302 %	3,991 %	4,344 %	3,806 %
101	3,478 %	2,506 %	4,301 %	3,993 %	4,342 %	3,810 %
102	3,485 %	2,522 %	4,300 %	3,995 %	4,341 %	3,814 %
103	3,492 %	2,539 %	4,299 %	3,997 %	4,340 %	3,818 %
104	3,499 %	2,554 %	4,298 %	3,999 %	4,338 %	3,821 %
105	3,506 %	2,570 %	4,297 %	4,001 %	4,337 %	3,825 %
106	3,512 %	2,585 %	4,296 %	4,003 %	4,336 %	3,829 %
107	3,519 %	2,600 %	4,295 %	4,005 %	4,334 %	3,832 %
108	3,525 %	2,615 %	4,294 %	4,006 %	4,333 %	3,835 %
109	3,531 %	2,629 %	4,293 %	4,008 %	4,332 %	3,839 %
110	3,537 %	2,643 %	4,293 %	4,010 %	4,331 %	3,842 %
111	3,543 %	2,657 %	4,292 %	4,012 %	4,330 %	3,845 %
112	3,549 %	2,671 %	4,291 %	4,013 %	4,328 %	3,848 %
113	3,555 %	2,684 %	4,290 %	4,015 %	4,327 %	3,852 %
114	3,560 %	2,698 %	4,289 %	4,017 %	4,326 %	3,855 %
115	3,566 %	2,711 %	4,289 %	4,018 %	4,325 %	3,858 %
116	3,571 %	2,723 %	4,288 %	4,020 %	4,324 %	3,861 %
117	3,577 %	2,736 %	4,287 %	4,021 %	4,323 %	3,863 %
118	3,582 %	2,748 %	4,286 %	4,023 %	4,322 %	3,866 %
119	3,587 %	2,760 %	4,286 %	4,024 %	4,321 %	3,869 %
120	3,592 %	2,772 %	4,285 %	4,026 %	4,320 %	3,872 %
121	3,597 %	2,784 %	4,284 %	4,027 %	4,319 %	3,875 %
122	3,602 %	2,795 %	4,283 %	4,029 %	4,318 %	3,877 %
123	3,607 %	2,807 %	4,283 %	4,030 %	4,317 %	3,880 %
124	3,612 %	2,818 %	4,282 %	4,031 %	4,316 %	3,882 %
125	3,616 %	2,829 %	4,281 %	4,033 %	4,315 %	3,885 %
126	3,621 %	2,840 %	4,281 %	4,034 %	4,314 %	3,887 %
127	3,626 %	2,850 %	4,280 %	4,035 %	4,313 %	3,890 %
128	3,630 %	2,861 %	4,280 %	4,037 %	4,312 %	3,892 %
129	3,635 %	2,871 %	4,279 %	4,038 %	4,312 %	3,895 %
130	3,639 %	2,881 %	4,278 %	4,039 %	4,311 %	3,897 %
131	3,643 %	2,891 %	4,278 %	4,040 %	4,310 %	3,899 %
132	3,647 %	2,901 %	4,277 %	4,042 %	4,309 %	3,902 %
133	3,651 %	2,911 %	4,277 %	4,043 %	4,308 %	3,904 %
134	3,656 %	2,920 %	4,276 %	4,044 %	4,307 %	3,906 %
135	3,660 %	2,930 %	4,275 %	4,045 %	4,307 %	3,908 %
136	3,664 %	2,939 %	4,275 %	4,046 %	4,306 %	3,910 %




Durata residua (in anni)	Lev	Lira sterlina	Leu romeno	Zloty	Corona islandese	Corona norvegese
137	3,667 %	2,948 %	4,274 %	4,047 %	4,305 %	3,912 %
138	3,671 %	2,957 %	4,274 %	4,048 %	4,304 %	3,915 %
139	3,675 %	2,966 %	4,273 %	4,049 %	4,303 %	3,917 %
140	3,679 %	2,975 %	4,273 %	4,051 %	4,303 %	3,919 %
141	3,683 %	2,984 %	4,272 %	4,052 %	4,302 %	3,921 %
142	3,686 %	2,992 %	4,272 %	4,053 %	4,301 %	3,923 %
143	3,690 %	3,001 %	4,271 %	4,054 %	4,301 %	3,925 %
144	3,693 %	3,009 %	4,271 %	4,055 %	4,300 %	3,926 %
145	3,697 %	3,017 %	4,270 %	4,056 %	4,299 %	3,928 %
146	3,700 %	3,025 %	4,270 %	4,057 %	4,299 %	3,930 %
147	3,704 %	3,033 %	4,269 %	4,058 %	4,298 %	3,932 %
148	3,707 %	3,041 %	4,269 %	4,059 %	4,297 %	3,934 %
149	3,710 %	3,049 %	4,268 %	4,060 %	4,297 %	3,936 %
150	3,714 %	3,056 %	4,268 %	4,061 %	4,296 %	3,937 %


Durata residua (in anni)	Franco svizzero	Dollaro australiano	Baht	Dollaro canadese	Peso cileno	Peso colombiano
1	- 0,723 %	1,828 %	1,154 %	1,641 %	2,388 %	4,385 %
2	- 0,584 %	1,992 %	1,371 %	1,866 %	2,713 %	4,724 %
3	- 0,455 %	2,129 %	1,555 %	1,970 %	3,068 %	5,155 %
4	- 0,339 %	2,229 %	1,731 %	2,029 %	3,332 %	5,438 %
5	- 0,242 %	2,315 %	1,866 %	2,066 %	3,525 %	5,693 %
6	- 0,151 %	2,397 %	1,966 %	2,093 %	3,696 %	5,901 %
7	- 0,056 %	2,461 %	2,055 %	2,123 %	3,855 %	6,099 %
8	0,029 %	2,527 %	2,142 %	2,153 %	4,001 %	6,304 %
9	0,109 %	2,583 %	2,219 %	2,185 %	4,129 %	6,442 %
10	0,184 %	2,639 %	2,281 %	2,222 %	4,234 %	6,515 %
11	0,239 %	2,691 %	2,324 %	2,263 %	4,314 %	6,549 %
12	0,293 %	2,739 %	2,356 %	2,302 %	4,375 %	6,558 %
13	0,349 %	2,786 %	2,384 %	2,336 %	4,421 %	6,548 %
14	0,409 %	2,830 %	2,412 %	2,365 %	4,456 %	6,525 %
15	0,435 %	2,866 %	2,444 %	2,394 %	4,482 %	6,492 %
16	0,461 %	2,895 %	2,480 %	2,421 %	4,502 %	6,452 %
17	0,492 %	2,918 %	2,519 %	2,445 %	4,516 %	6,407 %
18	0,523 %	2,938 %	2,560 %	2,462 %	4,527 %	6,359 %
19	0,549 %	2,956 %	2,602 %	2,471 %	4,534 %	6,309 %
20	0,568 %	2,973 %	2,644 %	2,469 %	4,538 %	6,258 %
21	0,578 %	2,989 %	2,686 %	2,457 %	4,540 %	6,206 %
22	0,585 %	3,004 %	2,727 %	2,439 %	4,541 %	6,154 %
23	0,592 %	3,015 %	2,768 %	2,418 %	4,540 %	6,103 %
24	0,605 %	3,022 %	2,807 %	2,397 %	4,538 %	6,053 %
25	0,625 %	3,023 %	2,845 %	2,378 %	4,535 %	6,004 %




Durata residua (in anni)	Franco svizzero	Dollaro australiano	Baht	Dollaro canadese	Peso cileno	Peso colombiano
26	0,653 %	3,017 %	2,882 %	2,362 %	4,532 %	5,956 %
27	0,689 %	3,009 %	2,918 %	2,351 %	4,528 %	5,909 %
28	0,729 %	3,001 %	2,952 %	2,346 %	4,524 %	5,864 %
29	0,772 %	2,994 %	2,985 %	2,346 %	4,519 %	5,820 %
30	0,818 %	2,991 %	3,017 %	2,352 %	4,514 %	5,778 %
31	0,865 %	2,994 %	3,048 %	2,364 %	4,509 %	5,737 %
32	0,913 %	3,000 %	3,077 %	2,382 %	4,504 %	5,698 %
33	0,961 %	3,009 %	3,105 %	2,403 %	4,499 %	5,660 %
34	1,009 %	3,021 %	3,133 %	2,427 %	4,493 %	5,623 %
35	1,056 %	3,035 %	3,159 %	2,453 %	4,488 %	5,588 %
36	1,102 %	3,050 %	3,184 %	2,480 %	4,483 %	5,555 %
37	1,147 %	3,067 %	3,208 %	2,509 %	4,478 %	5,522 %
38	1,192 %	3,084 %	3,231 %	2,537 %	4,472 %	5,491 %
39	1,235 %	3,101 %	3,253 %	2,567 %	4,467 %	5,461 %
40	1,277 %	3,119 %	3,275 %	2,596 %	4,462 %	5,432 %
41	1,317 %	3,137 %	3,295 %	2,625 %	4,458 %	5,404 %
42	1,357 %	3,156 %	3,315 %	2,654 %	4,453 %	5,378 %
43	1,395 %	3,174 %	3,334 %	2,683 %	4,448 %	5,352 %
44	1,432 %	3,192 %	3,352 %	2,711 %	4,444 %	5,327 %
45	1,468 %	3,209 %	3,370 %	2,739 %	4,439 %	5,304 %
46	1,502 %	3,227 %	3,387 %	2,765 %	4,435 %	5,281 %
47	1,536 %	3,244 %	3,403 %	2,792 %	4,431 %	5,259 %
48	1,568 %	3,261 %	3,419 %	2,818 %	4,426 %	5,238 %
49	1,600 %	3,277 %	3,434 %	2,843 %	4,422 %	5,217 %
50	1,630 %	3,293 %	3,449 %	2,867 %	4,419 %	5,197 %
51	1,659 %	3,309 %	3,463 %	2,891 %	4,415 %	5,178 %
52	1,688 %	3,324 %	3,476 %	2,914 %	4,411 %	5,160 %
53	1,715 %	3,339 %	3,490 %	2,936 %	4,407 %	5,142 %
54	1,741 %	3,354 %	3,502 %	2,958 %	4,404 %	5,125 %
55	1,767 %	3,368 %	3,515 %	2,979 %	4,401 %	5,109 %
56	1,792 %	3,382 %	3,527 %	3,000 %	4,397 %	5,093 %
57	1,816 %	3,395 %	3,538 %	3,020 %	4,394 %	5,077 %
58	1,839 %	3,408 %	3,549 %	3,039 %	4,391 %	5,062 %
59	1,862 %	3,421 %	3,560 %	3,058 %	4,388 %	5,048 %
60	1,883 %	3,433 %	3,570 %	3,076 %	4,385 %	5,034 %
61	1,905 %	3,445 %	3,581 %	3,094 %	4,382 %	5,020 %
62	1,925 %	3,457 %	3,590 %	3,111 %	4,379 %	5,007 %
63	1,945 %	3,468 %	3,600 %	3,128 %	4,377 %	4,994 %
64	1,964 %	3,479 %	3,609 %	3,145 %	4,374 %	4,982 %
65	1,983 %	3,490 %	3,618 %	3,160 %	4,371 %	4,970 %
66	2,001 %	3,501 %	3,627 %	3,176 %	4,369 %	4,958 %
67	2,019 %	3,511 %	3,635 %	3,191 %	4,366 %	4,947 %




Durata residua (in anni)	Franco svizzero	Dollaro australiano	Baht	Dollaro canadese	Peso cileno	Peso colombiano
68	2,036 %	3,521 %	3,643 %	3,205 %	4,364 %	4,936 %
69	2,053 %	3,530 %	3,651 %	3,220 %	4,362 %	4,926 %
70	2,069 %	3,540 %	3,659 %	3,233 %	4,359 %	4,915 %
71	2,085 %	3,549 %	3,667 %	3,247 %	4,357 %	4,905 %
72	2,100 %	3,558 %	3,674 %	3,260 %	4,355 %	4,895 %
73	2,115 %	3,566 %	3,681 %	3,273 %	4,353 %	4,886 %
74	2,129 %	3,575 %	3,688 %	3,285 %	4,351 %	4,877 %
75	2,144 %	3,583 %	3,695 %	3,297 %	4,349 %	4,867 %
76	2,157 %	3,591 %	3,702 %	3,309 %	4,347 %	4,859 %
77	2,171 %	3,599 %	3,708 %	3,320 %	4,345 %	4,850 %
78	2,184 %	3,606 %	3,714 %	3,331 %	4,343 %	4,842 %
79	2,197 %	3,614 %	3,720 %	3,342 %	4,342 %	4,834 %
80	2,209 %	3,621 %	3,726 %	3,353 %	4,340 %	4,826 %
81	2,221 %	3,628 %	3,732 %	3,363 %	4,338 %	4,818 %
82	2,233 %	3,635 %	3,738 %	3,373 %	4,336 %	4,810 %
83	2,245 %	3,642 %	3,743 %	3,383 %	4,335 %	4,803 %
84	2,256 %	3,649 %	3,749 %	3,393 %	4,333 %	4,796 %
85	2,267 %	3,655 %	3,754 %	3,402 %	4,332 %	4,789 %
86	2,278 %	3,661 %	3,759 %	3,412 %	4,330 %	4,782 %
87	2,288 %	3,667 %	3,764 %	3,421 %	4,329 %	4,775 %
88	2,299 %	3,673 %	3,769 %	3,429 %	4,327 %	4,769 %
89	2,309 %	3,679 %	3,774 %	3,438 %	4,326 %	4,762 %
90	2,319 %	3,685 %	3,779 %	3,446 %	4,324 %	4,756 %
91	2,328 %	3,691 %	3,783 %	3,455 %	4,323 %	4,750 %
92	2,338 %	3,696 %	3,788 %	3,463 %	4,322 %	4,744 %
93	2,347 %	3,702 %	3,792 %	3,471 %	4,320 %	4,738 %
94	2,356 %	3,707 %	3,797 %	3,478 %	4,319 %	4,732 %
95	2,365 %	3,712 %	3,801 %	3,486 %	4,318 %	4,727 %
96	2,374 %	3,717 %	3,805 %	3,493 %	4,317 %	4,721 %
97	2,382 %	3,722 %	3,809 %	3,501 %	4,315 %	4,716 %
98	2,390 %	3,727 %	3,813 %	3,508 %	4,314 %	4,711 %
99	2,399 %	3,732 %	3,817 %	3,515 %	4,313 %	4,705 %
100	2,406 %	3,736 %	3,821 %	3,522 %	4,312 %	4,700 %
101	2,414 %	3,741 %	3,825 %	3,528 %	4,311 %	4,695 %
102	2,422 %	3,746 %	3,828 %	3,535 %	4,310 %	4,691 %
103	2,430 %	3,750 %	3,832 %	3,541 %	4,309 %	4,686 %
104	2,437 %	3,754 %	3,835 %	3,548 %	4,308 %	4,681 %
105	2,444 %	3,758 %	3,839 %	3,554 %	4,307 %	4,676 %
106	2,451 %	3,763 %	3,842 %	3,560 %	4,306 %	4,672 %
107	2,458 %	3,767 %	3,846 %	3,566 %	4,305 %	4,668 %
108	2,465 %	3,771 %	3,849 %	3,572 %	4,304 %	4,663 %
109	2,472 %	3,775 %	3,852 %	3,577 %	4,303 %	4,659 %




Durata residua (in anni)	Franco svizzero	Dollaro australiano	Baht	Dollaro canadese	Peso cileno	Peso colombiano
110	2,478 %	3,778 %	3,855 %	3,583 %	4,302 %	4,655 %
111	2,485 %	3,782 %	3,858 %	3,589 %	4,301 %	4,651 %
112	2,491 %	3,786 %	3,861 %	3,594 %	4,300 %	4,647 %
113	2,497 %	3,790 %	3,864 %	3,599 %	4,299 %	4,643 %
114	2,504 %	3,793 %	3,867 %	3,605 %	4,298 %	4,639 %
115	2,510 %	3,797 %	3,870 %	3,610 %	4,297 %	4,635 %
116	2,516 %	3,800 %	3,873 %	3,615 %	4,297 %	4,631 %
117	2,521 %	3,804 %	3,876 %	3,620 %	4,296 %	4,628 %
118	2,527 %	3,807 %	3,879 %	3,625 %	4,295 %	4,624 %
119	2,533 %	3,810 %	3,881 %	3,630 %	4,294 %	4,620 %
120	2,538 %	3,814 %	3,884 %	3,634 %	4,293 %	4,617 %
121	2,544 %	3,817 %	3,887 %	3,639 %	4,293 %	4,613 %
122	2,549 %	3,820 %	3,889 %	3,644 %	4,292 %	4,610 %
123	2,554 %	3,823 %	3,892 %	3,648 %	4,291 %	4,607 %
124	2,560 %	3,826 %	3,894 %	3,652 %	4,290 %	4,603 %
125	2,565 %	3,829 %	3,897 %	3,657 %	4,290 %	4,600 %
126	2,570 %	3,832 %	3,899 %	3,661 %	4,289 %	4,597 %
127	2,575 %	3,835 %	3,901 %	3,665 %	4,288 %	4,594 %
128	2,580 %	3,838 %	3,904 %	3,670 %	4,288 %	4,591 %
129	2,584 %	3,840 %	3,906 %	3,674 %	4,287 %	4,588 %
130	2,589 %	3,843 %	3,908 %	3,678 %	4,286 %	4,585 %
131	2,594 %	3,846 %	3,910 %	3,682 %	4,286 %	4,582 %
132	2,598 %	3,849 %	3,913 %	3,686 %	4,285 %	4,579 %
133	2,603 %	3,851 %	3,915 %	3,689 %	4,284 %	4,576 %
134	2,607 %	3,854 %	3,917 %	3,693 %	4,284 %	4,573 %
135	2,612 %	3,856 %	3,919 %	3,697 %	4,283 %	4,570 %
136	2,616 %	3,859 %	3,921 %	3,701 %	4,282 %	4,568 %
137	2,620 %	3,861 %	3,923 %	3,704 %	4,282 %	4,565 %
138	2,624 %	3,864 %	3,925 %	3,708 %	4,281 %	4,562 %
139	2,629 %	3,866 %	3,927 %	3,711 %	4,281 %	4,560 %
140	2,633 %	3,869 %	3,929 %	3,715 %	4,280 %	4,557 %
141	2,637 %	3,871 %	3,931 %	3,718 %	4,279 %	4,555 %
142	2,641 %	3,873 %	3,933 %	3,722 %	4,279 %	4,552 %
143	2,644 %	3,876 %	3,935 %	3,725 %	4,278 %	4,550 %
144	2,648 %	3,878 %	3,937 %	3,728 %	4,278 %	4,547 %
145	2,652 %	3,880 %	3,938 %	3,732 %	4,277 %	4,545 %
146	2,656 %	3,882 %	3,940 %	3,735 %	4,277 %	4,542 %
147	2,660 %	3,884 %	3,942 %	3,738 %	4,276 %	4,540 %
148	2,663 %	3,887 %	3,944 %	3,741 %	4,276 %	4,538 %
149	2,667 %	3,889 %	3,945 %	3,744 %	4,275 %	4,536 %
150	2,670 %	3,891 %	3,947 %	3,747 %	4,275 %	4,533 %




Durata residua (in anni)	Dollaro di Hong Kong	Rupia indiana	Peso messicano	Nuovo dollaro di Taiwan	Dollaro neozelandese	Rand
1	1,463 %	6,473 %	8,017 %	0,306 %	1,930 %	6,771 %
2	1,714 %	6,646 %	7,955 %	0,396 %	2,112 %	6,789 %
3	1,869 %	6,811 %	7,808 %	0,471 %	2,301 %	6,923 %
4	1,919 %	6,969 %	7,773 %	0,539 %	2,471 %	7,090 %
5	2,045 %	7,105 %	7,757 %	0,607 %	2,603 %	7,250 %
6	2,096 %	7,228 %	7,786 %	0,685 %	2,731 %	7,417 %
7	2,112 %	7,316 %	7,834 %	0,741 %	2,859 %	7,584 %
8	2,139 %	7,403 %	7,876 %	0,807 %	2,943 %	7,744 %
9	2,175 %	7,475 %	7,913 %	0,871 %	3,022 %	7,894 %
10	2,214 %	7,531 %	7,948 %	0,935 %	3,098 %	8,026 %
11	2,252 %	7,559 %	7,985 %	1,013 %	3,171 %	8,136 %
12	2,292 %	7,563 %	8,022 %	1,101 %	3,236 %	8,222 %
13	2,336 %	7,549 %	8,061 %	1,195 %	3,292 %	8,288 %
14	2,382 %	7,522 %	8,101 %	1,291 %	3,340 %	8,333 %
15	2,431 %	7,487 %	8,143 %	1,386 %	3,382 %	8,354 %
16	2,480 %	7,445 %	8,187 %	1,480 %	3,418 %	8,353 %
17	2,529 %	7,399 %	8,227 %	1,571 %	3,449 %	8,333 %
18	2,578 %	7,350 %	8,260 %	1,659 %	3,477 %	8,299 %
19	2,626 %	7,299 %	8,281 %	1,743 %	3,502 %	8,254 %
20	2,673 %	7,247 %	8,288 %	1,825 %	3,525 %	8,202 %
21	2,718 %	7,195 %	8,277 %	1,902 %	3,547 %	8,144 %
22	2,762 %	7,144 %	8,253 %	1,976 %	3,568 %	8,082 %
23	2,804 %	7,092 %	8,217 %	2,047 %	3,587 %	8,018 %
24	2,845 %	7,042 %	8,173 %	2,114 %	3,606 %	7,952 %
25	2,884 %	6,993 %	8,123 %	2,178 %	3,623 %	7,886 %
26	2,921 %	6,945 %	8,068 %	2,240 %	3,640 %	7,819 %
27	2,957 %	6,899 %	8,011 %	2,298 %	3,655 %	7,754 %
28	2,991 %	6,853 %	7,951 %	2,353 %	3,670 %	7,689 %
29	3,024 %	6,810 %	7,890 %	2,406 %	3,684 %	7,626 %
30	3,056 %	6,768 %	7,829 %	2,456 %	3,698 %	7,564 %
31	3,086 %	6,727 %	7,769 %	2,505 %	3,711 %	7,504 %
32	3,115 %	6,688 %	7,709 %	2,550 %	3,723 %	7,446 %
33	3,143 %	6,650 %	7,649 %	2,594 %	3,735 %	7,389 %
34	3,169 %	6,614 %	7,592 %	2,636 %	3,747 %	7,335 %
35	3,195 %	6,579 %	7,535 %	2,676 %	3,757 %	7,282 %
36	3,219 %	6,546 %	7,480 %	2,714 %	3,768 %	7,232 %
37	3,242 %	6,514 %	7,427 %	2,750 %	3,778 %	7,183 %
38	3,265 %	6,483 %	7,375 %	2,785 %	3,787 %	7,136 %
39	3,286 %	6,453 %	7,325 %	2,819 %	3,797 %	7,090 %
40	3,307 %	6,424 %	7,277 %	2,851 %	3,805 %	7,047 %
41	3,327 %	6,397 %	7,230 %	2,881 %	3,814 %	7,005 %
42	3,346 %	6,370 %	7,185 %	2,911 %	3,822 %	6,964 %



Durata residua (in anni)	Dollaro di Hong Kong	Rupia indiana	Peso messicano	Nuovo dollaro di Taiwan	Dollaro neozelandese	Rand
43	3,365 %	6,345 %	7,142 %	2,939 %	3,830 %	6,926 %
44	3,382 %	6,320 %	7,100 %	2,966 %	3,837 %	6,888 %
45	3,399 %	6,296 %	7,060 %	2,992 %	3,845 %	6,852 %
46	3,416 %	6,274 %	7,021 %	3,017 %	3,852 %	6,818 %
47	3,431 %	6,252 %	6,984 %	3,041 %	3,859 %	6,784 %
48	3,447 %	6,231 %	6,948 %	3,065 %	3,865 %	6,752 %
49	3,461 %	6,210 %	6,913 %	3,087 %	3,871 %	6,721 %
50	3,475 %	6,191 %	6,879 %	3,109 %	3,878 %	6,692 %
51	3,489 %	6,172 %	6,847 %	3,129 %	3,883 %	6,663 %
52	3,502 %	6,154 %	6,816 %	3,149 %	3,889 %	6,635 %
53	3,515 %	6,136 %	6,786 %	3,169 %	3,895 %	6,609 %
54	3,527 %	6,119 %	6,756 %	3,187 %	3,900 %	6,583 %
55	3,539 %	6,103 %	6,728 %	3,205 %	3,905 %	6,558 %
56	3,551 %	6,087 %	6,701 %	3,223 %	3,910 %	6,534 %
57	3,562 %	6,072 %	6,675 %	3,239 %	3,915 %	6,511 %
58	3,572 %	6,057 %	6,650 %	3,256 %	3,920 %	6,488 %
59	3,583 %	6,042 %	6,625 %	3,271 %	3,924 %	6,466 %
60	3,593 %	6,028 %	6,602 %	3,287 %	3,929 %	6,445 %
61	3,603 %	6,015 %	6,579 %	3,301 %	3,933 %	6,425 %
62	3,612 %	6,002 %	6,556 %	3,316 %	3,937 %	6,405 %
63	3,621 %	5,989 %	6,535 %	3,329 %	3,941 %	6,386 %
64	3,630 %	5,977 %	6,514 %	3,343 %	3,945 %	6,368 %
65	3,639 %	5,965 %	6,494 %	3,356 %	3,949 %	6,350 %
66	3,647 %	5,954 %	6,474 %	3,369 %	3,953 %	6,332 %
67	3,655 %	5,942 %	6,455 %	3,381 %	3,956 %	6,315 %
68	3,663 %	5,931 %	6,436 %	3,393 %	3,960 %	6,299 %
69	3,671 %	5,921 %	6,418 %	3,404 %	3,963 %	6,283 %
70	3,678 %	5,911 %	6,401 %	3,416 %	3,966 %	6,267 %
71	3,686 %	5,901 %	6,384 %	3,427 %	3,970 %	6,252 %
72	3,693 %	5,891 %	6,367 %	3,437 %	3,973 %	6,238 %
73	3,700 %	5,881 %	6,351 %	3,448 %	3,976 %	6,223 %
74	3,706 %	5,872 %	6,336 %	3,458 %	3,979 %	6,209 %
75	3,713 %	5,863 %	6,321 %	3,468 %	3,982 %	6,196 %
76	3,719 %	5,855 %	6,306 %	3,477 %	3,984 %	6,183 %
77	3,725 %	5,846 %	6,291 %	3,486 %	3,987 %	6,170 %
78	3,732 %	5,838 %	6,277 %	3,496 %	3,990 %	6,158 %
79	3,737 %	5,830 %	6,264 %	3,504 %	3,993 %	6,145 %
80	3,743 %	5,822 %	6,250 %	3,513 %	3,995 %	6,134 %
81	3,749 %	5,814 %	6,237 %	3,522 %	3,998 %	6,122 %
82	3,754 %	5,807 %	6,225 %	3,530 %	4,000 %	6,111 %
83	3,760 %	5,799 %	6,212 %	3,538 %	4,002 %	6,100 %
84	3,765 %	5,792 %	6,200 %	3,546 %	4,005 %	6,089 %




Durata residua (in anni)	Dollaro di Hong Kong	Rupia indiana	Peso messicano	Nuovo dollaro di Taiwan	Dollaro neozelandese	Rand
85	3,770 %	5,785 %	6,188 %	3,553 %	4,007 %	6,078 %
86	3,775 %	5,778 %	6,177 %	3,561 %	4,009 %	6,068 %
87	3,780 %	5,772 %	6,165 %	3,568 %	4,011 %	6,058 %
88	3,785 %	5,765 %	6,154 %	3,575 %	4,014 %	6,048 %
89	3,789 %	5,759 %	6,144 %	3,582 %	4,016 %	6,039 %
90	3,794 %	5,753 %	6,133 %	3,589 %	4,018 %	6,029 %
91	3,798 %	5,746 %	6,123 %	3,596 %	4,020 %	6,020 %
92	3,803 %	5,741 %	6,113 %	3,602 %	4,022 %	6,011 %
93	3,807 %	5,735 %	6,103 %	3,609 %	4,023 %	6,003 %
94	3,811 %	5,729 %	6,093 %	3,615 %	4,025 %	5,994 %
95	3,815 %	5,723 %	6,084 %	3,621 %	4,027 %	5,986 %
96	3,819 %	5,718 %	6,075 %	3,627 %	4,029 %	5,977 %
97	3,823 %	5,713 %	6,065 %	3,633 %	4,031 %	5,969 %
98	3,827 %	5,707 %	6,057 %	3,639 %	4,032 %	5,961 %
99	3,831 %	5,702 %	6,048 %	3,644 %	4,034 %	5,954 %
100	3,834 %	5,697 %	6,039 %	3,650 %	4,036 %	5,946 %
101	3,838 %	5,692 %	6,031 %	3,655 %	4,037 %	5,939 %
102	3,841 %	5,687 %	6,023 %	3,661 %	4,039 %	5,932 %
103	3,845 %	5,683 %	6,015 %	3,666 %	4,041 %	5,924 %
104	3,848 %	5,678 %	6,007 %	3,671 %	4,042 %	5,917 %
105	3,852 %	5,673 %	5,999 %	3,676 %	4,044 %	5,911 %
106	3,855 %	5,669 %	5,992 %	3,681 %	4,045 %	5,904 %
107	3,858 %	5,665 %	5,984 %	3,686 %	4,046 %	5,897 %
108	3,861 %	5,660 %	5,977 %	3,691 %	4,048 %	5,891 %
109	3,864 %	5,656 %	5,970 %	3,695 %	4,049 %	5,884 %
110	3,867 %	5,652 %	5,963 %	3,700 %	4,051 %	5,878 %
111	3,870 %	5,648 %	5,956 %	3,704 %	4,052 %	5,872 %
112	3,873 %	5,644 %	5,949 %	3,709 %	4,053 %	5,866 %
113	3,876 %	5,640 %	5,942 %	3,713 %	4,055 %	5,860 %
114	3,879 %	5,636 %	5,936 %	3,717 %	4,056 %	5,854 %
115	3,882 %	5,632 %	5,930 %	3,722 %	4,057 %	5,849 %
116	3,885 %	5,628 %	5,923 %	3,726 %	4,058 %	5,843 %
117	3,887 %	5,625 %	5,917 %	3,730 %	4,060 %	5,837 %
118	3,890 %	5,621 %	5,911 %	3,734 %	4,061 %	5,832 %
119	3,893 %	5,618 %	5,905 %	3,738 %	4,062 %	5,827 %
120	3,895 %	5,614 %	5,899 %	3,741 %	4,063 %	5,821 %
121	3,898 %	5,611 %	5,893 %	3,745 %	4,064 %	5,816 %
122	3,900 %	5,607 %	5,888 %	3,749 %	4,065 %	5,811 %
123	3,903 %	5,604 %	5,882 %	3,753 %	4,066 %	5,806 %
124	3,905 %	5,601 %	5,876 %	3,756 %	4,068 %	5,801 %
125	3,907 %	5,598 %	5,871 %	3,760 %	4,069 %	5,797 %
126	3,910 %	5,594 %	5,866 %	3,763 %	4,070 %	5,792 %




Durata residua (in anni)	Dollaro di Hong Kong	Rupia indiana	Peso messicano	Nuovo dollaro di Taiwan	Dollaro neozelandese	Rand
127	3,912 %	5,591 %	5,860 %	3,767 %	4,071 %	5,787 %
128	3,914 %	5,588 %	5,855 %	3,770 %	4,072 %	5,783 %
129	3,916 %	5,585 %	5,850 %	3,773 %	4,073 %	5,778 %
130	3,919 %	5,582 %	5,845 %	3,777 %	4,074 %	5,774 %
131	3,921 %	5,579 %	5,840 %	3,780 %	4,075 %	5,769 %
132	3,923 %	5,576 %	5,835 %	3,783 %	4,076 %	5,765 %
133	3,925 %	5,574 %	5,831 %	3,786 %	4,076 %	5,761 %
134	3,927 %	5,571 %	5,826 %	3,789 %	4,077 %	5,756 %
135	3,929 %	5,568 %	5,821 %	3,792 %	4,078 %	5,752 %
136	3,931 %	5,565 %	5,817 %	3,795 %	4,079 %	5,748 %
137	3,933 %	5,563 %	5,812 %	3,798 %	4,080 %	5,744 %
138	3,935 %	5,560 %	5,808 %	3,801 %	4,081 %	5,740 %
139	3,937 %	5,557 %	5,803 %	3,804 %	4,082 %	5,736 %
140	3,939 %	5,555 %	5,799 %	3,807 %	4,083 %	5,732 %
141	3,940 %	5,552 %	5,795 %	3,810 %	4,083 %	5,729 %
142	3,942 %	5,550 %	5,790 %	3,812 %	4,084 %	5,725 %
143	3,944 %	5,547 %	5,786 %	3,815 %	4,085 %	5,721 %
144	3,946 %	5,545 %	5,782 %	3,818 %	4,086 %	5,718 %
145	3,948 %	5,543 %	5,778 %	3,820 %	4,087 %	5,714 %
146	3,949 %	5,540 %	5,774 %	3,823 %	4,087 %	5,711 %
147	3,951 %	5,538 %	5,770 %	3,826 %	4,088 %	5,707 %
148	3,953 %	5,536 %	5,766 %	3,828 %	4,089 %	5,704 %
149	3,954 %	5,533 %	5,763 %	3,831 %	4,090 %	5,700 %
150	3,956 %	5,531 %	5,759 %	3,833 %	4,090 %	5,697 %


Durata residua (in anni)	Real	Yuan renminbi	Ringgit	Rublo russo	Dollaro di Singapore	Won sudcoreano
1	6,754 %	3,628 %	3,449 %	7,470 %	1,254 %	1,739 %
2	7,718 %	3,670 %	3,501 %	7,315 %	1,439 %	1,911 %
3	8,626 %	3,759 %	3,554 %	7,252 %	1,562 %	1,980 %
4	9,164 %	3,857 %	3,589 %	7,232 %	1,666 %	2,016 %
5	9,491 %	3,935 %	3,640 %	7,210 %	1,750 %	2,047 %
6	9,752 %	3,974 %	3,697 %	7,188 %	1,838 %	2,064 %
7	9,941 %	3,993 %	3,752 %	7,190 %	1,918 %	2,075 %
8	10,051 %	4,007 %	3,802 %	7,200 %	1,982 %	2,088 %
9	10,136 %	4,018 %	3,852 %	7,203 %	2,040 %	2,104 %
10	10,204 %	4,028 %	3,902 %	7,192 %	2,099 %	2,124 %
11	10,227 %	4,036 %	3,955 %	7,161 %	2,160 %	2,145 %
12	10,209 %	4,043 %	4,005 %	7,115 %	2,216 %	2,162 %
13	10,160 %	4,049 %	4,052 %	7,060 %	2,259 %	2,173 %
14	10,089 %	4,054 %	4,098 %	6,998 %	2,291 %	2,177 %



Durata residua (in anni)	Real	Yuan renminbi	Ringgit	Rublo russo	Dollaro di Singapore	Won sudcoreano
15	10,002 %	4,060 %	4,144 %	6,931 %	2,315 %	2,174 %
16	9,904 %	4,064 %	4,193 %	6,862 %	2,333 %	2,167 %
17	9,797 %	4,069 %	4,241 %	6,792 %	2,348 %	2,160 %
18	9,686 %	4,073 %	4,287 %	6,721 %	2,363 %	2,157 %
19	9,571 %	4,076 %	4,328 %	6,651 %	2,381 %	2,161 %
20	9,455 %	4,080 %	4,363 %	6,582 %	2,404 %	2,173 %
21	9,340 %	4,083 %	4,392 %	6,514 %	2,432 %	2,194 %
22	9,225 %	4,086 %	4,414 %	6,447 %	2,464 %	2,223 %
23	9,112 %	4,089 %	4,432 %	6,383 %	2,499 %	2,257 %
24	9,001 %	4,092 %	4,445 %	6,321 %	2,536 %	2,294 %
25	8,894 %	4,095 %	4,455 %	6,260 %	2,573 %	2,333 %
26	8,789 %	4,097 %	4,463 %	6,202 %	2,611 %	2,374 %
27	8,688 %	4,100 %	4,468 %	6,146 %	2,648 %	2,415 %
28	8,590 %	4,102 %	4,471 %	6,092 %	2,686 %	2,457 %
29	8,496 %	4,104 %	4,473 %	6,040 %	2,722 %	2,498 %
30	8,405 %	4,106 %	4,474 %	5,990 %	2,758 %	2,538 %
31	8,317 %	4,108 %	4,474 %	5,942 %	2,794 %	2,578 %
32	8,234 %	4,110 %	4,472 %	5,896 %	2,828 %	2,617 %
33	8,153 %	4,112 %	4,471 %	5,852 %	2,861 %	2,655 %
34	8,076 %	4,114 %	4,468 %	5,810 %	2,893 %	2,692 %
35	8,002 %	4,116 %	4,465 %	5,770 %	2,924 %	2,728 %
36	7,931 %	4,117 %	4,462 %	5,731 %	2,954 %	2,762 %
37	7,863 %	4,119 %	4,459 %	5,693 %	2,983 %	2,795 %
38	7,798 %	4,120 %	4,455 %	5,658 %	3,011 %	2,828 %
39	7,735 %	4,122 %	4,452 %	5,623 %	3,038 %	2,859 %
40	7,675 %	4,123 %	4,448 %	5,590 %	3,064 %	2,889 %
41	7,618 %	4,125 %	4,444 %	5,559 %	3,089 %	2,918 %
42	7,563 %	4,126 %	4,440 %	5,528 %	3,113 %	2,946 %
43	7,510 %	4,128 %	4,436 %	5,499 %	3,136 %	2,972 %
44	7,459 %	4,129 %	4,432 %	5,471 %	3,159 %	2,998 %
45	7,410 %	4,130 %	4,428 %	5,444 %	3,180 %	3,023 %
46	7,363 %	4,131 %	4,424 %	5,418 %	3,201 %	3,047 %
47	7,318 %	4,132 %	4,421 %	5,393 %	3,221 %	3,071 %
48	7,275 %	4,134 %	4,417 %	5,369 %	3,240 %	3,093 %
49	7,233 %	4,135 %	4,413 %	5,346 %	3,259 %	3,115 %
50	7,193 %	4,136 %	4,410 %	5,324 %	3,277 %	3,135 %
51	7,154 %	4,137 %	4,406 %	5,302 %	3,294 %	3,155 %
52	7,117 %	4,138 %	4,403 %	5,281 %	3,311 %	3,175 %
53	7,081 %	4,139 %	4,399 %	5,261 %	3,328 %	3,194 %
54	7,046 %	4,140 %	4,396 %	5,242 %	3,343 %	3,212 %
55	7,013 %	4,141 %	4,393 %	5,223 %	3,358 %	3,229 %
56	6,980 %	4,142 %	4,390 %	5,205 %	3,373 %	3,246 %



Durata residua (in anni)	Real	Yuan renminbi	Ringgit	Rublo russo	Dollaro di Singapore	Won sudcoreano
57	6,949 %	4,142 %	4,387 %	5,188 %	3,387 %	3,263 %
58	6,919 %	4,143 %	4,384 %	5,171 %	3,401 %	3,278 %
59	6,890 %	4,144 %	4,381 %	5,155 %	3,414 %	3,294 %
60	6,862 %	4,145 %	4,378 %	5,139 %	3,427 %	3,309 %
61	6,835 %	4,146 %	4,375 %	5,123 %	3,440 %	3,323 %
62	6,808 %	4,147 %	4,372 %	5,109 %	3,452 %	3,337 %
63	6,783 %	4,147 %	4,370 %	5,094 %	3,463 %	3,351 %
64	6,758 %	4,148 %	4,367 %	5,080 %	3,475 %	3,364 %
65	6,734 %	4,149 %	4,365 %	5,067 %	3,486 %	3,376 %
66	6,710 %	4,149 %	4,362 %	5,054 %	3,496 %	3,389 %
67	6,688 %	4,150 %	4,360 %	5,041 %	3,507 %	3,401 %
68	6,666 %	4,151 %	4,358 %	5,029 %	3,517 %	3,412 %
69	6,644 %	4,151 %	4,355 %	5,017 %	3,527 %	3,424 %
70	6,624 %	4,152 %	4,353 %	5,005 %	3,536 %	3,435 %
71	6,603 %	4,153 %	4,351 %	4,994 %	3,546 %	3,445 %
72	6,584 %	4,153 %	4,349 %	4,983 %	3,555 %	3,456 %
73	6,565 %	4,154 %	4,347 %	4,972 %	3,563 %	3,466 %
74	6,546 %	4,154 %	4,345 %	4,961 %	3,572 %	3,476 %
75	6,528 %	4,155 %	4,343 %	4,951 %	3,580 %	3,485 %
76	6,511 %	4,156 %	4,341 %	4,941 %	3,588 %	3,495 %
77	6,494 %	4,156 %	4,340 %	4,932 %	3,596 %	3,504 %
78	6,477 %	4,157 %	4,338 %	4,922 %	3,604 %	3,513 %
79	6,461 %	4,157 %	4,336 %	4,913 %	3,611 %	3,521 %
80	6,445 %	4,158 %	4,334 %	4,904 %	3,619 %	3,530 %
81	6,429 %	4,158 %	4,333 %	4,896 %	3,626 %	3,538 %
82	6,414 %	4,159 %	4,331 %	4,887 %	3,633 %	3,546 %
83	6,400 %	4,159 %	4,330 %	4,879 %	3,640 %	3,554 %
84	6,385 %	4,160 %	4,328 %	4,871 %	3,646 %	3,562 %
85	6,371 %	4,160 %	4,327 %	4,863 %	3,653 %	3,569 %
86	6,358 %	4,160 %	4,325 %	4,855 %	3,659 %	3,576 %
87	6,344 %	4,161 %	4,324 %	4,848 %	3,665 %	3,584 %
88	6,331 %	4,161 %	4,322 %	4,840 %	3,671 %	3,591 %
89	6,318 %	4,162 %	4,321 %	4,833 %	3,677 %	3,597 %
90	6,306 %	4,162 %	4,320 %	4,826 %	3,683 %	3,604 %
91	6,294 %	4,162 %	4,318 %	4,819 %	3,689 %	3,611 %
92	6,282 %	4,163 %	4,317 %	4,812 %	3,694 %	3,617 %
93	6,270 %	4,163 %	4,316 %	4,806 %	3,700 %	3,623 %
94	6,259 %	4,164 %	4,314 %	4,799 %	3,705 %	3,629 %
95	6,247 %	4,164 %	4,313 %	4,793 %	3,710 %	3,635 %
96	6,236 %	4,164 %	4,312 %	4,787 %	3,715 %	3,641 %
97	6,226 %	4,165 %	4,311 %	4,781 %	3,720 %	3,647 %
98	6,215 %	4,165 %	4,310 %	4,775 %	3,725 %	3,653 %




Durata residua (in anni)	Real	Yuan renminbi	Ringgit	Rublo russo	Dollaro di Singapore	Won sudcoreano
99	6,205 %	4,165 %	4,309 %	4,769 %	3,730 %	3,658 %
100	6,195 %	4,166 %	4,308 %	4,763 %	3,735 %	3,663 %
101	6,185 %	4,166 %	4,307 %	4,758 %	3,739 %	3,669 %
102	6,175 %	4,166 %	4,305 %	4,752 %	3,744 %	3,674 %
103	6,166 %	4,167 %	4,304 %	4,747 %	3,748 %	3,679 %
104	6,156 %	4,167 %	4,303 %	4,741 %	3,753 %	3,684 %
105	6,147 %	4,167 %	4,302 %	4,736 %	3,757 %	3,689 %
106	6,138 %	4,168 %	4,301 %	4,731 %	3,761 %	3,694 %
107	6,129 %	4,168 %	4,301 %	4,726 %	3,765 %	3,698 %
108	6,121 %	4,168 %	4,300 %	4,721 %	3,769 %	3,703 %
109	6,112 %	4,169 %	4,299 %	4,717 %	3,773 %	3,708 %
110	6,104 %	4,169 %	4,298 %	4,712 %	3,777 %	3,712 %
111	6,096 %	4,169 %	4,297 %	4,707 %	3,781 %	3,716 %
112	6,088 %	4,169 %	4,296 %	4,703 %	3,784 %	3,721 %
113	6,080 %	4,170 %	4,295 %	4,698 %	3,788 %	3,725 %
114	6,072 %	4,170 %	4,294 %	4,694 %	3,792 %	3,729 %
115	6,064 %	4,170 %	4,294 %	4,690 %	3,795 %	3,733 %
116	6,057 %	4,170 %	4,293 %	4,685 %	3,799 %	3,737 %
117	6,050 %	4,171 %	4,292 %	4,681 %	3,802 %	3,741 %
118	6,042 %	4,171 %	4,291 %	4,677 %	3,806 %	3,745 %
119	6,035 %	4,171 %	4,290 %	4,673 %	3,809 %	3,749 %
120	6,028 %	4,171 %	4,290 %	4,669 %	3,812 %	3,753 %
121	6,021 %	4,172 %	4,289 %	4,665 %	3,815 %	3,756 %
122	6,015 %	4,172 %	4,288 %	4,661 %	3,818 %	3,760 %
123	6,008 %	4,172 %	4,287 %	4,658 %	3,822 %	3,764 %
124	6,001 %	4,172 %	4,287 %	4,654 %	3,825 %	3,767 %
125	5,995 %	4,172 %	4,286 %	4,650 %	3,828 %	3,771 %
126	5,989 %	4,173 %	4,285 %	4,647 %	3,831 %	3,774 %
127	5,982 %	4,173 %	4,285 %	4,643 %	3,833 %	3,777 %
128	5,976 %	4,173 %	4,284 %	4,640 %	3,836 %	3,781 %
129	5,970 %	4,173 %	4,283 %	4,636 %	3,839 %	3,784 %
130	5,964 %	4,174 %	4,283 %	4,633 %	3,842 %	3,787 %
131	5,959 %	4,174 %	4,282 %	4,630 %	3,845 %	3,790 %
132	5,953 %	4,174 %	4,281 %	4,626 %	3,847 %	3,793 %
133	5,947 %	4,174 %	4,281 %	4,623 %	3,850 %	3,796 %
134	5,941 %	4,174 %	4,280 %	4,620 %	3,853 %	3,799 %
135	5,936 %	4,175 %	4,280 %	4,617 %	3,855 %	3,802 %
136	5,931 %	4,175 %	4,279 %	4,614 %	3,858 %	3,805 %
137	5,925 %	4,175 %	4,279 %	4,611 %	3,860 %	3,808 %
138	5,920 %	4,175 %	4,278 %	4,608 %	3,863 %	3,811 %
139	5,915 %	4,175 %	4,277 %	4,605 %	3,865 %	3,814 %
140	5,910 %	4,175 %	4,277 %	4,602 %	3,867 %	3,816 %




Durata residua (in anni)	Real	Yuan renminbi	Ringgit	Rublo russo	Dollaro di Singapore	Won sudcoreano
141	5,905 %	4,176 %	4,276 %	4,599 %	3,870 %	3,819 %
142	5,900 %	4,176 %	4,276 %	4,596 %	3,872 %	3,822 %
143	5,895 %	4,176 %	4,275 %	4,593 %	3,874 %	3,824 %
144	5,890 %	4,176 %	4,275 %	4,591 %	3,877 %	3,827 %
145	5,885 %	4,176 %	4,274 %	4,588 %	3,879 %	3,830 %
146	5,880 %	4,176 %	4,274 %	4,585 %	3,881 %	3,832 %
147	5,876 %	4,177 %	4,273 %	4,583 %	3,883 %	3,835 %
148	5,871 %	4,177 %	4,273 %	4,580 %	3,885 %	3,837 %
149	5,867 %	4,177 %	4,272 %	4,578 %	3,887 %	3,840 %
150	5,862 %	4,177 %	4,272 %	4,575 %	3,890 %	3,842 %


Durata residua (in anni)	Lira turca	Dollaro USA	Yen
1	14,200 %	1,808 %	- 0,072 %
2	13,581 %	1,990 %	- 0,056 %
3	13,191 %	2,083 %	- 0,041 %
4	12,669 %	2,126 %	- 0,024 %
5	12,184 %	2,160 %	- 0,001 %
6	11,841 %	2,194 %	0,026 %
7	11,574 %	2,230 %	0,056 %
8	11,329 %	2,263 %	0,089 %
9	11,096 %	2,294 %	0,123 %
10	10,874 %	2,325 %	0,160 %
11	10,663 %	2,353 %	0,201 %
12	10,462 %	2,376 %	0,245 %
13	10,270 %	2,395 %	0,289 %
14	10,087 %	2,411 %	0,334 %
15	9,912 %	2,426 %	0,377 %
16	9,745 %	2,439 %	0,419 %
17	9,585 %	2,451 %	0,459 %
18	9,432 %	2,461 %	0,497 %
19	9,287 %	2,469 %	0,534 %
20	9,148 %	2,475 %	0,568 %
21	9,016 %	2,479 %	0,600 %
22	8,890 %	2,482 %	0,629 %
23	8,770 %	2,483 %	0,655 %
24	8,655 %	2,483 %	0,677 %
25	8,546 %	2,482 %	0,695 %
26	8,442 %	2,481 %	0,710 %
27	8,344 %	2,480 %	0,723 %
28	8,250 %	2,479 %	0,737 %
29	8,160 %	2,477 %	0,755 %




Durata residua (in anni)	Lira turca	Dollaro USA	Yen
30	8,074 %	2,476 %	0,777 %
31	7,993 %	2,475 %	0,805 %
32	7,915 %	2,475 %	0,837 %
33	7,841 %	2,473 %	0,873 %
34	7,771 %	2,472 %	0,911 %
35	7,703 %	2,470 %	0,950 %
36	7,639 %	2,466 %	0,990 %
37	7,577 %	2,462 %	1,031 %
38	7,518 %	2,457 %	1,071 %
39	7,462 %	2,449 %	1,112 %
40	7,408 %	2,440 %	1,152 %
41	7,356 %	2,429 %	1,191 %
42	7,307 %	2,418 %	1,230 %
43	7,260 %	2,407 %	1,268 %
44	7,214 %	2,397 %	1,305 %
45	7,171 %	2,388 %	1,342 %
46	7,129 %	2,382 %	1,377 %
47	7,089 %	2,379 %	1,411 %
48	7,050 %	2,378 %	1,445 %
49	7,013 %	2,380 %	1,477 %
50	6,977 %	2,386 %	1,509 %
51	6,942 %	2,395 %	1,539 %
52	6,909 %	2,407 %	1,569 %
53	6,877 %	2,422 %	1,598 %
54	6,846 %	2,438 %	1,626 %
55	6,817 %	2,455 %	1,653 %
56	6,788 %	2,473 %	1,679 %
57	6,760 %	2,493 %	1,705 %
58	6,733 %	2,513 %	1,730 %
59	6,707 %	2,533 %	1,754 %
60	6,682 %	2,554 %	1,777 %
61	6,658 %	2,574 %	1,800 %
62	6,634 %	2,595 %	1,822 %
63	6,612 %	2,616 %	1,843 %
64	6,589 %	2,636 %	1,864 %
65	6,568 %	2,657 %	1,884 %
66	6,547 %	2,677 %	1,903 %
67	6,527 %	2,697 %	1,922 %
68	6,508 %	2,716 %	1,941 %
69	6,489 %	2,736 %	1,959 %
70	6,470 %	2,755 %	1,976 %
71	6,452 %	2,773 %	1,993 %



Durata residua (in anni)	Lira turca	Dollaro USA	Yen
72	6,435 %	2,792 %	2,010 %
73	6,418 %	2,810 %	2,026 %
74	6,401 %	2,827 %	2,042 %
75	6,385 %	2,845 %	2,057 %
76	6,369 %	2,862 %	2,072 %
77	6,354 %	2,878 %	2,086 %
78	6,339 %	2,894 %	2,100 %
79	6,325 %	2,910 %	2,114 %
80	6,311 %	2,926 %	2,128 %
81	6,297 %	2,941 %	2,141 %
82	6,283 %	2,956 %	2,154 %
83	6,270 %	2,971 %	2,166 %
84	6,258 %	2,985 %	2,178 %
85	6,245 %	2,999 %	2,190 %
86	6,233 %	3,013 %	2,202 %
87	6,221 %	3,026 %	2,213 %
88	6,209 %	3,039 %	2,224 %
89	6,198 %	3,052 %	2,235 %
90	6,187 %	3,064 %	2,246 %
91	6,176 %	3,077 %	2,256 %
92	6,165 %	3,089 %	2,267 %
93	6,155 %	3,101 %	2,277 %
94	6,145 %	3,112 %	2,286 %
95	6,135 %	3,123 %	2,296 %
96	6,125 %	3,135 %	2,305 %
97	6,115 %	3,145 %	2,315 %
98	6,106 %	3,156 %	2,324 %
99	6,097 %	3,167 %	2,332 %
100	6,088 %	3,177 %	2,341 %
101	6,079 %	3,187 %	2,349 %
102	6,070 %	3,197 %	2,358 %
103	6,062 %	3,206 %	2,366 %
104	6,053 %	3,216 %	2,374 %
105	6,045 %	3,225 %	2,382 %
106	6,037 %	3,234 %	2,389 %
107	6,029 %	3,243 %	2,397 %
108	6,022 %	3,252 %	2,404 %
109	6,014 %	3,261 %	2,412 %
110	6,007 %	3,269 %	2,419 %
111	5,999 %	3,278 %	2,426 %
112	5,992 %	3,286 %	2,433 %
113	5,985 %	3,294 %	2,439 %



Durata residua (in anni)	Lira turca	Dollaro USA	Yen
114	5,978 %	3,302 %	2,446 %
115	5,971 %	3,310 %	2,453 %
116	5,965 %	3,317 %	2,459 %
117	5,958 %	3,325 %	2,465 %
118	5,952 %	3,332 %	2,472 %
119	5,945 %	3,339 %	2,478 %
120	5,939 %	3,346 %	2,484 %
121	5,933 %	3,353 %	2,490 %
122	5,927 %	3,360 %	2,495 %
123	5,921 %	3,367 %	2,501 %
124	5,915 %	3,374 %	2,507 %
125	5,910 %	3,380 %	2,512 %
126	5,904 %	3,387 %	2,518 %
127	5,898 %	3,393 %	2,523 %
128	5,893 %	3,400 %	2,528 %
129	5,887 %	3,406 %	2,533 %
130	5,882 %	3,412 %	2,539 %
131	5,877 %	3,418 %	2,544 %
132	5,872 %	3,424 %	2,549 %
133	5,867 %	3,430 %	2,553 %
134	5,862 %	3,435 %	2,558 %
135	5,857 %	3,441 %	2,563 %
136	5,852 %	3,447 %	2,568 %
137	5,847 %	3,452 %	2,572 %
138	5,843 %	3,457 %	2,577 %
139	5,838 %	3,463 %	2,581 %
140	5,833 %	3,468 %	2,586 %
141	5,829 %	3,473 %	2,590 %
142	5,824 %	3,478 %	2,594 %
143	5,820 %	3,483 %	2,599 %
144	5,816 %	3,488 %	2,603 %
145	5,811 %	3,493 %	2,607 %
146	5,807 %	3,498 %	2,611 %
147	5,803 %	3,503 %	2,615 %
148	5,799 %	3,507 %	2,619 %
149	5,795 %	3,512 %	2,623 %
150	5,791 %	3,517 %	2,627 %



ALLEGATO II

SPREAD «FONDAMENTALI» PER IL CALCOLO DELL'AGGIUSTAMENTO DI CONGRUITÀ

Gli spread «fondamentali» indicati nel presente allegato sono espressi in punti base e non includono gli incrementi di cui all'articolo 77 *quater*, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2009/138/CE.

1. ESPOSIZIONI VERSO AMMINISTRAZIONI CENTRALI E BANCHE CENTRALI


Gli spread «fondamentali» si applicano alle esposizioni denominate in tutte le valute.

Gli spread «fondamentali» per durate da 11 a 30 anni sono pari agli spread «fondamentali» per una durata di 10 anni.

Durata (anni)	Austria	Belgio	Bulgaria	Croazia	Repubblica ceca	Cipro	Danimarca
1	0	0	33	5	0	27	1
2	0	0	41	5	1	44	1
3	0	1	47	5	3	50	0
4	0	3	50	5	4	51	0
5	1	4	54	5	6	54	0
6	1	5	57	5	8	56	0
7	2	6	60	5	10	57	0
8	3	7	62	5	12	56	0
9	4	8	64	5	13	53	0
10	4	9	66	5	14	52	0

Durata (anni)	Estonia	Finlandia	Francia	Germania	Grecia	Ungheria	Irlanda
1	0	0	0	0	421	4	18
2	0	0	0	0	257	4	25
3	1	0	0	0	227	4	27
4	3	0	0	0	197	4	28
5	4	0	0	0	179	4	29
6	5	0	0	0	176	4	31
7	6	0	0	0	173	4	31
8	7	0	2	0	177	2	32
9	8	1	3	0	179	1	33
10	9	1	3	0	181	4	33

Durata (anni)	Italia	Lettonia	Lituania	Lussemburgo	Malta	Paesi Bassi	Polonia
1	6	5	6	0	18	0	4
2	14	12	12	0	25	0	4
3	18	16	16	0	27	0	4
4	20	17	18	0	28	0	4
5	22	19	20	0	29	0	4
6	23	21	21	0	31	0	4



Durata (anni)	Italia	Lettonia	Lituania	Lussemburgo	Malta	Paesi Bassi	Polonia
7	25	22	23	0	31	0	4
8	26	24	24	1	32	0	4
9	28	24	25	3	33	0	4
10	29	25	26	3	33	1	4

Durata (anni)	Portogallo	Romania	Slovacchia	Slovenia	Spagna	Svezia	Regno Unito
1	27	10	13	20	6	0	0
2	44	18	17	23	12	0	0
3	50	21	20	28	16	0	0
4	51	22	21	33	18	0	0
5	54	23	22	36	20	0	0
6	56	25	24	40	21	0	0
7	57	26	25	41	23	0	0
8	56	28	27	42	24	0	0
9	53	30	27	43	25	0	0
10	52	27	27	43	26	0	0

Durata (anni)	Liechtenstein	Norvegia	Svizzera	Australia	Brasile	Canada	Cile
1	0	0	0	0	12	0	17
2	0	0	0	0	12	0	19
3	0	0	0	0	12	0	18
4	0	0	0	0	12	0	17
5	0	0	0	0	12	0	16
6	0	0	0	0	12	0	15
7	0	0	0	0	12	0	14
8	0	0	0	0	12	0	15
9	0	0	0	0	12	0	16
10	0	0	0	0	12	0	13

Durata (anni)	Cina	Colombia	Hong Kong	India	Giappone	Malaysia	Messico
1	0	11	0	9	0	0	9
2	0	19	0	9	0	0	9
3	1	30	0	9	0	0	10
4	2	38	0	9	0	0	10
5	2	40	0	9	0	0	10
6	3	44	0	9	0	0	10
7	3	46	0	9	0	0	10
8	7	44	0	9	0	0	10
9	5	41	0	9	1	0	10
10	5	43	0	9	1	0	10



Durata (anni)	Nuova Zelanda	Russia	Singapore	Sud Africa	Corea del Sud	Thailandia	Taiwan
1	0	0	0	4	10	0	4
2	0	0	0	7	12	0	4
3	0	0	0	7	12	0	4
4	0	0	0	6	14	0	4
5	0	2	0	5	15	0	4
6	0	6	0	5	15	0	4
7	0	8	0	7	16	0	4
8	0	13	0	8	16	0	4
9	0	19	0	8	16	0	4
10	0	19	0	9	16	0	4

Durata (anni)	Stati Uniti
1	0
2	0
3	0
4	0
5	0
6	0
7	0
8	0
9	0
10	0

2. ESPOSIZIONI VERSO ENTI FINANZIARI

2.1 Euro


Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	6	21	47	126	240	578	1 210
2	6	21	47	126	240	578	992
3	7	23	48	118	236	575	821
4	8	26	51	120	235	573	687
5	10	28	56	123	235	573	582
6	11	31	59	127	235	573	573
7	12	33	61	130	235	573	573
8	12	34	61	128	235	573	573
9	12	35	60	127	235	573	573
10	13	36	61	127	235	573	573
11	13	37	61	127	235	573	573
12	14	38	61	127	235	573	573
13	14	38	61	127	235	573	573
14	14	39	61	127	235	573	573
15	14	39	61	127	235	573	573



Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
16	14	39	61	127	235	573	573
17	14	39	61	127	235	573	573
18	14	39	61	127	235	573	573
19	14	39	61	127	235	573	573
20	14	39	61	127	235	573	573
21	15	39	61	127	235	573	573
22	15	39	61	127	235	573	573
23	16	39	61	127	235	573	573
24	17	39	61	127	235	573	573
25	17	39	61	127	235	573	573
26	18	39	61	127	235	573	573
27	19	39	61	127	235	573	573
28	20	39	61	127	235	573	573
29	20	39	61	127	235	573	573
30	20	39	61	127	235	573	573

2.2 Corona ceca


Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	10	25	51	130	244	583	1 236
2	13	28	54	132	246	585	1 015
3	14	30	55	125	243	582	840
4	15	33	58	127	242	581	703
5	16	35	63	129	241	580	595
6	17	37	65	133	241	580	580
7	18	39	67	135	240	579	579
8	17	39	66	133	240	579	579
9	17	39	65	132	239	578	578
10	17	40	65	131	239	578	578
11	17	41	65	130	238	577	577
12	17	41	64	130	238	577	577
13	17	41	63	129	237	576	576
14	17	41	63	129	237	576	576
15	16	40	63	128	236	575	575
16	15	40	62	128	236	575	575
17	15	40	62	128	236	574	574
18	15	39	62	127	235	574	574
19	15	39	62	127	235	574	574
20	16	40	62	128	236	575	575
21	16	40	62	128	236	575	575
22	16	40	63	128	236	575	575
23	17	41	63	129	237	575	575



Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
24	17	41	63	129	237	575	575
25	17	41	63	129	237	575	575
26	18	41	63	129	237	576	576
27	19	41	63	129	237	576	576
28	20	41	63	129	237	576	576
29	20	41	63	129	237	575	575
30	21	41	63	129	237	575	575

2.3 Corona danese

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	6	21	47	125	239	578	1 210
2	6	21	47	125	239	578	992
3	7	23	48	118	236	574	821
4	8	26	50	120	235	573	687
5	10	28	56	122	234	573	582
6	11	31	59	127	234	573	573
7	12	33	61	129	234	573	573
8	12	34	60	128	234	573	573
9	12	35	60	127	234	573	573
10	13	36	60	126	234	573	573
11	13	37	61	126	234	573	573
12	14	38	61	126	234	573	573
13	14	38	61	126	234	573	573
14	14	39	61	126	234	573	573
15	14	39	61	126	234	573	573
16	14	39	61	126	234	573	573
17	14	39	61	126	234	573	573
18	14	39	61	126	234	573	573
19	14	39	61	126	234	573	573
20	14	39	61	126	234	573	573
21	15	39	61	126	234	573	573
22	15	39	61	126	234	573	573
23	16	39	61	126	234	573	573
24	17	39	61	126	234	573	573
25	17	39	61	126	235	573	573
26	18	39	61	126	235	573	573
27	19	39	61	126	235	573	573
28	20	39	61	126	235	573	573
29	20	39	61	126	235	573	573
30	20	39	61	126	235	573	573




2.4 Fiorino ungherese

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	85	100	126	205	319	658	1 217
2	80	95	121	200	314	653	1 000
3	84	100	125	195	313	652	829
4	83	100	125	194	309	648	695
5	81	100	128	194	306	645	645
6	80	100	129	197	304	643	643
7	79	100	128	197	302	641	641
8	78	100	126	194	300	639	639
9	77	99	125	191	299	638	638
10	73	96	121	187	295	634	634
11	71	95	118	184	292	631	631
12	70	94	117	183	291	629	629
13	69	94	116	182	290	629	629
14	69	93	115	181	289	628	628
15	69	93	115	181	289	628	628
16	68	92	114	180	288	627	627
17	67	92	114	180	288	626	626
18	67	91	113	179	287	626	626
19	66	90	112	178	286	625	625
20	65	89	112	177	285	624	624
21	64	89	111	177	285	623	623
22	64	88	110	176	284	623	623
23	63	87	109	175	283	622	622
24	62	86	108	174	282	621	621
25	61	85	107	173	281	620	620
26	59	84	106	172	280	618	618
27	58	83	105	171	279	617	617
28	57	82	104	170	278	616	616
29	56	81	103	168	276	615	615
30	55	80	102	167	275	614	614

2.5 Corona svedese

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	9	25	51	129	243	582	1 208
2	11	26	52	131	245	584	992
3	14	30	54	125	243	581	822
4	15	33	58	127	242	581	688
5	17	36	63	130	242	581	583
6	18	38	67	134	242	581	581
7	19	40	68	137	242	580	580



Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
8	19	40	67	134	241	580	580
9	18	41	66	133	241	579	579
10	18	41	66	132	240	579	579
11	18	42	66	132	240	578	578
12	19	43	65	131	239	578	578
13	19	43	65	131	239	578	578
14	18	43	65	131	239	577	577
15	18	42	64	130	238	577	577
16	18	42	64	130	238	577	577
17	17	42	64	130	238	576	576
18	17	42	64	130	238	576	576
19	17	42	64	130	238	576	576
20	18	42	64	130	238	577	577
21	18	42	65	130	238	577	577
22	18	43	65	131	239	577	577
23	18	43	65	131	239	578	578
24	19	43	65	131	239	578	578
25	19	43	65	131	239	578	578
26	19	43	65	131	239	578	578
27	19	43	65	131	239	578	578
28	20	43	65	131	239	578	578
29	20	43	65	131	239	578	578
30	21	43	65	131	239	577	577

2.6 Kuna


Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	52	67	93	172	286	625	1 221
2	56	71	97	176	290	628	1 003
3	61	78	102	172	290	629	831
4	65	82	107	176	291	630	697
5	67	86	113	180	292	631	631
6	68	88	116	184	292	631	631
7	69	90	117	186	291	630	630
8	67	89	116	183	290	629	629
9	66	88	114	181	288	627	627
10	65	88	113	179	287	626	626
11	64	88	111	177	285	624	624
12	63	87	110	176	284	622	622
13	62	86	108	174	282	621	621
14	60	85	107	173	281	619	619
15	59	83	105	171	279	618	618



Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
16	58	82	104	170	278	617	617
17	57	81	103	169	277	616	616
18	56	80	103	168	276	615	615
19	55	80	102	168	276	615	615
20	55	79	101	167	275	614	614
21	54	78	101	166	274	613	613
22	53	78	100	166	274	612	612
23	53	77	99	165	273	612	612
24	52	76	98	164	272	611	611
25	51	75	97	163	271	610	610
26	50	74	96	162	270	609	609
27	49	73	95	161	269	608	608
28	48	73	95	160	268	607	607
29	47	72	94	160	268	606	606
30	47	71	93	159	267	606	606

2.7 Lev


Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	5	20	46	125	239	578	1 209
2	5	20	46	125	239	578	991
3	6	22	47	117	235	574	821
4	7	25	50	119	234	573	687
5	9	28	55	122	234	573	582
6	10	30	58	126	234	573	573
7	11	32	60	129	234	573	573
8	11	33	60	127	234	573	573
9	11	34	60	126	234	573	573
10	12	35	60	126	234	573	573
11	13	36	60	126	234	573	573
12	13	37	60	126	234	573	573
13	13	38	60	126	234	573	573
14	14	38	60	126	234	573	573
15	14	38	60	126	234	573	573
16	13	38	60	126	234	573	573
17	13	38	60	126	234	573	573
18	13	38	60	126	234	573	573
19	14	38	60	126	234	573	573
20	14	38	60	126	234	573	573
21	15	38	60	126	234	573	573
22	15	38	60	126	234	573	573
23	16	38	60	126	234	573	573



Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
24	17	38	60	126	234	573	573
25	17	38	60	126	234	573	573
26	18	38	60	126	234	573	573
27	19	38	60	126	234	573	573
28	20	38	60	126	234	573	573
29	20	38	60	126	234	573	573
30	20	38	60	126	234	573	573

2.8 Lira sterlina

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	7	25	57	158	258	596	1 228
2	7	25	57	158	258	596	1 007
3	8	27	57	142	254	592	833
4	10	29	58	130	252	591	697
5	11	31	59	118	251	589	589
6	14	35	62	109	250	588	588
7	15	37	63	101	248	587	587
8	16	38	61	94	247	586	586
9	19	45	65	88	246	585	585
10	18	45	62	84	245	584	584
11	17	44	60	83	245	583	583
12	17	43	61	84	244	583	583
13	17	44	61	84	243	582	582
14	17	44	61	84	242	581	581
15	17	44	61	84	241	580	580
16	17	44	61	84	240	579	579
17	17	44	61	84	239	578	578
18	17	44	61	84	238	577	577
19	17	44	61	84	238	577	577
20	17	44	61	84	239	578	578
21	17	44	61	84	239	578	578
22	17	44	61	84	239	578	578
23	17	44	61	84	239	577	577
24	17	44	61	84	238	577	577
25	17	44	61	84	238	576	576
26	18	44	61	84	237	576	576
27	19	44	61	84	237	575	575
28	20	44	61	84	236	575	575
29	20	44	61	84	236	575	575
30	20	44	61	84	236	574	574



2.9 Leu romeno

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	87	102	128	207	321	660	1 264
2	85	100	126	205	319	657	1 042
3	84	100	124	195	313	651	865
4	82	100	125	194	309	648	725
5	81	100	127	194	306	645	645
6	80	100	128	196	304	642	642
7	78	99	127	196	301	639	639
8	76	97	124	191	298	637	637
9	73	96	121	188	296	634	634
10	72	95	120	186	294	633	633
11	71	95	118	184	292	631	631
12	70	94	117	182	290	629	629
13	68	93	115	181	289	628	628
14	67	91	113	179	287	626	626
15	66	90	112	178	286	625	625
16	64	89	111	177	285	623	623
17	63	88	110	175	283	622	622
18	62	87	109	174	282	621	621
19	61	86	108	174	282	620	620
20	60	85	107	173	281	620	620
21	60	84	106	172	280	619	619
22	59	83	105	171	279	618	618
23	58	82	104	170	278	617	617
24	57	81	103	169	277	616	616
25	56	80	102	168	276	615	615
26	55	79	101	167	275	614	614
27	54	78	100	166	274	613	613
28	53	77	99	165	273	612	612
29	52	76	98	164	272	611	611
30	51	75	97	163	271	610	610

2.10 Zloty

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	60	75	101	180	294	633	1 244
2	59	74	100	179	293	632	1 022
3	59	75	100	170	288	626	847
4	59	76	101	170	285	624	710
5	58	77	104	171	283	622	622
6	57	77	106	174	281	620	620
7	57	78	106	174	279	618	618



Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
8	55	77	104	171	278	616	616
9	54	76	102	168	276	615	615
10	53	76	101	167	275	613	613
11	52	76	100	166	274	612	612
12	52	76	99	165	273	612	612
13	52	76	98	164	272	611	611
14	51	75	97	163	271	610	610
15	50	75	97	163	271	609	609
16	49	74	96	162	270	608	608
17	49	73	95	161	269	608	608
18	48	72	94	160	268	607	607
19	47	72	94	160	268	606	606
20	47	72	94	159	268	606	606
21	47	71	93	159	267	606	606
22	47	71	93	159	267	606	606
23	46	70	92	158	266	605	605
24	45	70	92	158	266	604	604
25	45	69	91	157	265	604	604
26	44	68	90	156	264	603	603
27	43	68	90	156	264	602	602
28	43	67	89	155	263	602	602
29	42	66	88	154	262	601	601
30	41	66	88	154	262	600	600

2.11 Corona norvegese


Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	31	46	72	150	264	603	1 232
2	31	46	72	151	265	604	1 012
3	31	48	72	142	260	599	838
4	32	49	74	143	258	597	701
5	32	51	78	145	257	596	596
6	33	53	81	149	256	595	595
7	33	54	82	150	255	594	594
8	32	54	81	148	255	593	593
9	32	54	80	146	254	593	593
10	31	54	79	145	253	592	592
11	31	55	79	144	252	591	591
12	31	55	78	144	252	590	590
13	30	55	77	143	251	590	590
14	30	54	76	142	250	589	589
15	29	53	75	141	249	588	588



Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
16	28	52	75	140	248	587	587
17	28	52	74	140	248	587	587
18	27	51	74	139	247	586	586
19	27	51	73	139	247	586	586
20	27	51	73	139	247	586	586
21	27	51	73	139	247	586	586
22	27	51	73	139	247	586	586
23	27	51	73	139	247	586	586
24	27	51	73	139	247	586	586
25	26	51	73	139	247	585	585
26	26	51	73	138	246	585	585
27	26	50	72	138	246	585	585
28	26	50	72	138	246	585	585
29	25	50	72	138	246	584	584
30	25	50	72	137	245	584	584

2.12 Franco svizzero

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	0	3	26	105	219	558	1 203
2	1	5	27	106	220	559	987
3	2	5	29	99	217	555	816
4	2	6	31	100	216	554	683
5	3	9	37	103	215	554	578
6	4	12	40	108	215	554	554
7	5	14	42	110	215	554	554
8	5	15	41	109	215	554	554
9	7	15	41	108	215	554	554
10	7	17	41	107	215	554	554
11	8	19	43	108	216	555	555
12	8	18	41	107	215	554	554
13	10	20	42	108	216	555	555
14	10	20	42	108	216	555	555
15	11	19	41	107	215	553	553
16	11	18	40	106	214	552	552
17	12	18	40	105	213	552	552
18	13	18	40	106	214	552	552
19	14	19	40	106	214	553	553
20	14	19	41	107	215	553	553
21	15	20	41	107	215	554	554
22	15	21	41	107	215	554	554
23	16	22	41	107	215	554	554



Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
24	17	22	42	107	215	554	554
25	17	23	43	107	215	554	554
26	18	24	45	107	215	554	554
27	18	25	46	107	215	554	554
28	19	25	47	107	215	554	554
29	20	26	48	107	215	554	554
30	20	28	49	107	215	554	554

2.13 Dollaro australiano

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	47	62	88	167	281	620	1 252
2	47	62	88	167	281	620	1 027
3	48	64	89	159	277	615	850
4	48	66	91	160	275	614	711
5	49	67	95	161	274	612	612
6	49	69	97	165	272	611	611
7	49	70	98	166	271	610	610
8	48	69	96	163	270	609	609
9	47	69	95	161	269	608	608
10	46	70	94	160	268	607	607
11	46	70	93	159	267	606	606
12	46	70	93	159	267	605	605
13	45	70	92	158	266	605	605
14	45	69	91	157	265	604	604
15	44	69	91	156	264	603	603
16	43	68	90	155	264	602	602
17	43	67	89	155	263	602	602
18	42	66	88	154	262	601	601
19	42	66	88	154	262	601	601
20	41	66	88	154	262	601	601
21	41	66	88	154	262	600	600
22	41	65	87	153	261	600	600
23	40	65	87	153	261	600	600
24	40	64	86	152	260	599	599
25	39	64	86	152	260	598	598
26	39	63	85	151	259	598	598
27	38	63	85	150	258	597	597
28	38	62	84	150	258	597	597
29	37	61	83	149	257	596	596
30	36	61	83	149	257	595	595




2.14 **Baht**

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	15	30	56	135	249	588	1 239
2	19	34	60	139	253	592	1 017
3	23	40	64	134	252	591	842
4	27	45	70	139	254	592	705
5	30	49	76	143	255	594	597
6	29	49	77	145	253	592	592
7	34	55	83	152	257	596	596
8	33	55	81	149	255	594	594
9	34	56	82	148	256	595	595
10	36	59	84	150	258	596	596
11	38	61	85	151	259	598	598
12	39	63	86	152	260	598	598
13	40	64	86	152	260	599	599
14	40	65	87	152	260	599	599
15	40	65	87	153	261	599	599
16	40	64	86	152	260	599	599
17	40	64	86	152	260	599	599
18	39	63	85	151	259	598	598
19	38	63	85	151	259	598	598
20	38	63	85	151	259	598	598
21	38	63	85	151	259	597	597
22	38	63	85	150	258	597	597
23	38	62	84	150	258	597	597
24	37	62	84	150	258	597	597
25	37	61	83	149	257	596	596
26	37	61	83	149	257	596	596
27	36	60	82	148	256	595	595
28	36	60	82	148	256	595	595
29	35	59	81	147	255	594	594
30	35	59	81	147	255	594	594

2.15 **Dollaro canadese**

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	14	29	55	133	247	586	1 248
2	15	30	56	135	249	587	1 025
3	17	33	58	128	246	585	848
4	19	36	61	130	245	584	709
5	20	39	66	133	245	584	600
6	22	42	70	138	245	584	584
7	23	44	72	140	245	584	584



Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
8	23	45	71	139	245	584	584
9	23	46	71	138	246	584	584
10	24	47	72	138	246	585	585
11	25	48	72	138	246	585	585
12	25	49	72	138	246	585	585
13	26	50	72	138	246	585	585
14	26	51	73	138	246	585	585
15	26	51	73	139	247	585	585
16	26	50	72	138	246	585	585
17	26	50	72	138	246	585	585
18	26	50	72	138	246	585	585
19	26	50	72	138	246	585	585
20	26	50	73	138	246	585	585
21	26	51	73	138	246	585	585
22	26	50	72	138	246	585	585
23	26	50	72	138	246	585	585
24	25	50	72	138	246	584	584
25	25	49	71	137	245	584	584
26	25	49	71	137	245	584	584
27	24	49	71	137	245	583	583
28	24	48	70	136	244	583	583
29	24	48	70	136	244	583	583
30	23	48	70	136	244	582	582

2.16 Peso cileno


Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	50	65	91	170	284	622	1 263
2	53	68	94	172	286	625	1 038
3	57	73	97	168	286	624	862
4	59	76	101	170	286	624	722
5	61	80	107	174	286	625	625
6	62	82	111	179	286	625	625
7	63	84	112	181	286	625	625
8	63	85	111	179	285	624	624
9	63	85	111	177	285	624	624
10	63	86	111	177	285	624	624
11	63	87	111	177	285	623	623
12	63	87	110	176	284	623	623
13	63	87	109	175	283	622	622
14	62	86	108	174	282	621	621
15	61	85	107	173	281	620	620



Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
16	60	84	106	172	280	619	619
17	59	84	106	172	280	618	618
18	59	83	105	171	279	618	618
19	58	82	104	170	278	617	617
20	57	81	104	169	277	616	616
21	56	81	103	169	277	615	615
22	56	80	102	168	276	615	615
23	55	79	101	167	275	614	614
24	54	78	100	166	274	613	613
25	53	77	99	165	273	612	612
26	52	76	98	164	272	611	611
27	51	75	97	163	271	610	610
28	50	75	97	162	270	609	609
29	49	74	96	161	270	608	608
30	48	73	95	161	269	607	607

2.17 Peso colombiano

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	81	96	122	201	315	654	1 301
2	85	100	126	205	319	658	1 071
3	86	103	127	197	315	654	889
4	87	104	129	198	313	652	746
5	90	109	136	203	315	654	654
6	92	112	140	208	316	654	654
7	93	114	142	211	316	654	654
8	94	116	143	210	317	655	655
9	95	117	143	210	317	656	656
10	95	119	143	209	317	656	656
11	95	119	143	209	317	655	655
12	95	119	142	208	316	654	654
13	94	118	141	206	314	653	653
14	93	117	139	205	313	652	652
15	91	116	138	203	311	650	650
16	90	114	136	202	310	649	649
17	88	113	135	201	309	647	647
18	87	111	133	199	307	646	646
19	86	110	132	198	306	645	645
20	84	109	131	197	305	643	643
21	83	107	129	195	303	642	642
22	81	106	128	194	302	640	640
23	80	104	126	192	300	639	639



Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
24	78	103	125	191	299	637	637
25	77	101	123	189	297	636	636
26	75	99	122	187	295	634	634
27	74	98	120	186	294	633	633
28	72	96	118	184	292	631	631
29	71	95	117	183	291	630	630
30	69	94	116	181	289	628	628

2.18 Dollaro di Hong Kong

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	7	22	48	126	240	579	1 245
2	10	25	51	130	244	583	1 023
3	14	30	55	125	243	581	847
4	17	34	59	128	243	582	708
5	20	38	66	132	245	583	599
6	21	41	70	138	245	584	584
7	23	44	72	141	246	584	584
8	23	45	72	139	246	584	584
9	23	46	72	138	246	585	585
10	24	47	72	138	246	585	585
11	25	48	72	138	246	585	585
12	25	49	72	137	246	584	584
13	25	49	71	137	245	584	584
14	24	48	70	136	244	583	583
15	23	48	70	136	244	582	582
16	22	47	69	135	243	581	581
17	22	46	68	134	242	581	581
18	21	46	68	134	242	581	581
19	21	46	68	134	242	580	580
20	21	46	68	134	242	581	581
21	22	46	68	134	242	581	581
22	22	46	68	134	242	581	581
23	22	46	68	134	242	581	581
24	22	46	68	134	242	581	581
25	21	46	68	134	242	580	580
26	21	46	68	134	242	580	580
27	21	45	67	133	241	580	580
28	21	45	67	133	241	580	580
29	21	45	67	133	241	580	580
30	21	45	67	133	241	580	580




2.19 **Rupia indiana**

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	92	107	133	212	326	665	1 342
2	93	108	134	213	327	665	1 102
3	94	110	134	205	323	661	913
4	95	112	137	206	321	660	764
5	96	114	142	208	320	659	659
6	96	116	144	212	320	658	658
7	97	118	146	214	319	658	658
8	96	118	145	212	319	658	658
9	96	118	144	210	318	657	657
10	95	118	142	208	316	655	655
11	93	117	141	207	315	653	653
12	92	116	139	205	313	651	651
13	90	115	137	203	311	649	649
14	89	113	135	201	309	648	648
15	87	111	133	199	307	646	646
16	85	109	131	197	305	644	644
17	83	107	129	195	303	642	642
18	81	106	128	194	302	640	640
19	80	104	126	192	300	639	639
20	79	103	125	191	299	638	638
21	78	102	124	190	298	637	637
22	77	101	123	189	297	636	636
23	76	100	122	188	296	635	635
24	75	99	121	187	295	634	634
25	73	98	120	186	294	633	633
26	72	97	119	185	293	631	631
27	71	96	118	183	292	630	630
28	70	95	117	182	290	629	629
29	69	94	116	181	289	628	628
30	68	93	115	180	288	627	627

2.20 **Peso messicano**

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	348	363	389	468	582	921	1 373
2	78	93	119	197	311	650	1 125
3	82	98	122	193	311	649	928
4	85	103	128	197	312	651	776
5	88	107	134	201	313	652	656
6	90	110	138	206	314	653	653
7	92	113	141	209	314	653	653



Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
8	92	114	141	208	315	654	654
9	93	115	141	208	315	654	654
10	93	116	141	207	315	654	654
11	94	117	141	207	315	654	654
12	94	118	141	207	315	654	654
13	95	119	141	207	315	654	654
14	96	120	142	208	316	655	655
15	96	121	143	209	317	655	655
16	97	122	144	210	318	656	656
17	98	123	145	211	319	657	657
18	99	124	146	212	320	658	658
19	100	125	147	213	321	659	659
20	101	125	147	213	321	660	660
21	101	126	148	213	321	660	660
22	101	125	147	213	321	660	660
23	100	125	147	213	321	660	660
24	100	124	146	212	320	659	659
25	99	123	145	211	319	658	658
26	98	122	144	210	318	657	657
27	97	121	143	209	317	656	656
28	95	120	142	207	315	654	654
29	94	118	140	206	314	653	653
30	93	117	139	205	313	652	652

2.21 Nuovo dollaro di Taiwan


Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	0	10	36	115	229	568	1 223
2	1	10	36	115	229	568	1 002
3	2	12	37	107	225	563	829
4	2	14	39	108	223	562	693
5	3	16	43	110	222	561	586
6	4	17	46	114	221	560	560
7	5	19	47	116	221	559	559
8	5	19	46	113	220	559	559
9	7	19	45	111	219	558	558
10	7	20	44	110	218	557	557
11	8	21	44	110	218	557	557
12	8	21	44	110	218	557	557
13	10	22	44	110	218	557	557
14	10	22	44	110	218	557	557
15	11	23	45	111	219	557	557



Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
16	11	23	45	110	219	557	557
17	12	23	45	111	219	558	558
18	13	23	45	111	219	558	558
19	14	24	46	112	220	559	559
20	14	25	47	113	221	560	560
21	15	26	48	114	222	560	560
22	16	26	49	114	222	561	561
23	17	27	49	115	223	562	562
24	17	28	50	116	224	562	562
25	17	28	50	116	224	563	563
26	18	28	51	116	224	563	563
27	19	29	51	117	225	564	564
28	20	29	51	117	225	564	564
29	20	30	52	117	225	564	564
30	21	30	52	118	226	564	564

2.22 Dollaro neozelandese

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	53	68	94	173	287	626	1 254
2	54	69	95	174	288	627	1 029
3	55	72	96	166	284	623	852
4	56	73	98	167	282	621	714
5	56	75	102	169	281	620	620
6	57	77	105	173	281	620	620
7	57	78	106	174	279	618	618
8	56	78	105	172	279	617	617
9	55	78	104	170	278	617	617
10	55	78	102	168	276	615	615
11	54	77	101	167	275	614	614
12	52	76	99	165	273	612	612
13	51	75	98	164	272	610	610
14	50	74	96	162	270	609	609
15	48	73	95	161	269	607	607
16	47	71	93	159	267	606	606
17	45	70	92	158	266	604	604
18	44	69	91	156	264	603	603
19	43	68	90	156	264	602	602
20	43	67	89	155	263	602	602
21	42	66	89	154	262	601	601
22	41	66	88	154	262	601	601
23	41	65	87	153	261	600	600



Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
24	40	64	86	152	260	599	599
25	39	64	86	152	260	598	598
26	39	63	85	151	259	598	598
27	38	62	84	150	258	597	597
28	37	62	84	150	258	596	596
29	37	61	83	149	257	596	596
30	36	60	82	148	256	595	595

2.23 Rand

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	115	130	156	234	348	687	1 348
2	116	131	157	235	350	688	1 105
3	118	134	159	229	347	686	915
4	120	137	162	231	347	685	766
5	122	140	168	234	347	685	685
6	122	142	171	239	346	685	685
7	123	144	172	241	346	684	684
8	122	144	171	238	345	684	684
9	121	144	170	236	344	683	683
10	121	144	169	235	343	681	681
11	120	143	167	233	341	680	680
12	118	142	165	231	339	678	678
13	117	141	163	229	337	676	676
14	115	139	161	227	335	674	674
15	112	137	159	224	332	671	671
16	110	134	156	222	330	669	669
17	107	132	154	220	328	666	666
18	105	129	151	217	325	664	664
19	103	127	149	215	323	662	662
20	101	126	148	213	321	660	660
21	99	124	146	212	320	659	659
22	98	122	144	210	318	657	657
23	96	120	142	208	316	655	655
24	94	118	140	206	314	653	653
25	92	117	139	205	313	651	651
26	91	115	137	203	311	650	650
27	89	113	135	201	309	648	648
28	87	112	134	199	307	646	646
29	86	110	132	198	306	645	645
30	84	109	130	196	304	643	643




2.24 Real

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	174	189	215	294	408	746	1 348
2	183	198	224	303	417	755	1 117
3	188	204	229	299	417	755	933
4	190	207	232	301	417	755	785
5	191	210	237	304	416	755	755
6	191	211	239	307	414	753	753
7	190	211	239	308	413	752	752
8	189	210	237	304	411	750	750
9	187	210	235	302	410	748	748
10	186	210	234	300	408	747	747
11	185	209	232	298	406	745	745
12	183	207	230	296	404	742	742
13	180	204	227	293	401	739	739
14	177	202	224	289	398	736	736
15	174	198	220	286	394	733	733
16	171	195	217	283	391	730	730
17	168	192	214	280	388	727	727
18	164	189	211	277	385	723	723
19	161	186	208	274	382	720	720
20	158	183	205	270	379	717	717
21	155	179	202	267	375	714	714
22	152	176	198	264	372	711	711
23	149	173	195	261	369	708	708
24	146	170	192	258	366	705	705
25	143	167	189	255	363	702	702
26	139	164	186	252	360	698	698
27	137	161	183	249	357	696	696
28	134	158	180	246	354	693	693
29	131	155	177	243	351	690	690
30	128	152	174	240	348	687	687

2.25 Yuan renminbi


Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	27	42	68	147	261	600	1 287
2	28	43	69	148	262	601	1 055
3	30	46	70	141	259	597	872
4	30	48	73	142	257	596	730
5	32	50	78	144	257	595	618
6	32	52	80	148	256	594	594
7	32	53	81	150	255	594	594



Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
8	31	53	80	147	254	592	592
9	30	53	79	145	253	592	592
10	30	53	78	144	252	591	591
11	30	54	77	143	251	590	590
12	30	54	77	143	251	589	589
13	30	54	76	142	250	589	589
14	29	54	76	142	250	588	588
15	29	53	75	141	249	588	588
16	29	53	75	141	249	588	588
17	29	53	75	141	249	588	588
18	29	53	75	141	249	588	588
19	29	53	75	141	249	588	588
20	29	53	75	141	249	588	588
21	29	53	75	141	249	588	588
22	29	53	75	141	249	588	588
23	29	53	75	141	249	588	588
24	29	53	75	141	249	588	588
25	29	53	75	141	249	588	588
26	28	53	75	141	249	587	587
27	28	52	74	140	248	587	587
28	28	52	74	140	248	587	587
29	28	52	74	140	248	587	587
30	27	52	74	139	247	586	586

2.26 Ringgit

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	23	38	64	143	257	596	1 283
2	25	40	66	145	259	598	1 052
3	28	44	69	139	257	596	870
4	31	48	73	142	257	596	727
5	33	52	79	146	258	597	615
6	34	54	83	151	258	597	597
7	36	57	85	154	259	598	598
8	36	58	85	152	259	598	598
9	37	59	85	151	259	598	598
10	38	61	85	151	259	598	598
11	39	62	86	152	260	599	599
12	39	63	86	152	260	599	599
13	39	64	86	152	260	599	599
14	40	64	86	152	260	598	598
15	39	64	86	152	260	598	598



Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
16	39	63	85	151	259	598	598
17	39	63	85	151	259	598	598
18	39	63	85	151	259	598	598
19	39	63	85	151	259	598	598
20	39	63	86	151	259	598	598
21	39	64	86	152	260	598	598
22	39	64	86	152	260	598	598
23	39	63	85	151	259	598	598
24	39	63	85	151	259	598	598
25	38	63	85	151	259	597	597
26	38	62	84	150	258	597	597
27	38	62	84	150	258	597	597
28	37	61	83	149	257	596	596
29	37	61	83	149	257	596	596
30	36	60	82	148	256	595	595

2.27 Rublo russo

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	124	139	165	244	358	697	1 362
2	123	138	164	243	357	696	1 114
3	123	139	164	234	352	691	921
4	123	141	166	235	350	689	769
5	124	143	170	237	349	688	688
6	124	143	172	240	347	686	686
7	124	145	173	241	346	685	685
8	123	145	171	239	345	684	684
9	122	144	170	236	344	683	683
10	122	145	170	236	344	682	682
11	122	145	169	235	343	682	682
12	121	145	168	234	342	680	680
13	120	144	167	232	340	679	679
14	119	143	165	231	339	678	678
15	117	141	163	229	337	676	676
16	115	139	161	227	335	674	674
17	112	136	158	224	332	671	671
18	109	134	156	222	330	669	669
19	107	132	154	220	328	666	666
20	105	129	152	217	325	664	664
21	103	127	149	215	323	662	662
22	101	125	147	213	321	660	660
23	98	123	145	211	319	658	658



Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
24	96	121	143	209	317	655	655
25	94	118	140	206	314	653	653
26	92	116	138	204	312	651	651
27	90	114	136	202	310	649	649
28	88	112	134	200	308	647	647
29	86	110	132	198	306	645	645
30	84	108	130	196	304	643	643

2.28 Dollaro di Singapore

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	0	9	35	114	228	567	1 241
2	1	11	37	116	230	569	1 019
3	2	15	40	110	228	566	843
4	2	19	44	113	228	567	705
5	4	23	50	117	229	568	597
6	5	25	54	122	229	568	568
7	7	28	56	125	230	568	568
8	7	29	56	123	230	568	568
9	7	30	55	122	230	568	568
10	8	31	55	121	230	568	568
11	8	32	55	121	229	568	568
12	8	32	55	121	229	568	568
13	10	33	55	121	229	568	568
14	10	33	55	121	229	567	567
15	11	33	55	120	228	567	567
16	11	32	54	120	228	567	567
17	13	32	54	120	228	567	567
18	13	32	54	120	228	567	567
19	14	32	54	120	228	567	567
20	14	33	55	121	229	568	568
21	15	34	56	121	229	568	568
22	16	34	56	122	230	569	569
23	17	34	56	122	230	569	569
24	17	35	57	122	231	569	569
25	18	35	57	123	231	570	570
26	18	35	57	123	231	570	570
27	19	35	57	123	231	570	570
28	20	35	57	123	231	570	570
29	20	35	57	123	231	570	570
30	21	36	58	123	231	570	570




2.29 Won sudcoreano

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	35	50	76	155	269	607	1 250
2	35	50	76	155	269	608	1 026
3	35	52	76	146	265	603	849
4	36	53	78	147	262	601	709
5	36	55	82	149	261	600	600
6	39	59	87	155	262	601	601
7	36	57	85	154	259	598	598
8	40	62	89	156	263	602	602
9	39	62	88	154	262	601	601
10	34	57	82	148	256	595	595
11	30	53	77	143	251	590	590
12	27	51	73	139	247	586	586
13	24	49	71	137	245	583	583
14	23	47	69	135	243	581	581
15	21	45	67	133	241	580	580
16	19	44	66	132	240	578	578
17	18	43	65	131	239	578	578
18	18	42	64	130	238	577	577
19	17	42	64	130	238	576	576
20	17	42	64	130	238	577	577
21	18	42	64	130	238	577	577
22	18	42	64	130	238	577	577
23	18	42	64	130	238	577	577
24	17	42	64	130	238	576	576
25	18	42	64	130	238	576	576
26	18	42	64	129	238	576	576
27	19	41	64	129	237	576	576
28	20	41	63	129	237	576	576
29	20	41	63	129	237	576	576
30	21	41	63	129	237	576	576

2.30 Lira turca


Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	187	203	229	307	421	760	1 498
2	185	200	226	305	419	758	1 221
3	182	198	223	293	411	750	1 006
4	179	197	222	291	406	745	836
5	176	195	222	289	401	740	740
6	173	193	222	290	397	736	736
7	170	191	219	288	393	732	732



Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
8	166	188	215	282	389	727	727
9	162	185	210	277	385	723	723
10	159	182	207	273	381	720	720
11	156	179	203	269	377	716	716
12	152	176	199	265	373	712	712
13	149	173	195	261	369	708	708
14	145	170	192	257	365	704	704
15	142	166	188	254	362	701	701
16	138	163	185	251	359	697	697
17	135	160	182	248	356	694	694
18	132	157	179	245	353	691	691
19	130	154	176	242	350	689	689
20	127	151	173	239	347	686	686
21	124	149	171	237	345	684	684
22	122	146	168	234	342	681	681
23	119	144	166	232	340	678	678
24	117	141	163	229	337	676	676
25	114	139	161	227	335	674	674
26	112	136	158	224	332	671	671
27	110	134	156	222	330	669	669
28	108	132	154	220	328	667	667
29	106	130	152	218	326	665	665
30	104	128	150	216	324	663	663

2.31 Dollaro USA


Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	9	26	52	110	246	585	1 252
2	9	26	52	110	246	585	1 027
3	10	29	53	104	244	583	850
4	12	34	57	101	245	583	711
5	17	40	62	104	246	584	601
6	18	44	66	100	246	585	585
7	19	46	65	93	247	586	586
8	17	44	64	92	247	586	586
9	17	45	66	95	247	586	586
10	19	48	69	99	247	586	586
11	21	50	71	103	247	586	586
12	23	53	72	103	248	586	586
13	24	55	72	104	248	586	586
14	24	55	72	104	248	586	586
15	24	55	72	104	248	586	586



Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
16	24	55	72	104	247	586	586
17	24	55	72	104	247	586	586
18	24	55	72	104	247	586	586
19	24	55	72	104	248	586	586
20	24	55	72	104	248	587	587
21	24	55	72	104	248	587	587
22	24	55	72	104	248	587	587
23	24	55	72	104	249	587	587
24	24	55	72	104	249	587	587
25	24	55	72	104	249	587	587
26	24	55	72	104	249	587	587
27	24	55	72	104	248	587	587
28	24	55	72	104	248	587	587
29	24	55	72	104	248	587	587
30	24	55	72	104	248	587	587

2.32 Yen

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	0	3	13	92	206	545	1 216
2	1	5	12	91	205	543	996
3	2	5	11	82	200	538	823
4	2	6	13	82	197	536	687
5	3	7	18	84	197	535	581
6	4	8	21	89	196	535	535
7	5	9	22	91	196	535	535
8	5	9	22	89	196	535	535
9	7	11	22	88	196	535	535
10	7	11	22	88	196	535	535
11	8	12	23	88	196	535	535
12	8	13	25	89	197	535	535
13	10	14	26	89	197	536	536
14	10	14	29	89	197	536	536
15	11	16	30	90	198	536	536
16	11	16	31	90	198	537	537
17	12	17	33	90	198	537	537
18	13	18	34	91	199	537	537
19	14	19	35	91	199	538	538
20	14	19	37	92	200	539	539
21	15	20	38	93	201	539	539
22	15	21	39	93	201	540	540
23	16	22	40	93	202	540	540




Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
24	17	22	42	94	202	541	541
25	17	23	43	94	202	541	541
26	18	24	45	94	202	541	541
27	18	25	46	94	202	541	541
28	19	25	47	94	202	541	541
29	20	26	48	94	202	541	541
30	20	28	49	95	203	541	541

3. ALTRE ESPOSIZIONI

3.1 Euro

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	1	15	22	45	167	306	3 076
2	1	15	22	45	167	343	2 293
3	1	15	24	50	161	356	1 732
4	1	16	27	53	159	355	1 339
5	2	18	31	55	159	345	1 061
6	3	21	33	59	159	332	860
7	4	24	35	61	159	316	711
8	4	25	36	63	159	300	597
9	5	26	38	66	159	283	508
10	5	26	39	69	159	266	437
11	5	27	40	69	159	252	380
12	6	27	40	70	159	252	332
13	6	27	40	70	159	252	293
14	6	27	40	70	159	252	259
15	6	27	42	70	159	252	252
16	7	27	44	70	159	252	252
17	7	27	47	70	159	252	252
18	8	27	49	70	159	252	252
19	9	27	52	70	159	252	252
20	9	27	54	70	159	252	252
21	9	27	57	70	159	252	252
22	10	27	59	70	159	252	252
23	10	27	62	70	159	252	252
24	11	27	64	70	159	252	252
25	11	27	67	72	159	252	252
26	11	27	70	75	159	252	252
27	12	27	72	77	159	252	252
28	12	27	75	78	159	252	252
29	13	27	78	81	159	252	252
30	13	27	80	83	159	252	252




3.2 Corona ceca

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	5	20	26	49	171	312	3 145
2	7	22	28	51	173	350	2 349
3	7	22	31	57	168	363	1 774
4	7	23	34	61	166	362	1 370
5	8	25	37	62	165	353	1 085
6	9	27	39	65	165	339	879
7	10	30	41	66	164	322	725
8	10	30	41	68	164	305	609
9	10	30	43	71	163	288	518
10	10	31	44	73	163	270	445
11	9	31	44	73	162	256	387
12	9	30	43	73	162	255	338
13	8	29	42	72	161	254	298
14	8	29	42	72	161	254	263
15	7	28	42	71	160	253	253
16	7	28	45	71	160	253	253
17	8	28	47	71	160	253	253
18	8	27	50	70	159	252	252
19	9	27	52	70	159	252	252
20	9	28	55	71	160	253	253
21	10	28	58	71	160	253	253
22	10	28	61	71	160	253	253
23	10	29	63	72	161	254	254
24	11	29	66	72	161	254	254
25	11	29	68	73	161	254	254
26	11	29	71	75	161	254	254
27	12	29	73	77	161	254	254
28	12	29	76	80	161	254	254
29	14	29	79	82	161	254	254
30	14	29	81	84	161	254	254

3.3 Corona danese


Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	1	15	21	45	167	306	3 076
2	1	15	21	45	167	343	2 293
3	1	15	24	49	161	356	1 732
4	1	16	27	53	158	354	1 338
5	2	18	30	55	158	345	1 060
6	3	21	33	58	158	332	860
7	4	24	35	61	158	316	711



Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
8	4	24	36	63	158	300	597
9	5	25	38	66	158	283	508
10	5	26	39	68	158	266	437
11	5	27	40	69	158	252	380
12	6	27	40	69	158	252	332
13	6	27	40	69	158	252	293
14	6	27	40	69	158	252	259
15	6	27	42	69	158	252	252
16	7	27	44	69	158	252	252
17	7	27	47	69	158	252	252
18	8	27	49	69	158	252	252
19	9	27	52	69	158	252	252
20	9	27	54	69	158	252	252
21	9	27	57	69	158	252	252
22	10	27	59	69	158	252	252
23	10	27	62	69	158	252	252
24	11	27	64	70	158	252	252
25	11	27	67	72	158	252	252
26	11	27	70	75	158	252	252
27	12	27	72	77	158	252	252
28	12	27	75	78	158	252	252
29	13	27	78	81	158	252	252
30	13	27	80	83	158	252	252

3.4 Fiorino ungherese


Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	80	94	101	124	246	341	3 095
2	75	89	96	119	241	346	2 313
3	77	93	101	127	238	359	1 748
4	75	91	101	128	233	358	1 354
5	73	90	102	127	230	350	1 074
6	72	91	103	128	228	337	872
7	72	91	102	128	226	321	722
8	70	90	102	129	224	317	607
9	69	90	102	131	223	316	517
10	66	87	100	129	219	312	445
11	63	84	97	127	216	309	387
12	61	83	96	126	215	308	339
13	61	82	95	125	214	307	307
14	60	81	94	124	213	306	306
15	60	81	94	124	213	306	306



Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
16	59	80	93	123	212	305	305
17	58	80	93	123	212	305	305
18	58	79	92	122	211	304	304
19	57	78	91	121	210	303	303
20	56	77	91	120	209	302	302
21	55	77	90	120	209	302	302
22	55	76	89	119	208	301	301
23	54	75	88	118	207	300	300
24	53	74	87	117	206	299	299
25	52	73	86	116	205	298	298
26	50	72	85	115	204	297	297
27	49	71	84	114	203	296	296
28	48	70	83	112	201	295	295
29	47	69	82	111	200	293	293
30	46	67	83	110	199	292	292

3.5 Corona svedese

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	4	19	25	48	170	305	3 071
2	6	21	27	50	172	343	2 292
3	7	22	31	56	168	356	1 733
4	8	24	34	61	166	355	1 340
5	9	26	38	63	166	346	1 063
6	10	28	40	66	166	333	862
7	11	31	42	68	166	317	713
8	11	31	43	70	165	301	599
9	11	32	44	72	165	284	510
10	11	32	45	74	164	267	439
11	11	32	45	74	164	257	381
12	10	31	44	74	163	256	334
13	10	31	44	74	163	256	295
14	9	31	44	74	163	256	261
15	9	30	43	73	162	255	255
16	9	30	45	73	162	255	255
17	8	30	47	73	162	255	255
18	8	30	50	73	162	255	255
19	9	30	52	73	162	255	255
20	9	30	55	73	162	255	255
21	10	30	58	73	162	255	255
22	10	31	61	74	163	256	256
23	10	31	63	74	163	256	256



Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
24	11	31	66	74	163	256	256
25	11	31	68	74	163	256	256
26	12	31	71	75	163	256	256
27	12	31	73	77	163	256	256
28	12	31	76	80	163	256	256
29	13	31	79	82	163	256	256
30	14	31	82	84	163	256	256

3.6 Kuna

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	47	61	68	91	213	308	3 105
2	51	65	71	95	217	346	2 320
3	55	70	78	104	215	360	1 755
4	57	73	84	110	215	359	1 358
5	59	76	88	113	216	351	1 078
6	60	78	90	116	216	338	876
7	61	80	91	117	215	323	725
8	60	80	91	119	214	307	610
9	59	79	92	120	212	305	519
10	57	79	92	121	211	304	447
11	56	77	90	120	209	302	388
12	54	76	89	119	208	301	339
13	53	74	87	117	206	299	299
14	51	73	86	116	205	298	298
15	50	71	84	114	203	296	296
16	49	70	83	113	202	295	295
17	48	69	82	112	201	294	294
18	47	69	82	111	200	294	294
19	47	68	81	111	200	293	293
20	46	67	80	110	199	292	292
21	45	66	80	109	198	291	291
22	44	66	79	109	198	291	291
23	44	65	78	108	197	290	290
24	43	64	77	107	196	289	289
25	42	63	76	106	195	288	288
26	41	62	75	105	194	287	287
27	40	61	74	104	193	286	286
28	39	61	77	103	192	286	286
29	38	60	79	103	192	285	285
30	38	59	82	102	191	284	284




3.7 Lev

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	0	14	21	44	166	305	3 074
2	0	14	21	44	166	343	2 291
3	1	14	23	49	160	355	1 731
4	1	16	26	53	158	354	1 338
5	2	18	30	54	158	345	1 060
6	2	20	32	58	158	332	859
7	4	23	34	60	158	316	710
8	4	24	35	62	158	299	597
9	4	25	37	66	158	282	508
10	4	25	39	68	158	266	437
11	5	26	39	68	158	251	380
12	6	26	39	69	158	251	332
13	6	26	39	69	158	251	293
14	6	26	39	69	158	251	259
15	6	26	42	69	158	251	251
16	7	26	44	69	158	251	251
17	7	26	47	69	158	251	251
18	8	26	49	69	158	251	251
19	9	26	52	69	158	251	251
20	9	26	54	69	158	251	251
21	9	26	57	69	158	251	251
22	10	26	59	69	158	251	251
23	10	26	62	69	158	251	251
24	11	26	64	70	158	251	251
25	11	26	67	72	158	251	251
26	11	26	69	75	158	251	251
27	12	26	72	76	158	251	251
28	12	26	75	78	158	251	251
29	13	26	78	81	158	251	251
30	13	26	80	83	158	251	251

3.8 Lira sterlina


Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	0	11	22	46	185	310	3 123
2	0	11	22	46	185	348	2 329
3	1	11	24	51	179	360	1 758
4	1	13	27	56	176	359	1 358
5	2	16	29	59	175	350	1 075
6	2	18	33	60	174	336	871
7	3	21	36	60	172	320	719



Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
8	4	23	37	60	171	302	604
9	7	31	42	58	170	285	513
10	9	34	41	57	169	268	442
11	8	33	41	56	169	262	383
12	7	32	40	56	168	261	335
13	6	31	41	56	167	260	295
14	6	30	41	56	166	259	261
15	6	30	42	56	165	259	259
16	7	30	44	56	164	257	257
17	8	30	47	56	163	256	256
18	8	30	49	57	162	256	256
19	9	30	52	60	162	255	255
20	9	30	55	61	163	256	256
21	9	30	57	63	163	256	256
22	10	30	59	66	163	256	256
23	10	30	62	68	163	256	256
24	11	30	64	70	162	255	255
25	11	30	67	73	161	255	255
26	11	30	69	75	161	254	254
27	12	30	72	76	161	254	254
28	12	30	75	78	160	253	253
29	13	30	78	81	160	253	253
30	13	30	80	83	159	253	253

3.9 Leu romeno

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	82	96	103	126	248	343	3 220
2	80	94	100	124	246	360	2 416
3	77	92	101	126	238	374	1 830
4	74	91	101	128	233	374	1 416
5	72	90	102	126	230	365	1 123
6	72	90	102	127	227	351	910
7	70	90	101	127	225	334	752
8	68	88	100	127	222	316	631
9	66	87	99	128	220	313	537
10	64	86	99	128	218	311	462
11	63	84	97	127	216	309	401
12	61	83	96	125	214	307	351
13	60	81	94	124	213	306	309
14	58	79	92	122	211	304	304
15	57	78	91	121	210	303	303



Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
16	55	77	90	120	209	302	302
17	54	76	89	118	207	301	301
18	53	75	88	117	206	300	300
19	52	74	87	117	206	299	299
20	52	73	86	116	205	298	298
21	51	72	85	115	204	297	297
22	50	71	84	114	203	296	296
23	49	70	83	113	202	295	295
24	48	69	82	112	201	294	294
25	47	68	81	111	200	293	293
26	46	67	80	110	199	292	292
27	45	66	79	109	198	291	291
28	44	65	78	108	197	290	290
29	43	64	81	107	196	289	289
30	42	63	84	106	195	288	288

3.10 Zloty

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	55	70	76	99	221	317	3 167
2	54	68	75	98	220	353	2 366
3	52	67	76	102	213	367	1 790
4	51	67	78	104	209	366	1 385
5	50	67	79	104	207	358	1 100
6	49	68	79	105	205	344	892
7	49	69	80	105	203	328	738
8	47	68	79	106	202	311	620
9	46	67	79	108	200	293	528
10	45	66	79	109	199	292	454
11	44	66	79	108	198	291	394
12	44	65	78	108	197	290	344
13	43	64	77	107	196	289	303
14	42	63	76	106	195	288	288
15	41	63	76	106	195	288	288
16	40	62	75	104	193	287	287
17	40	61	74	104	193	286	286
18	39	60	73	103	192	285	285
19	38	60	73	103	192	285	285
20	38	60	73	102	191	285	285
21	38	59	72	102	191	284	284
22	38	59	72	102	191	284	284
23	37	58	71	101	190	283	283



Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
24	36	58	71	101	190	283	283
25	36	57	70	100	189	282	282
26	35	56	72	99	188	281	281
27	34	56	75	99	188	281	281
28	34	55	77	98	187	280	280
29	33	54	79	97	186	279	279
30	32	54	83	97	186	279	279

3.11 Corona norvegese

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	26	40	46	70	191	311	3 135
2	26	40	47	70	192	349	2 342
3	25	40	48	74	185	363	1 769
4	24	40	50	77	182	361	1 367
5	24	41	53	78	181	352	1 083
6	24	43	55	80	180	338	877
7	25	45	56	82	179	322	725
8	24	45	56	83	179	305	609
9	24	45	57	86	178	288	518
10	24	45	58	87	177	271	445
11	23	45	58	87	176	270	387
12	22	44	57	87	176	269	338
13	22	43	56	86	175	268	298
14	21	42	55	85	174	267	267
15	20	41	55	84	173	266	266
16	19	40	54	83	172	265	265
17	19	40	53	83	172	265	265
18	18	40	53	82	171	264	264
19	18	39	53	82	171	264	264
20	18	39	55	82	171	264	264
21	18	39	58	82	171	264	264
22	18	39	61	82	171	264	264
23	18	39	63	82	171	264	264
24	18	39	66	82	171	264	264
25	17	39	68	82	171	264	264
26	17	38	71	81	170	263	263
27	17	38	73	81	170	263	263
28	17	38	76	81	170	263	263
29	16	38	79	82	170	263	263
30	16	37	81	84	169	262	262




3.12 Franco svizzero

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	0	0	3	24	146	304	3 058
2	0	1	6	25	147	341	2 280
3	1	1	9	30	142	354	1 721
4	1	3	12	34	139	352	1 330
5	2	4	15	36	139	343	1 053
6	2	4	18	39	139	330	853
7	3	6	20	41	139	314	705
8	4	6	23	44	139	297	592
9	4	8	26	47	139	280	504
10	4	8	28	49	139	264	434
11	4	9	31	51	140	247	377
12	6	10	33	50	139	232	329
13	6	11	36	51	140	233	290
14	6	12	39	51	140	233	257
15	6	13	41	50	139	232	232
16	7	13	44	51	138	231	231
17	7	14	46	54	137	231	231
18	8	16	48	57	138	231	231
19	9	16	51	58	138	231	231
20	9	17	54	61	139	232	232
21	9	18	56	63	139	232	232
22	10	19	59	65	139	232	232
23	10	20	62	67	139	232	232
24	11	20	64	69	139	232	232
25	11	22	67	71	139	232	232
26	11	22	69	73	139	232	232
27	12	23	72	75	141	232	232
28	12	24	74	78	141	232	232
29	13	25	76	80	142	232	232
30	13	25	79	81	144	232	232

3.13 Dollaro australiano

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	42	56	63	86	208	316	3 189
2	42	56	63	86	208	355	2 380
3	41	56	65	91	202	368	1 798
4	40	56	67	94	199	367	1 388
5	40	57	70	94	198	357	1 099
6	41	59	71	96	196	343	890
7	41	61	72	97	195	326	735



Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
8	40	60	72	99	194	309	617
9	39	60	72	101	193	291	525
10	39	60	73	102	192	285	452
11	38	59	73	102	191	284	392
12	37	59	72	102	191	284	343
13	37	58	71	101	190	283	302
14	36	57	70	100	189	282	282
15	35	57	70	99	188	282	282
16	34	56	69	98	187	281	281
17	34	55	68	98	187	280	280
18	33	54	67	97	186	279	279
19	33	54	67	97	186	279	279
20	33	54	67	97	186	279	279
21	32	54	67	97	186	279	279
22	32	53	66	96	185	278	278
23	32	53	66	96	185	278	278
24	31	52	66	95	184	277	277
25	30	52	68	95	184	277	277
26	30	51	71	94	183	276	276
27	29	50	74	93	182	275	275
28	29	50	77	93	182	275	275
29	28	49	79	92	181	274	274
30	27	49	82	92	181	274	274

3.14 Baht


Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	10	24	31	54	176	313	3 154
2	14	28	35	58	180	351	2 355
3	17	32	40	66	178	365	1 780
4	19	35	46	72	178	364	1 376
5	22	39	51	76	179	354	1 090
6	21	39	51	77	177	340	883
7	27	46	57	83	181	324	730
8	25	45	57	84	179	307	613
9	26	47	59	88	180	290	521
10	28	49	62	92	182	275	448
11	30	51	64	94	183	276	389
12	30	52	65	95	184	277	340
13	31	52	65	95	184	277	299
14	31	52	66	95	184	277	277
15	31	53	66	95	184	278	278



Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
16	31	52	65	95	184	277	277
17	31	52	65	95	184	277	277
18	30	51	64	94	183	276	276
19	30	51	64	94	183	276	276
20	30	51	64	94	183	276	276
21	30	51	64	94	183	276	276
22	29	51	64	93	182	276	276
23	29	50	63	93	182	275	275
24	29	50	66	93	182	275	275
25	28	49	68	92	181	274	274
26	28	49	71	92	181	274	274
27	27	48	73	91	180	273	273
28	27	48	77	91	180	273	273
29	26	47	79	90	179	272	272
30	26	47	82	90	179	272	272

3.15 Dollaro canadese

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	9	23	29	52	174	315	3 179
2	10	24	31	54	176	354	2 375
3	10	26	34	60	171	367	1 793
4	11	27	38	64	169	365	1 384
5	12	29	41	66	169	356	1 095
6	14	32	44	69	169	342	887
7	15	35	46	72	169	325	732
8	15	35	47	74	169	308	614
9	16	37	49	77	170	290	522
10	16	38	51	80	170	272	449
11	17	38	51	81	170	263	390
12	17	38	51	81	170	263	341
13	17	38	51	81	170	263	300
14	17	39	52	81	170	263	266
15	17	39	52	82	171	264	264
16	17	38	51	81	170	263	263
17	17	38	51	81	170	263	263
18	17	38	51	81	170	263	263
19	17	38	53	81	170	263	263
20	17	39	55	81	170	263	263
21	17	39	58	81	170	264	264
22	17	38	61	81	170	263	263
23	17	38	63	81	170	263	263



Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
24	16	38	66	81	170	263	263
25	16	37	68	80	169	262	262
26	16	37	71	80	169	262	262
27	15	37	73	80	169	262	262
28	15	36	76	80	168	261	261
29	15	36	79	81	168	261	261
30	14	36	81	84	168	261	261

3.16 Peso cileno

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	45	59	66	89	211	319	3 218
2	48	62	68	92	213	358	2 407
3	50	65	74	99	211	373	1 823
4	51	67	78	104	209	372	1 410
5	52	70	82	107	210	363	1 118
6	54	73	85	110	210	349	906
7	56	75	86	112	210	333	749
8	55	75	87	114	209	315	629
9	55	76	88	117	209	302	536
10	56	77	90	119	209	302	461
11	55	77	90	119	209	302	400
12	55	76	89	119	208	301	350
13	54	75	88	118	207	300	308
14	53	74	87	117	206	299	299
15	52	73	86	116	205	298	298
16	51	72	86	115	204	297	297
17	50	72	85	115	204	297	297
18	50	71	84	114	203	296	296
19	49	70	83	113	202	295	295
20	48	69	83	112	201	294	294
21	47	69	82	112	201	294	294
22	47	68	81	111	200	293	293
23	46	67	80	110	199	292	292
24	45	66	79	109	198	291	291
25	44	65	78	108	197	290	290
26	43	64	77	107	196	289	289
27	42	63	76	106	195	288	288
28	41	62	78	105	194	287	287
29	40	62	81	104	193	287	287
30	39	61	84	104	193	286	286



3.17 **Peso colombiano**

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	76	90	97	120	242	337	3 323
2	80	94	101	124	246	369	2 487
3	80	95	104	129	241	384	1 885
4	79	95	106	132	237	384	1 459
5	82	99	111	136	239	375	1 157
6	84	102	114	139	239	361	938
7	85	105	116	142	240	344	776
8	86	107	118	145	241	334	652
9	87	108	120	149	241	334	555
10	88	109	122	151	241	334	477
11	87	109	122	151	241	334	414
12	87	108	121	151	240	333	362
13	85	106	120	149	238	331	331
14	84	105	118	148	237	330	330
15	82	104	117	146	235	329	329
16	81	102	115	145	234	327	327
17	79	101	114	144	233	326	326
18	78	99	112	142	231	324	324
19	77	98	111	141	230	323	323
20	75	97	110	140	229	322	322
21	74	95	108	138	227	320	320
22	72	94	107	137	226	319	319
23	71	92	105	135	224	317	317
24	69	91	104	134	223	316	316
25	68	89	102	132	221	314	314
26	66	87	101	130	219	312	312
27	65	86	99	129	218	311	311
28	63	84	97	127	216	309	309
29	62	83	96	126	215	308	308
30	60	81	95	124	213	306	306

3.18 **Dollaro di Hong Kong**

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	2	16	22	46	167	314	3 170
2	5	19	26	49	171	353	2 368
3	7	22	31	56	168	366	1 789
4	9	25	36	62	167	365	1 381
5	11	28	40	65	169	355	1 094
6	13	32	44	69	169	341	886
7	15	35	46	72	169	325	731



Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
8	15	36	47	74	170	307	614
9	16	37	49	78	170	290	522
10	16	38	51	80	170	272	449
11	17	38	51	81	170	263	389
12	16	38	51	80	169	263	341
13	16	37	50	80	169	262	300
14	15	36	49	79	168	261	265
15	14	36	49	78	167	261	261
16	13	35	48	78	167	260	260
17	13	34	48	77	166	259	259
18	13	34	51	77	166	259	259
19	12	34	53	77	166	259	259
20	13	34	55	77	166	259	259
21	13	34	58	77	166	259	259
22	13	34	61	77	166	259	259
23	13	34	63	77	166	259	259
24	13	34	66	77	166	259	259
25	12	34	68	77	166	259	259
26	12	34	71	76	165	259	259
27	12	33	73	78	165	258	258
28	12	33	77	80	165	258	258
29	14	33	79	82	165	258	258
30	14	33	82	85	165	258	258

3.19 Rupia indiana

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	87	102	108	131	253	349	3 434
2	88	102	109	132	254	380	2 567
3	87	102	111	136	248	394	1 940
4	87	103	113	140	245	393	1 499
5	87	104	116	141	244	383	1 187
6	88	106	118	144	244	368	961
7	89	108	119	145	243	351	794
8	89	109	120	148	243	336	666
9	88	109	121	150	242	335	566
10	87	108	121	150	240	333	487
11	85	107	120	149	238	332	422
12	83	105	118	148	237	330	369
13	82	103	116	146	235	328	328
14	80	101	114	144	233	326	326
15	78	99	112	142	231	324	324



Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
16	76	97	110	140	229	322	322
17	74	95	108	138	227	320	320
18	72	94	107	137	226	319	319
19	71	92	105	135	224	317	317
20	70	91	104	134	223	316	316
21	69	90	103	133	222	315	315
22	68	89	102	132	221	314	314
23	67	88	101	131	220	313	313
24	66	87	100	130	219	312	312
25	65	86	99	129	218	311	311
26	63	85	98	128	217	310	310
27	62	84	97	126	215	309	309
28	61	82	96	125	214	307	307
29	60	81	95	124	213	306	306
30	59	80	94	123	212	305	305

3.20 Peso messicano


Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	343	357	364	387	509	604	3 517
2	73	87	93	116	238	387	2 623
3	75	90	99	124	236	400	1 976
4	77	94	104	131	236	398	1 523
5	80	97	109	134	237	388	1 204
6	82	100	112	138	238	372	974
7	84	103	114	140	238	354	804
8	85	105	117	144	239	335	674
9	85	106	118	147	239	332	573
10	86	107	120	149	239	332	492
11	86	107	120	150	239	332	427
12	86	107	120	150	239	332	373
13	86	107	120	150	239	332	332
14	87	108	121	151	240	333	333
15	87	109	122	152	241	334	334
16	88	110	123	152	241	335	335
17	89	111	124	154	243	336	336
18	90	112	125	155	244	337	337
19	91	113	126	156	245	338	338
20	92	113	126	156	245	338	338
21	92	114	127	156	245	339	339
22	92	113	126	156	245	338	338
23	92	113	126	156	245	338	338



Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
24	91	112	125	155	244	337	337
25	90	111	124	154	243	336	336
26	89	110	123	153	242	335	335
27	88	109	122	152	241	334	334
28	86	108	121	150	239	333	333
29	85	106	119	149	238	331	331
30	84	105	118	148	237	330	330

3.21 Nuovo dollaro di Taiwan

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	0	4	11	34	156	309	3 110
2	0	4	11	34	156	346	2 318
3	1	4	13	39	150	359	1 750
4	1	5	15	42	147	357	1 351
5	2	6	18	43	146	348	1 069
6	2	8	19	45	145	334	866
7	3	10	21	47	145	318	716
8	4	10	23	48	144	301	601
9	4	10	26	51	143	284	511
10	4	10	29	52	142	267	440
11	4	10	31	53	142	251	382
12	6	10	34	53	142	235	334
13	6	11	36	53	142	235	294
14	6	12	39	53	142	235	261
15	6	13	42	54	143	236	236
16	7	13	44	53	142	236	236
17	8	15	47	55	143	236	236
18	8	16	50	57	143	236	236
19	9	16	52	60	144	237	237
20	9	17	55	61	145	238	238
21	9	19	58	64	146	239	239
22	10	19	59	66	146	239	239
23	10	20	62	68	147	240	240
24	11	21	65	71	147	241	241
25	11	22	67	73	148	241	241
26	11	22	71	75	148	241	241
27	12	24	73	77	149	242	242
28	12	25	76	80	149	242	242
29	13	25	78	81	149	242	242
30	14	27	81	83	150	243	243




3.22 Dollaro neozelandese

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	48	62	69	92	214	316	3 194
2	49	63	70	93	215	355	2 385
3	49	64	72	98	209	369	1 802
4	48	64	75	101	206	368	1 393
5	48	65	77	102	205	358	1 103
6	49	67	79	105	205	344	894
7	49	68	79	105	203	328	739
8	48	69	80	107	203	311	620
9	48	69	81	110	202	295	528
10	47	68	81	110	200	293	454
11	46	67	80	110	199	292	394
12	44	65	78	108	197	290	345
13	42	64	77	107	196	289	304
14	41	62	75	105	194	287	287
15	39	61	74	104	193	286	286
16	38	59	72	102	191	284	284
17	36	58	71	101	190	283	283
18	35	57	70	99	188	282	282
19	34	56	69	98	187	281	281
20	34	55	68	98	187	280	280
21	33	54	68	97	186	279	279
22	33	54	67	97	186	279	279
23	32	53	66	96	185	278	278
24	31	52	67	95	184	277	277
25	30	52	70	95	184	277	277
26	30	51	72	94	183	276	276
27	29	50	75	93	182	275	275
28	28	50	77	93	182	275	275
29	28	49	80	92	181	274	274
30	27	48	83	91	180	273	273

3.23 Rand


Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	110	124	130	153	275	371	3 450
2	111	125	131	155	277	380	2 574
3	111	127	135	161	272	395	1 945
4	112	128	139	165	270	394	1 503
5	113	130	143	167	271	384	1 190
6	114	133	145	170	270	369	964
7	115	135	146	172	270	363	797



Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
8	115	135	146	173	269	362	669
9	114	135	147	176	268	361	569
10	113	134	147	177	267	360	490
11	112	133	146	176	265	358	425
12	110	131	144	174	263	356	372
13	108	129	142	172	261	354	354
14	106	127	140	170	259	352	352
15	103	125	138	167	256	350	350
16	101	122	135	165	254	347	347
17	98	120	133	162	251	345	345
18	96	117	130	160	249	342	342
19	94	115	128	158	247	340	340
20	92	114	127	156	245	339	339
21	91	112	125	155	244	337	337
22	89	110	123	153	242	335	335
23	87	108	121	151	240	333	333
24	85	106	119	149	238	331	331
25	83	105	118	147	236	330	330
26	82	103	116	146	235	328	328
27	80	101	114	144	233	326	326
28	78	100	113	142	231	325	325
29	77	98	111	141	230	323	323
30	75	96	109	139	228	321	321

3.24 Real


Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	169	183	189	213	335	430	3 449
2	178	192	199	222	344	439	2 602
3	181	196	205	231	342	437	1 983
4	182	198	209	235	340	434	1 539
5	183	200	212	237	340	433	1 221
6	183	201	213	238	338	431	990
7	183	202	213	239	337	430	819
8	181	201	213	240	335	428	687
9	180	201	213	241	334	427	585
10	179	200	213	242	332	425	503
11	177	198	211	241	330	423	436
12	174	196	209	239	328	421	421
13	171	193	206	236	325	418	418
14	168	190	203	232	321	415	415
15	165	186	199	229	318	411	411



Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
16	162	183	196	226	315	408	408
17	159	180	193	223	312	405	405
18	155	177	190	220	309	402	402
19	152	174	187	216	305	399	399
20	149	171	184	213	302	396	396
21	146	167	181	210	299	392	392
22	143	164	177	207	296	389	389
23	140	161	174	204	293	386	386
24	137	158	171	201	290	383	383
25	134	155	168	198	287	380	380
26	131	152	165	195	284	377	377
27	128	149	162	192	281	374	374
28	125	146	159	189	278	371	371
29	122	143	156	186	275	368	368
30	119	140	153	183	272	365	365

3.25 Yuan renminbi

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	22	37	43	66	188	324	3 283
2	23	37	44	67	189	364	2 448
3	23	38	47	72	184	377	1 848
4	23	39	49	76	181	376	1 427
5	23	40	52	77	180	366	1 130
6	24	42	54	80	180	351	914
7	25	44	55	81	179	334	755
8	24	44	55	82	178	316	633
9	23	44	56	85	177	298	538
10	23	44	57	86	176	280	463
11	22	43	56	86	175	268	401
12	21	43	56	86	175	268	351
13	21	42	55	85	174	267	308
14	20	42	55	85	174	267	273
15	20	41	54	84	173	266	266
16	20	41	54	84	173	266	266
17	20	41	54	84	173	266	266
18	20	41	54	84	173	266	266
19	20	41	54	84	173	266	266
20	20	41	57	84	173	266	266
21	20	41	59	84	173	266	266
22	20	41	62	84	173	266	266
23	20	41	65	84	173	266	266



Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
24	20	41	67	84	173	266	266
25	20	41	70	84	173	266	266
26	19	41	72	84	173	266	266
27	19	40	76	83	172	265	265
28	19	40	78	83	172	265	265
29	19	40	81	84	172	265	265
30	18	40	84	86	171	265	265

3.26 Ringgit

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	18	32	39	62	184	324	3 273
2	20	34	41	64	186	363	2 441
3	21	36	45	71	182	376	1 842
4	23	39	49	76	181	374	1 422
5	25	42	54	79	182	364	1 125
6	26	45	57	82	182	350	911
7	29	48	59	85	183	333	752
8	29	49	60	87	183	315	631
9	29	50	62	91	183	297	537
10	30	51	64	93	183	280	461
11	31	52	65	95	184	277	400
12	31	52	65	95	184	277	350
13	31	52	65	95	184	277	308
14	31	52	65	95	184	277	277
15	30	52	65	94	183	277	277
16	30	51	64	94	183	276	276
17	30	51	64	94	183	276	276
18	30	51	64	94	183	276	276
19	30	51	64	94	183	276	276
20	30	51	65	94	183	276	276
21	30	52	65	95	184	277	277
22	30	52	65	94	183	277	277
23	30	51	65	94	183	276	276
24	30	51	67	94	183	276	276
25	29	51	70	94	183	276	276
26	29	50	72	93	182	275	275
27	29	50	76	93	182	275	275
28	28	49	78	92	181	274	274
29	28	49	81	92	181	274	274
30	27	48	84	91	180	273	273




3.27 Rublo russo

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	119	133	140	163	285	380	3 487
2	118	132	139	162	284	383	2 598
3	116	131	140	166	277	397	1 958
4	115	132	142	169	274	395	1 510
5	116	133	145	170	273	384	1 193
6	115	134	146	171	271	369	965
7	116	136	147	172	270	363	796
8	115	135	147	174	269	363	667
9	114	135	147	176	268	361	567
10	114	135	148	177	268	361	487
11	114	135	148	178	267	360	422
12	112	134	147	177	266	359	369
13	111	132	146	175	264	357	357
14	110	131	144	174	263	356	356
15	108	129	142	172	261	354	354
16	106	127	140	170	259	352	352
17	103	124	137	167	256	349	349
18	101	122	135	165	254	347	347
19	98	120	133	163	252	345	345
20	96	118	131	160	249	342	342
21	94	115	128	158	247	340	340
22	92	113	126	156	245	338	338
23	90	111	124	154	243	336	336
24	87	109	122	151	240	334	334
25	85	106	119	149	238	331	331
26	83	104	117	147	236	329	329
27	81	102	115	145	234	327	327
28	79	100	113	143	232	325	325
29	77	98	111	141	230	323	323
30	75	96	109	139	228	321	321

3.28 Dollaro di Singapore

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	0	3	10	33	155	313	3 159
2	0	5	12	35	157	352	2 358
3	1	7	16	42	153	365	1 781
4	1	10	20	47	152	363	1 375
5	2	13	25	49	153	354	1 089
6	2	16	28	53	153	340	882
7	3	19	30	56	154	324	729



Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
8	4	20	31	58	154	306	612
9	4	21	33	61	154	289	520
10	4	21	34	63	153	272	448
11	4	21	34	64	153	255	389
12	6	21	35	64	153	246	340
13	6	21	37	64	153	246	299
14	6	21	39	64	153	246	265
15	6	21	42	63	152	246	246
16	7	20	45	63	152	245	245
17	8	20	48	63	152	245	245
18	8	20	50	63	152	245	245
19	9	20	53	63	152	245	245
20	9	21	55	64	153	246	246
21	10	22	58	65	153	247	247
22	10	22	61	67	154	247	247
23	10	22	63	69	154	247	247
24	11	23	66	71	154	248	248
25	11	23	68	73	155	248	248
26	11	23	71	75	155	248	248
27	12	24	73	78	155	248	248
28	12	25	76	80	155	248	248
29	14	25	79	82	155	248	248
30	14	27	81	84	155	249	249

3.29 Won sudcoreano


Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	30	44	51	74	196	316	3 184
2	30	44	51	74	196	354	2 377
3	29	44	53	78	190	367	1 794
4	28	44	55	81	186	365	1 385
5	28	45	57	82	185	356	1 095
6	31	49	61	86	186	341	887
7	29	48	59	85	183	325	732
8	33	53	64	91	187	307	614
9	32	53	65	94	186	290	522
10	26	47	61	90	180	273	449
11	22	43	56	86	175	268	389
12	18	39	52	82	171	264	340
13	16	37	50	80	169	262	300
14	14	35	48	78	167	260	265
15	12	33	46	76	165	258	258



Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
16	10	32	45	75	164	257	257
17	10	31	48	74	163	256	256
18	9	30	50	73	162	255	255
19	9	30	52	73	162	255	255
20	9	30	55	73	162	255	255
21	10	30	58	73	162	255	255
22	10	30	61	73	162	255	255
23	10	30	63	73	162	255	255
24	11	30	66	73	162	255	255
25	11	30	68	73	162	255	255
26	11	30	71	75	161	255	255
27	12	29	73	78	161	254	254
28	12	29	76	80	161	254	254
29	14	29	79	82	161	254	254
30	14	29	81	84	161	254	254

3.30 Lira turca


Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	182	197	203	226	348	444	3 858
2	180	194	201	224	346	441	2 866
3	175	190	199	225	336	432	2 154
4	171	188	198	225	330	428	1 653
5	168	185	197	222	325	418	1 300
6	165	183	195	221	321	414	1 047
7	163	182	193	219	317	410	860
8	158	179	190	217	313	406	719
9	155	176	188	216	309	402	609
10	151	172	186	215	305	398	522
11	148	169	182	212	301	394	451
12	144	165	178	208	297	390	393
13	140	161	174	204	293	386	386
14	136	157	171	200	289	382	382
15	133	154	167	197	286	379	379
16	129	151	164	194	283	376	376
17	126	148	161	191	280	373	373
18	123	145	158	188	277	370	370
19	121	142	155	185	274	367	367
20	118	139	152	182	271	364	364
21	116	137	150	180	269	362	362
22	113	134	147	177	266	359	359
23	110	132	145	175	264	357	357



Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
24	108	129	142	172	261	354	354
25	106	127	140	170	259	352	352
26	103	124	138	167	256	349	349
27	101	122	135	165	254	347	347
28	99	120	133	163	252	345	345
29	97	118	131	161	250	343	343
30	95	116	129	159	248	341	341


3.31 Dollaro USA

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	0	15	26	54	173	316	3 188
2	0	15	26	54	173	355	2 380
3	1	17	28	57	169	368	1 797
4	1	20	32	62	168	366	1 387
5	2	23	37	68	170	356	1 097
6	4	26	40	70	170	342	888
7	6	31	42	72	171	326	733
8	9	34	46	74	171	308	616
9	10	37	50	76	171	290	523
10	11	38	51	76	171	273	450
11	12	40	52	78	171	265	390
12	13	41	54	79	172	265	341
13	13	42	54	80	172	265	300
14	14	43	55	80	172	265	266
15	14	43	55	80	172	265	265
16	14	43	55	80	171	264	264
17	14	43	55	80	171	264	264
18	14	43	55	80	171	264	264
19	14	43	55	80	171	265	265
20	14	43	55	80	172	265	265
21	14	43	58	80	172	265	265
22	14	43	61	80	172	266	266
23	14	43	63	80	173	266	266
24	14	43	66	80	173	266	266
25	14	43	68	80	173	266	266
26	14	43	71	80	172	266	266
27	14	43	73	80	172	266	266
28	14	43	76	80	172	265	265
29	14	43	79	82	172	265	265
30	14	43	81	84	172	265	265



3.32 Yen


Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	0	0	3	12	133	307	3 091
2	0	1	6	15	132	344	2 302
3	1	1	9	18	125	356	1 736
4	1	3	12	21	121	354	1 339
5	2	4	15	24	121	345	1 060
6	2	4	18	27	120	331	858
7	3	6	20	30	120	315	708
8	4	6	23	32	120	298	595
9	4	8	26	35	120	281	506
10	4	8	28	37	120	264	435
11	4	9	31	40	120	248	377
12	6	10	33	42	121	232	330
13	6	11	36	44	121	218	291
14	6	12	39	47	121	214	257
15	6	13	41	49	122	215	229
16	7	13	44	51	122	215	215
17	7	14	46	54	123	215	215
18	8	16	49	57	125	216	216
19	9	16	51	58	128	216	216
20	9	17	54	61	130	217	217
21	9	18	56	63	132	218	218
22	10	19	59	65	133	218	218
23	10	20	62	67	135	219	219
24	11	20	64	69	136	219	219
25	11	22	67	71	138	219	219
26	11	22	69	73	139	219	219
27	12	23	72	76	141	219	219
28	12	24	74	78	142	219	219
29	12	25	76	80	142	220	220
30	13	25	79	81	144	220	220



ALLEGATO III

AGGIUSTAMENTO PER LA VOLATILITÀ DELLA PERTINENTE STRUTTURA PER SCADENZA DEI TASSI DI INTERESSE PRIVI DI RISCHIO

Valuta	Mercato assicurativo nazionale	Aggiustamento per la volatilità (in punti base)
Euro	Austria	4
Euro	Belgio	4
Euro	Cipro	4
Euro	Estonia	4
Euro	Finlandia	4
Euro	Francia	4
Euro	Germania	4
Euro	Grecia	4
Euro	Irlanda	4
Euro	Italia	4
Euro	Lettonia	4
Euro	Lituania	4
Euro	Lussemburgo	4
Euro	Malta	4
Euro	Paesi Bassi	4
Euro	Portogallo	4
Euro	Slovacchia	4
Euro	Slovenia	4
Euro	Spagna	4
Corona ceca	Repubblica ceca	4
Corona danese	Danimarca	30
Fiorino ungherese	Ungheria	2
Corona svedese	Svezia	2
Kuna	Croazia	4
Lev	Bulgaria	- 7
Lira sterlina	Regno Unito	18
Leu romeno	Romania	- 1
Zloty	Polonia	11
Corona islandese	Islanda	6
Corona norvegese	Norvegia	15
Franco svizzero	Liechtenstein	- 3
Franco svizzero	Svizzera	- 3
Dollaro australiano	Australia	11
Dollaro canadese	Canada	8
Dollaro USA	Stati Uniti	28
Yen	Giappone	2



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/166 DELLA COMMISSIONE**del 2 febbraio 2018****che modifica il regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione 2015/1333/PESC del Consiglio, del 31 luglio 2015, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga la decisione 2011/137/PESC ⁽¹⁾,visto il regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio, del 18 gennaio 2016, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga il regolamento (UE) n. 204/2011 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 20, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) Nell'allegato V del regolamento (UE) 2016/44 sono elencate le navi designate dal comitato delle sanzioni delle Nazioni Unite conformemente al punto 11 della risoluzione (UNSCR) 2146 (2014) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, alle quali si applica, a norma di detto regolamento (UE) 2016/44, una serie di divieti relativi al carico, al trasporto o allo scarico di petrolio greggio proveniente dalla Libia e all'accesso ai porti nel territorio dell'Unione.
- (2) Il 26 gennaio 2018 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha prorogato e modificato la voce dell'elenco relativa alla nave LYNN S, soggetta a misure restrittive. L'allegato V del regolamento (UE) 2016/44 dovrebbe quindi essere opportunamente modificato.
- (3) Per garantire l'efficacia delle misure in esso previste, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:


Articolo 1

L'allegato V del regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 febbraio 2018

*Per la Commissione,**a nome del presidente**Il capo del Servizio degli strumenti di politica estera*⁽¹⁾ GUL 206 dell'1.8.2015, pag. 34.⁽²⁾ GUL 12 del 19.1.2016, pag. 1.

ALLEGATO

L'allegato V del regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio è così modificato:

la voce:

«2. **Nome: Lynn S**

Inserita nell'elenco a norma dei punti 10 a) e 10 b) della risoluzione 2146 (2014), quale prorogata e modificata dal punto 2 della risoluzione 2362 (2017) (divieto di carico, trasporto o scarico; divieto di ingresso nei porti). A norma del punto 11 della risoluzione 2146, la presente designazione è stata prorogata dal comitato il 31 ottobre 2017 ed è valida fino al 29 gennaio 2018, a meno che il comitato non vi ponga termine anticipatamente a norma del punto 12 della risoluzione 2146. Stato di bandiera: Saint Vincent e Grenadine.

Informazioni supplementari

Inserita nell'elenco il 2 agosto 2017. IMO: 8706349. Il 6 ottobre 2017 la nave, che si trovava nelle acque territoriali del Libano, è salpata verso ovest.»

è sostituita da quanto segue:

«2. **Nome: Lynn S**

Inserita nell'elenco a norma dei punti 10 a) e 10 b) della risoluzione 2146 (2014), quale prorogata e modificata dal punto 2 della risoluzione 2362 (2017) (divieto di carico, trasporto o scarico; divieto di ingresso nei porti). A norma del punto 11 della risoluzione 2146, la presente designazione è stata prorogata dal comitato il 26 gennaio 2018 (la precedente proroga era valida fino al 29 gennaio 2018) ed è valida fino al 28 aprile 2018, a meno che il comitato non vi ponga termine anticipatamente a norma del punto 12 della risoluzione 2146. Stato di bandiera: Saint Vincent e Grenadine.

Informazioni supplementari

Inserita nell'elenco il 2 agosto 2017. IMO: 8706349. Il 6 ottobre 2017 la nave, che si trovava nelle acque territoriali del Libano, è salpata verso ovest.»

18CE0713



DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2018/167 DEL CONSIGLIO**del 2 febbraio 2018****che attua la decisione (PESC) 2015/1333, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,

vista la decisione (PESC) 2015/1333 del Consiglio, del 31 luglio 2015, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga la decisione 2011/137/PESC ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 31 luglio 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/1333.
- (2) Il 26 gennaio 2018 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma della risoluzione 1970 (2011) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha rinnovato e modificato l'elenco delle navi soggette a misure restrittive.
- (3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato V della decisione (PESC) 2015/1333,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato V della decisione (PESC) 2015/1333 è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.


*Articolo 2*La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 2 febbraio 2018

*Per il Consiglio**Il presidente*

E. ZAHARIEVA

⁽¹⁾ GUL 206 dell'1.8.2015, pag. 34.



ALLEGATO

Nella sezione B (Entità) dell'allegato V della decisione (PESC) 2015/1333, la voce 2 è sostituita dalla seguente:


«2. **Nome:** Lynn S

Alias: n.d. **Già:** n.d. **Indirizzo:** n.d. **Data d'inserimento nell'elenco:** 2 agosto 2017 (modificata il 31 ottobre 2017 e il 26 gennaio 2018)

Informazioni aggiuntive

OMI: 8706349. Inserita in elenco a norma dei punti 10 a) e 10 b) della risoluzione 2146 (2014), quale prorogata e modificata dal punto 2 della risoluzione 2362 (2017) (divieto di carico, trasporto o scarico; divieto di ingresso ai porti). A norma del punto 11 della risoluzione 2146, tale designazione è stata rinnovata dal comitato il 26 gennaio 2018 (proroga precedente valida fino al 29 gennaio 2018) ed è valida fino al 28 aprile 2018, a meno che il comitato non vi ponga termine anticipatamente a norma del punto 12 della risoluzione 2146. Stato di bandiera: Saint Vincent e Grenadine. Il 6 ottobre 2017 la nave si trovava nelle acque territoriali del Libano, prima di far rotta verso occidente.»

18CE0714



DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2018/168 DEL CONSIGLIO**del 2 febbraio 2018****che attua la decisione (PESC) 2015/740, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nel Sud Sudan**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato dell'Unione europea, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,

vista la decisione (PESC) 2015/740 del Consiglio, del 7 maggio 2015, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nel Sud Sudan e che abroga la decisione 2014/449/PESC ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 7 maggio 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/740.
- (2) Tenuto conto del continuo deteriorarsi della situazione umanitaria e della sicurezza nel Sud Sudan, e considerata la mancanza di impegno da parte di alcuni attori nel processo di pace, come esemplificato dalle ripetute violazioni dell'accordo sulla cessazione delle ostilità firmato il 21 dicembre 2017, è opportuno aggiungere tre persone all'elenco delle persone ed entità soggette a misure restrittive di cui all'allegato II della decisione (PESC) 2015/740.
- (3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato II della decisione (PESC) 2015/740,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato II della decisione (PESC) 2015/740 è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.

*Articolo 2*La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 2 febbraio 2018

*Per il Consiglio**Il presidente*

E. ZAHARIEVA


⁽¹⁾ GUL 117 dell'8.5.2015, pag. 52.



ALLEGATO

Le seguenti persone sono aggiunte all'elenco di cui all'allegato II della decisione (PESC) 2015/740:

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
«1.	Paul Malong	Data di nascita: 2 gennaio 1962; 12 aprile 1960; 4 dicembre 1960; 30 gennaio 1960. Luogo di nascita: Malualkon, Sudan; Malualkon, Sud Sudan; Warawar, Sudan; Warawar, Sud Sudan	Paul Malong è stato capo di Stato maggiore dell'SPLA (<i>Sudan People's Liberation Army</i> – Esercito di liberazione del popolo sudanese) fino a maggio 2017. Sebbene sia stato rimosso da tale carica, continua a essere una figura molto influente in quanto detiene il controllo di varie milizie, conta fedeli sostenitori all'interno dell'SPLA e dispone di una vasta rete di clientelismo. La sua influenza è altresì dimostrata dai seguenti fatti: nell'ottobre 2017, degli alti ufficiali (tra cui il ten. col. Chan Garang) hanno tentato di liberare con la forza Malong dagli arresti domiciliari; nel gennaio 2018, il presidente Kiir ha accusato Malong di mobilitazione alla guerra. Malong ha altresì guidato forze responsabili della commissione di gravi violazioni di diritti umani, compresi l'aver preso di mira e l'uccisione di civili nonché distruzioni di vasta portata di villaggi.	3.2.2018
2.	Michael Makuei Leuth	Data di nascita: 1947 Luogo di nascita: Bor, Sud Sudan; Bor, Sudan	Michael Makuei Leuth ricopre la carica di ministro dell'informazione e delle telecomunicazioni dal 2013 ed è il portavoce pubblico della delegazione del governo nei colloqui di pace dell'Autorità intergovernativa per lo sviluppo (<i>Intergovernmental Authority on Development</i> – IGAD). Makuei ha ostacolato il processo politico nel Sud Sudan, in particolare osteggiando l'attuazione dell'accordo sulla risoluzione del conflitto in Sud Sudan dell'agosto 2015 mediante dichiarazioni pubbliche incendiarie e intralciando i lavori del comitato congiunto di valutazione e monitoraggio dell'accordo e la creazione di istituzioni di giustizia di transizione previste nel suddetto accordo. Ha inoltre ostacolato le operazioni della forza di protezione regionale dell'ONU. Makuei è anche responsabile di gravi violazioni dei diritti umani nonché di limitazioni alla libertà di espressione.	3.2.2018
3.	Malek Reuben Riak	Carica: tenente generale Data di nascita: 1° gennaio 1960 Luogo di nascita: Yei, Sud Sudan	Malek Reuben Riak è vicecapo di stato maggiore della difesa e ispettore generale dell'esercito governativo da maggio 2017. In precedenza è stato vicecapo di stato maggiore dell'SPLA incaricato della formazione (marzo 2016 - maggio 2017) e vicecapo dell'SPLA (gennaio 2013 - marzo 2016). In qualità di vicecapo di stato maggiore della difesa, ha svolto un ruolo fondamentale nell'approvvigionamento di armi per l'esercito. Malek Reuben Riak è stato identificato dal gruppo di esperti dell'ONU come alto funzionario responsabile di aver pianificato e supervisionato l'esecuzione dell'offensiva del governo condotta nello Stato dell'Unità nell'aprile 2015. Sono state commesse gravi violazioni dei diritti umani, tra cui la distruzione sistematica di villaggi e infrastrutture, trasferimenti forzati della popolazione locale, l'uccisione e la tortura indiscriminate di civili, il ricorso diffuso alla violenza sessuale, anche nei confronti di anziani e di bambini, e il sequestro e il reclutamento di bambini come soldati. Tale offensiva, nel contesto dei colloqui di pace in corso tra il governo e l'opposizione, ha ostacolato il processo politico con atti di violenza.	3.2.2018»



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/169 DELLA COMMISSIONE

del 1º febbraio 2018

che modifica l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri

[notificata con il numero C(2018) 550]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano ⁽³⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione ⁽⁴⁾ stabilisce misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri. L'allegato di tale decisione di esecuzione delimita ed elenca, nelle parti da I a IV, alcune zone di tali Stati membri differenziate secondo il livello di rischio in base alla situazione epidemiologica riguardante tale malattia.
- (2) Nel dicembre 2017 e nel gennaio 2018 è stata rilevata una serie di casi di peste suina africana nei cinghiali nella parte orientale (powiat łukowski), settentrionale (powiat bartoszycki, powiat braniewski) e nord-orientale (powiat suwalski, powiat augustowski) della Polonia e nella parte nord-occidentale (Telšiai e Šiauliai apskritys) e centro-occidentale (Kauno apskritis) della Lituania. Tali zone figurano attualmente nell'elenco di cui alla parte I dell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Questi casi determinano un aumento del livello di rischio che dovrebbe rispecchiarsi nell'allegato di detta decisione di esecuzione. Di conseguenza alcune zone della Polonia orientale, settentrionale e nord-orientale e della Lituania nord-occidentale interessate da questi casi di peste suina africana nei cinghiali dovrebbero ora figurare nell'elenco di cui alla parte II, anziché in quello di cui alla parte I, dell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Inoltre, altre zone della Polonia e della Lituania situate in prossimità delle zone in cui sono stati rilevati i casi di peste suina africana dovrebbero ora figurare nell'elenco di cui alla parte I di tale allegato.
- (3) Nel dicembre 2017 e nel gennaio 2018 è stata rilevata una serie di casi di peste suina africana nei cinghiali nella parte centro-orientale (powiat otwocki) della Polonia. La decisione di esecuzione (UE) 2018/11 della Commissione ⁽⁵⁾, è stata adottata in risposta a tali casi e si applica fino al 12 febbraio 2018. Questi casi determinano un aumento del livello di rischio che dovrebbe rispecchiarsi nell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Di conseguenza le zone della Polonia interessate da questi casi di peste suina africana nei cinghiali dovrebbero ora figurare nell'elenco di cui alla parte II e le zone circostanti nell'elenco di cui alla parte I dell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE.
- (4) Nel gennaio 2018 sono stati rilevati alcuni casi di peste suina africana nei cinghiali nella parte occidentale (Kuldīgas novads) della Lettonia e nella parte sud-occidentale (Tauragės apskritis) e nord-occidentale (Šiauliai apskritis) della Lituania. Tali zone figurano attualmente nell'elenco di cui alla parte II (accanto a zone attualmente


⁽¹⁾ GUL 395 del 30.12.1989, pag. 13.

⁽²⁾ GUL 224 del 18.8.1990, pag. 29.

⁽³⁾ GUL 18 del 23.1.2003, pag. 11.

⁽⁴⁾ Decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione, del 9 ottobre 2014, recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri e che abroga la decisione di esecuzione 2014/178/UE (GUL 295 dell'11.10.2014, pag. 63).

⁽⁵⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2018/11 della Commissione, del 5 gennaio 2018, relativa ad alcuni provvedimenti cautelari contro la peste suina africana in Polonia (GUL 3 del 6.1.2018, pag. 24).



riportate nell'elenco di cui alla parte I) dell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE. La comparsa di questi casi determina un aumento del livello di rischio che dovrebbe rispecchiarsi nell'allegato di tale decisione di esecuzione. Di conseguenza alcune zone della Lettonia e della Lituania dovrebbero ora figurare nell'elenco di cui alla parte II, anziché nell'elenco di cui alla parte I, di tale allegato. Inoltre, altre zone della Lituania situate in prossimità delle zone in cui sono stati rilevati casi di peste suina africana dovrebbero ora figurare nell'elenco di cui alla parte I di tale allegato.

- (5) Nel gennaio 2018 è comparso un focolaio di peste suina africana nei suini domestici nella parte orientale (powiat radzyński) della Polonia. Tale zona figura attualmente nell'elenco di cui alla parte II dell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE. La comparsa di questo focolaio determina un aumento del livello di rischio che dovrebbe rispecchiarsi nell'allegato di tale decisione di esecuzione. Di conseguenza la zona interessata della Polonia dovrebbe ora figurare nell'elenco di cui alla parte III, anziché in quello di cui alla parte II, di tale allegato.
- (6) Fino ad oggi non vi è stata alcuna notifica di casi di peste suina africana nei suini domestici o nei cinghiali nelle zone meridionali (okres Zlín) della Repubblica ceca, attualmente figuranti nell'elenco di cui alla parte II dell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE. In linea con i dati di sorveglianza forniti dalla Repubblica ceca, tali zone dovrebbero ora figurare nell'elenco di cui alla parte I, anziché in quello di cui alla parte II, dell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE.
- (7) L'evoluzione dell'attuale situazione epidemiologica della peste suina africana nella popolazione di suini dell'Unione dovrebbe essere presa in considerazione nella valutazione del rischio per la salute animale che la nuova situazione della malattia comporta in Polonia, Lituania, Lettonia e nella Repubblica ceca. Affinché le misure di protezione stabilite nella decisione di esecuzione 2014/709/UE possano essere mirate, per prevenire l'ulteriore diffusione della peste suina africana e, nel contempo, inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione, ed evitare inoltre che paesi terzi introducano ostacoli non giustificati agli scambi, è opportuno aggiornare l'elenco dell'Unione delle zone soggette alle misure di protezione riportato nell'allegato di tale decisione di esecuzione, al fine di tenere conto dei cambiamenti intervenuti nella situazione epidemiologica in relazione a tale malattia in Polonia, Lituania, Lettonia e nella Repubblica ceca.
- (8) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE.
- (9) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1


L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 1° febbraio 2018

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione



ALLEGATO

L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è sostituito dal seguente:


«ALLEGATO

PARTE I


1. Repubblica ceca

Le seguenti zone della Repubblica ceca:

- okres Uherské Hradiště,
- okres Kroměříž,
- okres Vsetín,
- katastrální území obcí v okrese Zlín:
 - Bělov,
 - Biskupice u Luhačovic,
 - Bohuslavice nad Vlčí,
 - Bohuslavice u Zlína,
 - Brumov,
 - Březůvky,
 - Bylnice,
 - Divnice,
 - Dobrkovice,
 - Dolní Lhota u Luhačovic,
 - Doubravy,
 - Drnovice u Valašských Klobouk,
 - Halenkovice,
 - Haluzice,
 - Horní Lhota u Luhačovic,
 - Hrádek na Vlárské dráze,
 - Hřivínův Újezd,
 - Jestřabí nad Vlčí,
 - Kaňovice u Luhačovic,
 - Karlovice u Zlína,
 - Kelníky,
 - Kladná-Žilín,
 - Kochavec,
 - Komárov u Napajedel,
 - Křekov,
 - Kvítkovice u Otrokovic,
 - Lhota u Zlína,
 - Lipina,
 - Lipová u Slavičína,



- Loučka I,
- Loučka II,
- Ludkovice,
- Luhačovice,
- Machová,
- Mirošov u Valašských Klobouk,
- Mysločovice,
- Napajedla,
- Návojná,
- Nedašov,
- Nedašova Lhota,
- Nevšová,
- Oldřichovice u Napajedel,
- Otrokovice,
- Petrůvka u Slavičina,
- Podhradí u Luhačovic,
- Pohořelice u Napajedel,
- Polichno,
- Popov nad Vlárí,
- Poteč,
- Pozlovice,
- Provodov na Moravě,
- Rokytnice u Slavičina,
- Rudimov,
- Řetechov,
- Salaš u Zlína,
- Sazovice,
- Sehradice,
- Sidonie,
- Slavičín,
- Slopné,
- Smolina,
- Sptyhněv,
- Svatý Štěpán,
- Šanov,
- Šarovy,
- Štítná nad Vlárí,
- Tichov,
- Tlumačov na Moravě,
- Újezd u Valašských Klobouk,



- Valašské Klobouky,
- Velký Ořechov,
- Vlachova Lhota,
- Vlachovice,
- Vrbětice,
- Vysoké Pole,
- Žlutava.

2. Estonia

Le seguenti zone dell'Estonia:

- Hiiu maakond.

3. Lettonia


Le seguenti zone della Lettonia:

- Aizputes novads,
- Alsungas novads,
- Auces novada Vecauces un Ukru pagasts, Auces pilsēta,
- Jelgavas novada Platones, Vircavas, Jaunsvirlaukas, Vilces, Lielplatones, Elejas un Sesavas pagasts,
- Kuldīgas novada Gudenieku, Turlavas, Snēpeles un Laidu pagasts,
- Pāvilostas novada Sakas pagasts un Pāvilostas pilsēta,
- republikas pilsēta Jelgava,
- Saldus novada Ezeres, Kursišu, Novadnieku, Pampāļu, Saldus, Zaņas un Zirņu pagasts, Saldus pilsēta,
- Skrudas novads,
- Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,
- Tērvetes novads,
- Ventspils novada Jūrkalnes pagasts.

4. Lituania

Le seguenti zone della Lituania:

- Akmenės rajono savivaldybė: Kruopių ir Papilės seniūnijos,
- Joniškio rajono savivaldybė,
- Jurbarko rajono savivaldybė: Eržvilko, Smalininkų ir Viešvilės seniūnijos,
- Kalvarijos savivaldybė,
- Kazlų Rūdos savivaldybė,
- Kelmės rajono savivaldybė,
- Marijampolės savivaldybė,
- Mažeikių rajono savivaldybė: Sedos, Šerkšnėnų, Tirkšlių ir Židikų seniūnijos,
- Pagėgių savivaldybė,
- Raseinių rajono savivaldybė: Girkalnio ir Kalnūjų seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr A1, Nemakščių, Paliepių, Raseinių, Raseinių miesto ir Viduklės seniūnijos,
- Šakių rajono savivaldybė,
- Šiaulių miesto savivaldybė,



- Šiaulių rajono savivaldybė,
- Tauragės rajono savivaldybė,
- Telšių rajono savivaldybė: Nevarėnų ir Tryškių seniūnijos.

5. Polonia

Le seguenti zone della Polonia:

w województwie warmińsko-mazurskim:


- gminy Stare Juchy i gmina wiejska Elk w powiecie elckim,
- gminy Biała Piska, Orzysz i Pisz w powiecie piskim,
- gminy Miłki i Wydminy w powiecie giżyckim,
- gminy Olecko, Świątajno i Wieliczki w powiecie oleckim,
- gminy Bartoszyce z miastem Bartoszyce w powiecie bartoszyckim,
- gminy Lidzbark Warmiński z miastem Lidzbark Warmiński, Orneta i Kiwity w powiecie lidzbarskim,
- gminy Wilczęta i Frombork w powiecie braniewskim,
- gmina Młynary w powiecie elbląskim.

w województwie podlaskim:

- gmina Brańsk z miastem Brańsk, gminy Boćki, Rudka, Wyszki, część gminy Bielsk Podlaski położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 (w kierunku północnym od miasta Bielsk Podlaski) i przedłużonej przez wschodnią granicę miasta Bielsk Podlaski i drogę nr 66 (w kierunku południowym od miasta Bielsk Podlaski), miasto Bielsk Podlaski, część gminy Orla położona na zachód od drogi nr 66 w powiecie bielskim,
- gminy Dziadkowice, Grodzisk i Perlejewo w powiecie siemiatyckim,
- gminy Kolno z miastem Kolno, Mały Płock i Turośl w powiecie kolneńskim,
- gminy Juchnowiec Kościelny, Suraż, Turośl Kościelna, Łapy i Poświętne w powiecie białostockim,
- powiat zambrowski,
- gminy Bakalarzewo, Jeleniewo, Raczki, Rutka-Tartak, i część gminy Suwałki położona na zachód od linii wyznaczonej przez Drogę Wojewódzką nr 662 i drogę nr 8 w kierunku północnym w powiecie suwalskim,
- gminy Sokoły, Kulesze Kościelne, Nowe Piekuty, Szepietowo, Klukowo, Ciechanowiec, Wysokie Mazowieckie z miastem Wysokie Mazowieckie, Czyżew w powiecie wysokomazowieckim,
- gminy Łomża, Miastkowo, Nowogród, Piątnica, Śniadowo i Zbójna w powiecie łomżyńskim,
- powiat miejski Białystok,
- powiat miejski Łomża,
- powiat miejski Suwałki.

w województwie mazowieckim:

- gminy Bielany, Ceranów, Jabłonna Lacka, Sabnie, Sterdyń i gmina wiejska Sokołów Podlaski w powiecie sokołowskim,
- gminy Domanice, Kotuń, Mokobody, Skórzec, Suchożebry, część gminy Mordy położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 698 biegnącej od zachodniej granicy gminy do miejscowości Mordy i następnie wzdłuż linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Mordy, Sosenki-Jajki i Ptaszki do granicy gminy, Siedlce, Wiśniew, Wodynie i Zbuczyn w powiecie siedleckim,
- powiat miejski Siedlce,
- gminy Rzekuń, Troszyn, Czerwin i Goworowo w powiecie ostrołęckim,
- gminy Olszanka i Łosice w powiecie łosickim,
- powiat ostrowski,




- gmina Wyszogród w powiecie plockim,
 - gminy Czerwińsk nad Wisłą i Załuski w powiecie płońskim,
 - gminy Pomiechówek, Zakroczym i część miasta Nowy Dwór Mazowiecki położona na północ od rzeki Wisły w powiecie nowodworskim,
 - gmina Pokrzywnica i Zatory w powiecie pułtuskim,
 - gmina Serock w powiecie legionowskim,
 - gmina Somianka w powiecie wyszkowskim,
 - gminy Dąbrówka, Klembów, Kobyłka, Poświętne, Radzymin, Wołomin, Zielonka w powiecie wołomińskim,
 - gminy Halinów, Siennica, Sulejówek, część gminy Dębe Wielkie położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 2, a następnie przez drogę nr 92 i część gminy wiejskiej Mińsk Mazowiecki położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 802 z wyłączeniem położonej w tym obszarze części miasta Mińsk Mazowiecki w powiecie mińskim,
 - gminy Osieck i Sobienie-Jeziory w powiecie otwockim,
 - gmina Garwolin z miastem Garwolin, Parysów, Pilawa i Wilga w powiecie garwolińskim,
 - gminy Lesznowola i Tarczyn w powiecie piaseczyńskim,
 - gminy Grójec, Jasieniec i Warka w powiecie grójeckim,
 - gminy Grabów nad Pilicą i Magnuszew w powiecie kozienickim,
 - gminy Brwinów, Michałowice, Nadarzyn, Piastów, Pruszków i Raszyn w powiecie pruszkowskim,
 - gminy Baranów, Grodzisk Mazowiecki, Milanówek i Podkowa Leśna w powiecie grodziskim,
 - gminy Ilów, Młodzieszyn, Sochaczew z miastem Sochaczew i Teresin w powiecie sochaczewskim.
- w województwie lubelskim:
- gminy Cyców, Ludwin, Puchaczów i Spiczyn w powiecie łączyńskim,
 - gminy Borki, Czemierniki i miasto Radzyń Podlaski w powiecie radzyńskim,
 - gmina Adamów, Krzywda, Serokomla, Stanin, Stoczek Łukowski z miastem Stoczek Łukowski, część gminy Trzebieszów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 806 i Wojcieszków w powiecie łukowskim,
 - gminy Dębowa Kłoda i Sosnowica w powiecie parczewskim,
 - gminy Dorohusk, Kamień, Chełm, Ruda – Huta, część gminy Sawin położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę łącząca miejscowość Chutcze z miejscowością Sawin, wzdłuż ulic Brzeska, Wygon i Podgrabowa w miejscowości Sawin, a dalej wzdłuż drogi stanowiącej przedłużenie ulicy Podgrabowa w kierunku wschodnim do granicy gminy, Siedliszcze, Rejowiec, Rejowiec Fabryczny z miastem Rejowiec Fabryczny i Wierzbica w powiecie chełmskim,
 - powiat miejski Chełm,
 - gminy Firlej, Kock, Lubartów z miastem Lubartów, Serniki, Niedźwiada, Ostrówek, Ostrów Lubelski i Uścimów w powiecie lubartowskim.

PARTE II


1. Repubblica ceca

Le seguenti zone della Repubblica ceca:

- katastrální území obcí v okrese Zlín:
 - Bratřejov u Vizovic,
 - Březnice u Zlína,
 - Březová u Zlína,
 - Dešná u Zlína,
 - Dolní Ves,
 - Držková,
 - Fryšták,



- Horní Ves u Fryštáku,
- Hostišová,
- Hrobice na Moravě,
- Hvozdná,
- Chrastěšov,
- Jaroslavice u Zlína,
- Jasenná na Moravě,
- Kašava,
- Klečůvka,
- Kostelec u Zlína,
- Kudlov,
- Lhotka u Zlína,
- Lhotsko,
- Lípa nad Dřevnicí,
- Louky nad Dřevnicí,
- Lukov u Zlína,
- Lukoveček,
- Lutonina,
- Lužkovice,
- Malenovice u Zlína,
- Mladcová,
- Neubuz,
- Ostrata,
- Podkopná Lhota,
- Prštné,
- Příluky u Zlína,
- Racková,
- Raková,
- Slušovice,
- Štípa,
- Tečovice,
- Trnava u Zlína,
- Ublo,
- Velíková,
- Veselá u Zlína,
- Vítová,
- Vizovice,
- Vlčková,
- Všemina,
- Zádveřice,
- Zlín,
- Želechovice nad Dřevnicí.



2. Estonia


Le seguenti zone dell'Estonia:

- Haapsalu linn,
- Hanila vald,
- Harju maakond,
- IDA-Viru maakond,
- Jõgeva maakond,
- Järva maakond,
- Kihelkonna vald,
- Kullamaa vald,
- Kuressaare linn,
- Lääne-Viru maakond,
- Lääne-Saare vald,
- osa Leisi vallast, mis asub lääne pool Kuressaare-Leisi maanteest (maantee nr 79),
- Lihula vald,
- Martna vald,
- Muhu vald,
- Mustjala vald,
- Osa Noarootsi vallast, mis asub põhja pool maanteest nr 230,
- Nõva vald,
- Pihla vald,
- Pärnu maakond (välja arvatud Audru ja Tõstamaa vald),
- Põlva maakond,
- Rapla maakond,
- Osa Ridala vallast, mis asub edela pool maanteest nr 31,
- Ruhnu vald,
- Salme vald,
- Tartu maakond,
- Torgu vald,
- Valga maakond,
- Viljandi maakond,
- Vormsi vald,
- Võru maakond.


3. Lettonia

Le seguenti zone della Lettonia:


- Ādažu novads,
- Aglonas novada Kastuļinas, Grāveru un Šķeltovas pagasts,
- Aizkraukles novads,
- Aknīstes novads,
- Alojās novads,
- Alūksnes novads,



- Amatas novads,
- Apes novads,
- Auces novada Bēnes, Lielaucis un Īles pagasts,
- Babītes novads,
- Baldones novads,
- Baltinavas novads,
- Balvu novads,
- Bauskas novads,
- Beverīnas novads,
- Brocēnu novads,
- Burtnieku novads,
- Carnikavas novads,
- Cēsu novads,
- Cesvaines novads,
- Ciblas novads,
- Dagdas novads,
- Daugavpils novada Vaboles, Liksnas, Sventes, Medumu, Demenas, Kalkūnes, Laucesas, Tabores, Maļinovas, Ambeļu, Biķernieku, Naujenes, Vecsalienas, Salienas un Skrudalienas pagasts,
- Dobeles novads,
- Dundagas novads,
- Engures novads,
- Ērgļu novads,
- Garkalnes novada daļa, kas atrodas uz ziemeļrietumiem no autoceļa A2,
- Gulbenes novads,
- Iecavas novads,
- Ikšķiles novada Tinūžu pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidaustrumiem no autoceļa P10, Ikšķiles pilsēta,
- Ilūkstes novads,
- Jaunjelgavas novads,
- Jaunpiebalgas novads,
- Jaunpils novads,
- Jēkabpils novads,
- Jelgavas novada Glūdas, Zaļenieku, Svētes, Kalnciema, Līvberzes un Valgundes pagasts,
- Kandavas novads,
- Kārsavas novads,
- Ķeguma novads,
- Ķekavas novads,
- Kocēnu novads,
- Kokneses novads,
- Krāslavas novads,
- Krimuldas novada Krimuldas pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļaustrumiem no autoceļa V89 un V81, un Lēdurgas pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļaustrumiem no autoceļa V81 un V128,



- Krustpils novads,
- Kuldīgas novada Ēdoles, Īvandes, Kurmāles, Padures, Pelču, Rumbas, Rendas, Kalibes un Vārmes pagasts, Kuldīgas pilsēta,
- Lielvārdes novads,
- Līgatnes novads,
- Limbažu novada Skultes, Limbažu, Umurgas, Katvaru, Pāles un Viļķenes pagasts, Limbažu pilsēta,
- Līvānu novads,
- Lubānas novads,
- Ludzas novads,
- Madonas novads,
- Mālpils novads,
- Mārupes novads,
- Mazsalacas novads,
- Mērsraga novads,
- Naukšēnu novads,
- Neretas novada Mazzalves pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļaustrumiem no autoceļa P73 un uz rietumiem no autoceļa 932,
- Ogres novads,
- Olaines novads,
- Ozolnieku novads,
- Pārgaujas novads,
- Pļaviņu novads,
- Preiļu novada Saunas pagasts,
- Priekuļu novada Veselavas pagasts un Priekuļu pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidiem no autoceļa P28 un rietumiem no autoceļa P20,
- Raunas novada Drustu pagasts un Raunas pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidiem no autoceļa A2,
- republikas pilsēta Daugavpils,
- republikas pilsēta Jēkabpils,
- republikas pilsēta Jūrmala,
- republikas pilsēta Rēzekne,
- republikas pilsēta Valmiera,
- Rēzeknes novada Audriņu, Bērzgales, Čornajas, Dricānu, Gaigalavas, Griškānu, Ilzeskalna, Kantinieku, Kaunatas, Lendžu, Lūznavas, Maltas, Mākoņkalna, Nagļu, Ozolaines, Ozolmuižas, Rikavas, Nautrēnu, Sakstagala, Sīlmalas, Stoļerovas, Stružānu un Vērēnu pagasts un Feimaņu pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļiem no autoceļa V577 un Pušas pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļaustrumiem no autoceļa V577 un V597,
- Riebiņu novada Sīļukalna, Stabulnieku, Galēnu un Silajāņu pagasts,
- Rojas novads,
- Ropažu novada daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa P10,
- Rugāju novads,
- Rundāles novads,
- Rūjienas novads,
- Salacgrīvas novads,



- Salas novads,
- Saldus novada Jaunlutriņu, Lutriņu un Šķēdes pagasts,
- Saulkrastu novads,
- Siguldas novada Mores pagasts un Allažu pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidiem no autoceļa P3,
- Skrīveru novads,
- Smiltenes novads,
- Strenču novads,
- Talsu novads,
- Tukuma novads,
- Valkas novads,
- Varakļānu novads,
- Vecpiebalgas novads,
- Vecumnieku novads,
- Ventspils novada Ances, Tārgales, Popes, Vārves, Užavas, Piltenes, Puzes, Ziru, Ugāles, Usmas un Zlēku pagasts, Piltenes pilsēta,
- Viesītes novada Elkšņu un Viesītes pagasts, Viesītes pilsēta,
- Viļakas novads,
- Viļānu novads,
- Zilupes novads.

4. Lituania

Le seguenti zone della Lituania:

- Akmenės rajono savivaldybė: Akmenės, Naujosios Akmenės kaimiškoji, Naujosios Akmenės miesto ir Ventos seniūnijos,
- Alytaus miesto savivaldybė,
- Alytaus rajono savivaldybė,
- Anykščių rajono savivaldybė: Andrioniškio, Anykščių, Debeikių, Kavarsko seniūnijos dalis į šiaurės rytus nuo kelio Nr. 1205 ir į šiaurę rytus nuo kelio Nr. 1218, Kurklių, Skiemonių, Svėdasų, Troškūnų ir Viešintų seniūnijos,
- Birštono savivaldybė,
- Biržų miesto savivaldybė,
- Biržų rajono savivaldybė: Nemunėlio Radviliškio, Pabiržės, Pačeriaukštės ir Parovėjos seniūnijos,
- Elektrėnų savivaldybė,
- Ignalinos rajono savivaldybė,
- Jonavos rajono savivaldybė,
- Jurbarko rajono savivaldybė: Girdžių, Jurbarko miesto, Jurbarkų, Juodaičių, Raudonės, Seredžiaus, Veliuonos, Skirsnemunės ir Šimkaičių seniūnijos,
- Kaišiadorių miesto savivaldybė,
- Kaišiadorių rajono savivaldybė,
- Kauno miesto savivaldybė,
- Kauno rajono savivaldybės: Akademijos, Alšėnų, Batniavos, Domeikavos, Ežerėlio, Garliavos apylinkių, Garliavos, Karmėlavos, Kačerginės, Kulautuvos, Lapių, Linksmakalnio, Neveronių, Raudondvario, Ringaudų, Rokų, Samylų, Taurakiemio, Užledžių, Vilkių apylinkių, Vilkių, Zapyškio seniūnijos,



- Kėdainių rajono savivaldybė savivaldybės: Dotnuvos, Gudžiūnų, Josvainių seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr 3514 ir Nr 229, Krakių, Kėdainių miesto, Surviliškio, Truskavos, Vilainių ir Šėtos seniūnijos,
- Kupiškio rajono savivaldybė: Noriūnų, Skapiškio, Subačiaus ir Šimonių seniūnijos,
- Mažeikių rajono savivaldybės: Laižuvos, Mažeikių apylinkės, Mažeikių, Reivyčių ir Viekšnių seniūnijos,
- Molėtų rajono savivaldybė,
- Pakruojo rajono savivaldybė: Klovainių, Rozalimo, Lygumų, Pakruojo, Žeimelio, Linkuvos ir Pašvitinio seniūnijos,
- Panevėžio rajono savivaldybė: Krekenavos seniūnijos dalis į vakarus nuo Nevėžio upės ir į pietus nuo kelio Nr. 3004,
- Pasvalio rajono savivaldybė: Joniškėlio apylinkių, Joniškėlio miesto, Saločių ir Pušaloto seniūnijos,
- Radviliškio rajono savivaldybė,
- Raseinių rajono savivaldybė: Ariogalos, Betygalos, Pajojukų ir Šiluvos seniūnijos ir Kalnųjų ir Girkalnio seniūnijų dalis į pietus nuo kelio Nr. A1,
- Prienų miesto savivaldybė,
- Prienų rajono savivaldybė,
- Rokiškio rajono savivaldybė,
- Širvintų rajono savivaldybė,
- Švenčionių rajono savivaldybė,
- Trakų rajono savivaldybė,
- Utenos rajono savivaldybė,
- Vilniaus miesto savivaldybė,
- Vilniaus rajono savivaldybė,
- Vilkaviškio rajono savivaldybė,
- Visagino savivaldybė,
- Zarasų rajono savivaldybė.

5. Polonia

Le seguenti zone della Polonia:

w województwie warmińsko-mazurskim:

- gmina Kalinowo i Prostki w powiecie elckim,
- gmina Górowo Iławeckie z miastem Górowo Iławeckie w powiecie bartoszyckim,
- gminy Braniewo z miastem Braniewo, Lelkowo, Pieniężno i Płoskinia w powiecie braniewskim.

w województwie podlaskim:

- część gminy Wizna położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Jedwabne i Wizna oraz na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 64 (od skrzyżowania w miejscowości Wizna w kierunku wschodnim do granicy gminy) w powiecie łomżyńskim,
- gmina Dubicze Cerkiewne, Czyże, Białowieża, Hajnówka z miastem Hajnówka, Narew, Narewka i części gmin Kleszczele i Czeremcha położone na wschód od drogi nr 66 w powiecie hajnowskim,
- gmina Kobylin-Borzymy w powiecie wysokomazowieckim,
- gminy Grabowo i Stawiski w powiecie kolneńskim,
- gminy Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Michałowo, Supraśl, Tykocin, Wasilków, Zabłudów, Zawady i Choroszcz w powiecie białostockim,




- część gminy Bielsk Podlaski położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 (w kierunku północnym od miasta Bielsk Podlaski) i przedłużonej przez wschodnią granicę miasta Bielsk Podlaski i drogę nr 66 (w kierunku południowym od miasta Bielsk Podlaski), część gminy Orla położona na wschód od drogi nr 66 w powiecie bielskim,
 - powiat sejneński,
 - gmina Szypliszki i część gminy Suwałki, położona na wschód od linii wyznaczonej przez Drogę Wojewódzką nr 662 oraz drogę nr 8 w kierunku północnym w powiecie suwalskim,
 - gminy Augustów z miastem Augustów, Bargłów Kościelny, Nowinka, Płaska i Sztabin w powiecie augustowskim,
 - powiat sokólski,
- w województwie mazowieckim:
- gmina Przesmyki i część gminy Mordy położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 698 biegnącą od zachodniej granicy gminy do miejscowości Mordy i następnie wzdłuż linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Mordy, Sosenki-Jajki i Ptaszki do granicy gminy w powiecie siedleckim,
 - gmina Repki w powiecie sokołowskim,
 - gmina Brochów w powiecie sochaczewskim,
 - gminy Czosnów, Leoncin i część miasta Nowy Dwór Mazowiecki ograniczona od północy rzeką Narew i od południa rzeką Wisła w powiecie nowodworskim,
 - gminy Marki i Ząbki w powiecie wołomińskim,
 - powiat warszawski zachodni,
 - gminy Jabłonna, Nieporęt, Wieliszew i Legionowo w powiecie legionowskim,
 - gminy Celestynów, Józefów, Karczew, Kołbiel, Otwock i Wiązowna w powiecie otwockim,
 - gminy Konstancin – Jeziorna, Piaseczno, Prażmów i Góra Kalwaria w powiecie piaseczyńskim,
 - gmina Chynów w powiecie grójeckim,
 - powiat miejski Warszawa.
- w województwie lubelskim:
- gminy Wohyń i Ulan-Majorat w powiecie radzyńskim,
 - gmina wiejska Łuków z miastem Łuków i część gminy Trzebieszów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 806 w powiecie łukowskim,
 - gminy Stary Brus i Urszulin w powiecie włodawskim,
 - gminy Rossosz, Wisznice, Sławatycze, Sosnówka, Tuczna i Łomazy w powiecie bialskim,
 - gminy Jabłoń, Milanów, Parczew i Siemień w powiecie parczewskim,
 - część gminy Sawin położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowość Chutcze z miejscowością Sawin, wzdłuż ulic Brzeska, Wygon i Podgrabowa w miejscowości Sawin, a dalej wzdłuż drogi stanowiącej przedłużenie ulicy Podgrabowa w kierunku wschodnim do granicy gminy w powiecie chełmskim.

PARTE III

1. Estonia

Le seguenti zone dell'Estonia:

- Audru vald,
- Lääne-Nigula vald,
- Laimjala vald,
- osa Leisi vallast, mis asub ida pool Kuressaare-Leisi maantee (maantee nr 79),
- Osa Noarootsi vallast, mis asub lõuna pool maantee nr 230,
- Orissaare vald,



- Pöide vald,
- Osa Ridala vallast, mis asub kirde pool maanteest nr 31,
- Tõstamaa vald,
- Valjala vald.

2. Lettonia


Le seguenti zone della Lettonia:

- Aglonas novada Aglonas pagasts,
- Auces novada Vitiņu pagasts,
- Daugavpils novada Nīcgales, Kalupes, Dubnas un Višķu pagasts,
- Garkalnes novada daļa, kas atrodas uz dienvidaustrumiem no autoceļa A2,
- Ikšķiles novada Tinūžu pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļrietumiem no autoceļa P10,
- Inčukalna novads,
- Krimuldas novada Krimuldas pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidrietumiem no autoceļa V89 un V81, un Lēdurgas pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidrietumiem no autoceļa V81 un V128,
- Limbažu novada Vidrižu pagasts,
- Neretas novada Neretas, Pilskalnes, Zalves pagasts un Mazzalves pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidrietumiem no autoceļa P73 un uz austrumiem no autoceļa 932,
- Priekule novada Liepas un Mārsēnu pagasts un Priekule pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļiem no autoceļa P28 un austrumiem no autoceļa P20,
- Preiļu novada Preiļu, Aizkalnes un Pelēču pagasts un Preiļu pilsēta,
- Raunas novada Raunas pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļiem no autoceļa A2,
- Rēzeknes novada Feimaņu pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidiem no autoceļa V577 un Pušas pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidrietumiem no autoceļa V577 un V597,
- Riebiņu novada Riebiņu un Rušonas pagasts,
- Ropažu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa P10,
- Salaspils novads,
- Saldus novada Jaunauces, Rubas, Vadakstes un Zvārdes pagasts,
- Sējas novads,
- Siguldas novada Siguldas pagasts un Allažu pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļiem no autoceļa P3, un Siguldas pilsēta,
- Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Daugulupes ielas un Daugulupītes,
- Vārkavas novads,
- Viesītes novada Rites un Saukas pagasts.

3. Lituania

Le seguenti zone della Lituania:

- Anykščių rajono savivaldybė: Kavarsko seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 1205 ir į pietus nuo kelio Nr. 1218 ir Traupio seniūnija,
- Biržų rajono savivaldybė: Vabalninko, Papilio ir Širvenos seniūnijos,
- Druskininkų savivaldybė,
- Kauno rajono savivaldybė: Babtų, Čekiškės ir Vandžio galos seniūnijos,



- Kėdainių rajono savivaldybė: Pelėdnagių, Pernaravos seniūnijos ir Josvainių seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. 3514 ir Nr. 229,
- Kupiškio rajono savivaldybė: Alizavos ir Kupiškio seniūnijos,
- Lazdijų rajono savivaldybė,
- Pakruojo rajono savivaldybė: Guostagalio seniūnija,
- Panevėžio miesto savivaldybė,
- Panevėžio rajono savivaldybė: Karsakiškio, Miežiškių, Naujamiesčio, Paįstrio, Raguvos, Ramygalos, Smilgių, Upytės, Vadoklių, Velžio seniūnijos ir Krekenavos seniūnijos dalis į rytus nuo Nevėžio upės ir į šiaurę nuo kelio Nr. 3004,
- Pasvalio rajono savivaldybė: Daujėnų, Krinčino, Namišių, Pasvalio apylinkių, Pasvalio miesto, Pumpėnų ir Vaškų seniūnijos,
- Šalčininkų rajono savivaldybė,
- Ukmergės rajono savivaldybė,
- Varėnos rajono savivaldybė.

4. Polonia

Le seguenti zone della Polonia:

w województwie podlaskim:

- powiat grajewski,
- powiat moniecki,
- gminy Jedwabne i Przytuły oraz część gminy Wizna, położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Jedwabne i Wizna oraz na północ od linii wyznaczonej przez drogę 64 (od skrzyżowania w miejscowości Wizna w kierunku wschodnim do granicy gminy) w powiecie łomżyńskim,
- gmina Lipsk w powiecie augustowskim,
- części gminy Czeremcha i Kleszczele położone na zachód od drogi nr 66 w powiecie hajnowskim,
- gminy Drohiczyn, Mielnik, Milejczyce, Nurzec-Stacja, Siemiatycze z miastem Siemiatycze w powiecie siemiatyckim.

w województwie mazowieckim:

- gminy Platerów, Sarnaki, Stara Kornica i Huszlew w powiecie łosickim,
- gminy Korczew i Paprotnia w powiecie siedleckim.

w województwie lubelskim:

- gminy Kodeń, Konstanyńów, Janów Podlaski, Leśna Podlaska, Piszczac, Rokitno, Biała Podlaska, Zalesie i Terespol z miastem Terespol, Drelów, Międzyrzec Podlaski z miastem Międzyrzec Podlaski w powiecie bialskim,
- powiat miejski Biała Podlaska,
- gminy Radzyń Podlaski, Komarówka Podlaska i Kąkolewnica w powiecie radzyńskim,
- gminy Hanna, Hańsk, Wola Uhruska, Wryki i gmina wiejska Włodawa w powiecie włodawskim,
- gmina Podedwórze w powiecie parczewskim.

PARTE IV

Italia

Le seguenti zone dell'Italia:

- tutto il territorio della Sardegna.»



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/170 DELLA COMMISSIONE**del 2 febbraio 2018****relativa alle specifiche dettagliate uniformi per la raccolta e l'analisi di dati al fine di monitorare e valutare il funzionamento della rete EURES****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,


visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/589 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2016, relativo a una rete europea di servizi per l'impiego (EURES), all'accesso dei lavoratori ai servizi di mobilità e a una maggiore integrazione dei mercati del lavoro e che modifica i regolamenti (UE) n. 492/2011 e (UE) n. 1296/2013 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 32, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/589, gli Stati membri provvedono a che siano in atto procedure per la raccolta di dati sulle attività di EURES svolte a livello nazionale.
- (2) Per misurare i risultati e le attività della rete EURES in maniera accurata e coerente è necessario istituire un quadro procedurale e concettuale comune, nonché definire gli indicatori e stabilire i dati minimi che devono essere raccolti.
- (3) Il quadro procedurale e concettuale dovrebbe contribuire alla valutazione dei progressi compiuti in rapporto agli obiettivi fissati per la rete EURES a norma del regolamento (UE) 2016/589.
- (4) Per misurare i risultati della rete EURES in maniera completa e consentire una valutazione ottimale del suo funzionamento, il quadro dovrebbe includere altre due dimensioni, oltre alle tre previste in materia di servizi di sostegno per i singoli lavoratori e i datori di lavoro dall'articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/589 (informazioni e orientamenti, risultati in termini di occupazione e soddisfazione dei clienti). In queste due ulteriori dimensioni dell'attività di EURES rientrano le attività di sostegno orizzontale, come le attività di formazione, comunicazione, cooperazione e sensibilizzazione, quali eventi finalizzati alla ricerca di personale e sforzi volti a garantire la trasparenza delle informazioni nel mercato del lavoro. L'integrazione di queste due ulteriori dimensioni nel sistema di misurazione dei risultati di EURES consente di soddisfare numerosi obblighi di informazione del regolamento (UE) 2016/589 e rende tale sistema compatibile con altri meccanismi di comunicazione indicati nello stesso regolamento. Pertanto, ottimizzando i benefici potenziali per la rete EURES, tale integrazione può contribuire a ridurre gli oneri di comunicazione degli Stati membri.
- (5) Per favorire la raccolta e l'analisi di dati ed evitare la duplicazione del lavoro il quadro dovrebbe basarsi sulle prassi esistenti negli Stati membri, in particolare nell'ambito dei servizi pubblici per l'impiego.
- (6) Il quadro dev'essere sufficientemente flessibile per consentire l'uso di fonti di dati o metodi di raccolta alternativi qualora i risultati immediati di attività specifiche, come il reclutamento e il collocamento, siano difficili da misurare direttamente.
- (7) È opportuno sfruttare tutte le potenziali sinergie con le modalità e le procedure per la pianificazione, il monitoraggio e la valutazione annuali delle attività della rete EURES ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (UE) 2016/589, in particolare per poter tenere conto dell'analisi della misurazione dei risultati nei successivi programmi di lavoro nazionali.
- (8) Il quadro dovrebbe consentire un'efficace gestione delle attività di EURES a livello nazionale e dell'Unione europea e contribuire a valutare l'opportunità di modifiche strategiche od operative. Dovrebbe inoltre favorire lo sviluppo di una cultura ispirata alla misurazione dei risultati, all'interno della rete EURES, le cui componenti chiave siano l'orientamento ai risultati, l'efficienza in termini di costi e la rendicontazione delle spese.

⁽¹⁾ GUL 107 del 22.4.2016, pag. 1.




- (9) Il quadro dovrebbe servire come strumento per raccogliere dati quantitativi e qualitativi comparabili per misurare le attività di EURES trattate, ma qualsiasi analisi e interpretazione dev'essere svolta in modo accurato tenendo conto dei fattori contestuali a livello nazionale come la situazione del mercato del lavoro, le strutture organizzative e l'approccio generale alla mobilità. Per questo motivo gli Stati membri dovrebbero essere responsabili dell'analisi a livello nazionale.
- (10) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato EURES,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto, ambito di applicazione e definizioni

1. La presente decisione stabilisce le specifiche dettagliate uniformi per la raccolta e l'analisi di dati al fine di monitorare e valutare il funzionamento della rete EURES - il sistema di misurazione dei risultati di EURES - definendo le dimensioni dei risultati da misurare, gli indicatori dei risultati, le possibili fonti di dati e il processo di raccolta e analisi di dati.
2. Il sistema di misurazione dei risultati di EURES è utilizzato, tra l'altro, per:
 - a) la raccolta, la condivisione e l'analisi congiunta delle informazioni di cui all'articolo 30 del regolamento (UE) 2016/589,
 - b) una riflessione sullo stanziamento delle risorse e sulle priorità di programmazione delle attività di EURES di cui all'articolo 31 del regolamento (UE) 2016/589,
 - c) una riflessione sui modelli aziendali e sull'organizzazione della rete EURES e su altri essenziali contributi alle relazioni sull'attività presentate alle istituzioni dell'UE, nonché alla relazione sulla valutazione ex post di cui rispettivamente all'articolo 33 e all'articolo 35 del regolamento (UE) 2016/589;
3. Ai fini della presente decisione si intende per:
 - a) «dimensioni dei risultati» i seguenti settori delle attività di EURES che devono essere misurati dagli indicatori:
 - 1) informazioni e orientamenti,
 - 2) risultati in termini di occupazione,
 - 3) soddisfazione dei clienti,
 - 4) comunicazione, cooperazione e sensibilizzazione, e
 - 5) sostegno orizzontali;
 - b) «indicatori dei risultati» i seguenti indicatori direttamente correlati all'attività e alla cooperazione EURES nell'ambito della rete:
 - 1) «indicatori chiave» gli indicatori che riguardano le attività di EURES svolte nei singoli Stati membri e concernenti i servizi di sostegno offerti a lavoratori e datori di lavoro ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/589,
 - 2) «indicatori di rete» gli indicatori connessi al funzionamento generale della rete EURES tra cui i dati previsti da altre disposizioni del regolamento (UE) 2016/589 e quelli raccolti dall'ufficio europeo di coordinamento;
 - c) «indicatori contestuali» gli indicatori connessi al mercato del lavoro, alle politiche del lavoro e alle strutture organizzative di EURES e che possono essere ottenuti da fonti diverse da quelle soggette al controllo di EURES;
 - d) «contatto» qualsiasi singola interazione che si verifichi tra il personale di membri e partner di EURES e un cliente (lavoratore o datore di lavoro) con mobilità lavorativa intra-UE;
 - e) «evento» qualsiasi occasione programmata organizzata da o con la partecipazione di un membro o di un partner di EURES per fornire informazioni sulla mobilità lavorativa intra-UE o per favorire il reclutamento o il collocamento, quali fiere del lavoro, conferenze e sessioni informative;



- f) «collocamento» il risultato del processo che si conclude con l'accettazione di un'offerta di lavoro, ai sensi dell'articolo 3, punto 3, del regolamento (UE) 2016/589 (sono comprese le opportunità di apprendistato e tirocinio);
- g) «domanda di lavoro» un documento o una serie di documenti che un candidato trasmette a un datore di lavoro o a un servizio per l'impiego per informarli in merito alla propria disponibilità e al proprio desiderio di occupare uno specifico posto di lavoro o una specifica posizione.

Articolo 2

Principi generali


1. Ciascuno Stato membro istituisce un meccanismo per raccogliere i dati indicati nella presente decisione dai rispettivi membri e partner nazionali EURES e da qualsiasi altra fonte che possa fornire i dati necessari.
2. I dati che sono stati raccolti e verificati sono trasmessi all'ufficio europeo di coordinamento utilizzando un modello comune conformemente alle procedure di cui all'articolo 7.
3. Gli Stati membri garantiscono che, qualora i dati non siano prontamente disponibili, vengano utilizzati e debitamente descritti fonti di dati o metodi di raccolta alternativi.
4. Gli Stati membri si adoperano per cooperare al meglio tra loro e con la Commissione, per assicurare la migliore qualità possibile nell'inserimento dei dati e, in particolare, al momento di presentare e analizzare i dati, in modo da segnalare qualsiasi eventuale doppio conteggio individuato.
5. La raccolta dei dati in base al sistema di misurazione dei risultati di EURES è seguita da un'analisi annuale dei dati relativi ai risultati a livello nazionale, in stretta relazione con il ciclo di programmazione annuale delle attività di EURES a livello nazionale, secondo quanto previsto dall'articolo 31 del regolamento (UE) 2016/589. Il sistema di misurazione dei risultati di EURES è utilizzato per individuare i risultati delle attività programmate e svolte nel precedente anno civile, che sono analizzati e utilizzati per lo sviluppo di nuovi programmi di lavoro nazionali per il successivo anno civile.
6. L'analisi dei dati cui si fa riferimento nel paragrafo 5 sostiene la presentazione dei dati raccolti descrivendo le condizioni alle quali i risultati sono stati ottenuti, i limiti esistenti nella metodologia di raccolta dei dati e i limiti inerenti alla capacità dei dati di misurare le attività effettivamente svolte. Ciascuno Stato membro è responsabile dell'analisi dei propri dati e garantisce che questi vengano compresi e presentati nel contesto nazionale adeguato.
7. L'analisi dei dati di cui al paragrafo 5 aiuta a comprendere meglio i dati e i risultati ottenuti nello specifico contesto nazionale. Nel corso del tempo l'analisi dei dati contribuisce inoltre a individuare i punti deboli e i punti di forza dell'attività di EURES nello Stato membro interessato, e pertanto sostiene il monitoraggio, la valutazione e se del caso il processo decisionale in materia di modifiche strategiche ed operative a livello nazionale.
8. La Commissione favorisce il processo di analisi dei singoli Stati membri compilando i dati nazionali, fornendo i totali aggregati dell'UE, condividendo i dati nell'ambito della rete EURES, diffondendo i dati ai sensi dell'articolo 8 e attirando l'attenzione sulle sinergie e sulle questioni comuni.

Articolo 3

Ruoli e responsabilità degli uffici di coordinamento nazionali

Gli uffici di coordinamento nazionali, nei rispettivi Stati membri, hanno il compito di:

- a) raccogliere i dati dai membri e dai partner di EURES e, se del caso, da altre fonti;
- b) garantire che i dati ricevuti dai membri e dai partner di EURES siano coerenti e soddisfino le norme di qualità concordate tra l'ufficio di coordinamento nazionale e i membri e i partner di EURES interessati;
- c) trasmettere i dati così raccolti e verificati all'ufficio europeo di coordinamento ai sensi dell'articolo 7, utilizzando gli indicatori di cui all'articolo 9;
- d) effettuare l'analisi degli indicatori a livello nazionale;
- e) adottare tutte le misure necessarie e opportune sulla base del risultato di tale analisi.



*Articolo 4***Ruoli e responsabilità dell'ufficio europeo di coordinamento**

1. L'ufficio europeo di coordinamento ha il compito di favorire la raccolta e l'analisi degli indicatori di dati, in particolare:
 - a) istituendo e mantenendo una sezione dedicata sull'Extranet del portale EURES per rendere accessibili agli uffici di coordinamento nazionali:
 - i) la versione elettronica dell'elenco degli indicatori e delle possibili fonti di dati di cui all'articolo 9;
 - ii) il modello per trasmettere i dati di cui all'articolo 2, paragrafo 2, e qualsiasi informazione collegata sulle modalità di compilazione e di presentazione;
 - iii) gli strumenti, la documentazione e gli orientamenti necessari per lo scambio e l'analisi dei dati;
 - b) favorendo la coerenza nell'applicazione da parte degli Stati membri degli articoli 31 e 32 del regolamento (UE) 2016/589;
 - c) promuovendo lo scambio delle buone prassi;
 - d) individuando le sinergie e le aree di azione comune;
 - e) compilando i dati nazionali per fornire dati aggregati a livello di Unione europea;
 - f) fornendo indicatori a livello europeo e informazioni sui modelli e i flussi della mobilità lavorativa ai sensi dell'articolo 29 del regolamento (UE) 2016/589.
2. L'ufficio europeo di coordinamento condivide i risultati del sistema di misurazione dei risultati di EURES nell'ambito della rete EURES e li diffonde ai sensi dell'articolo 8.

*Articolo 5***Ruoli e responsabilità dei membri e dei partner di EURES**


I membri e i partner di EURES contribuiscono al sistema di misurazione dei risultati di EURES fornendo dati verificati sulle proprie attività nell'ambito delle pertinenti dimensioni dei risultati, utilizzando gli indicatori e la periodicità richiesti dall'ufficio di coordinamento nazionale responsabile.

*Articolo 6***Ruoli e responsabilità del gruppo di coordinamento**

1. Il gruppo di coordinamento monitora attentamente l'applicazione dell'articolo 32 del regolamento (UE) 2016/589 e funge da forum per lo scambio di opinioni e migliori prassi al fine di migliorare il funzionamento del sistema di misurazione dei risultati di EURES.
2. Una volta l'anno il gruppo di coordinamento effettua un riesame dell'applicazione della presente decisione. Tale riesame costituirà il contributo del gruppo di coordinamento alle relazioni sull'attività e sulla valutazione ex post a cura della Commissione, ai sensi degli articoli 33 e 35 del regolamento (UE) 2016/589.
3. Qualsiasi modifica degli elenchi, degli strumenti dei modelli, della documentazione e degli orientamenti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), è concordata con il gruppo di coordinamento prima di poter essere applicata.
4. Il gruppo di coordinamento decide sull'approccio da adottare per diffondere i risultati del sistema di misurazione dei risultati di EURES.

*Articolo 7***Procedure**

1. Salvo quanto diversamente specificato nell'elenco degli indicatori di cui all'articolo 9, gli uffici di coordinamento nazionali trasmettono i dati raccolti in conformità della presente decisione all'ufficio europeo di coordinamento due volte all'anno. I dati sono trasmessi nel mese di agosto per il periodo che va da gennaio a giugno, e nel mese di febbraio per il periodo che va da luglio a dicembre del precedente anno civile.



2. L'analisi dei dati viene effettuata annualmente nei primi tre mesi dell'anno, nell'anno successivo a quello per il quale i dati sono stati raccolti. I risultati dell'analisi vengono presentati insieme alle comunicazioni sull'attuazione delle attività illustrate nel programma di lavoro nazionale di cui all'articolo 3 della decisione di esecuzione (UE) 2017/1256 della Commissione ⁽¹⁾.

Articolo 8

Condivisione e diffusione delle informazioni

1. I dati raccolti e la relativa analisi vengono messi a disposizione degli uffici di coordinamento nazionali nonché dei membri e dei partner di EURES in una sezione dedicata sull'Extranet del portale EURES.
2. L'ufficio europeo di coordinamento utilizza i dati adeguati del sistema di misurazione dei risultati di EURES quale contributo EURES alle relazioni della Commissione sul funzionamento del mercato unico.
3. Ogni ulteriore diffusione dei dati è regolata in base all'approccio in materia concordato dal gruppo di coordinamento.

Articolo 9

Elenco degli indicatori

Gli uffici di coordinamento nazionali raccolgono, analizzano e trasmettono i dati all'ufficio europeo di coordinamento sulla base dell'elenco degli indicatori e delle possibili fonti di dati che figura nell'allegato.

Articolo 10

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

L'obbligo di fornire dati in conformità della presente decisione si applica a decorrere dall'anno di riferimento 2018.

Fatto a Bruxelles, il 2 febbraio 2018

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

⁽¹⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2017/1256 della Commissione dell'11 luglio 2017 relativa ai modelli e alle procedure per lo scambio di informazioni sui programmi di lavoro nazionali della rete EURES a livello dell'Unione (GU L 179 del 12.7.2017, pag. 24).



ALLEGATO

ELENCO DEGLI INDICATORI DA UTILIZZARE PER FORNIRE DATI AL SISTEMA DI MISURAZIONE DEI
RISULTATI DI EURES

La versione elettronica di questo elenco e di qualsiasi versione consolidata, modificata successivamente, sarà a disposizione degli uffici di coordinamento nazionali sull'Extranet del portale EURES.

I. Indicatori chiave

1. Domande di lavoro ricevute e trattate

— *Misurazione*: il numero delle domande di lavoro da parte di lavoratori residenti nel paese o di altri paesi, eventualmente disaggregato per genere.

Questo indicatore misura il numero delle domande di lavoro ricevute e trattate dal personale dei membri e dei partner di EURES, e si propone di favorire all'interno dell'UE l'incrocio delle domande e delle offerte di lavoro nonché il collocamento dei singoli lavoratori.

— *Possibili fonti di dati*: membri e partner di EURES, indagini, altri dati amministrativi sulle operazioni, altri dati amministrativi o statistici

— *Dimensione dei risultati*: risultati in termini di occupazione

— *Periodo di raccolta dei dati*: due volte all'anno

2. Offerte di lavoro ricevute e trattate

— *Misurazione*: il numero delle offerte di lavoro da parte di datori di lavoro residenti nel paese o di altri paesi.

Questo indicatore misura il numero delle offerte di lavoro ricevute e trattate dal personale dei membri e dei partner di EURES, e si propone di favorire, all'interno dell'UE, l'incrocio delle domande e delle offerte di lavoro nonché la procedura di reclutamento per singolo datore di lavoro.

— *Possibili fonti di dati*: membri e partner di EURES, indagini, altri dati amministrativi sulle operazioni, altri dati amministrativi o statistici

— *Dimensione dei risultati*: risultati in termini di occupazione

— *Periodo di raccolta dei dati*: due volte all'anno

3. Collocamenti che hanno luogo in seguito ad attività di reclutamento e collocamento

— *Misurazione*: numero delle persone originarie di un paese che trovano lavoro all'estero e delle persone provenienti dall'estero che trovano lavoro in un paese, eventualmente disaggregato per genere.

Questo indicatore misura i risultati, ottenuti mediante attività di reclutamento e collocamento effettuate dalla rete EURES, sulla base del numero di collocamenti realizzati in seguito ai servizi di sostegno offerti dal personale dei membri e dei partner di EURES.

L'indicatore dev'essere analizzato in stretto rapporto con gli indicatori chiave di realizzazione 1 e 2 concernenti il numero delle offerte e delle domande di lavoro rispettivamente trattate e gestite.

Per evitare doppi conteggi nei vari contributi, il numero di collocamenti realizzati mediante progetti mirati di reclutamento transnazionale dovrebbe essere fornito separatamente.

— *Possibili fonti di dati*: membri e partner di EURES, indagini, altri dati amministrativi sulle operazioni, altri dati amministrativi o statistici

— *Dimensione dei risultati*: risultati in termini di occupazione

— *Periodo di raccolta dei dati*: due volte all'anno

4. Informazioni e orientamenti forniti a lavoratori e datori di lavoro

— *Misurazione*:

a) numero di singoli contatti con i lavoratori,

b) numero di singoli contatti con i datori di lavoro.



Questi indicatori misurano il volume e la natura dell'interazione con il cliente e pertanto l'intensità dei rapporti tra il personale dei membri e dei partner di EURES e i lavoratori e i datori di lavoro.

Per i lavoratori e i datori di lavoro il numero dei singoli contatti dovrebbe essere disaggregato per origine e per argomento discusso: «informazioni generali su EURES», «reclutamento/collocamento», «condizioni di vita e di lavoro/sicurezza sociale/istruzione e formazione» o «attività transfrontaliere».

- *Possibili fonti di dati:* membri e partner di EURES, indagini, altri dati amministrativi sulle operazioni, altri dati amministrativi o statistici
- *Dimensione dei risultati:* informazioni e orientamenti
- *Periodo di raccolta dei dati:* due volte all'anno

5. Soddisfazione dei clienti per quanto riguarda i servizi di sostegno

- *Misurazione:* questo indicatore misura il grado di soddisfazione dei clienti in relazione ai servizi di informazione e orientamento, reclutamento e ricerca di impiego offerti a lavoratori e datori di lavoro dal personale dei membri e dei partner di EURES.
- *Possibili fonti di dati:* membri e partner di EURES, altri dati amministrativi sulle operazioni, indagini svolte dagli uffici di coordinamento nazionali o da membri e partner di EURES
- *Dimensione dei risultati:* soddisfazione dei clienti
- *Periodo di raccolta dei dati:* una volta all'anno

II. Indicatori di rete

1. Attività di formazione per assistere il personale che opera nelle organizzazioni aderenti alla rete EURES

- *Misurazione:*
 - a) numero di persone che hanno già svolto attività propedeutiche alla formazione a livello nazionale su EURES,
 - b) numero di persone che hanno già svolto attività di formazione a livello europeo su EURES.

Questi indicatori misurano l'apprendimento all'interno della rete EURES e l'impegno teso a garantire la qualità richiesta al personale. Le attività propedeutiche alla formazione sono tutte le attività volte a preparare il personale dei membri e dei partner di EURES a erogare servizi di sostegno EURES (ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/589), mentre la formazione a livello europeo riguarda le sessioni di formazione e gli eventi EURES coordinati dall'ufficio europeo di coordinamento (ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/589).

- *Possibili fonti di dati:* gli uffici di coordinamento nazionali per le attività propedeutiche alla formazione, l'ufficio europeo di coordinamento per la formazione a livello europeo
- *Dimensione dei risultati:* sostegno orizzontale
- *Periodo di raccolta dei dati:* due volte all'anno

2. Soddisfazione dei clienti per l'assistenza online offerta agli utenti del portale EURES

- *Misurazione:* questo indicatore misura la soddisfazione dei clienti in merito alle richieste trattate dal servizio di assistenza per quanto riguarda il funzionamento tecnico del portale EURES e la comprensione generale della rete EURES e del portale EURES. Tra gli utenti del portale EURES figurano lavoratori, datori di lavoro, uffici di coordinamento nazionali, membri e partner di EURES.
- *Principale fonte di dati indicativa:* ufficio europeo di coordinamento
- *Dimensione dei risultati:* sostegno orizzontale/soddisfazione dei clienti
- *Periodo di raccolta dei dati:* una volta all'anno



3. Risultati dei social media

— *Misurazione*: numero di post, numero di fan/follower, totale degli utenti/impressioni e partecipazione per ciascun canale di social media.

Questi indicatori misurano la presenza della rete EURES sui social media e i risultati ottenuti dai vari canali di social media.

— *Possibili fonti di dati*: membri e partner di EURES, ufficio europeo di coordinamento

— *Dimensione dei risultati*: comunicazione, cooperazione e sensibilizzazione

— *Periodo di raccolta dei dati*: due volte all'anno

4. Offerte di lavoro disponibili, rese pubbliche e pubblicate sul portale EURES dai membri e partner di EURES

— *Misurazione*:

a) numero totale di offerte di lavoro disponibili presso membri e partner di EURES,

b) numero totale di offerte di lavoro rese pubbliche da membri e partner di EURES,

c) numero di offerte di lavoro pubblicate mediante il singolo canale coordinato sul portale EURES.

Questi indicatori misurano il numero di offerte di lavoro pubblicate dai membri di EURES e, se del caso, dai partner di EURES sul portale EURES rispetto al numero di offerte di lavoro rese pubbliche e al numero di offerte di lavoro disponibili presso tali organizzazioni. In linea di principio tutte le offerte di lavoro rese pubbliche dovrebbero essere pubblicate sul portale EURES. Alcune deroghe sono tuttavia possibili, ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2016/589.

— *Possibili fonti di dati*: membri e partner di EURES, ufficio europeo di coordinamento, altri dati amministrativi o statistici

— *Dimensione dei risultati*: comunicazione, cooperazione e sensibilizzazione/risultati in termini di occupazione

— *Periodo di raccolta dei dati*: una volta all'anno

5. Quota di mercato dei membri di EURES e, se del caso, dei partner di EURES sul mercato delle offerte di lavoro a livello nazionale

— *Misurazione*:

a) numero di offerte di lavoro pubblicate mediante il singolo canale coordinato sul portale EURES,

b) numero totale di offerte di lavoro a livello di Stato membro.

Questi indicatori mettono a confronto il numero delle offerte di lavoro pubblicate sul portale EURES con il numero totale delle offerte di lavoro disponibili nel paese. Fornisce un'indicazione della parte coperta da EURES all'interno dell'intero mercato del lavoro e della misura in cui EURES apporta trasparenza sul mercato del lavoro.

Gli indicatori riguardano la disposizione di cui all'articolo 9, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2016/589.

— *Possibili fonti di dati*: membri e partner di EURES, Eurostat, ufficio europeo di coordinamento, altri dati amministrativi o statistici


— *Dimensione dei risultati*: comunicazione, cooperazione e sensibilizzazione/risultati in termini di occupazione

— *Periodo di raccolta dei dati*: una volta all'anno

6. Eventi frequentati e persone contattate in occasione di tali eventi

— *Misurazione*: questi indicatori forniscono informazioni sul numero di reclutamenti o di eventi informativi cui i membri o i partner di EURES hanno partecipato, nonché sul numero di persone contattate in occasione di tali eventi.

— *Possibili fonti di dati*: membri e partner di EURES, altri dati amministrativi sulle operazioni



- *Dimensione dei risultati:* comunicazione, cooperazione e sensibilizzazione
- *Periodo di raccolta dei dati:* due volte all'anno

7. **Grado di interazione con altri paesi all'interno dell'intera rete**

- *Misurazione:*
 - a) numero di paesi con cui i membri e i partner di EURES hanno cooperato nell'ambito di attività di reclutamento EURES,
 - b) numero di progetti di cooperazione svolti a fini di reclutamento.

Questi indicatori misurano il grado di interazione di rete all'interno di EURES, raccogliendo informazioni sull'incidenza della cooperazione transnazionale tra i membri e i partner di EURES (numero dei progetti di reclutamento con le organizzazioni di altri paesi).
- *Possibili fonti di dati:* membri e partner di EURES, ciclo di programmazione, partenariati transfrontalieri e beneficiari di progetti di programmi di mobilità mirati
- *Dimensione dei risultati:* comunicazione, cooperazione e sensibilizzazione
- *Periodo di raccolta dei dati:* due volte all'anno

8. **Singoli visitatori del portale EURES**

- *Misurazione:* questo indicatore misura il numero di singoli visitatori del portale EURES e fornisce un'indicazione sull'adeguatezza degli strumenti del servizio online disponibile sul portale EURES.
- *Principale fonte di dati indicativa:* ufficio europeo di coordinamento
- *Dimensione dei risultati:* comunicazione, cooperazione e sensibilizzazione
- *Periodo di raccolta dei dati:* due volte all'anno

9. **Profili di persone in cerca di occupazione registrate sul portale EURES**

- *Misurazione:*
 - a) numero dei profili di persone in cerca di occupazione registrati in modalità self-service sul portale EURES,
 - b) numero dei profili di persone in cerca di occupazione trasferiti mediante il singolo canale coordinato sul portale EURES.

Questi indicatori misurano il numero di lavoratori che hanno deciso attivamente di crearsi un profilo sul portale EURES e di utilizzare direttamente la funzione self-service del portale, o hanno acconsentito a divulgare sul portale EURES i dati del proprio profilo disponibili sui portali nazionali o altri sistemi IT ai sensi dell'articolo 17, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) 2016/589. Il numero di profili attivi così ottenuti fornisce un'indicazione dell'adeguatezza del portale EURES quale strumento di incrocio tra domande e offerte/collocamento nonché della domanda di servizi di sostegno EURES da parte dei singoli lavoratori.
- *Principale fonte di dati indicativa:* ufficio europeo di coordinamento
- *Dimensione dei risultati:* comunicazione, cooperazione e sensibilizzazione
- *Periodo di raccolta dei dati:* due volte all'anno

10. **Datori di lavoro registrati sul portale EURES**

- *Misurazione:* questo indicatore misura il numero di datori di lavoro che utilizzano la funzione self-service del portale EURES. Fornisce un'indicazione della domanda di lavoro che può essere potenzialmente soddisfatta tramite la mobilità del lavoro all'interno dell'UE nonché della soddisfazione dei clienti per le funzionalità e le informazioni del portale EURES.
- *Principale fonte di dati indicativa:* ufficio europeo di coordinamento
- *Dimensione dei risultati:* comunicazione, cooperazione e sensibilizzazione
- *Periodo di raccolta dei dati:* due volte all'anno



11. Soddisfazione dei clienti per le funzionalità e le informazioni del portale EURES

- *Misurazione*: questo indicatore misura la soddisfazione dei clienti (lavoratori e datori di lavoro) espressa in momenti diversi durante l'utilizzo del portale EURES.
- *Principale fonte di dati indicativa*: ufficio europeo di coordinamento
- *Dimensione dei risultati*: comunicazione, cooperazione e sensibilizzazione/soddisfazione dei clienti
- *Periodo di raccolta dei dati*: una volta all'anno

18CE0717

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/171 DELLA COMMISSIONE**del 19 ottobre 2017****che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla soglia di rilevanza delle obbligazioni creditizie in arretrato****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 178, paragrafo 6, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Dato che nell'ambito di una giurisdizione vigono le stesse condizioni economiche e di mercato, le autorità competenti dovrebbero fissare una soglia unica per la valutazione della rilevanza delle obbligazioni creditizie, come previsto all'articolo 178, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013, applicabile a tutti gli enti nella loro giurisdizione. Tale soglia di rilevanza, che dovrebbero rimanere costante nel tempo, presenta inoltre il vantaggio di migliorare la comparabilità dei requisiti patrimoniali degli enti nella medesima giurisdizione.
- (2) Da un lato, l'importo che può essere considerato rilevante dipende dal livello dell'obbligazione creditizia complessiva. D'altro, gli enti tendono a considerare non rilevanti tutti gli importi inferiori ad un certo livello, indipendentemente dal rapporto rispetto all'obbligazione creditizia complessiva. Pertanto, la soglia di rilevanza dovrebbe essere costituita da due componenti: una componente assoluta (un importo assoluto) e una componente relativa (la percentuale dell'obbligazione creditizia complessiva rappresentata dall'importo in arretrato). Di conseguenza, l'obbligazione creditizia in arretrato dovrebbe essere considerata rilevante quando supera sia il limite espresso come importo assoluto che il limite espresso in percentuale.
- (3) Tra i debitori vi sono notevoli differenze di reddito medio e di importi medi delle obbligazioni creditizie. Pertanto, la soglia di rilevanza dovrebbe essere differenziata conseguentemente, prevedendo componenti assolute distinte per le esposizioni al dettaglio e per le altre esposizioni.
- (4) La soglia di rilevanza dovrebbe essere adattata alle particolarità locali di ciascuna giurisdizione. Le differenze di condizione economica, compresi i diversi livelli di prezzo, giustificano il fatto che la componente assoluta della soglia di rilevanza possa variare da una giurisdizione all'altra. Tale differenziazione, invece, è raramente giustificata per la componente relativa. Di conseguenza, in linea di principio la componente relativa dovrebbe essere la stessa in tutte le giurisdizioni, mentre dovrebbe essere consentita una certa flessibilità per la componente assoluta. Ciò consentirà alle autorità competenti di fissare la soglia di rilevanza ad un livello appropriato, fino a un determinato livello massimo, tenendo conto delle specifiche condizioni vigenti nelle rispettive giurisdizioni.

⁽¹⁾ GUL 176 del 27.6.2013, pag. 1.



- (5) Sebbene le condizioni per la fissazione della soglia di rilevanza dovrebbero essere armonizzate nelle diverse giurisdizioni dell'Unione, dovrebbe essere consentito il permanere di alcune differenze tra i livelli delle soglie applicabili nelle diverse giurisdizioni, che rispecchiano il diverso livello di rischio percepito come ragionevole dalle pertinenti autorità competenti in funzione delle specificità del mercato nazionale. Pertanto potrebbe essere necessario discutere del livello appropriato della soglia di rilevanza in seno ai diversi collegi di autorità di vigilanza.
- (6) La soglia di rilevanza può avere un impatto significativo sul calcolo dei requisiti patrimoniali e delle perdite attese per tutti gli enti nella pertinente giurisdizione, qualunque sia il metodo impiegato per il calcolo. Per questi motivi, per definire la soglia di rilevanza le autorità competenti dovrebbero tener conto di una serie di fattori, tra cui le caratteristiche specifiche di rischio delle esposizioni al dettaglio. Le caratteristiche specifiche di rischio per le esposizioni al dettaglio e per le esposizioni diverse dalle esposizioni al dettaglio dovrebbero essere considerate separatamente.
- (7) La soglia di rilevanza definita dall'autorità competente di una determinata giurisdizione potrebbe inoltre dover essere applicata dagli enti che operano su base transfrontaliera. Il livello della soglia fissata dall'autorità competente di un'altra giurisdizione potrebbe quindi essere un fattore importante quando l'autorità competente valuta se il livello di rischio rispecchiato da una determinata soglia è ragionevole. Pertanto, le soglie di rilevanza stabilite dalle autorità competenti dovrebbero essere trasparenti e notificate all'Autorità bancaria europea (ABE), in modo che possano essere rese pubbliche.
- (8) Le autorità competenti fissano la soglia di rilevanza ad un livello corrispondente al livello di rischio che esse considerano ragionevole. Dato che il livello di rischio dipende dal modo in cui la soglia di rilevanza è utilizzata nel processo di determinazione dello stato di default, è necessario che nello stabilire la soglia le autorità competenti formulino determinate ipotesi sul modo in cui saranno calcolati gli importi e i rapporti che saranno confrontati con le componenti assoluta e relativa della soglia di rilevanza e sulla fase del processo di determinazione dello stato di default in cui sarà applicata la soglia di rilevanza. Al riguardo, la soglia dovrebbe essere fissata in modo tale che gli enti siano in grado di individuare i debitori che presentano rischi significativamente più elevati a causa del pagamento parziale o irregolare, ma sistematicamente in ritardo, e di individuare in modo tempestivo le obbligazioni creditizie in arretrato rilevanti.
- (9) La rilevanza delle obbligazioni creditizie in arretrato rientra nella definizione di default di cui all'articolo 178, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013. Per gli enti che utilizzano il metodo basato sui rating interni («metodo IRB»), le modifiche della definizione comportano modifiche sostanziali dei sistemi di rating utilizzati per il calcolo dei requisiti in materia di fondi propri per il rischio di credito. Pertanto, l'autorità competente non dovrebbe modificare la soglia di rilevanza, a meno che, in ragione dell'evoluzione della situazione economica o delle condizioni di mercato, divenga inadeguata, generando notevoli distorsioni nel processo di determinazione dello stato di default.
- (10) Le autorità competenti dovrebbero essere autorizzate a rinviare l'applicazione della soglia di rilevanza per gli enti che sono tenuti a introdurre modifiche rilevanti dei propri modelli IRB e per gli enti per i quali l'attuazione della soglia è onerosa, in ragione delle differenze significative con il metodo applicato in precedenza per determinare la rilevanza delle esposizioni in arretrato. Inoltre, per gli enti che utilizzano il metodo IRB ma che per una parte delle esposizioni applicano il metodo standardizzato, ai sensi dell'articolo 148 o dell'articolo 150 del regolamento (UE) n. 575/2013, la data di applicazione della nuova soglia di rilevanza dovrebbe essere la stessa per tutte le esposizioni. Tuttavia, per evitare ritardi eccessivi nell'applicazione della soglia nell'Unione, tali periodi più lunghi dovrebbero essere limitati.
- (11) Alle autorità competenti dovrebbe essere concesso il tempo sufficiente per eseguire l'analisi complessiva necessaria per fissare la soglia di rilevanza ad un livello ragionevole.
- (12) Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di regolamentazione che l'ABE ha presentato alla Commissione.
- (13) L'ABE ha svolto consultazioni pubbliche aperte sul progetto di norme tecniche di regolamentazione su cui si basa il presente regolamento, ne ha analizzato i potenziali costi e benefici e ha richiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario, istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾,

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (G.U. L 331 del 15.12.2010, pag. 12).



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Condizioni per la fissazione della soglia di rilevanza per le esposizioni al dettaglio

1. L'autorità competente fissa una soglia di rilevanza unica per le esposizioni al dettaglio applicabile a tutti gli enti nella propria giurisdizione.

Tuttavia, per gli enti che applicano la definizione di default di cui all'articolo 178, paragrafo 1, primo comma, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 575/2013 al livello della singola linea di credito, l'autorità competente può fissare una soglia di rilevanza unica distinta per le esposizioni al dettaglio.

2. La soglia di rilevanza di cui al paragrafo 1, primo comma, comprende una componente assoluta e una componente relativa.

La componente assoluta è rappresentata dall'importo massimo che può raggiungere la somma di tutti gli importi in arretrato dovuti da un debitore all'ente, all'impresa madre dell'ente o a una delle sue filiazioni («obbligazione creditizia in arretrato»). L'importo massimo non supera i 100 EUR o il controvalore di tale importo in moneta nazionale.

La componente relativa è rappresentata dalla percentuale che esprime il rapporto tra l'importo dell'obbligazione creditizia in arretrato e l'importo complessivo di tutte le esposizioni verso lo stesso debitore iscritte nel bilancio dell'ente, dell'impresa madre dell'ente o di una delle sue filiazioni, escluse le esposizioni in strumenti di capitale. La percentuale è compresa tra il 0 % e il 2,5 % ed è fissata all'1 % quando corrisponde ad un livello di rischio che l'autorità competente considera ragionevole in conformità all'articolo 3.

3. La soglia di rilevanza di cui paragrafo 1, secondo comma, è fissata conformemente alle condizioni di cui al paragrafo 2, con la sola differenza che l'«obbligazione creditizia in arretrato» e l'«importo complessivo di tutte le esposizioni verso lo stesso debitore iscritte nel bilancio dell'ente, escluse le esposizioni in strumenti di capitale» fanno riferimento agli importi dell'obbligazione creditizia del debitore che risultano da una singola linea di credito concessa dall'ente, dall'impresa madre dell'ente o da una delle sue filiazioni.

4. Nel fissare la soglia di rilevanza conformemente al presente articolo, l'autorità competente tiene conto delle caratteristiche di rischio delle esposizioni al dettaglio e della specificazione delle esposizioni al dettaglio di cui all'articolo 147 del regolamento (UE) n. 575/2013 per le banche che applicano il metodo basato sui rating interni, e all'articolo 123 del medesimo regolamento per gli enti che applicano il metodo standardizzato.

5. Nel fissare la soglia di rilevanza conformemente al presente articolo, l'autorità competente presume che il debitore è in stato di default quando il limite, espresso sia come componente assoluta che come componente relativa, della soglia di rilevanza è superato per 90 giorni consecutivi, o per 180 giorni consecutivi quando tutte le esposizioni incluse nel calcolo dell'obbligazione creditizia in arretrato sono garantite da immobili residenziali o da immobili non residenziali di PMI, e per dette esposizioni i 90 giorni sono stati sostituiti con 180 giorni, conformemente all'articolo 178, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 per tali esposizioni.

Articolo 2

Soglia di rilevanza per le esposizioni diverse dalle esposizioni al dettaglio

1. L'autorità competente fissa una soglia di rilevanza unica per le esposizioni diverse dalle esposizioni al dettaglio applicabile a tutti gli enti nella propria giurisdizione.

2. La soglia di rilevanza di cui al paragrafo 1 è fissata conformemente alle condizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, con l'unica differenza che la componente assoluta della soglia di rilevanza non supera 500 EUR o il controvalore di tale importo in moneta nazionale.



3. Nel fissare la soglia di rilevanza conformemente al presente articolo, l'autorità competente tiene conto delle caratteristiche di rischio delle esposizioni diverse dalle esposizioni al dettaglio.

4. Nel fissare la soglia di rilevanza conformemente al presente articolo, l'autorità competente presume che il debitore è in stato di default quando il limite, espresso sia come componente assoluta che come componente relativa, della soglia di rilevanza è superato per 90 giorni consecutivi, o per 180 giorni consecutivi quando le esposizioni incluse nel calcolo dell'obbligazione creditizia in arretrato sono esposizioni verso organismi del settore pubblico, e per dette esposizioni i 90 giorni sono stati sostituiti con 180 giorni, conformemente all'articolo 178, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013.

Articolo 3

Livello di rischio

L'autorità competente ritiene che la soglia di rilevanza corrisponda a un livello ragionevole di rischio, secondo i criteri di cui all'articolo 178, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013, quando la soglia non determina il riconoscimento di un numero eccessivo di default imputabili a circostanze diverse dalle difficoltà finanziaria del debitore né ritardi significativi nel riconoscimento dello stato di default dovuto alle difficoltà finanziarie del debitore.

Articolo 4

Notifica delle soglie di rilevanza

L'autorità competente notifica all'ABE le soglie di rilevanza fissate nella sua giurisdizione. Quando fissa la componente relativa della soglia di rilevanza a una percentuale superiore o inferiore all'1 %, l'autorità competente comunica all'ABE i motivi di tale scelta.

Articolo 5

Aggiornamento delle soglie di rilevanza

Quando la componente assoluta della soglia di rilevanza è espressa in una valuta diversa dall'euro e, a causa della volatilità dei tassi di cambio, l'equivalente di tale componente è superiore a 100 EUR per le esposizioni al dettaglio o a 500 EUR per le esposizioni diverse dalle esposizioni al dettaglio, la soglia rimane invariata, a meno che l'autorità competente dimostri all'ABE che la soglia di rilevanza non riflette più un livello di rischio che l'autorità competente ritiene ragionevole.

Articolo 6

Data di applicazione delle soglie di rilevanza

L'autorità competente fissa una data per l'applicazione della soglia di rilevanza che può variare per le diverse categorie di enti, ma che non può essere posteriore al 31 dicembre 2020 per gli enti che utilizzano il metodo standardizzato di cui alla parte tre, titolo II, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.

Articolo 7

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 7 maggio 2018.




Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 2017

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

18CE0718



REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/172 DELLA COMMISSIONE

del 28 novembre 2017

che modifica gli allegati I e V del regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 23, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 649/2012 attua la convenzione di Rotterdam concernente la procedura di previo assenso informato («procedura PIC») per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale («convenzione di Rotterdam»), firmata l'11 settembre 1998 e approvata, a nome della Comunità europea, con decisione 2003/106/CE del Consiglio ⁽²⁾.
- (2) La sostanza 3-decen-2-one non è stata approvata conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, pertanto ne è vietato l'uso come pesticida e occorre iscriverla nell'elenco delle sostanze chimiche di cui alle parti 1 e 2 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012.
- (3) Non è stata presentata una domanda di rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva carbendazim a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009, pertanto ne è vietato l'uso come pesticida appartenente al gruppo dei prodotti fitosanitari e occorre che sia iscritta nell'elenco delle sostanze chimiche riportato nella parte 1 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012.
- (4) Non è stata presentata una domanda di rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva tepralossidim a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009, pertanto ne è vietato l'uso come pesticida e occorre che sia iscritta nell'elenco delle sostanze chimiche di cui alle parti 1 e 2 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012.
- (5) Le sostanze cibutrina e triclosano non sono state approvate ai fini del loro uso nei biocidi conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾, pertanto ne è vietato l'uso come pesticidi e occorre iscriverle nell'elenco delle sostanze chimiche di cui alle parti 1 e 2 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012.
- (6) La sostanza triflumuron non è stata approvata ai fini del suo uso nei biocidi conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012, pertanto ne è vietato l'uso nella sottocategoria «altri pesticidi, compresi i biocidi» e occorre quindi iscriverla nell'elenco delle sostanze chimiche di cui alla parte 1 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012.
- (7) Le sostanze 5-terz-butil-2,4,6-trinitro-m-xilene, benzil-butil-ftalato (BBP), diisobutil ftalato (DIBP), pentaossido diarsenico e fosfato di tris(2-cloroetil) sono elencate nell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾ in quanto identificate come sostanze estremamente preoccupanti (*substances of very high concern* — SVHC). Di conseguenza, tali sostanze sono soggette ad autorizzazione. Dato che non è stata concessa alcuna autorizzazione, l'uso di dette sostanze è rigorosamente limitato a fini industriali. Occorre pertanto aggiungere tali sostanze alle parti 1 e 2 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012.


⁽¹⁾ GUL 201 del 27.7.2012, pag. 60.

⁽²⁾ Decisione 2003/106/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2002, riguardante l'approvazione, a nome della Comunità europea, della convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale (GUL 63 del 6.3.2003, pag. 27).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GUL 309 del 24.11.2009, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (GUL 167 del 27.6.2012, pag. 1).

⁽⁵⁾ Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GUL 396 del 30.12.2006, pag. 1).



- (8) In occasione della sua settima riunione, svoltasi dal 4 al 15 maggio 2015, la conferenza delle parti della convenzione di Rotterdam ha deciso di iscrivere il metamidofos nell'allegato III di tale convenzione e pertanto tale sostanza è ora soggetta alla procedura PIC prevista da detta convenzione. La conferenza delle parti ha altresì deciso di sopprimere la voce esistente all'allegato III per «Metamidofos (formulati liquidi solubili della sostanza con oltre 600 g di principio attivo/l)». Di conseguenza, queste modifiche devono essere rispecchiate negli elenchi di sostanze chimiche di cui alle parti 1 e 3 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012.
- (9) In occasione della sua settima riunione, svoltasi dal 4 al 15 maggio 2015, la conferenza delle parti della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti («convenzione di Stoccolma»), approvata con decisione 2006/507/CE del Consiglio ⁽¹⁾, ha deciso di includere le sostanze esaclorobutadiene e naftaleni policlorurati nell'allegato A della convenzione. Si tratta di sostanze elencate nella parte B dell'allegato I del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ e dovrebbero quindi essere aggiunte alla parte 1 dell'allegato V del regolamento (UE) n. 649/2012 al fine di attuare la convenzione di Stoccolma.
- (10) Tramite regolamento (UE) 2016/293 della Commissione ⁽³⁾, a seguito della decisione adottata alla sesta riunione della conferenza delle parti della convenzione di Stoccolma, svoltasi dal 28 aprile al 10 maggio 2013, di elencare tale sostanza nella parte 1 dell'allegato A di detta convenzione, la sostanza chimica esabromociclododecano (HBCDD) è stata aggiunta alla parte A dell'allegato I del regolamento (CE) n. 850/2004. Di conseguenza detta sostanza chimica deve essere inserita nella parte 1 dell'allegato V del regolamento (CE) n. 649/2012.
- (11) La convenzione di Stoccolma consente il riciclaggio di articoli che contengono o potrebbero contenere tetrabromodifenilietere e pentabromodifenilietere oppure esabromodifenilietere e eptabromodifenilietere, nonché l'utilizzo e lo smaltimento finale degli articoli fabbricati a partire da materiali riciclati che contengono tali sostanze, a condizione che vengano adottate misure per impedire l'esportazione di eventuali articoli contenenti livelli o concentrazioni di dette sostanze che superano quelli consentiti per la vendita, l'uso, l'importazione o la fabbricazione di tali articoli all'interno del territorio della rispettiva parte. Al fine di attuare tale obbligo nell'Unione, attraverso la loro aggiunta alla parte 1 dell'allegato V del regolamento (UE) n. 649/2012 dovrebbe essere vietata l'esportazione degli articoli contenenti una concentrazione delle sostanze menzionate pari o superiori allo 0,1 % in peso quando prodotti in toto o in parte da materiali riciclati o da materiali provenienti da rifiuti preparati per il riutilizzo.
- (12) Occorre pertanto modificare il regolamento (UE) n. 649/2012 di conseguenza.
- (13) È opportuno concedere un lasso di tempo sufficiente sia a tutte le parti in causa per adottare le misure necessarie a conformarsi al presente regolamento sia agli Stati membri per adottare le misure necessarie ad attuarlo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 649/2012 è così modificato:

- 1) L'allegato I è modificato in conformità all'allegato I del presente regolamento.
- 2) L'allegato V è modificato in conformità dell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2


Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° aprile 2018.

⁽¹⁾ Decisione 2006/507/CE del Consiglio, del 14 ottobre 2004, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (GU L 209 del 31.7.2006, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 7).


⁽³⁾ Regolamento (UE) 2016/293 della Commissione, del 1° marzo 2016, recante modifica del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti per quanto concerne l'allegato I (GU L 55 del 2.3.2016, pag. 4).



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2017

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO I

L'allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012 è modificato come segue:

1) la parte 1 è così modificata:

a) la voce «metamidofos» è sostituita dalla seguente:

Sostanza chimica	N. CAS	N. Einescs	Codice NC (***)	Sottocategoria (*)	Limitazioni d'impiego (**)	Paesi che non richiedono notifica
«Metamidofos» (#)	10265-92-6	233-606-0	ex 2930 80 00	p(1)	b»;	

b) è soppressa la voce corrispondente a «metamidofos (formulati liquidi solubili della sostanza con oltre 600 g di ingrediente attivo/l)»;

c) sono aggiunte le voci seguenti:

Sostanza chimica	N. CAS	N. Einescs	Codice NC (***)	Sottocategoria (*)	Limitazioni d'impiego (**)	Paesi che non richiedono notifica
«3-decen-2-one» (†)	10519-33-2	234-059-0	ex 2914 19 90	p(1)	b	
5-ter-butil-2,4,6-trinitro-m-xilene(†)	81-15-2	201-329-4	ex 2904 20 00	i(1) - i(2)	sr	
Benzil-butil-ftalato (†)	85-68-7	201-622-7	ex 2917 34 00	i(1) - i(2)	sr	
Carbendazina	10605-21-7	234-232-0	ex 2933 99 80	p(1)	b	
Cibutrina (†)	28159-98-0	248-872-3	ex 2933 69 80	p(2)	b	
Diisobutil ftalato (†)	84-69-5	201-553-2	ex 2917 34 00	i(1) - i(2)	sr	
Pentaossido di diarsenico (†)	1303-28-2	215-116-9	ex 2811 29 90	i(1) - i(2)	sr	
Tepralossidim (†)	149979-41-9	n.p.	ex 2932 99 00	p(1)	b	
Triclosano (†)	3380-34-5	222-182-2	ex 2909 50 00	p(2)	b	
Triflumuron	64628-44-0	264-980-3	ex 2924 21 00	p(2)	b	
Fosfato di tris(2-cloroetile) (†)	115-96-8	204-118-5	ex 2919 90 00	i(1) - i(2)	sr»;	

2) la parte 2 è così modificata:

a) la voce «metamidofos» è soppressa;

b) sono aggiunte le voci seguenti:

Sostanza chimica	N. CAS	N. Einescs	Codice NC (***)	Categoria (*)	Limitazioni d'impiego (**)
«3-decen-2-one»	10519-33-2	234-059-0	ex 2914 19 90	p	b
5-ter-butil-2,4,6-trinitro-m-xilene	81-15-2	201-329-4	ex 2904 20 00	i	sr
Benzil-butil-ftalato	85-68-7	201-622-7	ex 2917 34 00	i	sr




Sostanza chimica	N. CAS	N. Einecs	Codice NC (***)	Categoria (*)	Limitazioni d'impiego (**)
Cibutrina	28159-98-0	248-872-3	ex 2933 69 80	p	b
Diisobutil ftalato	84-69-5	201-553-2	ex 2917 34 00	i	sr
Pentaossido di diarsenico	1303-28-2	215-116-9	ex 2811 29 90	i	sr
Tepalossidim	149979-41-9	n.p.	ex 2932 99 00	p	b
Triclosano	3380-34-5	222-182-2	ex 2909 50 00	p	b
Fosfato di tris(2-cloroetile)	115-96-8	204-118-5	ex 2919 90 00	i	sr;

3) la parte 3 è così modificata:

a) viene aggiunta la seguente voce:

Sostanza chimica	Numero/i CAS pertinente/i	Codice SA sostanza pura (**)	Codice SA miscela contenenti la sostanza (**)	Categoria
«Metamidofos	10265-92-6	ex 2930.80	ex 3808.59	Pesticida;

b) è soppressa la voce corrispondente a «metamidofos (formulati liquidi solubili della sostanza con oltre 600 g di ingrediente attivo/l)».




ALLEGATO II

Nella parte 1 dell'allegato V del regolamento (CE) n. 649/2012 sono aggiunte le seguenti voci:

Descrizione delle sostanze chimiche/articoli soggetti a divieto di esportazione	Altre eventuali informazioni, ove del caso (ad esempio: denominazione sostanza, N. CE, N. CAS ecc.)	
	«Esaclorobutadiene	N. CE 201-765-5 N. CAS 87-68-3 Codice NC 2903 29 00
	Naftaleni policlorurati	N. CE 274-864-4 N. CAS 70776-03-3 e altri Codice NC 3824 99 93
	Esabromociclododecano	N. CE 247-148-4, 221-695-9 N. CAS 25637-99-4, 3194-55-6, 134237-50-6, 134237-51-7, 134237-52-8 e altri Codice NC 2903 89 80
Articoli contenenti una concentrazione pari o superiori allo 0,1 % di tetra-, penta-, esa- o eptabromodifeniletere in peso quando prodotti in toto o in parte da materiali riciclati o da materiali provenienti da rifiuti preparati per il riutilizzo	Tetrabromodifeniletere	N. EC 254-787-2 e altri N. CAS 40088-47-9 e altri Codice NC 2909 30 38
	Pentabromodifeniletere	N. EC 251-084-2 e altri N. CAS 32534-81-9 e altri Codice NC 2909 30 31
	Esabromodifeniletere	N. EC 253-058-6 e altri N. CAS 36483-60-0 e altri Codice NC 2909 30 38
	Eptabromodifeniletere	N. EC 273-031-2 e altri N. CAS 68928-80-3 e altri Codice NC 2909 30 38».

18CE0719



REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/173 DELLA COMMISSIONE

del 29 novembre 2017

che modifica il regolamento (UE) 2015/936 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'aggiornamento dei codici della nomenclatura combinata di cui all'allegato I dello stesso regolamento

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2015/936 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 giugno 2015, che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime dell'Unione specifico in materia di importazioni ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 35,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2015/936 stabilisce il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime dell'Unione specifico in materia di importazioni. L'allegato I di tale regolamento definisce i prodotti tessili di cui all'articolo 1 elencandone i pertinenti codici della nomenclatura combinata.
- (2) La nomenclatura combinata è stata istituita dal regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ⁽²⁾. L'allegato I di tale regolamento è aggiornato ogni anno e pubblicato come un regolamento di esecuzione a sé stante al fine di allineare la nomenclatura combinata alle eventuali modifiche adottate dall'Organizzazione mondiale delle dogane per quanto riguarda la nomenclatura del sistema armonizzato o nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio per quanto riguarda le aliquote dei dazi convenzionali.
- (3) Il 6 ottobre 2016 la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1821 ⁽³⁾, che ha modificato la nomenclatura per alcuni prodotti contemplati dall'allegato I del regolamento (UE) 2015/936.
- (4) Al fine di allineare il regolamento (UE) 2015/936 al regolamento di esecuzione (UE) 2016/1821, è opportuno modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (UE) 2015/936,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (UE) 2015/936 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 2017

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

⁽¹⁾ GU L 160 del 25.6.2015, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1821 della Commissione, del 6 ottobre 2016, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 294 del 28.10.2016, pag. 1).




ALLEGATO

Nell'allegato I, la sezione A è sostituita dalla seguente:


*A. PRODOTTI TESSILI DI CUI ALL'ARTICOLO 1

1. Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata (NC), il testo della designazione delle merci è considerato di valore puramente indicativo; i prodotti che rientrano in ciascuna categoria sono infatti determinati, nell'ambito del presente allegato, dalla portata del codice NC. Laddove un codice NC sia preceduto dal simbolo "ex", i prodotti compresi nelle categorie interessate sono definiti dal codice NC e dalla corrispondente designazione.
2. Gli indumenti che non siano riconoscibili come indumenti per uomo o per ragazzo o come indumenti per donna o per ragazza sono classificati come indumenti per donna o per ragazza.
3. L'espressione "indumenti per bambini piccoli (bebè)" comprende gli indumenti fino alla taglia commerciale 86 compresa.


Categoria	Designazione delle merci Codice NC 2017	Tabella delle equivalenze	
		pezzi/kg	g/pezzo
GRUPPO I A			
1	Filati di cotone non condizionati per la vendita al minuto		
	5204 11 00, 5204 19 00, 5205 11 00, 5205 12 00, 5205 13 00, 5205 14 00, 5205 15 10, 5205 15 90, 5205 21 00, 5205 22 00, 5205 23 00, 5205 24 00, 5205 26 00, 5205 27 00, 5205 28 00, 5205 31 00, 5205 32 00, 5205 33 00, 5205 34 00, 5205 35 00, 5205 41 00, 5205 42 00, 5205 43 00, 5205 44 00, 5205 46 00, 5205 47 00, 5205 48 00, 5206 11 00, 5206 12 00, 5206 13 00, 5206 14 00, 5206 15 00, 5206 21 00, 5206 22 00, 5206 23 00, 5206 24 00, 5206 25 00, 5206 31 00, 5206 32 00, 5206 33 00, 5206 34 00, 5206 35 00, 5206 41 00, 5206 42 00, 5206 43 00, 5206 44 00, 5206 45 00, ex 5604 90 90		
2	Tessuti di cotone, diversi da quelli a punto di garza, ricci del tipo spugna, nastri, galloni e simili, velluti e felpe, tessuti di ciniglia, tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate		
	5208 11 10, 5208 11 90, 5208 12 16, 5208 12 19, 5208 12 96, 5208 12 99, 5208 13 00, 5208 19 00, 5208 21 10, 5208 21 90, 5208 22 16, 5208 22 19, 5208 22 96, 5208 22 99, 5208 23 00, 5208 29 00, 5208 31 00, 5208 32 16, 5208 32 19, 5208 32 96, 5208 32 99, 5208 33 00, 5208 39 00, 5208 41 00, 5208 42 00, 5208 43 00, 5208 49 00, 5208 51 00, 5208 52 00, 5208 59 10, 5208 59 90, 5209 11 00, 5209 12 00, 5209 19 00, 5209 21 00, 5209 22 00, 5209 29 00, 5209 31 00, 5209 32 00, 5209 39 00, 5209 41 00, 5209 42 00, 5209 43 00, 5209 49 00, 5209 51 00, 5209 52 00, 5209 59 00, 5210 11 00, 5210 19 00, 5210 21 00, 5210 29 00, 5210 31 00, 5210 32 00, 5210 39 00, 5210 41 00, 5210 49 00, 5210 51 00, 5210 59 00, 5211 11 00, 5211 12 00, 5211 19 00, 5211 20 00, 5211 31 00, 5211 32 00, 5211 39 00, 5211 41 00, 5211 42 00, 5211 43 00, 5211 49 10, 5211 49 90, 5211 51 00, 5211 52 00, 5211 59 00, 5212 11 10, 5212 11 90, 5212 12 10, 5212 12 90, 5212 13 10, 5212 13 90, 5212 14 10, 5212 14 90, 5212 15 10, 5212 15 90, 5212 21 10, 5212 21 90, 5212 22 10, 5212 22 90, 5212 23 10, 5212 23 90, 5212 24 10, 5212 24 90, 5212 25 10, 5212 25 90, ex 5811 00 00, ex 6308 00 00		



Categoria	Designazione delle merci Codice NC 2017	Tabella delle equivalenze	
		pezzi/kg	g/pezzo
2 a)	Di cui: non greggi né imbianchiti		
	5208 31 00, 5208 32 16, 5208 32 19, 5208 32 96, 5208 32 99, 5208 33 00, 5208 39 00, 5208 41 00, 5208 42 00, 5208 43 00, 5208 49 00, 5208 51 00, 5208 52 00, 5208 59 10, 5208 59 90, 5209 31 00, 5209 32 00, 5209 39 00, 5209 41 00, 5209 42 00, 5209 43 00, 5209 49 00, 5209 51 00, 5209 52 00, 5209 59 00, 5210 31 00, 5210 32 00, 5210 39 00, 5210 41 00, 5210 49 00, 5210 51 00, 5210 59 00, 5211 31 00, 5211 32 00, 5211 39 00, 5211 41 00, 5211 42 00, 5211 43 00, 5211 49 10, 5211 49 90, 5211 51 00, 5211 52 00, 5211 59 00, 5212 13 10, 5212 13 90, 5212 14 10, 5212 14 90, 5212 15 10, 5212 15 90, 5212 23 10, 5212 23 90, 5212 24 10, 5212 24 90, 5212 25 10, 5212 25 90, ex 5811 00 00, ex 6308 00 00		
3	Tessuti di fibre sintetiche (discontinue o cascami) diversi da nastri, galloni e simili, velluti e felpe (compresi i tessuti ricci del tipo spugna) e tessuti di ciniglia		
	5512 11 00, 5512 19 10, 5512 19 90, 5512 21 00, 5512 29 10, 5512 29 90, 5512 91 00, 5512 99 10, 5512 99 90, 5513 11 20, 5513 11 90, 5513 12 00, 5513 13 00, 5513 19 00, 5513 21 00, 5513 23 10, 5513 23 90, 5513 29 00, 5513 31 00, 5513 39 00, 5513 41 00, 5513 49 00, 5514 11 00, 5514 12 00, 5514 19 10, 5514 19 90, 5514 21 00, 5514 22 00, 5514 23 00, 5514 29 00, 5514 30 10, 5514 30 30, 5514 30 50, 5514 30 90, 5514 41 00, 5514 42 00, 5514 43 00, 5514 49 00, 5515 11 10, 5515 11 30, 5515 11 90, 5515 12 10, 5515 12 30, 5515 12 90, 5515 13 11, 5515 13 19, 5515 13 91, 5515 13 99, 5515 19 10, 5515 19 30, 5515 19 90, 5515 21 10, 5515 21 30, 5515 21 90, 5515 22 11, 5515 22 19, 5515 22 91, 5515 22 99, 5515 29 00, 5515 91 10, 5515 91 30, 5515 91 90, 5515 99 20, 5515 99 40, 5515 99 80, ex 5803 00 90, ex 5905 00 70, ex 6308 00 00		
3 a)	Di cui: non greggi né imbianchiti		
	5512 19 10, 5512 19 90, 5512 29 10, 5512 29 90, 5512 99 10, 5512 99 90, 5513 21 00, 5513 23 10, 5513 23 90, 5513 29 00, 5513 31 00, 5513 39 00, 5513 41 00, 5513 49 00, 5514 21 00, 5514 22 00, 5514 23 00, 5514 29 00, 5514 30 10, 5514 30 30, 5514 30 50, 5514 30 90, 5514 41 00, 5514 42 00, 5514 43 00, 5514 49 00, 5515 11 30, 5515 11 90, 5515 12 30, 5515 12 90, 5515 13 19, 5515 13 99, 5515 19 30, 5515 19 90, 5515 21 30, 5515 21 90, 5515 22 19, 5515 22 99, ex 5515 29 00, 5515 91 30, 5515 91 90, 5515 99 40, 5515 99 80, ex 5803 00 90, ex 5905 00 70, ex 6308 00 00		
GRUPPO I B			
4	Camicie, camicette, T-shirt, magliette a collo alto (escluse quelle di lana o di peli fini), camiciole e articoli affini, a maglia	6,48	154
	6105 10 00, 6105 20 10, 6105 20 90, 6105 90 10, 6105 90 90, 6109 10 00, 6109 90 20, 6109 90 90, 6110 20 10, 6110 30 10	—	—



Categoria	Designazione delle merci Codice NC 2017	Tabella delle equivalenze	
		pezzi/kg	g/pezzo
5	Maglioni (golf), pullover (con e senza maniche), gilè, twin-set, cardigan, vestaglette (escluse le giacche), giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, a maglia	4,53	221
	ex 6101 90 80, 6101 20 90, 6101 30 90, 6102 10 90, 6102 20 90, 6102 30 90, 6110 11 10, 6110 11 30, 6110 11 90, 6110 12 10, 6110 12 90, 6110 19 10, 6110 19 90, 6110 20 91, 6110 20 99, 6110 30 91, 6110 30 99	—	—
6	Pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso, "short" (diverso da quello da bagno) e pantaloni, tessuti, per uomo o ragazzo; pantaloni di lana o cotone o fibre sintetiche o artificiali, per donna o ragazza; parti inferiori di tute sportive con fodera, diverse da quelle delle categorie 16 o 29, di cotone o fibre sintetiche o artificiali	1,76	568
	6203 41 10, 6203 41 90, 6203 42 31, 6203 42 33, 6203 42 35, 6203 42 90, 6203 43 19, 6203 43 90, 6203 49 19, 6203 49 50, 6204 61 10, 6204 62 31, 6204 62 33, 6204 62 39, 6204 63 18, 6204 69 18, 6211 32 42, 6211 33 42, 6211 42 42, 6211 43 42	—	—
7	Camicette, bluse e bluse-camicette, sia a maglia che non, di lana o cotone o fibre sintetiche o artificiali, per donna o ragazza	5,55	180
	6106 10 00, 6106 20 00, 6106 90 10, 6206 20 00, 6206 30 00, 6206 40 00	—	—
8	Camicie e camicette, diverse da quelle a maglia, di lana o cotone o fibre sintetiche o artificiali, per uomo o ragazzo	4,60	217
	ex 6205 90 80, 6205 20 00, 6205 30 00	—	—
GRUPPO II A			
9	Tessuti ricci del tipo spugna, di cotone; biancheria da toeletta o da cucina, diversa da quella a maglia, di tessuti ricci del tipo spugna, di cotone		
	5802 11 00, 5802 19 00, ex 6302 60 00		
20	Biancheria da letto diversa da quella a maglia		
	6302 21 00, 6302 22 90, 6302 29 90, 6302 31 00, 6302 32 90, 6302 39 90		
22	Filati di fibre sintetiche in fiocco o cascami, non condizionati per la vendita al minuto		
	5508 10 10, 5509 11 00, 5509 12 00, 5509 21 00, 5509 22 00, 5509 31 00, 5509 32 00, 5509 41 00, 5509 42 00, 5509 51 00, 5509 52 00, 5509 53 00, 5509 59 00, 5509 61 00, 5509 62 00, 5509 69 00, 5509 91 00, 5509 92 00, 5509 99 00		




Categoria	Designazione delle merci Codice NC 2017	Tabella delle equivalenze	
		pezzi/kg	g/pezzo
22 a)	Di cui: acrilico		
	ex 5508 10 10, 5509 31 00, 5509 32 00, 5509 61 00, 5509 62 00, 5509 69 00		
23	Filati di fibre artificiali in fiocco o cascami, non condizionati per la vendita al minuto		
	5508 20 10, 5510 11 00, 5510 12 00, 5510 20 00, 5510 30 00, 5510 90 00		
32	Velluti e felpe tessuti e tessuti di ciniglia (diversi dai tessuti ricci del tipo spugna di cotone e da nastri, galloni e simili) e superfici tessili "tufted" di lana o cotone o fibre sintetiche e artificiali		
	5801 10 00, 5801 21 00, 5801 22 00, 5801 23 00, 5801 26 00, 5801 27 00, 5801 31 00, 5801 32 00, 5801 33 00, 5801 36 00, 5801 37 00, 5802 20 00, 5802 30 00		
32 a)	Di cui: velluti e felpe a trama, a coste, di cotone		
	5801 22 00		
39	Biancheria da tavola, da toeletta o da cucina, non a maglia, diversa da quella di tessuti ricci del tipo spugna di cotone		
	6302 51 00, 6302 53 90, ex 6302 59 90, 6302 91 00, 6302 93 90, ex 6302 99 90		
GRUPPO II B			
12	Calzemaglie (collant), calze, sottocalze, calzettoni, calzini e simili, a maglia, diversi da quelli per bambini, comprese le calze per varici, esclusi i prodotti della categoria 70	24,3 paia	41
	ex 6115 10 10, 6115 10 90, 6115 22 00, 6115 29 00, 6115 30 11, 6115 30 90, 6115 94 00, 6115 95 00, 6115 96 10, 6115 96 99, 6115 99 00	—	—
13	Slip, mutande, per uomo o ragazzo, nonché per donna o ragazza, a maglia, di lana o cotone o fibre sintetiche o artificiali	17	59
	6107 11 00, 6107 12 00, 6107 19 00, 6108 21 00, 6108 22 00, 6108 29 00, ex 6212 10 10, ex 9619 00 50	—	—
14	Cappotti, impermeabili, e altri giacconi, mantelli, per uomo o ragazzo, di lana o cotone o fibre sintetiche o artificiali (esclusi gli eskimo della categoria 21)	0,72	1389
	6201 11 00, ex 6201 12 10, ex 6201 12 90, ex 6201 13 10, ex 6201 13 90, 6210 20 00	—	—




Categoria	Designazione delle merci Codice NC 2017	Tabella delle equivalenze	
		pezzi/kg	g/pezzo
15	Cappotti, impermeabili, e altri giacconi, mantelli per donna o ragazza; giacche di lana o cotone o fibre sintetiche o artificiali (esclusi gli eskimo della categoria 21)	0,84	1190
	6202 11 00, ex 6202 12 10, ex 6202 12 90, ex 6202 13 10, ex 6202 13 90, 6204 31 00, 6204 32 90, 6204 33 90, 6204 39 19, 6210 30 00	—	—
16	Vestiti o insiemi, completi per uomo o ragazzo, diversi da quelli a maglia, di lana o cotone o fibre sintetiche o artificiali, escluse le tute da sci; tute sportive con fodera, di cui l'esterno è realizzato in un'unica stessa stoffa, per uomo o ragazzo, di cotone o fibre sintetiche o artificiali	0,80	1250
	6203 11 00, 6203 12 00, 6203 19 10, 6203 19 30, 6203 22 80, 6203 23 80, 6203 29 18, 6203 29 30, 6211 32 31, 6211 33 31	—	—
17	Giacche per uomo o ragazzo, diverse da quelle a maglia, di lana o cotone o fibre sintetiche o artificiali	1,43	700
	6203 31 00, 6203 32 90, 6203 33 90, 6203 39 19	—	—
18	Camicioline, slip, mutande, camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per uomo o ragazzo, diversi da quelli a maglia		
	6207 11 00, 6207 19 00, 6207 21 00, 6207 22 00, 6207 29 00, 6207 91 00, 6207 99 10, 6207 99 90		
	Camicioline e camicie da giorno, sottovesti o sottabiti, sottogonne, slip e mutandine, camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per donna o ragazza, diversi da quelli a maglia		
	6208 11 00, 6208 19 00, 6208 21 00, 6208 22 00, 6208 29 00, 6208 91 00, 6208 92 00, 6208 99 00, ex 6212 10 10, ex 9619 00 50		
19	Fazzoletti da naso e da taschino, non a maglia	59	17
	6213 20 00, ex 6213 90 00	—	—
21	Eskimo; giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, non a maglia, di lana o cotone o fibre sintetiche o artificiali; parti superiori di tute sportive con fodera, diverse da quelle delle categorie 16 o 29, di cotone o fibre sintetiche o artificiali	2,3	435
	ex 6201 12 10, ex 6201 12 90, ex 6201 13 10, ex 6201 13 90, 6201 91 00, 6201 92 00, 6201 93 00, ex 6202 12 10, ex 6202 12 90, ex 6202 13 10, ex 6202 13 90, 6202 91 00, 6202 92 00, 6202 93 00, 6211 32 41, 6211 33 41, 6211 42 41, 6211 43 41	—	—



Categoria	Designazione delle merci Codice NC 2017	Tabella delle equivalenze	
		pezzi/kg	g/pezzo
24	Camicie da notte, pigiama, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per uomo o ragazzo, a maglia	3,9	257
	6107 21 00, 6107 22 00, 6107 29 00, 6107 91 00, ex 6107 99 00	—	—
	Camicie da notte, pigiama, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per donna o ragazza, a maglia	—	—
	6108 31 00, 6108 32 00, 6108 39 00, 6108 91 00, 6108 92 00, ex 6108 99 00	—	—
26	Abiti interi per donna o ragazza, di lana o cotone o fibre sintetiche o artificiali	3,1	323
	6104 41 00, 6104 42 00, 6104 43 00, 6104 44 00, 6204 41 00, 6204 42 00, 6204 43 00, 6204 44 00	—	—
27	Gonne per donna o ragazza incluse le gonne-pantaloni	2,6	385
	6104 51 00, 6104 52 00, 6104 53 00, 6104 59 00, 6204 51 00, 6204 52 00, 6204 53 00, 6204 59 10	—	—
28	Pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio e "short" (diversi da quelli da bagno), a maglia, di lana o cotone o di fibre sintetiche o artificiali	1,61	620
	6103 41 00, 6103 42 00, 6103 43 00, ex 6103 49 00, 6104 61 00, 6104 62 00, 6104 63 00, ex 6104 69 00	—	—
29	Abiti a giacca (tailleurs) e completi, non a maglia, per donna o ragazza, di lana o cotone o di fibre sintetiche o artificiali, escluse le tute da sci; tute sportive con fodera, di cui l'esterno è realizzato in un'unica stessa stoffa, per donna o ragazza, di cotone o fibre sintetiche o artificiali	1,37	730
	6204 11 00, 6204 12 00, 6204 13 00, 6204 19 10, 6204 21 00, 6204 22 80, 6204 23 80, 6204 29 18, 6211 42 31, 6211 43 31	—	—
31	Reggiseni e bustini, di tessuto, a maglia	18,2	55
	ex 6212 10 10, 6212 10 90	—	—
68	Indumenti e accessori di abbigliamento per bambini piccoli (bebè), esclusi i guanti per bambini piccoli delle categorie 10 e 87, nonché le calze, i calzettoni e i calzini per bambini piccoli, diversi da quelli a maglia, della categoria 88		
	6111 90 19, 6111 20 90, 6111 30 90, ex 6111 90 90, ex 6209 90 10, ex 6209 20 00, ex 6209 30 00, ex 6209 90 90, ex 9619 00 50		



Categoria	Designazione delle merci Codice NC 2017	Tabella delle equivalenze	
		pezzi/kg	g/pezzo
73	Tute sportive a maglia, di lana o cotone o di fibre sintetiche o artificiali	1,67	600
	6112 11 00, 6112 12 00, 6112 19 00	—	—
76	Indumenti da lavoro, per uomo o ragazzo, non a maglia		
	6203 22 10, 6203 23 10, 6203 29 11, 6203 32 10, 6203 33 10, 6203 39 11, 6203 42 11, 6203 42 51, 6203 43 11, 6203 43 31, 6203 49 11, 6203 49 31, 6211 32 10, 6211 33 10		
	Grebiuli, camiciotti e altri indumenti da lavoro per donna o ragazza, non a maglia		
	6204 22 10, 6204 23 10, 6204 29 11, 6204 32 10, 6204 33 10, 6204 39 11, 6204 62 11, 6204 62 51, 6204 63 11, 6204 63 31, 6204 69 11, 6204 69 31, 6211 42 10, 6211 43 10		
77	Tute da sci, non a maglia		
	ex 6211 20 00		
78	Indumenti diversi da quelli a maglia, esclusi gli indumenti delle categorie 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 26, 27, 29, 68, 72, 76 e 77		
	6203 41 30, 6203 42 59, 6203 43 39, 6203 49 39, 6204 61 85, 6204 62 59, 6204 62 90, 6204 63 39, 6204 63 90, 6204 69 39, 6204 69 50, 6210 40 00, 6210 50 00, 6211 32 90, 6211 33 90, ex 6211 39 00, 6211 42 90, 6211 43 90, ex 6211 49 00, ex 9619 00 50		
83	Cappotti, giacche e altri indumenti, comprese le tute da sci, a maglia, esclusi gli indumenti delle categorie 4, 5, 7, 13, 24, 26, 27, 28, 68, 69, 72, 73, 74, 75		
	ex 6101 90 20, 6101 20 10, 6101 30 10, 6102 10 10, 6102 20 10, 6102 30 10, 6103 31 00, 6103 32 00, 6103 33 00, ex 6103 39 00, 6104 31 00, 6104 32 00, 6104 33 00, ex 6104 39 00, 6112 20 00, 6113 00 90, 6114 20 00, 6114 30 00, ex 6114 90 00, ex 9619 00 50		
GRUPPO III A			
33	Tessuti di filati di filamenti sintetici ottenuti con lamelle e forme simili di polietilene o di polipropilene di larghezza inferiore a 3 m		
	5407 20 11		
	Sacchi e sacchetti da imballaggio, non a maglia, ottenuti con lamelle e forme simili		
	6305 32 19, 6305 33 90		



Categoria	Designazione delle merci Codice NC 2017	Tabella delle equivalenze	
		pezzi/kg	g/pezzo
34	Tessuti di filati di filamenti sintetici ottenuti con lamelle e forme simili di polietilene o di polipropilene di larghezza uguale o superiore a 3 m		
	5407 20 19		
35	Tessuti di filamenti sintetici, diversi da quelli per pneumatici della categoria 114		
	5407 10 00, 5407 20 90, 5407 30 00, 5407 41 00, 5407 42 00, 5407 43 00, 5407 44 00, 5407 51 00, 5407 52 00, 5407 53 00, 5407 54 00, 5407 61 10, 5407 61 30, 5407 61 50, 5407 61 90, 5407 69 10, 5407 69 90, 5407 71 00, 5407 72 00, 5407 73 00, 5407 74 00, 5407 81 00, 5407 82 00, 5407 83 00, 5407 84 00, 5407 91 00, 5407 92 00, 5407 93 00, 5407 94 00, ex 5811 00 00, ex 5905 00 70		
35 a)	Di cui: non greggi né imbianchiti		
	ex 5407 10 00, ex 5407 20 90, ex 5407 30 00, 5407 42 00, 5407 43 00, 5407 44 00, 5407 52 00, 5407 53 00, 5407 54 00, 5407 61 30, 5407 61 50, 5407 61 90, 5407 69 90, 5407 72 00, 5407 73 00, 5407 74 00, 5407 82 00, 5407 83 00, 5407 84 00, 5407 92 00, 5407 93 00, 5407 94 00, ex 5811 00 00, ex 5905 00 70		
36	Tessuti di filamenti artificiali, diversi da quelli per pneumatici della categoria 114		
	5408 10 00, 5408 21 00, 5408 22 10, 5408 22 90, 5408 23 00, 5408 24 00, 5408 31 00, 5408 32 00, 5408 33 00, 5408 34 00, ex 5811 00 00, ex 5905 00 70		
36 a)	Di cui: non greggi né imbianchiti		
	ex 5408 10 00, 5408 22 10, 5408 22 90, 5408 23 00, 5408 24 00, 5408 32 00, 5408 33 00, 5408 34 00, ex 5811 00 00, ex 5905 00 70		
37	Tessuti di fibre artificiali in fiocco		
	5516 11 00, 5516 12 00, 5516 13 00, 5516 14 00, 5516 21 00, 5516 22 00, 5516 23 10, 5516 23 90, 5516 24 00, 5516 31 00, 5516 32 00, 5516 33 00, 5516 34 00, 5516 41 00, 5516 42 00, 5516 43 00, 5516 44 00, 5516 91 00, 5516 92 00, 5516 93 00, 5516 94 00, ex 5803 00 90, ex 5905 00 70		
37 a)	Di cui: non greggi né imbianchiti		
	5516 12 00, 5516 13 00, 5516 14 00, 5516 22 00, 5516 23 10, 5516 23 90, 5516 24 00, 5516 32 00, 5516 33 00, 5516 34 00, 5516 42 00, 5516 43 00, 5516 44 00, 5516 92 00, 5516 93 00, 5516 94 00, ex 5803 00 90, ex 5905 00 70		




Categoria	Designazione delle merci Codice NC 2017	Tabella delle equivalenze	
		pezzi/kg	g/pezzo
38 A	Tessuto sintetico a maglia per tende e tendine		
	ex 6005 36 00, ex 6005 37 00, ex 6005 38 00, ex 6005 39 00, ex 6006 31 00, ex 6006 32 00, ex 6006 33 00, ex 6006 34 00		
38 B	Tendine, non a maglia		
	ex 6303 91 00, ex 6303 92 90, ex 6303 99 90		
40	Tende in tessuto (inclusi tendine, tende e tendaggi per interni; mantovane e tendaggi per letto e altri manufatti per arredamento), non a maglia, di lana o cotone o fibre sintetiche o artificiali		
	ex 6303 91 00, ex 6303 92 90, ex 6303 99 90, 6304 19 10, ex 6304 19 90, 6304 92 00, ex 6304 93 00, ex 6304 99 00		
41	Filati di filamenti sintetici (continui), non condizionati per la vendita al minuto, diversi dai filati semplici non testurizzati non torti o con torsione inferiore o uguale a 50 giri per metro		
	5401 10 12, 5401 10 14, 5401 10 16, 5401 10 18, 5402 11 00, 5402 19 00, 5402 20 00, 5402 31 00, 5402 32 00, 5402 33 00, 5402 34 00, 5402 39 00, 5402 44 00, 5402 48 00, 5402 49 00, 5402 51 00, 5402 52 00, 5402 53 00, 5402 59 00, 5402 61 00, 5402 62 00, 5402 63 00, 5402 69 00, ex 5604 90 10, ex 5604 90 90		
42	Filati di fibre sintetiche o artificiali continue in fiocco, non condizionati per la vendita al minuto		
	5401 20 10		
	Filati di fibre artificiali; filati di filamenti artificiali, non condizionati per la vendita al minuto, diversi dai filati semplici di rayon viscosa non torti o con torsione inferiore o uguale a 250 giri per metro e dai filati semplici non testurizzati di acetato di cellulosa		
	5403 10 00, 5403 32 00, ex 5403 33 00, 5403 39 00, 5403 41 00, 5403 42 00, 5403 49 00, ex 5604 90 10		
43	Filati di filamenti sintetici o artificiali, filati di fibre artificiali in fiocco e di cotone, condizionati per la vendita al minuto		
	5204 20 00, 5207 10 00, 5207 90 00, 5401 10 90, 5401 20 90, 5406 00 00, 5508 20 90, 5511 30 00		
46	Lana cardata o pettinata di pecora o agnello o di altri animali a peli fini		
	5105 10 00, 5105 21 00, 5105 29 00, 5105 31 00, 5105 39 00		



Categoria	Designazione delle merci Codice NC 2017	Tabella delle equivalenze	
		pezzi/kg	g/pezzo
47	Filati di lana di pecora o agnello cardata (filati di lana) o di lana cardata di altri animali a peli fini, non condizionati per la vendita al minuto		
	5106 10 10, 5106 10 90, 5106 20 10, 5106 20 91, 5106 20 99, 5108 10 10, 5108 10 90		
48	Filati di lana di pecora o agnello pettinata (filati pettinati) o di lana pettinata di altri animali a peli fini, non condizionati per la vendita al minuto		
	5107 10 10, 5107 10 90, 5107 20 10, 5107 20 30, 5107 20 51, 5107 20 59, 5107 20 91, 5107 20 99, 5108 20 10, 5108 20 90		
49	Filati di lana di pecora o agnello o di lana pettinata di altri animali a peli fini, condizionati per la vendita al minuto		
	5109 10 10, 5109 10 90, 5109 90 00		
50	Tessuti di lana di pecora o agnello o di altri animali a peli fini		
	5111 11 00, 5111 19 00, 5111 20 00, 5111 30 10, 5111 30 80, 5111 90 10, 5111 90 91, 5111 90 98, 5112 11 00, 5112 19 00, 5112 20 00, 5112 30 10, 5112 30 80, 5112 90 10, 5112 90 91, 5112 90 98		
51	Cotone, cardato o pettinato		
	5203 00 00		
53	Tessuti di cotone a punto di garza		
	5803 00 10		
54	Fibre artificiali in fiocco, compresi i cascami, le fibre cardate, pettinate o altrimenti preparate per la filatura		
	5507 00 00		
55	Fibre sintetiche in fiocco, compresi i cascami, le fibre cardate, pettinate o altrimenti preparate per la filatura		
	5506 10 00, 5506 20 00, 5506 40 00, 5506 90 00		
56	Filati di fibre sintetiche in fiocco (compresi i cascami), condizionati per la vendita al minuto		
	5508 10 90, 5511 10 00, 5511 20 00		
58	Tappeti a punti annodati o arrotolati, anche confezionati		
	5701 10 10, 5701 10 90, 5701 90 10, 5701 90 90		



Categoria	Designazione delle merci Codice NC 2017	Tabella delle equivalenze	
		pezzi/kg	g/pezzo
59	Tappeti e altri rivestimenti del suolo di materie tessili, diversi dai tappeti della categoria 58		
	5702 10 00, 5702 31 10, 5702 31 80, 5702 32 00, ex 5702 39 00, 5702 41 10, 5702 41 90, 5702 42 00, ex 5702 49 00, 5702 50 10, 5702 50 31, 5702 50 39, ex 5702 50 90, 5702 91 00, 5702 92 10, 5702 92 90, ex 5702 99 00, 5703 10 00, 5703 20 12, 5703 20 18, 5703 20 92, 5703 20 98, 5703 30 12, 5703 30 18, 5703 30 82, 5703 30 88, 5703 90 20, 5703 90 80, 5704 10 00, 5704 20 00, 5704 90 00, 5705 00 30, ex 5705 00 80		
60	Arazzi tessuti a mano del tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili e arazzi fatti all'ago (ad esempio: a piccolo punto e a punto croce) anche confezionati		
	5805 00 00		
61	Nastri, galloni e simili e nastri senza trama (bolducs) di fili o di fibre parallelizzati e incollati, diversi dalle etichette e simili della categoria 62 Tessuti elastici (diversi da quelli a maglia), costituiti da materie tessili miste a fili di gomma		
	ex 5806 10 00, 5806 20 00, 5806 31 00, 5806 32 10, 5806 32 90, 5806 39 00, 5806 40 00		
62	Filati di ciniglia; filati spiralati (vergolinati), diversi dai filati metallici e metallizzati e dai filati di crine rivestiti (spiralati)		
	5606 00 91, 5606 00 99		
	Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate; pizzi a mano e a macchina, in pezza, in strisce o in motivi		
	5804 10 10, 5804 10 90, 5804 21 00, 5804 29 00, 5804 30 00		
	Etichette, scudetti e manufatti simili di materie tessili, non ricamati, in pezza, in nastri o tagliati, tessuti		
	5807 10 10, 5807 10 90		
	Trecce in pezza e manufatti di passamaneria e simili manufatti ornamentali in pezza; ghiande, nappe, olive, noci, fiocchetti (pompon) e simili		
	5808 10 00, 5808 90 00		
	Ricami in pezza, in strisce o in motivi		
5810 10 10, 5810 10 90, 5810 91 10, 5810 91 90, 5810 92 10, 5810 92 90, 5810 99 10, 5810 99 90			




Categoria	Designazione delle merci Codice NC 2017	Tabella delle equivalenze	
		pezzi/kg	g/pezzo
63	Stoffe a maglia di fibre sintetiche contenenti, in peso, il 5 % o più di filati di elastomeri e stoffe a maglia contenenti, in peso, il 5 % o più di fili di gomma		
	5906 91 00, ex 6002 40 00, 6002 90 00, ex 6004 10 00, 6004 90 00		
	Pizzi Raschel e stoffe dette a peli lunghi di fibre sintetiche		
	ex 6001 10 00, 6003 30 10, ex 6005 36 00, ex 6005 37 00, ex 6005 38 00, ex 6005 39 00		
65	Stoffe a maglia, diverse da quelle delle categorie 38 A e 63, di lana o cotone o di fibre sintetiche o artificiali		
	5606 00 10, ex 6001 10 00, 6001 21 00, 6001 22 00, ex 6001 29 00, 6001 91 00, 6001 92 00, ex 6001 99 00, ex 6002 40 00, 6003 10 00, 6003 20 00, 6003 30 90, 6003 40 00, ex 6004 10 00, 6005 90 10, 6005 21 00, 6005 22 00, 6005 23 00, 6005 24 00, 6005 35 00, ex 6005 36 00, ex 6005 37 00, ex 6005 38 00, ex 6005 39 00, 6005 41 00, 6005 42 00, 6005 43 00, 6005 44 00, 6006 10 00, 6006 21 00, 6006 22 00, 6006 23 00, 6006 24 00, ex 6006 31 00, ex 6006 32 00, ex 6006 33 00, ex 6006 34 00, 6006 41 00, 6006 42 00, 6006 43 00, 6006 44 00		
66	Coperte, non a maglia, di lana o cotone o fibre sintetiche o artificiali		
	6301 10 00, 6301 20 90, 6301 30 90, ex 6301 40 90, ex 6301 90 90		
GRUPPO III B			
10	Guanti a maglia	17 paia	59
	6111 90 11, 6111 20 10, 6111 30 10, ex 6111 90 90, 6116 10 20, 6116 10 80, 6116 91 00, 6116 92 00, 6116 93 00, 6116 99 00		
67	Accessori di abbigliamento, a maglia, diversi da quelli per bambini piccoli; biancheria di qualsiasi tipo, a maglia; tende e tendine, tende e tendaggi per interni; mantovane e tendaggi per letto e altri manufatti per arredamento, a maglia; coperte a maglia, altri articoli a maglia comprese parti di indumenti o di accessori di abbigliamento		
	5807 90 90, 6113 00 10, 6117 10 00, 6117 80 10, 6117 80 80, 6117 90 00, 6301 20 10, 6301 30 10, 6301 40 10, 6301 90 10, 6302 10 00, 6302 40 00, ex 6302 60 00, 6303 12 00, 6303 19 00, 6304 11 00, 6304 20 00, 6304 91 00, ex 6305 20 00, 6305 32 11, ex 6305 32 90, 6305 33 10, ex 6305 39 00, ex 6305 90 00, 6307 10 10, 6307 90 10, ex 9619 00 40, ex 9619 00 50		




Categoria	Designazione delle merci Codice NC 2017	Tabella delle equivalenze	
		pezzi/kg	g/pezzo
67 a)	Di cui: sacchi e sacchetti da imballaggio, ottenuti da lamelle di polietilene o di polipropilene		
	6305 32 11, 6305 33 10		
69	Sottovesti o sottabiti e sottogonne per donna o ragazza, a maglia	7,8	128
	6108 11 00, 6108 19 00		
70	Calzemaglie (collant) e calze di fibre sintetiche, con titolo, in filati semplici, inferiore a 67 decitex (6,7 tex)	30,4 paia	33
	ex 6115 10 10, 6115 21 00, 6115 30 19		
	Calze da donna di fibre sintetiche		
	ex 6115 10 10, 6115 96 91		
72	Costumi, mutandine e slip da bagno, di lana o cotone o fibre sintetiche o artificiali	9,7	103
	6112 31 10, 6112 31 90, 6112 39 10, 6112 39 90, 6112 41 10, 6112 41 90, 6112 49 10, 6112 49 90, 6211 11 00, 6211 12 00		
74	Abiti a giacca (tailleurs) e completi, a maglia, per donna o ragazza, di lana o cotone o di fibre sintetiche o artificiali, escluse le tute da sci	1,54	650
	6104 13 00, 6104 19 20, ex 6104 19 90, 6104 22 00, 6104 23 00, 6104 29 10, ex 6104 29 90		
75	Vestiti o insiemi, completi per uomo o ragazzo, a maglia, di lana o cotone o di fibre sintetiche o artificiali, escluse le tute da sci	0,80	1 250
	6103 10 10, 6103 10 90, 6103 22 00, 6103 23 00, 6103 29 00		
84	Scialli, sciarpe, foulard, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e vellette e simili, non a maglia, di lana o cotone o fibre sintetiche o artificiali		
	6214 20 00, 6214 30 00, 6214 40 00, ex 6214 90 00		
85	Cravatte, cravatte a farfalla e sciarpe-cravatte, non a maglia, di lana o cotone o fibre sintetiche o artificiali	17,9	56
	6215 20 00, 6215 90 00		
86	Busti, reggicalze, bretelle, giarrettiere e manufatti simili e loro parti, anche a maglia	8,8	114
	6212 20 00, 6212 30 00, 6212 90 00		



Categoria	Designazione delle merci Codice NC 2017	Tabella delle equivalenze	
		pezzi/kg	g/pezzo
87	Guanti, non a maglia		
	ex 6209 90 10, ex 6209 20 00, ex 6209 30 00, ex 6209 90 90, 6216 00 00		
88	Calze, calzettoni e calzini, non a maglia; altri accessori di abbigliamento, parti di indumenti o di accessori di abbigliamento, diversi da quelli per bambini piccoli, non a maglia		
	ex 6209 90 10, ex 6209 20 00, ex 6209 30 00, ex 6209 90 90, 6217 10 00, 6217 90 00		
90	Spago, corde e funi, di fibre sintetiche, anche intrecciati		
	5607 41 00, 5607 49 11, 5607 49 19, 5607 49 90, 5607 50 11, 5607 50 19, 5607 50 30, 5607 50 90		
91	Tende		
	6306 22 00, 6306 29 00		
93	Sacchi e sacchetti da imballaggio, in tessuto, diversi da quelli ottenuti da lamelle di polietilene o di polipropilene		
	ex 6305 20 00, ex 6305 32 90, ex 6305 39 00		
94	Ovatte di materie tessili e manufatti di tali ovatte; fibre tessili di lunghezza inferiore o uguale a 5 mm (borre di cimatura), nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili		
	5601 21 10, 5601 21 90, 5601 22 10, 5601 22 90, 5601 29 00, 5601 30 00, 9619 00 30		
95	Feltri e manufatti di tali feltri, anche impregnati, spalmati o ricoperti, diversi dai rivestimenti del suolo		
	5602 10 19, 5602 10 31, ex 5602 10 38, 5602 10 90, 5602 21 00, ex 5602 29 00, 5602 90 00, ex 5807 90 10, ex 5905 00 70, 6210 10 10, 6307 90 91		
96	Stoffe non tessute e manufatti di tali stoffe, anche impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate		
	5603 11 10, 5603 11 90, 5603 12 10, 5603 12 90, 5603 13 10, 5603 13 90, 5603 14 10, 5603 14 90, 5603 91 10, 5603 91 90, 5603 92 10, 5603 92 90, 5603 93 10, 5603 93 90, 5603 94 10, 5603 94 90, ex 5807 90 10, ex 5905 00 70, 6210 10 92, 6210 10 98, ex 6301 40 90, ex 6301 90 90, 6302 22 10, 6302 32 10, 6302 53 10, 6302 93 10, 6303 92 10, 6303 99 10, ex 6304 19 90, ex 6304 93 00, ex 6304 99 00, ex 6305 32 90, ex 6305 39 00, 6307 10 30, 6307 90 92, ex 6307 90 98, ex 9619 00 40, ex 9619 00 50		




Categoria	Designazione delle merci Codice NC 2017	Tabella delle equivalenze	
		pezzi/kg	g/pezzo
97	Reti ottenute con spago, corde o funi e reti confezionate per la pesca ottenute con filati, spago, corde o funi		
	5608 11 20, 5608 11 80, 5608 19 11, 5608 19 19, 5608 19 30, 5608 19 90, 5608 90 00		
98	Altri manufatti di filati, spago, corde o funi, diversi da materie tessili, manufatti ottenuti da tali stoffe e manufatti della categoria 97		
	5609 00 00, 5905 00 10		
99	Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi utilizzati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili; tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili rigidi dei tipi utilizzati per cappelleria		
	5901 10 00, 5901 90 00		
	Linoleum, anche tagliati; rivestimenti del suolo costituiti da una spalmatura o da una ricopertura applicata su un supporto tessile, anche tagliati		
	5904 10 00, 5904 90 00		
	Tessuti gommati, non a maglia, diversi da quelli per pneumatici		
	5906 10 00, 5906 99 10, 5906 99 90		
	Altri tessuti impregnati o ricoperti; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi, diversi da quelli della categoria 100		
5907 00 00			
100	Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con derivati della cellulosa o di altra materia plastica		
	5903 10 10, 5903 10 90, 5903 20 10, 5903 20 90, 5903 90 10, 5903 90 91, 5903 90 99		
101	Spago, corde e funi, anche intrecciati, diversi da quelli di fibre sintetiche		
	ex 5607 90 90		
109	Copertoni, vele, tende per l'esterno		
	6306 12 00, 6306 19 00, 6306 30 00		
110	Materassi pneumatici, tessuti		
	6306 40 00		




Categoria	Designazione delle merci Codice NC 2017	Tabella delle equivalenze	
		pezzi/kg	g/pezzo
111	Oggetti per campeggio, tessuti, esclusi i materassi pneumatici e le tende		
	6306 90 00		
112	Altri manufatti confezionati di tessuti, esclusi quelli delle categorie 113 e 114		
	6307 20 00, ex 6307 90 98		
113	Tele e strofinacci, anche scamosciati, diversi da quelli a maglia		
	6307 10 90		
114	Tessuti e manufatti per usi tecnici		
	5902 10 10, 5902 10 90, 5902 20 10, 5902 20 90, 5902 90 10, 5902 90 90, 5908 00 00, 5909 00 10, 5909 00 90, 5910 00 00, 5911 10 00, ex 5911 20 00, 5911 31 11, 5911 31 19, 5911 31 90, 5911 32 11, 5911 32 19, 5911 32 90, 5911 40 00, 5911 90 10, 5911 90 91, 5911 90 99		
GRUPPO IV			
115	Filati di lino o di ramiè		
	5306 10 10, 5306 10 30, 5306 10 50, 5306 10 90, 5306 20 10, 5306 20 90, 5308 90 12, 5308 90 19		
117	Tessuti di lino o di ramiè		
	5309 11 10, 5309 11 90, 5309 19 00, 5309 21 00, 5309 29 00, 5311 00 10, ex 5803 00 90, 5905 00 30		
118	Biancheria da tavola, da toeletta o da cucina di lino o di ramiè, diversa da quella a maglia		
	6302 29 10, 6302 39 20, 6302 59 10, ex 6302 59 90, 6302 99 10, ex 6302 99 90		
120	Tende e tendine, tende e tendaggi per interni; mantovane e tendaggi per letto e altri manufatti per arredamento, diversi da quelli a maglia, di lino o di ramiè		
	ex 6303 99 90, 6304 19 30, ex 6304 99 00		
121	Spago, corde e funi, anche intrecciati, di lino o di ramiè		
	ex 5607 90 90		
122	Sacchi e sacchetti da imballaggio, usati, di lino, diversi da quelli a maglia		
	ex 6305 90 00		



Categoria	Designazione delle merci Codice NC 2017	Tabella delle equivalenze	
		pezzi/kg	g/pezzo
123	Velluti e felpe tessuti e tessuti di ciniglia di lino o di ramiè, diversi da nastri, galloni e simili		
	5801 90 10, ex 5801 90 90		
	Scialli, sciarpe, foulard, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e vellette e simili, di lino o di ramiè, non a maglia		
	ex 6214 90 00		
GRUPPO V			
124	Fibre sintetiche in fiocco		
	5501 10 00, 5501 20 00, 5501 30 00, 5501 40 00, 5501 90 00, 5503 11 00, 5503 19 00, 5503 20 00, 5503 30 00, 5503 40 00, 5503 90 00, 5505 10 10, 5505 10 30, 5505 10 50, 5505 10 70, 5505 10 90		
125 A	Filati di filamenti sintetici (continui), non condizionati per la vendita al minuto, diversi dai filati della categoria 41		
	5402 45 00, 5402 46 00, 5402 47 00		
125 B	Monofilamenti, lamelle (paglia artificiale e simili) e imitazioni del catgut di materie sintetiche		
	5404 11 00, 5404 12 00, 5404 19 00, 5404 90 10, 5404 90 90, ex 5604 90 10, ex 5604 90 90		
126	Fibre artificiali in fiocco		
	5502 10 00, 5502 90 00, 5504 10 00, 5504 90 00, 5505 20 00		
127 A	Filati di filamenti artificiali (continui), non condizionati per la vendita al minuto, diversi dai filati della categoria 42		
	5403 31 00, ex 5403 32 00, ex 5403 33 00		
127 B	Monofilamenti, lamelle (paglia artificiale e simili) e imitazioni del catgut di materie tessili artificiali		
	5405 00 00, ex 5604 90 90		
128	Peli grossolani, cardati o pettinati		
	5105 40 00		
129	Filati di peli grossolani o di crine		
	5110 00 00		
130 A	Filati di seta, diversi dai filati di cascami di seta		
	5004 00 10, 5004 00 90, 5006 00 10		




Categoria	Designazione delle merci Codice NC 2017	Tabella delle equivalenze	
		pezzi/kg	g/pezzo
130 B	Filati di seta diversi da quelli della categoria 130 A; pelo di Messina (crine di Firenze)		
	5005 00 10, 5005 00 90, 5006 00 90, ex 5604 90 90		
131	Filati di altre fibre tessili vegetali		
	5308 90 90		
132	Filati di carta		
	5308 90 50		
133	Filati di canapa		
	5308 20 10, 5308 20 90		
134	Filati metallici e filati metallizzati		
	5605 00 00		
135	Tessuti di peli grossolani o di crine		
	5113 00 00		
136	Tessuti di seta o di cascami di seta		
	5007 10 00, 5007 20 11, 5007 20 19, 5007 20 21, 5007 20 31, 5007 20 39, 5007 20 41, 5007 20 51, 5007 20 59, 5007 20 61, 5007 20 69, 5007 20 71, 5007 90 10, 5007 90 30, 5007 90 50, 5007 90 90, 5803 00 30, ex 5905 00 90, ex 5911 20 00		
137	Velluti e felpe tessuti e tessuti di ciniglia e nastri, galloni e simili di seta o di cascami di seta		
	ex 5801 90 90, ex 5806 10 00		
138	Tessuti di filati di carta e di altre fibre tessili, diversi dai tessuti di ramiè		
	5311 00 90, ex 5905 00 90		
139	Tessuti di fili di metallo e di filati metallici o di filati tessili metallizzati		
	5809 00 00		
140	Stoffe a maglia di materie tessili diverse dalla lana, dai peli fini, dal cotone o dalle fibre sintetiche o artificiali		
	ex 6001 10 00, ex 6001 29 00, ex 6001 99 00, 6003 90 00, 6005 90 90, 6006 90 00		



Categoria	Designazione delle merci Codice NC 2017	Tabella delle equivalenze	
		pezzi/kg	g/pezzo
141	Coperte di materie tessili diverse dalla lana, dai peli fini, dal cotone o dalle fibre sintetiche o artificiali		
	ex 6301 90 90		
142	Tappeti e altri rivestimenti del suolo di materie tessili di sisal, di altre fibre della famiglia delle agavi o di canapa di Manila		
	ex 5702 39 00, ex 5702 49 00, ex 5702 50 90, ex 5702 99 00, ex 5705 00 80		
144	Feltri di peli grossolani		
	ex 5602 10 38, ex 5602 29 00		
145	Spago, corde e funi, anche intrecciati, di abaca (canapa di Manila) o di canapa		
	ex 5607 90 20, ex 5607 90 90		
146 A	Spago per legare per macchine agricole, di sisal o di altre fibre della famiglia delle agavi		
	ex 5607 21 00		
146 B	Spago, corde e funi di sisal o di altre fibre della famiglia delle agavi, diversi dai prodotti della categoria 146 A		
	ex 5607 21 00, 5607 29 00		
146 C	Spago, corde e funi, anche intrecciati, di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303		
	ex 5607 90 20		
147	Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura), i cascami di filatura e gli sfilacciati, diversi da quelli non cardati né pettinati		
	ex 5003 00 00		
148 A	Filati di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303		
	5307 10 00, 5307 20 00		
148 B	Filati di cocco		
	5308 10 00		
149	Tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane di larghezza superiore a 150 cm		
	5310 10 90, ex 5310 90 00		



Categoria	Designazione delle merci Codice NC 2017	Tabella delle equivalenze	
		pezzi/kg	g/pezzo
150	Tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane di larghezza inferiore o uguale a 150 cm; sacchi e sacchetti da imballaggio, di iuta o di altre fibre tessili liberiane, non usati		
	5310 10 10, ex 5310 90 00, 5905 00 50, 6305 10 90		
151 A	Rivestimenti del suolo di cocco		
	5702 20 00		
151 B	Tappeti e altri rivestimenti del suolo di materie tessili di iuta o di altre fibre tessili liberiane, non "tufted" né "flocati"		
	ex 5702 39 00, ex 5702 49 00, ex 5702 50 90, ex 5702 99 00		
152	Feltri all'ago di iuta o di altre fibre tessili liberiane non impregnati, né spalmati, diversi dai rivestimenti del suolo		
	5602 10 11		
153	Sacchi e sacchetti da imballaggio usati, di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303		
	6305 10 10		
154	Bozzoli di bachi da seta atti alla trattura		
	5001 00 00		
	Seta greggia (non torta)		
	5002 00 00		
	Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura), i cascami di filatura e gli sfilacciati, non cardati né pettinati		
	ex 5003 00 00		
	Lane, non cardate né pettinate		
	5101 11 00, 5101 19 00, 5101 21 00, 5101 29 00, 5101 30 00		
	Peli fini o grossolani, non cardati né pettinati		
	5102 11 00, 5102 19 10, 5102 19 30, 5102 19 40, 5102 19 90, 5102 20 00		
	Cascami di lana o di peli fini o grossolani, compresi i cascami di filati ma esclusi gli sfilacciati		
5103 10 10, 5103 10 90, 5103 20 00, 5103 30 00			




Categoria	Designazione delle merci Codice NC 2017	Tabella delle equivalenze	
		pezzi/kg	g/pezzo
	Sfilacciati di lana o di peli fini o grossolani		
	5104 00 00		
	Lino greggio o preparato, ma non filato: stoppe e cascami di lino (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)		
	5301 10 00, 5301 21 00, 5301 29 00, 5301 30 00		
	Ramiè e altre fibre tessili vegetali, gregge o preparate ma non filate: stoppe e cascami di tali fibre, non di cocco e di abaca		
	5305 00 00		
	Cotone, non cardato né pettinato		
	5201 00 10, 5201 00 90		
	Cascami di cotone (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)		
	5202 10 00, 5202 91 00, 5202 99 00		
	Canapa (<i>Cannabis sativa</i> L.), greggia o preparata, ma non filata: stoppe e cascami di canapa (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)		
	5302 10 00, 5302 90 00		
	Abaca (canapa di Manila o <i>Musa textilis</i> Nee), greggia o preparata, ma non filata: stoppe e cascami di abaca (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)		
	5305 00 00		
	Iuta e altre fibre tessili liberiane (esclusi il lino, la canapa e il ramiè), gregge o preparate, ma non filate: stoppe e cascami di tali fibre (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)		
	5303 10 00, 5303 90 00		
	Altre fibre tessili vegetali, gregge o preparate ma non filate: stoppe e cascami di tali fibre (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)		
	5305 00 00		
156	Bluse e pullover, a maglia, di seta o di cascami di seta per donna o ragazza		
	6106 90 30, ex 6110 90 90		
157	Indumenti, a maglia, diversi da quelli delle categorie da 1 a 123 e della categoria 156		
	ex 6101 90 20, ex 6101 90 80, 6102 90 10, 6102 90 90, ex 6103 39 00, ex 6103 49 00, ex 6104 19 90, ex 6104 29 90, ex 6104 39 00, 6104 49 00, ex 6104 69 00, 6106 90 50, 6106 90 90, ex 6107 99 00, ex 6108 99 00, 6110 90 10, ex 6110 90 90, ex 6111 90 90, ex 6114 90 00		



Categoria	Designazione delle merci Codice NC 2017	Tabella delle equivalenze	
		pezzi/kg	g/pezzo
159	Abiti interi, bluse e bluse-camicette, non a maglia, di seta o di cascami di seta		
	6204 49 10, 6206 10 00		
	Scialli, sciarpe, foulard, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e simili, non a maglia, di seta o di cascami di seta		
	6214 10 00		
	Cravatte, cravatte a farfalla e sciarpe-cravatte di seta o di cascami di seta		
	6215 10 00		
160	Fazzoletti da naso e da taschino di seta o di cascami di seta		
	ex 6213 90 00		
161	Indumenti, non a maglia, diversi da quelli delle categorie da 1 a 123 e della categoria 159		
	6201 19 00, 6201 99 00, 6202 19 00, 6202 99 00, 6203 19 90, 6203 29 90, 6203 39 90, 6203 49 90, 6204 19 90, 6204 29 90, 6204 39 90, 6204 49 90, 6204 59 90, 6204 69 90, 6205 90 10, ex 6205 90 80, 6206 90 10, 6206 90 90, ex 6211 20 00, ex 6211 39 00, ex 6211 49 00, ex 9619 00 50		
163	Garze e prodotti di garza condizionati per la vendita al minuto presentati in forme o in imballaggi		
	3005 90 31»		

18CE0720



REGOLAMENTO (UE) 2018/174 DELLA COMMISSIONE

del 2 febbraio 2018

recante applicazione del regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) per quanto riguarda l'elenco delle variabili target secondarie relative alla trasmissione intergenerazionale degli svantaggi sociali, alla composizione delle famiglie e all'evoluzione del reddito per il 2019

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 2, lettera f),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1177/2003 ha istituito un quadro comune per la produzione sistematica di statistiche europee sul reddito e sulle condizioni di vita al fine di garantire che siano disponibili a livello nazionale e dell'Unione dati longitudinali e trasversali comparabili e tempestivi sul reddito nonché sul livello e sulla composizione della povertà e dell'esclusione sociale.
- (2) A norma dell'articolo 15, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 1177/2003, sono adottate ogni anno misure di esecuzione per definire l'elenco delle tematiche e delle variabili target secondarie da includere per quell'anno nella componente trasversale di EU-SILC. È pertanto opportuno adottare misure di esecuzione per definire le variabili target secondarie e i loro codici identificativi per il modulo 2019 relativo alla trasmissione intergenerazionale degli svantaggi sociali, alla composizione delle famiglie e all'evoluzione del reddito.
- (3) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'elenco delle variabili target secondarie e dei codici identificativi per il modulo 2019 relativo alla trasmissione intergenerazionale degli svantaggi sociali, alla composizione delle famiglie e all'evoluzione del reddito, compreso nella componente trasversale di EU-SILC, è stabilito nell'allegato.

Articolo 2


Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 febbraio 2018

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

⁽¹⁾ GUL 165 del 3.7.2003, pag. 1.



ALLEGATO

Le variabili target secondarie e i loro codici identificativi per il modulo 2019 relativo alla trasmissione intergenerazionale degli svantaggi sociali, alla composizione delle famiglie e all'evoluzione del reddito, compreso nella componente trasversale di EU-SILC, sono i seguenti:

1. Unità

Vanno fornite informazioni sulle variabili relative alla trasmissione intergenerazionale degli svantaggi sociali per tutti gli attuali componenti della famiglia o, se del caso, per tutti i rispondenti selezionati di più di 24 anni e di meno di 60 anni di età.

Le informazioni sull'evoluzione del reddito e sulla composizione della famiglia devono essere fornite a livello di famiglia e si riferiscono alla famiglia nel suo insieme.

2. Modalità di rilevazione dei dati

Per le variabili a livello individuale la rilevazione dei dati avviene tramite intervista personale di tutti i membri attuali della famiglia o, se del caso, di tutti i rispondenti selezionati di più di 24 anni e di meno di 60 anni di età.

Per le variabili a livello di famiglia, la rilevazione dei dati avviene tramite intervista personale del rispondente della famiglia.

In via eccezionale sono ammesse interviste proxy per le persone temporaneamente assenti o impossibilitate a rispondere.

3. Periodo di riferimento

Per le variabili relative alla **trasmissione intergenerazionale degli svantaggi** il periodo di riferimento è quello in cui l'intervistato aveva all'incirca 14 anni.

Per le variabili relative all'**evoluzione del reddito e alla composizione della famiglia** (griglia della famiglia) il periodo di riferimento è il periodo corrente.

4. Definizioni relative alla trasmissione intergenerazionale degli svantaggi sociali


- 1) Padre: la persona che l'intervistato, quando aveva all'incirca 14 anni, considerava come padre. In generale si tratta del padre biologico, ma se l'intervistato considera che un'altra persona gli ha fatto da padre durante il periodo di riferimento, le risposte devono riferirsi a tale persona anche se il padre biologico non era né defunto né ignoto.
- 2) Madre: la persona che l'intervistato, quando aveva all'incirca 14 anni, considerava sua madre. In generale si tratta della madre biologica, ma se l'intervistato considera che un'altra persona gli ha fatto da madre durante il periodo di riferimento, le risposte devono riferirsi a tale persona anche se la madre biologica non era né defunta né ignota.
- 3) Famiglia: la famiglia in cui viveva il rispondente quando aveva all'incirca 14 anni.

Se i genitori del rispondente erano divorziati/separati e l'affidamento era condiviso in proporzioni uguali (50 % di tempo trascorso dal minore presso ciascun genitore), il rispondente sceglie se:


- selezionare la propria famiglia **sulla base di criteri oggettivi**, prendendo in considerazione il proprio indirizzo principale di quando aveva all'incirca 14 anni (quello indicato nel registro anagrafico e/o sulla carta d'identità o sul passaporto);
- selezionare la propria famiglia **sulla base di criteri soggettivi** in funzione del luogo in cui si sentiva più a casa quando aveva all'incirca 14 anni.

Se i genitori del rispondente erano divorziati/separati e l'affidamento non era condiviso in proporzioni uguali, la famiglia è quella presso cui il rispondente viveva costantemente o prevalentemente.


Le variabili target secondarie vanno trasmesse alla Commissione (Eurostat) nel file dei Dati sulle famiglie (H) e nel file dei Dati personali (P) dopo le variabili target primarie.




	Modulo di indagine 2019	Trasmissione intergenerazionale degli svantaggi sociali
Nome della variabile	Codice	Variabile target
Informazioni sulla famiglia		
PT220		<i>Tipo di famiglia quando il rispondente aveva all'incirca 14 anni</i>
	1	Famiglia
	2	Viveva in una convivenza
PT220_F	1	Variabile compilata
	- 1	Variabile non compilata
	- 3	Persona diversa dal «rispondente selezionato»
	- 6	Persona di età diversa da quella della fascia considerata (25-59 anni)
	- 7	Non pertinente (RB010≠ 2019)
PT230		<i>Presenza della madre quando il rispondente aveva all'incirca 14 anni</i>
	1	Sì
	2	No, non abitava nella stessa famiglia ma il rispondente era in contatto
	3	No, non abitava nella stessa famiglia e il rispondente non era in contatto
	4	No, era deceduta
PT0230_F	1	Variabile compilata
	- 1	Variabile non compilata
	- 2	N.p. (viveva in una convivenza)
	- 3	Persona diversa dal «rispondente selezionato»
	- 6	Persona di età diversa da quella della fascia considerata (25-59 anni)
	- 7	Non pertinente (RB010≠ 2019)
PT240		<i>Presenza del padre quando il rispondente aveva all'incirca 14 anni</i>
	1	Sì
	2	No, non abitava nella stessa famiglia ma il rispondente era in contatto
	3	No, non abitava nella stessa famiglia e il rispondente non era in contatto
	4	No, era deceduto
PT240_F	1	Variabile compilata
	- 1	Variabile non compilata
	- 2	N.p. (viveva in una convivenza)
	- 3	Persona diversa dal «rispondente selezionato»
	- 6	Persona di età diversa da quella della fascia considerata (25-59 anni)
	- 7	Non pertinente (RB010≠ 2019)




	Modulo di indagine 2019	Trasmissione intergenerazionale degli svantaggi sociali
Nome della variabile	Codice	Variabile target
PT020		<i>Numero di persone adulte quando il rispondente aveva all'incirca 14 anni</i> Numero (2 cifre) 0-99
PT020_F	1 - 1 - 2 - 3 - 6 - 7	Variabile compilata Variabile non compilata N.p. (viveva in una convivenza) Persona diversa dal «rispondente selezionato» Persona di età diversa da quella della fascia considerata (25-59 anni) Non pertinente (RB010≠ 2019)
PT030		<i>Numero di bambini quando il rispondente aveva all'incirca 14 anni</i> Numero (2 cifre) 0-99
PT030_F	1 - 1 - 2 - 3 - 6 - 7	Variabile compilata Variabile non compilata N.p. (viveva in una convivenza) Persona diversa dal «rispondente selezionato» Persona di età diversa da quella della fascia considerata (25-59 anni) Non pertinente (RB010≠ 2019)
PT040		<i>Numero di componenti della famiglia occupati quando il rispondente aveva all'incirca 14 anni</i> Numero (2 cifre) 0-99
PT040_F	1 - 1 - 2 - 3 - 6 - 7	Variabile compilata Variabile non compilata N.p. (viveva in una convivenza) Persona diversa dal «rispondente selezionato» Persona di età diversa da quella della fascia considerata (25-59 anni) Non pertinente (RB010≠ 2019)
PT250	1 2 3	<i>Grado di urbanizzazione quando il rispondente aveva all'incirca 14 anni</i> Grande città (oltre 100 000 abitanti) Città o area urbana (da 10 000 a 100 000 abitanti) Zona rurale, piccolo centro abitato o paese (meno di 10 000 abitanti)
PT250_F	1 - 1 - 2 - 3 - 6 - 7	Variabile compilata Variabile non compilata N.p. (viveva in una convivenza) Persona diversa dal «rispondente selezionato» Persona di età diversa da quella della fascia considerata (25-59 anni) Non pertinente (RB010≠ 2019)




	Modulo di indagine 2019	Trasmissione intergenerazionale degli svantaggi sociali
Nome della variabile	Codice	Variabile target
PT210	1	<i>Titolo di occupazione dell'alloggio quando il rispondente aveva all'incirca 14 anni</i> Di proprietà
	2	In locazione
	3	Alloggio messo a disposizione a titolo gratuito
	- 1	Non sa
PT210_F	1	Variabile compilata
	- 1	Variabile non compilata
	- 2	N.p. (viveva in una convivenza)
	- 3	Persona diversa dal «rispondente selezionato»
	- 6	Persona di età diversa da quella della fascia considerata (25-59 anni)
	- 7	Non pertinente (RB010≠ 2019)
Provenienza dei genitori		
PT060		<i>Paese di nascita del padre</i> Paese di nascita del padre (codice SCL GEO alfabetico a due caratteri)
	- 1	Non sa
PT060_F	1	Variabile compilata
	- 1	Variabile non compilata
	- 2	N.p. (viveva in una convivenza)
	- 3	Persona diversa dal «rispondente selezionato»
	- 5	N.p. - padre assente e nessun contatto, o deceduto
	- 6	Persona di età diversa da quella della fascia considerata (25-59 anni)
	- 7	Non pertinente (RB010≠ 2019)
PT070		<i>Cittadinanza del padre</i> Paese della cittadinanza principale (codice SCL GEO alfabetico a due caratteri)
	- 1	Non sa
PT070_F	1	Variabile compilata
	- 1	Variabile non compilata
	- 2	N.p. (viveva in una convivenza)
	- 3	Persona diversa dal «rispondente selezionato»
	- 5	N.p. - padre assente e nessun contatto, o deceduto
	- 6	Persona di età diversa da quella della fascia considerata (25-59 anni)
	- 7	Non pertinente (RB010≠ 2019)




	Modulo di indagine 2019	Trasmissione intergenerazionale degli svantaggi sociali
Nome della variabile	Codice	Variabile target
PT090		<i>Paese di nascita della madre</i> Paese di nascita della madre (codice SCL GEO alfabetico a due caratteri)
	- 1	Non sa
PT090_F	1	Variabile compilata
	- 1	Variabile non compilata
	- 2	N.p. (viveva in una convivenza)
	- 3	Persona diversa dal «rispondente selezionato»
	- 5	N.p. - madre assente e nessun contatto, o deceduta
	- 6	Persona di età diversa da quella della fascia considerata (25-59 anni)
	- 7	Non pertinente (RB010≠ 2019)
PT100		<i>Cittadinanza della madre</i> Paese della cittadinanza principale (codice SCL GEO alfabetico a due caratteri)
	- 1	Non sa
PT100_F	1	Variabile compilata
	- 1	Variabile non compilata
	- 2	N.p. (viveva in una convivenza)
	- 3	Persona diversa dal «rispondente selezionato»
	- 5	N.p. - madre assente e nessun contatto, o deceduta
	- 6	Persona di età diversa da quella della fascia considerata (25-59 anni)
	- 7	Non pertinente (RB010≠ 2019)
Informazioni sull'istruzione		
PT110		<i>Livello di istruzione più alto raggiunto dal padre</i>
	1	Livello basso (inferiore a istruzione primaria, o istruzione primaria o secondaria inferiore)
	2	Livello medio (istruzione secondaria superiore e post-secondaria non terziaria)
	3	Livello alto (istruzione terziaria di ciclo breve, laurea di primo livello o equivalente, laurea magistrale o equivalente, dottorato di ricerca o equivalente)
	- 1	Non sa
PT110_F	1	Variabile compilata
	- 1	Variabile non compilata
	- 2	N.p. (viveva in una convivenza)
	- 3	Persona diversa dal «rispondente selezionato»
	- 5	N.p. - padre assente e nessun contatto, o deceduto
	- 6	Persona di età diversa da quella della fascia considerata (25-59 anni)
	- 7	Non pertinente (RB010≠ 2019)



	Modulo di indagine 2019	Trasmissione intergenerazionale degli svantaggi sociali
Nome della variabile	Codice	Variabile target
PT120		<i>Livello di istruzione più alto raggiunto dalla madre</i>
	1	Livello basso (inferiore a istruzione primaria, o istruzione primaria o secondaria inferiore)
	2	Livello medio (istruzione secondaria superiore e post-secondaria non terziaria)
	3	Livello alto (istruzione terziaria di ciclo breve, laurea di primo livello o equivalente, laurea magistrale o equivalente, dottorato di ricerca o equivalente)
	- 1	Non sa
PT120_F	1	Variabile compilata
	- 1	Variabile non compilata
	- 2	N.p. (viveva in una convivenza)
	- 3	Persona diversa dal «rispondente selezionato»
	- 5	N.p. - madre assente e nessun contatto, o deceduta
	- 6	Persona di età diversa da quella della fascia considerata (25-59 anni)
	- 7	Non pertinente (RB010≠ 2019)
Informazioni sull'occupazione		
PT130		<i>Condizione lavorativa del padre quando il rispondente aveva all'incirca 14 anni</i>
	1	Lavoratore dipendente a tempo pieno
	2	Lavoratore dipendente a tempo parziale
	3	Lavoratore autonomo o coadiuvante familiare
	4	Disoccupato/in cerca di occupazione
	5	In pensione
	6	Permanentemente invalido e/o inabile al lavoro
	7	Impegnato in attività domestiche e di assistenza
	8	In altra condizione professionale inattiva
- 1	Non sa	
PT130_F	1	Variabile compilata
	- 1	Variabile non compilata
	- 2	N.p. (viveva in una convivenza)
	- 3	Persona diversa dal «rispondente selezionato»
	- 5	N.p. - padre assente e nessun contatto, o deceduto
	- 6	Persona di età diversa da quella della fascia considerata (25-59 anni)
	- 7	Non pertinente (RB010≠ 2019)



	Modulo di indagine 2019	Trasmissione intergenerazionale degli svantaggi sociali
Nome della variabile	Codice	Variabile target
PT140		<i>Posizione dirigenziale del padre quando il rispondente aveva all'incirca 14 anni</i>
	1	Sì
	2	No
	- 1	Non sa
PT140_F	1	Variabile compilata
	- 1	Variabile non compilata
	- 2	N.p. (viveva in una convivenza)
	- 3	Persona diversa dal «rispondente selezionato»
	- 4	N.p. - padre non occupato
	- 5	N.p. - padre assente e nessun contatto, o deceduto
	- 6	Persona di età diversa da quella della fascia considerata (25-59 anni)
	- 7	Non pertinente (RB010≠ 2019)
PT150		<i>Professione principale del padre quando il rispondente aveva all'incirca 14 anni</i> Codice ISCO-08(COM) (1 cifra)
	- 1	Non sa
PT150_F	1	Variabile compilata
	- 1	Variabile non compilata
	- 2	N.p. (viveva in una convivenza)
	- 3	Persona diversa dal «rispondente selezionato»
	- 4	N.p. - padre non occupato
	- 5	N.p. - padre assente e nessun contatto, o deceduto
	- 6	Persona di età diversa da quella della fascia considerata (25-59 anni)
	- 7	Non pertinente (RB010≠ 2019)
PT160		<i>Condizione lavorativa della madre quando il rispondente aveva all'incirca 14 anni</i>
	1	Lavoratrice dipendente a tempo pieno
	2	Lavoratrice dipendente a tempo parziale
	3	Lavoratrice autonoma o coadiuvante familiare
	4	Disoccupata/in cerca di occupazione
	5	In pensione
	6	Permanentemente invalida e/o inabile al lavoro
	7	Impegnata in attività domestiche e di assistenza
	8	In altra condizione professionale inattiva
	- 1	Non sa




	Modulo di indagine 2019	Trasmissione intergenerazionale degli svantaggi sociali
Nome della variabile	Codice	Variabile target
PT160_F	1	Variabile compilata
	- 1	Variabile non compilata
	- 2	N.p. (viveva in una convivenza)
	- 3	Persona diversa dal «rispondente selezionato»
	- 5	N.p. - madre assente e nessun contatto, o deceduta
	- 6	Persona di età diversa da quella della fascia considerata (25-59 anni)
	- 7	Non pertinente (RB010≠ 2019)
	PT170	
	1	Sì
	2	No
	- 1	Non sa
PT170_F	1	Variabile compilata
	- 1	Variabile non compilata
	- 2	N.p. (viveva in una convivenza)
	- 3	Persona diversa dal «rispondente selezionato»
	- 4	N.p. - madre non occupata
	- 5	N.p. - madre assente e nessun contatto, o deceduta
	- 6	Persona di età diversa da quella della fascia considerata (25-59 anni)
	- 7	Non pertinente (RB010≠ 2019)
PT180		<i>Professione principale della madre quando il rispondente aveva all'incirca 14 anni</i> Codice ISCO-08(COM) (1 cifra)
	- 1	Non sa
PT180_F	1	Variabile compilata
	- 1	Variabile non pertinente
	- 2	N.p. (viveva in una convivenza)
	- 3	Persona diversa dal «rispondente selezionato»
	- 4	N.p. - madre non occupata
	- 5	N.p. - madre assente e nessun contatto, o deceduta
	- 6	Persona di età diversa da quella della fascia considerata (25-59 anni)
	- 7	Non pertinente (RB010≠ 2019)




	Modulo di indagine 2019	Trasmissione intergenerazionale degli svantaggi sociali
Nome della variabile	Codice	Variabile target
Deprivazione materiale		
PT190		<i>Condizioni economiche della famiglia quando il rispondente aveva all'incirca 14 anni</i>
	1	Pessime
	2	Cattive
	3	Abbastanza cattive
	4	Abbastanza buone
	5	Buone
	6	Ottime
	- 1	Non sa
PT190_F	1	Variabile compilata
	- 1	Variabile non compilata
	- 2	N.p. (viveva in una convivenza)
	- 3	Persona diversa dal «rispondente selezionato»
	- 6	Persona di età diversa da quella della fascia considerata (25-59 anni)
	- 7	Non pertinente (RB010≠ 2019)
PT260		<i>Possibilità di provvedere ai bisogni di base per la scuola (libri e materiale scolastico) quando il rispondente aveva all'incirca 14 anni</i>
	1	Sì
	2	No per motivi finanziari
	3	No per altri motivi
PT260_F	1	Variabile compilata
	- 1	Variabile non compilata
	- 2	N.p. (viveva in una convivenza)
	- 3	Persona diversa dal «rispondente selezionato»
	- 6	Persona di età diversa da quella della fascia considerata (25-59 anni)
	- 7	Non pertinente (RB010≠ 2019)
PT270		<i>Possibilità di consumare un pasto al giorno con carne, pollo o pesce (o equivalente vegetariano) quando il rispondente aveva all'incirca 14 anni</i>
	1	Sì
	2	No per motivi finanziari
	3	No per altri motivi



	Modulo di indagine 2019	Trasmissione intergenerazionale degli svantaggi sociali
Nome della variabile	Codice	Variabile target
PT270_F	1	Variabile compilata
	- 1	Variabile non compilata
	- 2	N.p. (viveva in una convivenza)
	- 3	Persona diversa dal «rispondente selezionato»
	- 6	Persona di età diversa da quella della fascia considerata (25-59 anni)
	- 7	Non pertinente (RB010≠ 2019)
	PT280	
1		Sì
2		No per motivi finanziari
3		No per altri motivi
PT280_F	1	Variabile compilata
	- 1	Variabile non compilata
	- 2	N.p. (viveva in una convivenza)
	- 3	Persona diversa dal «rispondente selezionato»
	- 6	Persona di età diversa da quella della fascia considerata (25-59 anni)
	- 7	Non pertinente (RB010≠ 2019)
		Modulo facoltativo di indagine 2019
Nome della variabile	Codice	Variabile target
HI010		<i>Variazione del reddito rispetto all'anno precedente (FACOLTATIVO)</i>
	1	Aumento
	2	Pressoché nessuna variazione
	3	Diminuzione
HI010_F	1	Variabile compilata
	- 1	Variabile non compilata
	- 3	Persona diversa dal «rispondente selezionato»
	- 7	Non pertinente (RB010≠ 2019)
HI020		<i>Motivo dell'aumento (FACOLTATIVO)</i>
	1	Indicizzazione/rivalutazione dello stipendio
	2	Aumento delle ore lavorate, del salario o dello stipendio (stesso lavoro)
	3	Reintegrazione nel mercato del lavoro dopo malattia, maternità, congedo parentale o per assistere un figlio o una persona malata o disabile
	4	Primo lavoro o cambio di lavoro
	5	Variazione della composizione della famiglia
	6	Aumento delle prestazioni sociali
7	Altro	




	Modulo facoltativo di indagine 2019	Evoluzione del reddito e composizione della famiglia
Nome della variabile	Codice	Variabile target
HI020_F	1	Variabile compilata
	- 1	Variabile non compilata
	- 2	Non pertinente (HI010#1)
	- 3	Persona diversa dal «rispondente selezionato»
	- 7	Non pertinente (RB010# 2019)
HI030		<i>Motivo della diminuzione del reddito (FACOLTATIVO)</i>
	1	Riduzione delle ore lavorate, del salario o dello stipendio (stesso lavoro) anche in caso di lavoro autonomo (riduzione involontaria)
	2	Maternità/congedo parentale/congedo per assistere un figlio/per assistere una persona malata o disabile
	3	Cambio di lavoro
	4	Perdita dell'occupazione/disoccupazione/fallimento aziendale (anche della propria azienda)
	5	Inabilità al lavoro a causa di malattia o disabilità
	6	Divorzio o dissoluzione di un'unione civile/altra variazione della composizione della famiglia
	7	Pensionamento
	8	Riduzione delle prestazioni sociali
9	Altro	
HI030_F	1	Variabile compilata
	- 1	Variabile non compilata
	- 2	Non pertinente (HI010#3)
	- 3	Persona diversa dal «rispondente selezionato»
	- 7	Non pertinente (RB010# 2019)
HI040		<i>Reddito futuro (FACOLTATIVO)</i>
	1	Aumento
	2	Invariato
	3	Diminuzione
HI040_F	1	Variabile compilata
	- 1	Variabile non compilata
	- 3	Persona diversa dal «rispondente selezionato»
	- 7	Non pertinente (RB010# 2019)



	Modulo facoltativo di indagine 2019	Evoluzione del reddito e composizione della famiglia
Nome della variabile	Codice	Variabile target
HGYX ⁽¹⁾		Griglia della famiglia (FACOLTATIVA) ⁽²⁾
	10	Partner (livello basso)
	11	Coniuge o unito civilmente (livello alto)
	12	Convivente o unito civilmente (livello alto)
	20	Figlio/a (livello basso)
	21	Figlio/a naturale o adottato/a (livello alto)
	22	Figlio/a del coniuge o convivente (livello alto)
	30	Coniuge del figlio/a (livello basso; alto)
	40	Nipote (figlio del figlio/a) (livello basso; alto)
	50	Genitore (livello basso)
	51	Genitore naturale/adottivo (livello alto)
	52	Coniuge/partner del genitore (livello alto)
	60	Genitore del coniuge/partner (livello basso; alto)
	70	Nonno/nonna (livello basso; alto)
	80	Fratello/sorella (livello basso)
	81	Fratello/sorella naturale (livello alto)
	82	Fratellastro/sorellastra (livello alto)
90	Altro parente (livello basso; alto)	
95	Altra persona senza legami di parentela (livello basso; alto)	
99	Non dichiarato (livello basso; alto)	
HGYX_F	1	Variabile compilata
	- 1	Variabile non compilata
	- 2	N.p. (famiglia unipersonale)
	- 7	Non pertinente (RB010≠ 2019)

⁽¹⁾ X = 1, ..., numero dei componenti della famiglia - 1
 Y = 2, ..., numero dei componenti della famiglia
 Y > X.

⁽²⁾ Si possono usare risposte di categorie di livello basso o alto.



REGOLAMENTO (UE) 2018/175 DELLA COMMISSIONE

del 2 febbraio 2018

che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 26,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato II del regolamento (CE) n. 110/2008 stabilisce che la denominazione di vendita delle bevande spiritose della categoria 9 «Acquavite di frutta» è «acquavite di» seguita dal nome del frutto, della bacca o dell'ortaggio utilizzati. Tuttavia, in alcune lingue ufficiali tali denominazioni di vendita sono tradizionalmente espresse aggiungendo un suffisso al nome del frutto. L'indicazione di una denominazione di vendita costituita dal nome del frutto completato da un suffisso dovrebbe pertanto essere consentita per le acquaviti di frutta etichettate in tali lingue ufficiali.
- (2) Nell'allegato II del regolamento (CE) n. 110/2008 le specifiche della categoria 10 «Acquavite di sidro di mele e di sidro di pere» non prevedono espressamente la possibilità di distillare insieme sidro di mele e sidro di pere per produrre tale categoria di bevande spiritose. In alcuni casi, tuttavia, la bevanda spiritosa è tradizionalmente ottenuta dalla distillazione congiunta di sidro di mele e di sidro di pere. È quindi opportuno modificare la definizione di questa categoria di bevande spiritose per consentire esplicitamente la possibilità di distillare insieme sidro di mele e sidro di pere se ciò è previsto da metodi di produzione tradizionali. Per tali casi è inoltre necessario stabilire le norme relative alla corrispondente denominazione di vendita. Al fine di evitare difficoltà per gli operatori economici, è altresì opportuno stabilire una disposizione transitoria concernente la denominazione di vendita delle bevande spiritose prodotte prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.
- (3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II del regolamento (CE) n. 110/2008.
- (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le bevande spiritose,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CE) n. 110/2008 è così modificato:

- (1) Nella parte corrispondente alla categoria 9, la lettera f) è sostituita dalla seguente:


«f) la denominazione di vendita dell'acquavite di frutta è “acquavite di” seguita dal nome del frutto, della bacca o dell'ortaggio: acquavite di ciliegie, che può anche essere denominata *kirsch*, acquavite di prugne, che può anche essere denominata *slivovice*, di mirabelle, di pesche, di mele, di pere, di albicocche, di fichi, di agrumi, di uva o di qualsiasi altro frutto. Nel caso delle lingue ceca, croata, greca, polacca, slovacca, slovena e rumena tale denominazione di vendita può essere espressa con il nome del frutto completato da un suffisso.

Può essere utilizzata anche la denominazione *wasser* associata al nome del frutto.

Il nome del frutto può sostituire la denominazione “acquavite di” seguita dal nome del frutto soltanto nel caso dei frutti o delle bacche seguenti:

- prugne mirabelle (*Prunus domestica* L. subsp. *syriaca* (Borkh.) Janch. ex Mansf.),
- prugne (*Prunus domestica* L.),

⁽¹⁾ GUL 39 del 13.2.2008, pag. 16.



- prugne (quetsche) (*Prunus domestica* L.),
- corbezzole (*Arbutus unedo* L.),
- mele "Golden Delicious".

Se sussiste il rischio per il consumatore finale di non capire facilmente una di tali denominazioni di vendita che non contengono la dicitura "acquavite di", l'etichettatura e la presentazione recano il termine "acquavite di", eventualmente completato da una spiegazione;».

(2) La parte corrispondente alla categoria 10 è sostituita dal testo seguente:

«10. **Acquavite di sidro di mele, acquavite di sidro di pere e acquavite di sidro di mele e di sidro di pere**

- a) L'acquavite di sidro di mele, l'acquavite di sidro di pere e l'acquavite di sidro di mele e di sidro di pere sono bevande spiritose che soddisfano i seguenti requisiti:
- i) sono ottenute esclusivamente mediante distillazione, a meno di 86 % vol., di sidro di mele o di sidro di pere, in modo che il prodotto della distillazione abbia un aroma e un gusto provenienti dai frutti;
 - ii) presentano un tenore di sostanze volatili pari o superiore a 200 g/hl di alcole a 100 % vol.;
 - iii) presentano un tenore massimo di metanolo di 1 000 g/hl di alcole a 100 % vol..
- Il requisito di cui al punto i) non esclude le bevande spiritose ottenute con metodi di produzione tradizionali che consentono la distillazione congiunta di sidro di mele e sidro di pere. In tali casi, la denominazione di vendita è "acquavite di sidro di mele e di sidro di pere";
- b) il titolo alcolometrico volumico minimo dell'acquavite di sidro di mele, dell'acquavite di sidro di pere e dell'acquavite di sidro di mele e di sidro di pere è di 37,5 % vol.;
- c) non deve esservi aggiunta di alcole di cui all'allegato I, punto 5, diluito o non diluito;
- d) l'acquavite di sidro di mele, l'acquavite di sidro di pere o l'acquavite di sidro di mele e di sidro di pere non è aromatizzata;
- e) l'acquavite di sidro di mele, l'acquavite di sidro di pere o l'acquavite di sidro di mele e di sidro di pere può contenere caramello aggiunto solo come colorante.».

Articolo 2

Le bevande spiritose appartenenti alla categoria 10 dell'allegato II del regolamento (CE) n. 110/2008 e le denominazioni di vendita che soddisfano i requisiti stabiliti da tale regolamento al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento possono continuare a essere immesse sul mercato fino ad esaurimento delle scorte.


Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 febbraio 2018

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER



DECISIONE (UE) 2018/176 DEL CONSIGLIO

del 29 gennaio 2018

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto SEE in merito a una modifica dell'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo sullo Spazio economico europeo ⁽²⁾ («accordo SEE») è entrato in vigore il 1° gennaio 1994.
- (2) A norma dell'articolo 98 dell'accordo SEE, il comitato misto SEE può decidere di modificare, tra l'altro, l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE.
- (5) La posizione dell'Unione in sede di comitato misto SEE dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione accluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato misto SEE in merito alla proposta di modifica dell'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE è basata sul progetto di decisione del comitato misto SEE accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 2018

*Per il Consiglio**Il presidente*

R. PORODZANOV

⁽¹⁾ GUL 305 del 30.11.1994, pag. 6.⁽²⁾ GUL 1 del 3.1.1994, pag. 3.⁽³⁾ Direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi (GUL 307 del 28.10.2014, pag. 1).

PROGETTO

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. .../2018
del ...
che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi ⁽¹⁾.
- (2) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato XIII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 5 (Soppresso) dell'allegato XIII dell'accordo SEE è inserito il seguente punto:

«5a. **32014 L 0094**: Direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi (GU L 307 del 28.10.2014, pag. 1).

Ai fini del presente accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come segue:

- (a) Per quanto riguarda gli Stati EFTA, all'articolo 3, paragrafo 5, anziché “nel TFUE” leggasi “nell'accordo SEE”.
- (b) L'articolo 6 non si applica all'Islanda.
- (c) La presente direttiva non si applica al Liechtenstein.»

Articolo 2

Il testo della direttiva 2014/94/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il [...], a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il


Per il comitato misto SEE

Il presidente

I segretari del comitato misto SEE

⁽¹⁾ GUL 307 del 28.10.2014, pag. 1.

(*) [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]



RACCOMANDAZIONE (UE) 2018/177 DELLA COMMISSIONE**del 2 febbraio 2018****sugli elementi da includere nelle modalità tecniche, giuridiche e finanziarie concordate fra gli Stati membri per l'applicazione del meccanismo di solidarietà ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 13, paragrafo 12, del regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il Regolamento (UE) n. 994/2010 ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 194, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) recita che la politica energetica dell'UE è intesa a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento energetico nell'Unione, in uno spirito di solidarietà fra gli Stati membri.
- (2) Il regolamento sulla sicurezza dell'approvvigionamento di gas mira a promuovere la solidarietà e la fiducia fra gli Stati membri e a permettere che il mercato interno del gas funzioni il più a lungo possibile, anche in caso di carenza dell'approvvigionamento.
- (3) Il regolamento introduce, per la prima volta, un meccanismo di solidarietà fra gli Stati membri volto a mitigare gli effetti di una grave situazione di emergenza nell'Unione e ad assicurare che il gas sia erogato ai clienti protetti nel quadro della solidarietà.
- (4) In sede di adozione delle misure necessarie ad attuare il meccanismo di solidarietà, gli Stati membri devono concordare bilateralmente una serie di modalità tecniche, giuridiche e finanziarie e descriverle nei rispettivi piani di emergenza.
- (5) Per assistere gli Stati membri nell'attuazione, e previa consultazione del gruppo di coordinamento del gas, la Commissione ha elaborato i presenti orientamenti non vincolanti sugli elementi essenziali che dovrebbero essere inclusi in tali modalità,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

1. Gli Stati membri dovrebbero seguire gli orientamenti giuridicamente non vincolanti che figurano nell'allegato della presente raccomandazione. Gli orientamenti dovrebbero aiutare gli Stati membri a predisporre le modalità tecniche, giuridiche e finanziarie volte ad applicare gli obblighi di solidarietà di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) 2017/1938 e descriverle nei piani di emergenza che sono tenuti a elaborare ai sensi del regolamento.
2. La presente raccomandazione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 2 febbraio 2018

Per la Commissione
Miguel ARIAS CAÑETE
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GUL 280 del 28.10.2017, pag. 1.



ALLEGATO

I. INTRODUZIONE

Il regolamento (UE) 2017/1938 («il regolamento») traduce nella pratica il concetto di solidarietà e istituisce un meccanismo di solidarietà fra gli Stati membri che s'innesci quando le condizioni stabilite nelle disposizioni pertinenti sono soddisfatte. La solidarietà è una misura di ultima istanza: assicura la continuità del flusso di gas, in uno spirito di solidarietà, per i soggetti più vulnerabili, ossia i clienti civili e taluni servizi essenziali definiti come «clienti protetti nel quadro della solidarietà» nell'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento.

1. Il meccanismo di solidarietà

Se uno Stato membro invoca la solidarietà, il meccanismo prevede l'obbligo per gli altri Stati membri direttamente connessi di dare priorità all'approvvigionamento dei clienti protetti nel quadro della solidarietà nello Stato membro richiedente rispetto ai clienti nazionali non protetti nel quadro della solidarietà. Tale misura è necessaria solo qualora il mercato non sia in grado di fornire i necessari volumi di gas ⁽¹⁾. I limiti al sostegno che uno Stato membro può fornire sono:

- la capacità di interconnessione disponibile;
- la quantità di gas necessaria allo Stato membro per approvvigionare i propri clienti protetti nel quadro della solidarietà laddove l'approvvigionamento di gas per questi ultimi sia in pericolo;
- la sicurezza delle proprie reti del gas; e
- per alcuni paesi, l'approvvigionamento delle centrali elettriche di importanza cruciale alimentate a gas per preservare la sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica.

Come misura di ultima istanza, la solidarietà può essere attivata da uno Stato membro richiedente soltanto laddove il mercato, sia nello Stato membro richiedente sia in qualsiasi potenziale Stato membro prestatore, non è in grado di offrire i necessari volumi di gas, compresi quelli offerti volontariamente da clienti non protetti, per soddisfare la domanda dei clienti protetti nel quadro della solidarietà. Inoltre, le misure previste nel piano di emergenza dello Stato membro richiedente, compresa la riduzione forzata fino al livello dei clienti protetti nel quadro della solidarietà, devono essere state esaurite. Nonostante queste condizioni rigorose per la sua attivazione, il meccanismo di solidarietà garantisce ai clienti civili e ai servizi sociali essenziali la certezza e la sicurezza della continuità dell'approvvigionamento di gas.

In tali circostanze, è probabile che anche nei potenziali Stati membri prestatori siano già state avviate o stiano per esserlo misure non di mercato o riduzioni. Altrimenti esisterebbero ancora offerte di determinati volumi di gas e i flussi di gas potrebbero ancora giungere dove necessario in base ai segnali di prezzo (assumendo che essi esistano), senza il bisogno di attivare la solidarietà. Il meccanismo di solidarietà è effettivamente una redistribuzione temporanea del gas rimanente dai clienti diversi dai clienti protetti nel quadro della solidarietà in uno Stato membro ai clienti protetti nel quadro della solidarietà in un altro, all'interno dello stesso mercato europeo integrato del gas. La solidarietà può essere fornita unicamente se la rete del gas è ancora in grado di ridistribuire e trasportare il gas in modo sicuro ⁽²⁾.

I diversi elementi delle modalità concordate bilateralmente riguardo agli aspetti giuridici, tecnici e finanziari della solidarietà sono già in parte contemplati dall'articolo 13 del regolamento. Inoltre, nelle modalità bilaterali, gli Stati membri devono concordare tutti gli elementi e i dettagli necessari a garantire certezza e sicurezza a tutte le parti coinvolte nel funzionamento del meccanismo di solidarietà. Tali modalità devono essere illustrate nei rispettivi piani di emergenza; in particolare deve essere incluso il meccanismo di compensazione, o almeno una sua sintesi.

La compensazione di cui all'articolo 13 del regolamento ha un'accezione ampia: comprende i versamenti per il gas e i costi supplementari (ad esempio di trasporto) per l'approvvigionamento dei clienti protetti nel quadro della solidarietà nello Stato membro richiedente, nonché i versamenti per compensare i clienti cui è applicata la

⁽¹⁾ Si vedano l'articolo 2, paragrafo 6, e l'articolo 13 del regolamento.

⁽²⁾ Per questo motivo le misure del piano di emergenza devono garantire che i sistemi di trasporto del gas nello Stato membro richiedente solidarietà siano in grado di gestire i flussi in entrata sotto il profilo tecnico (ad esempio che sia disponibile un livello di linepack adeguato) quando viene attivata un'azione di solidarietà in presenza di un livello di emergenza avanzato.



riduzione nello Stato membro che presta solidarietà. Ai fini dei presenti orientamenti, la compensazione in tale senso più ampio sarà definita «compensazione per la solidarietà». La compensazione per i danni occorsi a causa della riduzione è definita «compensazione per la riduzione».

Il corretto funzionamento della solidarietà è subordinato a una serie di condizioni.

In primo luogo, si dovrebbe ricorrere il più a lungo possibile alle misure di mercato. Gli Stati membri devono compiere ogni sforzo per istituire un meccanismo o una piattaforma che consenta una risposta volontaria sul versante della domanda. Ciò è nell'interesse sia dei potenziali Stati membri prestatori sia dei potenziali Stati membri richiedenti, che altrimenti devono anticipare l'applicazione delle misure non di mercato (quali ad esempio il passaggio obbligatorio ad altri combustibili o la riduzione dei clienti). È anche in linea con il principio generale del regolamento secondo cui il mercato deve avere la massima libertà di azione per risolvere i problemi legati all'approvvigionamento di gas.

In secondo luogo, è necessario permettere la libera fluttuazione dei prezzi all'ingrosso, anche durante un'emergenza: bloccare i prezzi o fissare dei massimali non permetterà ai segnali di prezzo di rispecchiare il fabbisogno supplementare di gas, e il gas non arriverà dove è necessario.

In terzo luogo, l'accesso transfrontaliero alle infrastrutture dovrebbe essere preservato sotto il profilo tecnico e della sicurezza in conformità del regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾ in ogni momento, anche in situazione di emergenza. In funzione dei vincoli tecnici presenti nello Stato membro, le modalità dovrebbero assicurare che gli interconnettori, i terminali di gas naturale liquefatto (GNL), gli impianti sotterranei di stoccaggio del gas, gli hub e le offerte sul versante della domanda, se del caso, siano pienamente accessibili agli operatori del mercato transfrontalieri. Ciò ritarderà la necessità di attivare la solidarietà nello Stato membro che affronta difficoltà di approvvigionamento.

In quarto luogo, gli Stati membri sono invitati a cooperare nelle varie fasi di una situazione di emergenza: una cooperazione efficace durante le fasi iniziali, oltre a ritardare la necessità di attivare la solidarietà, impedirebbe lo sviluppo di prezzi del gas potenzialmente diversi (ad esempio, basati sul valore del carico perso per i gruppi di clienti interessati da una riduzione) sui mercati connessi e fungerebbe da disincentivo alla (prestazione di) solidarietà.

2. Base giuridica

A norma dell'articolo 13, paragrafo 12, del regolamento la Commissione deve fornire orientamenti giuridicamente non vincolanti sugli elementi essenziali delle modalità tecniche, giuridiche e finanziarie entro il 1° dicembre 2017, previa consultazione del gruppo di coordinamento del gas. Tali orientamenti devono riguardare in particolare le modalità di applicazione pratica degli elementi di cui ai paragrafi 8 e 10 dell'articolo 13.

3. Portata degli orientamenti

L'articolo 13 del regolamento identifica diversi elementi e aspetti del meccanismo di solidarietà che occorre includere nelle modalità concordate bilateralmente. Offrire orientamenti utili su questi e altri elementi che potrebbero essere compresi in tali modalità richiede dapprima una migliore comprensione della situazione in cui il meccanismo di solidarietà potrebbe essere attivato e degli sforzi e dei principi di base che potrebbero impedire del tutto l'insorgere di una simile situazione. Gli orientamenti giuridicamente non vincolanti qui forniti non sono, né potrebbero, essere intesi a costituire un elenco esaustivo e prescrittivo per tutti gli Stati membri, poiché questi ultimi devono avere la libertà di scegliere le soluzioni che meglio si adattano alle proprie capacità, normative vigenti, situazioni e priorità. Essi raccomandano invece l'utilizzo di una serie di elementi necessari e facoltativi, descrivono possibili modalità di applicazione di alcune misure di solidarietà e offrono esempi e migliori prassi.

L'approccio proposto prevede che gli Stati membri utilizzino i quadri e le procedure nazionali vigenti laddove possibile, o che li adattino nella misura necessaria ai fini della solidarietà. Ciò potrebbe comprendere, ad esempio, l'utilizzo di piattaforme esistenti per le misure sul versante della domanda o di meccanismi esistenti di compensazione dei clienti.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale e che abroga il regolamento (CE) n. 1775/2005 (GUL 211 del 14.8.2009, pag. 36).



II. MODALITÀ GIURIDICHE, TECNICHE E FINANZIARIE

1. Modalità giuridiche

L'obiettivo delle modalità giuridiche è fornire certezza giuridica a tutti i soggetti coinvolti nel fornire o nel ricevere gas in situazioni di solidarietà. Gli Stati membri coinvolti nell'applicazione del meccanismo di solidarietà sono invitati a predisporre modalità giuridiche chiare, trasparenti ed efficaci, in modo che le parti interessate conoscano le norme e le procedure per la solidarietà transfrontaliera.

L'articolo 13, paragrafo 10, del regolamento stabilisce che siano predisposte modalità tra Stati membri interconnessi. Al momento alcuni Stati membri non sono fisicamente connessi a nessun altro Stato membro ⁽¹⁾, un gruppo di Stati membri sono connessi fra loro ma non con altri Stati membri ⁽²⁾, e diversi Stati membri hanno un confine o una zona economica esclusiva in comune ma non sono direttamente connessi fra loro ⁽³⁾. Questa situazione potrebbe cambiare, grazie ai progetti di infrastrutture per le interconnessioni attualmente in via di sviluppo. Se le interconnessioni saranno realizzate dopo il 1° dicembre 2018, gli Stati membri interessati dovranno predisporre le modalità giuridiche, finanziarie e tecniche stabilite all'articolo 13, paragrafo 10, del regolamento non appena possibile.

1.1. Stati membri interessati e identificazione del paese terzo (articolo 13, paragrafo 2)

Gli Stati membri interessati dal meccanismo di solidarietà sono:

- lo Stato membro che ha chiesto la solidarietà; e
- tutti gli Stati membri direttamente connessi con lo Stato membro richiedente.

Tutti gli Stati membri direttamente connessi dovrebbero concordare bilateralmente in anticipo le modalità d'applicazione del meccanismo di solidarietà, a meno che il regolamento non preveda l'esonero da tale obbligo. Se più di uno Stato membro può prestare solidarietà, lo Stato membro richiedente deve consultarli tutti e chiedere che facciano offerte per i volumi di gas di cui necessita per approvvigionare i clienti protetti nel quadro della solidarietà. Ciascuna di queste offerte concretizza l'accordo sul prezzo del gas incluso nelle modalità bilaterali precedenti. Tale accordo contiene un riferimento a un prezzo di mercato o a una metodologia concordata per calcolare il prezzo del gas. Lo Stato membro richiedente solidarietà, dopo aver selezionato una o più offerte, identifica lo o gli Stati membri effettivamente coinvolti nel prestare solidarietà.


L'obbligo degli altri Stati membri che potrebbero prestare solidarietà ma le cui offerte non sono state selezionate è temporaneamente sospeso. Se la situazione di crisi si deteriora ulteriormente, lo Stato membro che ha sollecitato le offerte può rivolgersi ad essi in ogni momento per chiedere solidarietà. La richiesta dovrà tuttavia essere ripresentata, data la probabilità che le circostanze cambino nel tempo (ad esempio, il prezzo del gas potrebbe variare o il volume di gas potenzialmente disponibile potrebbe ridursi). Lo Stato membro che riceve la richiesta è invitato ad aggiornare la propria offerta, tenendo conto di qualsiasi cambiamento della situazione (volumi di gas in stoccaggio sotterraneo, flussi, temperatura, consumo ecc.). Per tale ragione, gli Stati membri il cui obbligo è stato temporaneamente sospeso dovrebbero essere tenuti al corrente della situazione dello Stato membro richiedente. La Commissione monitorerà attentamente la situazione nello Stato membro che riceve solidarietà.

In determinate situazioni, per connessione diretta tra Stati membri s'intende anche la connessione tramite un paese terzo. In questo caso il diritto di chiedere solidarietà e l'obbligo di prestarla dipendono dagli accordi esistenti fra gli Stati membri e dall'accordo del paese terzo interessato. L'accordo fra gli Stati membri dovrebbe indicare che il paese terzo s'impegna a far transitare i volumi di gas inviati attraverso il suo territorio nell'ambito della prestazione di solidarietà. In assenza di tale impegno, la solidarietà potrebbe non essere conseguita.

⁽¹⁾ Cipro, Finlandia e Malta.

⁽²⁾ Estonia, Lettonia e Lituania.

⁽³⁾ Polonia-Lituania, Finlandia-Estonia, Finlandia-Svezia, Malta-Italia, Cipro-Grecia, Ungheria-Slovenia. Polonia-Repubblica ceca, Polonia-Repubblica slovacca, Francia-Italia.



1.2. Richieste di solidarietà

Le situazioni di crisi richiedono risposte rapide. Perciò la richiesta di solidarietà dovrebbe essere breve, standardizzata e contenere una quantità minima di informazioni necessarie. Idealmente, gli Stati membri che definiscono modalità bilaterali potrebbero concordare un modello da allegare alle modalità. Di seguito si indicano le informazioni minime necessarie che si ritiene debbano figurare in una richiesta di solidarietà efficace:

- denominazione dello Stato membro richiedente, compresi il soggetto responsabile e il/i referente/i;
- nome del gestore del sistema di trasporto (TSO) o del responsabile dell'area di mercato (se del caso) e referente/i;
- volume di gas richiesto (espresso in un'unità di misura concordata);
- informazioni sulla pressione del gas;
- indicazione del o dei punti di consegna preferiti dallo Stato membro richiedente solidarietà;
- richiesta di offerta/e, compresi prezzo (si veda la sezione 3.1.), volume, punti e tempi di consegna;
- richiesta di indicare la tempistica della prima consegna possibile e la durata stimata delle forniture (indicando il periodo stimato durante il quale lo Stato membro che riceve la richiesta presterà solidarietà);
- un riferimento all'impegno da parte dello Stato membro richiedente di versare una compensazione per la solidarietà.

Un modello per le risposte degli Stati membri che ricevono la richiesta potrebbe assicurare una più semplice comparabilità e comprensione delle quantità e delle condizioni offerte nell'ambito della solidarietà. Il modello potrebbe essere precompilato con le informazioni note al momento in cui gli Stati membri stipulano le modalità bilaterali e allegato ai rispettivi piani di emergenza.

1.3. Inizio e fine della prestazione di solidarietà

La richiesta di solidarietà è valida e innesca l'obbligo di prestare solidarietà dal momento in cui viene fatta la richiesta. Sulla validità della richiesta non influiscono né i controlli che la Commissione effettua a norma dell'articolo 11, paragrafo 8, del regolamento per verificare che la dichiarazione di uno stato di emergenza da parte dello Stato membro richiedente sia giustificata, né le misure adottate per eseguire le azioni elencate nel piano di emergenza. La Commissione ha cinque giorni per effettuare la procedura di verifica. È improbabile che uno Stato membro invochi la solidarietà prima di cinque giorni dalla dichiarazione dello stato di emergenza, poiché solitamente occorrerà tempo perché i problemi di approvvigionamento di gas raggiungano un livello che giustifichi tale richiesta; se però ciò accadesse, i controlli della Commissione per verificare il fondamento della dichiarazione dello stato di emergenza sarebbero ancora in corso. Qualsiasi verifica in corso non dovrebbe tuttavia produrre un impatto sulla validità della richiesta di solidarietà.


Il rischio di un cattivo uso del meccanismo di solidarietà mediante una richiesta ingiustificata è molto limitato a causa delle vaste conseguenze e delle rigorose condizioni che devono essere soddisfatte prima che il meccanismo di solidarietà sia attivato, ossia:

- applicazione di tutte le misure di emergenza previste nel piano di emergenza; e
- riduzione dell'approvvigionamento dei clienti non protetti nel quadro della solidarietà nello Stato membro richiedente.

Nel caso i controlli della Commissione portino a concludere che la richiesta di solidarietà non è giustificata, lo Stato membro che l'ha avanzata e ha ricevuto sostegno dai vicini direttamente connessi pagherà agli Stati membri che hanno fornito sostegno il gas ricevuto e i costi supplementari.

L'obbligo di prestare solidarietà cessa di applicarsi quando:

- in seguito a una procedura di verifica, la Commissione conclude che la dichiarazione dello stato di emergenza non è più giustificata;



- lo Stato membro che ha chiesto solidarietà informa gli Stati membri che prestano solidarietà che è nuovamente in grado di approvvigionare di gas i propri clienti nazionali protetti nel quadro della solidarietà; e
- lo Stato membro che presta solidarietà non è più in grado di approvvigionare i propri clienti protetti nel quadro della solidarietà.

È anche possibile che, nonostante una crisi del gas acuta in corso, lo Stato membro che aveva inizialmente invocato la solidarietà decida di rinunciare al proprio diritto a invocarla, perché, ad esempio, non è in grado di pagare.

1.4. Ruoli e responsabilità

Gli Stati membri dovrebbero assumersi la responsabilità finale per l'applicazione del meccanismo di solidarietà, ivi compresi in particolare la decisione di chiedere solidarietà e il monitoraggio globale del modo in cui i soggetti responsabili di determinati compiti gestiscono il meccanismo. Il regolamento non prevede la creazione di nuovi soggetti specifici. Gli Stati membri sono invitati ad assegnare le responsabilità ai soggetti esistenti o, in circostanze speciali, a nuovi soggetti, tenendo conto della loro struttura organizzativa ed esperienza nella gestione delle crisi e nella risposta alle emergenze. Al fine di ridurre i costi, e in particolare per evitare costi fissi, gli Stati membri possono servirsi dei meccanismi esistenti, laddove possibile. I principi guida a questo proposito dovrebbero essere l'efficacia e l'efficienza.

Spetta alle autorità competenti a norma del regolamento attuare il quadro di riferimento, e i compiti e le responsabilità dovrebbero essere chiaramente assegnati ai rispettivi soggetti, quali ad esempio i TSO, l'autorità nazionale di regolamentazione e le imprese del settore del gas. Le autorità competenti sono anche nella posizione migliore per elaborare le modalità bilaterali con le autorità competenti degli Stati membri direttamente connessi. Tali modalità potrebbero in seguito costituire la base giuridica per la solidarietà, compresi il versamento di compensazioni e le liquidazioni finanziarie in seguito alla prestazione di solidarietà. Gli Stati membri o le autorità competenti si trovano anche nella posizione migliore per farsi carico dell'invio e della ricezione delle richieste di solidarietà e delle offerte di volumi di gas, così come dell'invio della notifica di sospensione della solidarietà. Anche la responsabilità finanziaria legata alla compensazione dovrebbe da ultimo ricadere sullo Stato membro.

Nel rispetto dei vincoli tecnici e giuridici presenti nello Stato membro, le autorità nazionali di regolamentazione sono nella posizione migliore per condurre il processo di calcolo dei costi di compensazione, o almeno per esservi coinvolte, in base a una metodologia elaborata in precedenza e pubblicata nel piano d'emergenza. L'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia potrebbe essere coinvolta in questo processo. È preferibile attribuire ai TSO il compito di inviare, in maniera efficiente in termini di costi, i volumi di gas necessari.

I TSO (o un soggetto di bilanciamento) sono nella posizione migliore per assumersi la responsabilità di coordinare tutti gli aspetti tecnici e attuare tutte le misure operative necessarie quando viene applicata la solidarietà. Il soggetto corrispondente nello Stato membro che presta solidarietà potrebbe anche avere il compito di raccogliere le domande di compensazione del gas e dei costi supplementari, verificarle e trasmetterle al soggetto responsabile nello Stato membro che beneficia della solidarietà. In tale contesto sarebbe utile istituire uno sportello unico. Gli Stati membri sono invitati a individuare e concordare un soggetto preposto alla raccolta e alla trasmissione delle domande di compensazione per la riduzione.

Prevedere un Mediatore nelle modalità stipulate bilateralmente potrebbe assicurare entrambi gli Stati membri rispetto al versamento e al calcolo dei costi di compensazione. Il Mediatore contribuirebbe a risolvere qualsiasi disaccordo riguardo all'ammontare della compensazione che deve essere versato.

1.5. Forma giuridica delle modalità bilaterali

Non esiste alcun requisito esplicito riguardo alla forma giuridica delle modalità bilaterali. Gli Stati membri sono liberi di trovare una forma giuridica che crei diritti e obblighi fra essi nel caso venga applicato il meccanismo di solidarietà. Il diritto di chiedere solidarietà e l'obbligo di prestarla sono stabiliti all'articolo 13 del regolamento. Le modalità bilaterali definiranno il modo in cui tali diritti e obblighi stabiliti nel diritto dell'Unione devono essere esercitati. Le modalità saranno di natura operativa, non politica. A priori, ai fini dell'attuazione, potrebbe essere sufficiente un accordo amministrativo vincolante stipulato tra le autorità competenti: esso potrebbe comprendere disposizioni di trattati bilaterali esistenti, disposizioni contrattuali fra TSO o condizioni specifiche di autorizzazione per i soggetti del settore del gas, purché sotto la vigilanza delle autorità competenti pertinenti. D'altra parte, uno strumento giuridico non vincolante quale un memorandum d'intesa non sarebbe sufficiente, poiché non crea obblighi giuridici fra i partecipanti. Gli accordi sotto forma di memorandum non risponderebbero dunque ai requisiti dell'articolo 13, che prevede la creazione di un sistema di solidarietà giuridicamente vincolante, e potrebbero essere interpretati come un'applicazione insufficiente dell'articolo 13, paragrafo 10.



2. Modalità tecniche

Le modalità tecniche sono intese a descrivere tutte le disposizioni e le condizioni tecniche necessarie al funzionamento del meccanismo di solidarietà a livello pratico. Ciò richiede una condivisione obbligatoria previa delle informazioni riguardanti la capacità e i vincoli tecnici delle infrastrutture del gas pertinenti e i volumi teorici massimi di gas che si potrebbero svincolare, nonché la certezza che non esistono vincoli tecnici indebiti che ostacolerebbero la solidarietà. Nel caso in cui esistano vincoli tecnici o di altra natura, gli Stati membri sono invitati a individuare e concordare soluzioni reciprocamente accettabili da applicare presso i punti d'interconnessione quando viene attivato il meccanismo di solidarietà.

In funzione dei vincoli tecnici presenti nello Stato membro, i TSO (o un soggetto di bilanciamento) potrebbero trovarsi nella posizione migliore per assumersi la responsabilità di coordinare tutti gli aspetti tecnici e attuare tutte le necessarie misure operative necessarie all'applicazione della solidarietà, sulla base della propria conoscenza dei sistemi del gas e dei regimi di cooperazione transfrontalieri già esistenti ⁽¹⁾. Tali strutture di cooperazione, accordi ed esperienze già esistenti dovrebbero essere presi in considerazione, o anche fungere da base per le situazioni in cui viene applicata la solidarietà. In ogni caso, occorre identificare (se già in atto) o stabilire un quadro generale chiaro, che includa le condizioni tecniche, in modo che la cooperazione necessaria possa essere intrapresa con certezza giuridica.

I dati tecnici possono essere all'occorrenza aggiornati nei piani.

2.1. Soluzioni tecniche e coordinamento (articolo 13, paragrafo 10, lettera c)

È possibile predisporre soluzioni e modalità tecniche per le varie parti dell'infrastruttura dello Stato membro. Ciò fornirà un quadro chiaro dell'assistenza disponibile e dei vincoli tecnici interessati, nonché una migliore stima dei costi di attuazione per ciascuna misura (se del caso). Poiché le potenziali situazioni di crisi possono essere molto diverse, è importante che i TSO (o un soggetto di bilanciamento) dispongano di un'ampia gamma di opzioni e strumenti a cui attingere. Nelle modalità tecniche è possibile includere un elenco indicativo e non esaustivo di soluzioni tecniche, cosicché entrambe le parti siano consapevoli delle misure che potrebbero essere adottate prima e durante un'emergenza a fini di solidarietà. Potrebbe essere utile condurre simulazioni idrauliche delle misure di solidarietà per prepararsi a simili situazioni.

Sarà necessario il coordinamento fra i TSO o i responsabili delle aree di mercato pertinenti, i gestori di sistemi di distribuzione (DSO), i coordinatori di emergenza nazionali, le autorità competenti e i soggetti coinvolti nella consegna del gas ai clienti protetti nel quadro della solidarietà. Ciò significherebbe che il gas disponibile grazie alla riduzione della domanda in uno Stato membro potrà essere messo a disposizione e fornito a uno Stato membro direttamente connesso che chiede solidarietà. I TSO, i DSO, i coordinatori di emergenza nazionali e altri soggetti coinvolti nella consegna del gas ai clienti protetti nel quadro della solidarietà dovrebbero essere coinvolti nelle fasi iniziali della discussione sulle disposizioni di solidarietà e incaricati di collaborare per attuare le modalità in materia di solidarietà.


I TSO dovrebbero inoltre avere la facoltà di ricorrere alle capacità di trasporto non usate, siano esse state assegnate o meno. In ogni caso, la compensazione per i costi di trasporto dovrebbe essere versata in base a principi concordati.

L'accesso agli hub e ad altre piattaforme dovrebbe essere mantenuto il più a lungo possibile, anche in uno stato di emergenza (articolo 13, paragrafo 4, del regolamento) per evitare di dover ricorrere a misure di solidarietà. Perciò deve essere disponibile l'accesso costante ai terminali di gas naturale liquefatto (GNL), alla capacità di stoccaggio e di interconnessione, compresa la capacità bidirezionale, per garantire flussi transfrontalieri efficienti (articolo 13, paragrafo 10, lettera c). Tali aspetti devono essere affrontati esplicitamente nelle modalità.

2.2. Volumi di gas o metodologia per la loro fissazione (articolo 13, paragrafo 10, lettera d), del regolamento)

Gli Stati membri dovrebbero informare gli Stati membri confinanti (ovvero i potenziali prestatori di solidarietà) in merito ai volumi di gas massimi teorici che potrebbero chiedere e al limite della capacità di interconnessione, per motivi di trasparenza e come base per le discussioni sulle modalità. Ciononostante, gli esatti volumi di gas

⁽¹⁾ I TSO collaborano già in merito all'accesso al gas flessibile negli Stati membri confinanti. Alcuni di essi hanno stipulato accordi di bilanciamento operativo con i TSO adiacenti. Tali accordi instaurano una collaborazione che consente non solo di soddisfare il fabbisogno di bilanciamento residuo, ma anche di gestire gli shock sul versante dell'approvvigionamento a breve termine e monitorare meglio i flussi in entrata/in uscita.



necessari, chiesti e disponibili saranno noti soltanto quando il meccanismo di solidarietà sarà stato attivato. Per il calcolo di questi volumi di gas massimi teorici dovranno essere presi in considerazione almeno i seguenti elementi:

- i clienti protetti nel quadro della solidarietà interessati;
- le centrali elettriche di importanza cruciale alimentate a gas (ove opportuno) e i volumi di gas ad esse associati;
- la produzione nazionale di gas negli Stati membri produttori.

Gli scenari relativi agli standard di approvvigionamento adattati ai clienti protetti nel quadro della solidarietà potrebbero rappresentare un buon punto di inizio per tale calcolo.

Tutti gli Stati membri devono identificare i propri clienti protetti nel quadro della solidarietà in base alla definizione di cui all'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento, e il loro consumo annuo di gas (media e picco).

Le centrali elettriche di importanza cruciale alimentate a gas e i volumi annui di gas ad esse associati (articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento) potrebbero avere un importante impatto sui volumi di gas disponibili per la solidarietà. Nello Stato membro che presta solidarietà, tali volumi di gas limitano le quantità potenzialmente disponibili a tal fine; in alcuni Stati membri che ricevono solidarietà, alle centrali elettriche di importanza cruciale alimentate a gas è data priorità rispetto ai clienti protetti nel quadro della solidarietà, ma i volumi di gas necessari per il loro funzionamento non producono alcun impatto sui volumi che potrebbero essere richiesti.

Le modalità dovrebbero includere un elenco dettagliato delle centrali elettriche alimentate a gas identificate come centrali di importanza cruciale per il sistema elettrico (articolo 11, paragrafo 7, del regolamento), alle quali il gas naturale dovrebbe essere fornito anche nell'ambito della solidarietà. Tale elenco dovrebbe essere stabilito sulla base di una richiesta e di una valutazione da parte dei TSO del gas e dell'energia elettrica. L'elenco delle centrali elettriche dovrebbe essere debitamente giustificato e dimostrare che il loro mancato approvvigionamento a breve termine potrebbe minacciare la sicurezza del sistema energetico. Inoltre, gli Stati membri potrebbero considerare di concordare la frequenza con cui l'elenco dovrebbe essere controllato e aggiornato.

In base alla situazione di crisi, saranno considerati necessari solo i volumi di gas che servono al funzionamento delle centrali elettriche identificate nelle modalità come centrali di importanza cruciale quando viene chiesta solidarietà; tra queste potrebbero figurare, ad esempio, le centrali situate in una determinata regione. Uno scambio di informazioni ad hoc riguardo alla situazione dovrebbe avere luogo nell'ambito della comunicazione fra i soggetti pertinenti (TSO, autorità competenti) negli Stati membri prima e durante la prestazione di solidarietà.

Gli Stati membri produttori di gas devono indicare la propria produzione annua.

I volumi sopramenzionati possono essere identificati all'inizio di ogni anno gas o a intervalli diversi, sulla base dei più recenti dati disponibili, degli aggiornamenti dei piani o su una base ad hoc.

2.3. Sicurezza operativa delle reti (articolo 13, paragrafo 7, del regolamento)

Le modalità potrebbero fornire la descrizione delle possibilità e dei vincoli tecnici delle singole reti del gas che è necessario preservare per il funzionamento sicuro e affidabile del sistema del gas. Si tratta di un'informazione importante sia per gli Stati membri che prestano solidarietà sia per gli Stati membri che la ricevono. Gli elementi minimi che devono essere descritti sono:

- la capacità massima di esportazione dell'interconnessione e le circostanze in cui il TSO raggiungerà la capacità massima di esportazione (ad esempio, pressione del sistema, linepack, disponibilità di gas a determinati punti di entrata, o livello di stoccaggio di gas con rispettivo livello di capacità di prelievo). Tali dettagli dovrebbero essere possibilmente definiti per ciascun punto di interconnessione;
- produzione nazionale massima e vincoli, ove opportuno. Laddove esiste, la produzione nazionale potrebbe essere incrementata per determinati periodi di tempo. Le opzioni e le restrizioni pertinenti potrebbero essere descritte;
- ove opportuno, la capacità disponibile tramite un paese terzo e gli elementi tecnici dell'accordo a tale riguardo (articolo 13, paragrafo 2, del regolamento).

3. Modalità finanziarie

Le modalità finanziarie dovrebbero assicurare che il gas fornito nel quadro del meccanismo di solidarietà venga pagato a un prezzo adeguato. Tali modalità potrebbero contemplare il calcolo dei costi, la compensazione per la solidarietà (compresa la compensazione per la riduzione) e le procedure di versamento da individuare e concordare fra i soggetti interessati.



Un meccanismo che prevede la compensazione per la riduzione dovrebbe incentivare il ricorso a soluzioni basate sulla logica di mercato, quali aste e gestione della domanda (articolo 13, paragrafo 4, del regolamento). Si potrebbe far riferimento a meccanismi collegati alle emergenze nazionali che facilitano indirettamente la solidarietà garantendo quanto più possibile il corretto funzionamento del mercato nello Stato membro che presta solidarietà. Le modalità finanziarie non dovrebbero creare incentivi perversi, quali l'interruzione dell'approvvigionamento di gas o l'imposizione di un prezzo più alto una volta superata la prima fase dell'emergenza, che potrebbero a loro volta far scattare la necessità di solidarietà. La compensazione per la solidarietà deve coprire i costi effettivamente occorsi e non diventare una fonte di profitto per il soggetto prestatore. Lo Stato membro che riceve solidarietà dovrebbe tempestivamente pagare allo Stato membro che la presta un prezzo equo per il gas ricevuto. Lo Stato membro prestatore determinerà poi il modo in cui gestire tali entrate e accordarle alle disposizioni esistenti in materia di neutralità del bilanciamento.

Qualsiasi compensazione versata ai clienti che subiscono una riduzione in una situazione di emergenza (che essa derivi dall'obbligo di prestare solidarietà transfrontaliera o da un'emergenza nazionale) dovrebbe essere la stessa, come prevista dal diritto interno.

In considerazione di quanto sopra, gli Stati membri potrebbero mantenere il meccanismo nazionale esistente (relativamente alla compensazione legata alla riduzione) per le emergenze puramente nazionali (ossia, laddove non viene richiesta solidarietà), restando liberi di decidere se desiderano o no versare una compensazione per la riduzione dell'attività industriale. Quando tuttavia un'emergenza nazionale si trasforma in una situazione che fa scattare la solidarietà transfrontaliera, lo Stato membro prestatore potrebbe scegliere di distribuire la compensazione per la solidarietà versata dallo Stato membro richiedente fra tutti i gruppi di consumatori che hanno subito una riduzione, a prescindere dal fatto che questa sia avvenuta prima o dopo l'attivazione della solidarietà. Tale opzione dovrebbe iscriversi in un regime progettato nello Stato membro che presta solidarietà, basandosi però preferibilmente su un approccio di tipo «valore del carico perso». In alternativa, gli Stati membri potrebbero anche decidere di versare la compensazione ricevuta per la solidarietà in un «fondo di solidarietà» gestito a livello centrale. In tal modo, i meccanismi di compensazione nazionali esistenti per la riduzione rimangono di competenza degli Stati membri e, seppure improntati ad approcci diversi, non riserveranno trattamenti diversi ai gruppi di consumatori interessati dalla riduzione all'interno di un paese quando viene fornita solidarietà transfrontaliera, laddove la compensazione per la solidarietà è obbligatoria.

Gli elementi principali della compensazione per la solidarietà sono il prezzo del gas e i costi supplementari sostenuti dallo Stato membro prestatore derivanti dalle attività volte ad assicurare che il gas arrivi oltre il confine, sulla base dei costi effettivamente occorsi che il quadro giuridico nazionale nello Stato membro prestatore permette di pagare.

Nelle modalità è possibile seguire e concordare diversi approcci per determinare il prezzo del gas, in base al livello di sviluppo del mercato nello Stato membro, alle misure disponibili o allo stadio della situazione di emergenza. È tuttavia importante che le modalità descrivano chiaramente l'approccio concordato e le circostanze in cui esse si applicheranno, e che identifichino tutti i parametri noti che saranno usati (ad esempio il premio, se si sceglie di determinare il prezzo in base all'ultima negoziazione nota più un premio).

3.1. Prezzo del gas

Le modalità finanziarie dovrebbero fare riferimento al prezzo del gas fornito e/o alla metodologia per la fissazione del prezzo, tenendo conto dell'impatto sulle operazioni di mercato (articolo 13, paragrafo 10, lettera b), del regolamento). Quest'ultima condizione può essere intesa come mirante a evitare prezzi o metodologie che distorcano il mercato e producano incentivi perversi. Il prezzo del gas che funge da base per la compensazione per la solidarietà è determinato (dal mercato o con altri mezzi) nello Stato membro che presta solidarietà.

a) Prezzo di mercato

In linea di principio, il prezzo del gas non dovrebbe essere inferiore al prezzo di mercato, poiché ciò produrrebbe incentivi perversi. Se il prezzo è mantenuto sbloccato e se può seguire dinamicamente la domanda e l'offerta di gas, può fornire un segnale anche durante una situazione di emergenza. Nei mercati sviluppati, i flussi massimi attraverso gli interconnettori seguirebbero il segnale di prezzo negli Stati membri durante un'emergenza. In tali circostanze, si presume che la solidarietà non sia attivata.

In mercati meno sviluppati, dove i prezzi potrebbero non essere dinamici nel corso di una situazione di emergenza, potrebbe essere necessario applicare misure diverse, pur sempre di mercato, per fissare il prezzo del gas. Il prezzo di riferimento massimo per il gas nel quadro della solidarietà potrebbe corrispondere al prezzo della transazione/dello scambio più recente nell'UE in una borsa di scambi o in un punto di scambio virtuale, in seguito a un controllo normativo volto a verificare la robustezza del prezzo. Gli Stati membri possono inoltre concordare di collegare il prezzo del gas a un hub specifico.



Negli Stati membri in cui esiste lo stoccaggio strategico, lo Stato membro o l'autorità competente decide quando, nell'ambito della situazione di emergenza, permettere che venga svincolato gas dallo stoccaggio strategico. Il prezzo «di mercato» al momento (o appena prima) dello svincolo delle scorte dovrebbe essere il prezzo dovuto dallo Stato membro ricevente ⁽¹⁾.

b) Fissazione del prezzo/riduzione per via amministrativa

Se non esiste un prezzo di mercato, potrebbero essere necessari altri approcci per fissare il prezzo del gas, ad esempio il prezzo di mercato o il prezzo medio di mercato noto più recente presso la borsa o il punto di scambi virtuale accessibile più vicino, o presso un hub concordato. La media potrebbe coprire un periodo di tempo ragionevole precedente alla consegna (ad esempio da 5 a 7 giorni) e un periodo identico successivo alla consegna, con o senza premio. In alternativa, il prezzo dell'ultima negoziazione o misura nota con o senza premio potrebbe anche costituire un punto di riferimento. Si potrebbe considerare l'opportunità di colmare con un premio l'eventuale divario fra il prezzo più recente noto e il valore del carico perso dei clienti che hanno subito una riduzione ⁽²⁾. Il prezzo può inoltre essere ricavato da un combustibile alternativo al quale lo Stato membro che presta solidarietà deve far ricorso per svincolare i livelli necessari di gas naturale.

È possibile utilizzare il valore calcolato del carico perso per determinare il prezzo dei volumi di gas ridotti, poiché si presume che i consumatori industriali conoscano il rispettivo valore. Tale valore rispecchia i vantaggi che un determinato gruppo di consumatori ha perso in seguito alla riduzione. In base a tale approccio, esso dovrebbe essere noto o comunicato in anticipo all'autorità competente o all'autorità di regolamentazione nazionale; sarà anche un fattore solitamente considerato all'atto di stabilire, nei piani di emergenza nazionali, l'ordine di priorità dei clienti cui applicare la riduzione. Tale approccio semplifica inoltre il confronto delle «offerte» provenienti da diversi Stati membri (si veda l'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento).

Infine, potrebbe essere utile identificare una metodologia per la fissazione del prezzo da parte dell'autorità di regolamentazione nazionale o dell'autorità competente, o prevedere l'utilizzo di un proxy, come il prezzo delle opzioni d'acquisto.

c) Disponibilità a sostenere i costi

Potrebbe essere opportuno determinare l'ammontare massimo che ogni Stato membro è disposto a pagare per il gas in una situazione di solidarietà. È probabile che il valore massimo corrisponda al valore del carico perso per i clienti protetti nel quadro della solidarietà in un determinato Stato membro. Se il prezzo del gas dovesse superare tale valore, non sarebbe nell'interesse dello Stato membro chiedere gas nel quadro del meccanismo di solidarietà. Tale informazione tuttavia non deve necessariamente essere inclusa nelle modalità o essere presa in considerazione nei piani.

3.2. Altre categorie di costi

Le modalità finanziarie dovrebbero contemplare qualsiasi altra categoria di costi, compresi i costi pertinenti e ragionevoli delle misure stabiliti in precedenza (articolo 13, paragrafo 8, lettera b), del regolamento), che dovranno essere oggetto di un'equa e tempestiva compensazione (articolo 13, paragrafo 10, lettera e)]. I costi supplementari dovrebbero essere mantenuti al minimo e si dovrebbe fare attenzione a evitare doppie contabilizzazioni, poiché molti elementi relativi ai costi supplementari potrebbero già essere rispecchiati nel prezzo del gas. È possibile presumere che la maggior parte dei costi supplementari sarà già rispecchiata nel prezzo del gas, con l'eccezione dei costi di trasporto.

a) Trasporto e costi associati

La compensazione dovrebbe coprire il trasporto e i costi associati, quali ad esempio costi di trasporto del GNL, tariffe di rigassificazione, eccetera. Gli Stati membri possono concordare che le capacità necessarie siano prenotate per i volumi di solidarietà quando necessario, cosicché i costi relativi al trasporto saranno pagati utilizzando le procedure standard dei TSO.

b) Costi di svincolo dello stoccaggio strategico o costi degli obblighi di stoccaggio

Nel caso dello stoccaggio strategico, il costo dello svincolo, stabilito in precedenza, può essere incluso per il volume di gas interessato, a meno che non sia già rispecchiato nel prezzo del gas.

In linea di principio, se esiste un prezzo di mercato al momento dello svincolo dei volumi di gas supplementari dallo stoccaggio strategico, rispecchia già i costi supplementari associati a tale misura, compresi i costi legati alla determinazione anticipata del prezzo. In caso contrario, la misura non sarebbe invocata in quel momento, poiché sarebbero ancora disponibili misure più economiche.

⁽¹⁾ Ad esempio, il prezzo dello stoccaggio strategico in Italia ammonta a 63 EUR/MWh; lo stoccaggio strategico dell'Ungheria è legato al prezzo sul TTF alcuni giorni prima dello svincolo, più un premio.

⁽²⁾ Vi sono casi in cui il premio copre il «valore assicurabile» del gas svincolato. In base al settore, tale prezzo è compreso fra 0,50 e 1 EUR/MWh.



I costi di tali misure di sicurezza dell'approvvigionamento non di mercato sono solitamente socializzati e integrati nella bolletta dell'utente finale. Un contributo proporzionale al costo concordato, in linea con le quantità così svincolate a fini di solidarietà, potrebbe essere aggiunto ai costi supplementari a carico dello Stato membro ricevente.

Gli obblighi di stoccaggio richiedono tuttavia che solo determinati volumi di gas siano immagazzinati all'inizio della stagione invernale; in seguito, il gas immagazzinato viene utilizzato in risposta alla domanda e ai prezzi di mercato. Perciò allo svincolo del gas non dovrebbe essere aggiunto alcun costo supplementare oltre al prezzo del gas e ai costi del trasporto. In ogni caso, si dovrebbe tener conto delle modalità particolari in cui gli Stati membri gestiscono lo stoccaggio strategico e gli obblighi di stoccaggio.

c) Costi della riduzione dopo l'aumento dello standard di approvvigionamento

Ridurre lo standard di approvvigionamento a livelli ordinari dopo aver introdotto un aumento è un obbligo ai sensi del regolamento quando ha inizio un'emergenza in uno Stato membro confinante e quando è probabile che si produca un impatto transfrontaliero. Non esiste alcun collegamento fra la riduzione di uno standard di approvvigionamento aumentato e una richiesta di solidarietà, vale a dire i costi di tali misure non possono essere coperti da compensazione.

d) Danni dovuti a una riduzione dell'attività industriale (compensazione per la riduzione)

Tra gli altri costi potrebbero figurare quelli derivanti dall'obbligo di versare una compensazione nello Stato membro che presta solidarietà, compresi i danni dovuti a una riduzione dell'attività industriale. Tali costi possono essere inclusi nei costi di compensazione se il quadro giuridico nazionale prevede l'obbligo di pagare, oltre al prezzo del gas, una compensazione dei danni dovuti a una riduzione dell'attività industriale, compresa la compensazione per danni economici. La metodologia pertinente per il calcolo deve essere inclusa nelle modalità. Si potrebbe concordare di trasferire l'importo della compensazione effettivamente sostenuto sui soggetti che utilizzano il gas nel quadro della solidarietà nello Stato membro beneficiario.

Il costo dei danni dovuti a una riduzione dell'attività industriale potrebbe essere coperto da compensazione solo se non fosse rispecchiato nel prezzo del gas che lo Stato membro richiedente solidarietà deve pagare; lo Stato membro che ha chiesto solidarietà non deve versare due volte la compensazione per gli stessi costi.

e) Costo dei procedimenti giudiziari nello Stato membro che presta solidarietà

Altri costi potrebbero inoltre essere generati dal rimborso di eventuali costi derivanti da procedimenti giudiziari, procedimenti arbitrali e conciliazioni, nonché delle relative spese giudiziali che interessano lo Stato membro che presta solidarietà nei confronti dei soggetti coinvolti in tale prestazione di solidarietà (articolo 13, paragrafo 8, lettera c), del regolamento). Tale compensazione dovrebbe tuttavia essere versata solo dietro presentazione di prove dei costi sostenuti.

Nel caso di una controversia che coinvolge uno Stato membro che presta solidarietà e un soggetto in merito a una compensazione (insufficiente) da parte dello Stato membro che riceve solidarietà, dovrebbe essere prevista una salvaguardia per proteggere quest'ultimo da comportamenti collusivi fra lo Stato membro che presta solidarietà e il soggetto. Potrebbero verificarsi circostanze in cui il soggetto interessato e lo Stato membro in cui è stabilito adiscono le vie legali l'uno contro l'altro per ottenere un prezzo del gas più alto o una maggiore compensazione per il soggetto e si accordano ai danni dello Stato membro richiedente solidarietà, che non è neppure parte del procedimento giudiziario. Tali circostanze dovrebbero essere evitate.

La situazione sopra descritta è diversa dalla situazione in cui un'impresa nello Stato membro che presta solidarietà avvia un procedimento giudiziario contro un soggetto nello Stato membro che riceve solidarietà in merito al prezzo del gas o alla compensazione per la riduzione. In una simile situazione, l'impresa o il soggetto soccombente deve sostenere i costi connessi.

3.3. *Indicazione del metodo con cui si calcola l'equa compensazione (articolo 13, paragrafo 10, lettera f)*

I seguenti metodi possono essere presi in considerazione per calcolare l'equa compensazione:

- una semplice somma di tutti gli elementi descritti nella sezione precedente;



- valore temporale del denaro: il versamento dovrebbe essere effettuato tempestivamente. Gli Stati membri potrebbero tuttavia concordare un tasso di interesse da applicare alla compensazione trascorso un periodo di tempo realistico dalla prestazione di solidarietà e dopo che l'esatto importo della compensazione è stato calcolato e concordato;
- accordo fra Stati membri che utilizzano valute diverse in merito alla valuta nella quale la compensazione dovrebbe essere calcolata e versata, compreso il tasso di cambio pertinente.

3.4. *Calcolo della compensazione di tutti i costi pertinenti e ragionevoli e impegno a versare tale compensazione (articolo 13, paragrafo 3)*

È probabile che il calcolo del pagamento esatto da versare allo Stato membro che ha prestato solidarietà e ai soggetti in quello Stato membro possa realisticamente essere effettuato solo qualche tempo dopo l'erogazione del gas chiesto nel quadro del meccanismo di solidarietà. Nelle modalità bilaterali, gli Stati membri possono concordare l'approccio per calcolare il prezzo del gas e i costi supplementari, nonché un termine realistico per il versamento.

Le informazioni riguardo ai volumi di gas effettivamente erogati e qualsiasi altra informazione pertinente per il calcolo della compensazione devono essere inviate al o ai referenti competenti negli Stati membri coinvolti nella prestazione di solidarietà, cosicché entrambi gli Stati possano eseguire un calcolo finale della compensazione. Le informazioni potrebbero essere messe a disposizione dal TSO, dal DSO, dal gestore dei sistemi di stoccaggio, dal fornitore o dal responsabile dell'area di mercato, a seconda della misura applicata. Il calcolo della compensazione potrebbe essere delegato a un altro soggetto predefinito.

3.5. *Modalità di versamento (articolo 13, paragrafo 8, ultimo comma, del regolamento)*

In linea di principio le procedure nazionali esistenti per i versamenti e la compensazione (o le transazioni di bilanciamento) in uno Stato membro e i ruoli e le responsabilità esistenti in tal senso dovrebbero essere mantenuti e applicati ove possibile anche ai versamenti della compensazione per la solidarietà fra Stati membri. Le modalità stipulate fra gli Stati membri dovrebbero vertere su come collegare, anche mediante un'interfaccia, i quadri nazionali esistenti. La natura della solidarietà potrebbe esigere che sia lo Stato membro o l'autorità competente l'interfaccia con responsabilità finanziaria finale.

3.6. *Ruoli e responsabilità: chi paga chi o chi organizza i versamenti*

Quando sono ancora possibili misure volontarie sul versante della domanda nello Stato membro prestatore, l'accesso alla piattaforma pertinente e alla capacità di interconnessione deve essere preservato. Dovrebbe essere possibile per un acquirente transfrontaliero effettuare pagamenti per il gas allo stesso modo di un acquirente locale: o direttamente all'impresa di gas o, se il gas viene acquistato da un soggetto di bilanciamento tramite una piattaforma apposita, utilizzando le procedure di pagamento valide per quella piattaforma ⁽¹⁾.

Quando lo Stato membro che presta solidarietà applica delle riduzioni, potrebbe utilizzare o adattare secondo necessità per i versamenti della compensazione da un paese confinante qualsiasi quadro giuridico, processo di pagamento o autorità responsabile di gestire i versamenti di cui sia dotato.

I beneficiari finali della solidarietà sono i consumatori civili. Il gas necessario a soddisfare il loro fabbisogno proviene dal fornitore; i flussi transfrontalieri sono gestiti dal TSO e alla fine distribuiti dai DSO. Nel caso di una riduzione, il fornitore di gas dei clienti non protetti interessati da riduzione dovrebbe poter contare sulla continuità dei pagamenti, tenendo conto dei volumi di solidarietà. Questi ultimi dovrebbero essere definiti in base al regime di compensazione nello Stato membro. I ruoli e le responsabilità potenziali possono essere assegnati come descritto al punto 1.4.

3.7. *Descrizione e tappe del processo di pagamento*

In base ai quadri di riferimento esistenti e al modo in cui l'interfaccia fra di essi è concordata dagli Stati membri, le procedure approvate devono essere incluse nelle modalità.

⁽¹⁾ Ad esempio, con il prodotto di bilanciamento a breve termine NetConnect Germany il prodotto viene pagato tramite un apposito conto gestito dal responsabile dell'area di mercato.




Presumendo un coinvolgimento da Stato membro a Stato membro negli aspetti finanziari (e in particolare in merito al monitoraggio, verifica e presentazione delle domande di pagamento dopo l'erogazione del gas nel quadro della solidarietà), il soggetto pertinente nello Stato membro che presta solidarietà calcola l'importo della compensazione sulla base del volume di gas erogato, degli elementi dei costi concordati e del metodo di calcolo concordato e invia la propria richiesta di versamento al soggetto pertinente nello Stato membro richiedente. Lo Stato membro che ha ricevuto gas nel quadro della solidarietà conferma le quantità effettivamente erogate, verifica il calcolo e, se non ha alcuna obiezione, effettua il versamento entro il termine concordato. I processi finanziari all'interno degli Stati membri, quali la distribuzione delle compensazioni o l'addebito delle compensazioni per la solidarietà, seguono le norme nazionali (ad esempio, potrebbero essere applicati direttamente al soggetto offerente/interessato da riduzione, oppure socializzati).

I termini per il calcolo della compensazione per la solidarietà, la verifica e il versamento devono essere inclusi nelle modalità. Lo stesso vale per le leggi e le opzioni di arbitrato applicabili nel caso di una controversia derivante dall'uso del meccanismo di solidarietà.

III. CONCLUSIONI

Grazie al regolamento sulla sicurezza dell'approvvigionamento di gas, per la prima volta nella politica energetica dell'UE la volontà politica di solidarietà fra gli Stati membri è diventata una realtà. Inoltre, il regolamento eleva la solidarietà dallo status di concetto applicato a livello nazionale a quello di rete di sicurezza a livello dell'UE per i soggetti più vulnerabili. Esso introduce diritti e obblighi ad ampio raggio che garantiscono ai clienti civili e ai servizi sociali essenziali la certezza e la sicurezza della continuità dell'approvvigionamento di gas. Gli orientamenti forniti nel presente documento offrono un'ampia gamma di opzioni per il corretto funzionamento del meccanismo di solidarietà, lasciando agli Stati membri la libertà di scegliere le soluzioni più adatte a loro.

18CE0724



Solo i testi UNECE originali hanno efficacia giuridica ai sensi del diritto internazionale pubblico. Lo status e la data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere controllati nell'ultima versione del documento UNECE TRANS/WP.29/343, reperibile al seguente indirizzo:

<http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html>

Regolamento n. 94 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) — Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli per quanto riguarda la protezione degli occupanti in caso di collisione frontale [2018/178]

Comprendente tutti i testi validi fino a:

Serie di modifiche 03 del regolamento – Data di entrata in vigore: 18 giugno 2016


INDICE

REGOLAMENTO

1. Ambito di applicazione
2. Definizioni
3. Domanda di omologazione
4. Omologazione
5. Specifiche
6. Istruzioni per gli utenti di veicoli dotati di airbag
7. Modifica ed estensione dell'omologazione del tipo di veicolo
8. Conformità della produzione
9. Sanzioni in caso di non conformità della produzione
10. Cessazione definitiva della produzione
11. Disposizioni transitorie
12. Nomi e indirizzi dei servizi tecnici responsabili delle prove di omologazione e delle autorità di omologazione

ALLEGATI

1. Notifica
2. Esempi di marchi di omologazione
3. Procedura di prova
4. Criteri di prestazione riferiti alla testa (HPC) e all'accelerazione della testa di 3 millisecondi
5. Sistemazione e installazione dei manichini e regolazione dei sistemi di ritenuta



6. Procedimento per la determinazione del punto H e dell'angolo effettivo di inclinazione del tronco per i posti a sedere nei veicoli a motore
 - Appendice 1 – Descrizione della macchina tridimensionale per determinare il punto H (macchina 3D H)
 - Appendice 2 – Sistema di riferimento tridimensionale
 - Appendice 3 – Dati di riferimento dei posti a sedere
7. Procedura di prova con carrello
 - Appendice – Curva di equivalenza - banda di tolleranza per la curva $\Delta V = f(t)$
8. Tecnica di misurazione da impiegare nelle prove di misurazione: strumentazione
9. Definizione della barriera deformabile
10. Procedura di certificazione della gamba e del piede del manichino
11. Procedure di prova per la protezione degli occupanti dei veicoli funzionanti a elettricità da contatti con elementi ad alta tensione e dalla fuoriuscita di elettroliti
 - Appendice – Dito di prova articolato (IPXXB)

1. AMBITO DI APPLICAZIONE


Il presente regolamento si applica ai veicoli della categoria M₁ ⁽¹⁾ la cui massa massima ammessa non supera le 2,5 tonnellate; altri veicoli possono essere omologati su richiesta del costruttore.

2. DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- 2.1. «sistema di protezione», i dispositivi o le finiture interne destinati a trattenere gli occupanti e ad assicurare la conformità alle prescrizioni del punto 5;
- 2.2. «tipo di sistema di protezione», una categoria di dispositivi di protezione che non differiscono sostanzialmente fra loro per quanto riguarda:
 - la tecnologia;
 - la geometria;
 - i materiali costitutivi.
- 2.3. «larghezza del veicolo», la distanza tra due piani paralleli al piano mediano longitudinale del veicolo, che toccano il veicolo da ambedue le parti rispetto a quest'ultimo piano, escludendo i dispositivi esterni per la visione indiretta, le luci di posizione laterali, gli indicatori di pressione degli pneumatici, gli indicatori di direzione, le luci di posizione, i parafranghi flessibili e la parte convessa del fianco dello pneumatico situata immediatamente sopra il punto di contatto con il suolo;
- 2.4. «sovrapposizione», la percentuale della larghezza del veicolo direttamente allineata con la parte anteriore della barriera;
- 2.5. «parte anteriore deformabile della barriera», una parte da sottoporre all'urto montata sul lato anteriore di un blocco rigido;
- 2.6. «tipo di veicolo», una categoria di veicoli a motore che non differiscono tra loro per quanto riguarda caratteristiche essenziali quali:
 - 2.6.1. la lunghezza e la larghezza del veicolo, nella misura in cui incidono negativamente sui risultati della prova d'urto prescritta dal presente regolamento;
 - 2.6.2. la struttura, le dimensioni, le forme e i materiali della parte del veicolo situata anteriormente al piano trasversale passante per il punto R del sedile del conducente, nella misura in cui incidono negativamente sui risultati della prova d'urto prescritta dal presente regolamento;

⁽¹⁾ Secondo la definizione contenuta nella risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3), documento ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.2, paragrafo 2.



- 2.6.3. le forme e le dimensioni interne dell'abitacolo e il tipo di sistema di protezione, nella misura in cui incidono negativamente sui risultati della prova d'urto prescritta dal presente regolamento;
- 2.6.4. la posizione (anteriore, posteriore o centrale) e l'orientamento (trasversale o longitudinale) del motore, nella misura in cui incidono negativamente sui risultati della prova d'urto prescritta dal presente regolamento;
- 2.6.5. la massa a vuoto, nella misura in cui incide negativamente sui risultati della prova d'urto prescritta dal presente regolamento;
- 2.6.6. i dispositivi o le finiture opzionali forniti dal costruttore, nella misura in cui incidono negativamente sui risultati della prova d'urto prescritta dal presente regolamento;
- 2.6.7. l'ubicazione del sistema ricaricabile di accumulo dell'energia elettrica (REESS), nella misura in cui incide negativamente sui risultati della prova d'urto prescritta dal presente regolamento.
- 2.7. Abitacolo
- 2.7.1. «abitacolo in rapporto alla protezione degli occupanti», lo spazio destinato agli occupanti, delimitato da tetto, pavimento, pareti laterali, porte, vetri esterni, paratia anteriore e piano della paratia posteriore o piano di appoggio dello schienale dei sedili posteriori;
- 2.7.2. «abitacolo in rapporto alla valutazione della sicurezza elettrica», lo spazio destinato agli occupanti, delimitato da tetto, pavimento, pareti laterali, porte, vetri esterni, paratia anteriore e posteriore o sponda posteriore e dalle barriere e carter di protezione elettrica che servono a proteggere gli occupanti dal contatto diretto con parti ad alta tensione;
- 2.8. «punto R», il punto di riferimento definito dal costruttore per ciascun sedile in relazione alla struttura del veicolo, secondo quanto indicato nell'allegato 6;
- 2.9. «punto H», il punto di riferimento determinato per ciascun sedile dal servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione conformemente alla procedura descritta nell'allegato 6;
- 2.10. «massa a vuoto in ordine di marcia», la massa del veicolo in ordine di marcia, senza occupanti né carico, ma con carburante, refrigerante, lubrificante, attrezzi e ruota di scorta (se questi ultimi fanno parte dell'attrezzatura fornita normalmente dal costruttore del veicolo);
- 2.11. «airbag», il dispositivo installato in abbinamento a cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta nei veicoli a motore, cioè i sistemi che in caso di urto grave del veicolo dispiegano automaticamente una struttura flessibile destinata a limitare, mediante compressione del gas in essa contenuto, la gravità dei contatti di una o più parti del corpo di un occupante del veicolo con l'interno dell'abitacolo;
- 2.12. «airbag del passeggero», un airbag destinato a proteggere l'occupante di un sedile diverso da quello del conducente in caso di collisione frontale;
- 2.13. «alta tensione», la classificazione di un componente o di un circuito elettrico quando il valore quadratico medio (RMS) della tensione di esercizio è $> 60 \text{ V}$ e $\leq 1\,500 \text{ V}$ in corrente continua (CC) o $> 30 \text{ V}$ e $\leq 1\,000 \text{ V}$ in corrente alternata (CA);
- 2.14. «sistema ricaricabile di accumulo dell'energia elettrica (REESS)», il sistema ricaricabile di accumulo dell'energia che fornisce l'energia elettrica per la propulsione;
- 2.15. «barriera di protezione elettrica», parte che protegge dal contatto diretto con le parti ad alta tensione;
- 2.16. «motopropulsore elettrico», il circuito elettrico comprendente il motore o i motori di trazione ed eventualmente il REESS, il sistema di conversione dell'energia elettrica, i convertitori elettronici, i relativi cablaggi e connettori e il sistema di accoppiamento per caricare il REESS;
- 2.17. «parti sotto tensione», le parti conduttrici destinate, in normali condizioni d'uso, a caricarsi elettricamente;



- 2.18. «parte conduttrice esposta», parte conduttrice che può essere toccata se ricorre il grado di protezione IPXXB e che si carica elettricamente in condizioni di isolamento difettose. Sono comprese le parti poste sotto una protezione che può essere rimossa senza l'ausilio di attrezzi;
- 2.19. «contatto diretto», il contatto di persone con parti ad alta tensione;
- 2.20. «contatto indiretto», il contatto di persone con parti conduttrici esposte;
- 2.21. «grado di protezione IPXXB», la protezione dal contatto con parti ad alta tensione data da una barriera o da un carter di protezione elettrica e sottoposta a prova usando un dito di prova articolato (IPXXB) come descritto nell'allegato 11, punto 4;
- 2.22. «tensione di esercizio», il valore quadratico medio (RMS) più elevato della tensione di un circuito elettrico, stabilito dal costruttore, che può essere rilevato tra qualsiasi parte conduttrice in condizioni di circuito aperto o in condizioni di esercizio normali. Se il circuito elettrico è suddiviso in più circuiti per isolamento galvanico, la tensione di esercizio è definita per ciascun circuito separato;
- 2.23. «sistema di accoppiamento per caricare il sistema ricaricabile di accumulo dell'energia elettrica (REESS)», il circuito elettrico impiegato per caricare il REESS da una fonte di energia elettrica esterna, inclusa la presa del veicolo;
- 2.24. «telaio elettrico», una serie di parti conduttrici, collegate elettricamente, il cui potenziale elettrico è preso come valore di riferimento;
- 2.25. «circuito elettrico», un insieme di parti ad alta tensione tra loro interconnesse, destinato a caricarsi elettricamente in condizioni di funzionamento normale;
- 2.26. «sistema di conversione dell'energia elettrica», un sistema (ad esempio pila a combustibile) che produce e fornisce energia elettrica per la trazione elettrica;
- 2.27. «convertitore elettronico», un dispositivo capace di controllare e/o convertire l'energia elettrica per la trazione elettrica;
- 2.28. «carter», parte che racchiude le unità interne e le protegge dal contatto diretto;
- 2.29. «bus ad alta tensione», il circuito elettrico, comprendente il sistema di accoppiamento per caricare il REESS, che funziona ad alta tensione;
- 2.30. «isolante solido», il rivestimento isolante del cablaggio che copre le parti ad alta tensione prevenendo il contatto diretto con esse. Comprende coperture per isolare parti ad alta tensione di connettori e vernici o pitture applicate a scopo isolante;
- 2.31. «sezionatore automatico», un dispositivo che, se attivato, separa galvanicamente le fonti di energia elettrica dal resto del circuito ad alta tensione del motopropulsore elettrico;
- 2.32. «batteria di trazione di tipo aperto», un tipo di batteria che ha bisogno di un liquido e che produce idrogeno rilasciato nell'atmosfera;
- 2.33. «sistema di bloccaggio delle porte ad attivazione automatica», un sistema che blocca le porte in modo automatico quando il veicolo raggiunge una determinata velocità prefissata oppure in presenza di eventuali altre condizioni stabilite dal costruttore.
3. DOMANDA DI OMOLOGAZIONE
- 3.1. La domanda di omologazione relativa a un tipo di veicolo per quanto riguarda la protezione degli occupanti dei sedili anteriori in caso di collisione frontale (prova con barriera deformabile disassata) deve essere presentata dal costruttore del veicolo o da un suo rappresentante debitamente autorizzato.
- 3.2. La domanda deve essere accompagnata dai documenti di seguito elencati, in triplice copia, contenenti le seguenti informazioni:
- 3.2.1. una descrizione dettagliata del tipo di veicolo per quanto riguarda la sua struttura, le dimensioni, le forme e i materiali costitutivi;
- 3.2.2. fotografie e/o schemi e disegni del veicolo raffiguranti il tipo di veicolo in vista frontale, laterale e posteriore e particolari costruttivi della parte anteriore della struttura;



- 3.2.3. informazioni sulla massa a vuoto in ordine di marcia;
- 3.2.4. le forme e le dimensioni interne dell'abitacolo;
- 3.2.5. una descrizione dei sistemi di protezione e dei dispositivi interni installati sul veicolo;
- 3.2.6. una descrizione generale del tipo di fonte di energia elettrica, della sua ubicazione e del motopropulsore elettrico (ad esempio ibrido, elettrico).
- 3.3. Il richiedente l'omologazione ha il diritto di presentare qualsiasi dato e risultato delle prove eseguite che consentano di stabilire con sufficiente sicurezza la possibilità di soddisfare i requisiti.
- 3.4. Al servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione deve essere presentato un veicolo rappresentativo del tipo da omologare.
- 3.4.1. Un veicolo che non abbia tutti i componenti caratteristici del tipo può essere accettato ai fini dell'omologazione purché si possa dimostrare che l'assenza dei componenti in questione non pregiudica i risultati delle prove in relazione a quanto prescritto dal presente regolamento.
- 3.4.2. Spetta a chi chiede l'omologazione dimostrare che l'applicazione del punto 3.4.1 è compatibile con le prescrizioni del presente regolamento.
4. OMOLOGAZIONE
- 4.1. L'omologazione del tipo di veicolo deve essere concessa se il veicolo presentato per l'omologazione a norma del presente regolamento soddisfa le prescrizioni da esso contemplate.
- 4.1.1. Il servizio tecnico designato secondo quanto stabilito al punto 12 deve verificare che siano state rispettate le condizioni previste.
- 4.1.2. In caso di dubbio, all'atto della verifica della conformità del veicolo alle prescrizioni del presente regolamento si deve tenere in debita considerazione qualsiasi dato o risultato delle prove fornito dal costruttore che possa essere utile per convalidare la prova di omologazione effettuata dal servizio tecnico.
- 4.2. A ciascun tipo omologato va attribuito un numero di omologazione. Le prime due cifre di tale numero (attualmente 03, corrispondenti alla serie di modifiche 03) devono indicare la serie di modifiche comprendente le modifiche tecniche di rilievo più recenti apportate al regolamento alla data di rilascio dell'omologazione. Una parte contraente non può assegnare lo stesso numero a un altro tipo di veicolo.
- 4.3. Il rilascio o il rifiuto dell'omologazione di un tipo di veicolo a norma del presente regolamento deve essere comunicato alle parti dell'accordo che applicano il presente regolamento mediante una scheda conforme al modello che figura nell'allegato 1 del presente regolamento corredata di fotografie e/o schemi e disegni, forniti dal richiedente l'omologazione, di formato non superiore ad A4 (210 × 297 mm) o ripiegati secondo tale formato o in scala adeguata.
- 4.4. Su ogni veicolo conforme a un tipo di veicolo omologato a norma del presente regolamento deve essere apposto, in un punto ben visibile e facilmente accessibile indicato nella scheda di omologazione, un marchio di omologazione internazionale costituito da:
- 4.4.1. un cerchio al cui interno è iscritta la lettera «E» seguita dal numero distintivo del paese che ha rilasciato l'omologazione⁽¹⁾;
- 4.4.2. il numero del presente regolamento, seguito dalla lettera «R», da un trattino e dal numero di omologazione, a destra del cerchio descritto al punto 4.4.1.
- 4.5. Se il veicolo è conforme a un tipo di veicolo omologato in applicazione di un altro o di diversi altri regolamenti allegati all'accordo nello stesso paese che ha rilasciato l'omologazione ai sensi del presente regolamento, non è necessario ripetere il simbolo di cui al punto 4.4.1; In tal caso, i numeri del regolamento e di omologazione, nonché i simboli aggiuntivi di tutti i regolamenti in applicazione dei quali si è ottenuta l'omologazione nel paese che l'ha rilasciata ai sensi del presente regolamento, devono essere disposti in colonne verticali a destra del simbolo prescritto al punto 4.4.1.

⁽¹⁾ I numeri distintivi delle parti contraenti dell'accordo del 1958 sono riportati nell'allegato 3 della risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3), documento TRANS/WP.29/78/Rev.2/Amend.3.



- 4.6. Il marchio di omologazione deve essere chiaramente leggibile e indelebile.
- 4.7. Il marchio di omologazione deve essere posto sulla targhetta dei dati applicata dal costruttore o accanto ad essa.
- 4.8. Nell'allegato 2 del presente regolamento figurano alcuni esempi di marchi di omologazione.
5. SPECIFICHE
- 5.1. Specifiche generali applicabili a tutte le prove
- 5.1.1. Il punto H di ciascun sedile deve essere determinato secondo la procedura descritta nell'allegato 6.
- 5.1.2. Se il sistema di protezione per i posti a sedere anteriori comprende le cinture, i relativi componenti devono essere conformi alle prescrizioni del regolamento n. 16.
- 5.1.3. I posti a sedere in cui viene collocato un manichino e i cui sistemi di protezione comprendono cinture di sicurezza devono essere dotati di punti di ancoraggio conformi al regolamento n. 14.
- 5.2. Specifiche


La prova del veicolo eseguita secondo il metodo descritto nell'allegato 3 è considerata superata laddove siano soddisfatte contemporaneamente tutte le condizioni elencate ai punti da 5.2.1 a 5.2.6.

I veicoli muniti di motopropulsore elettrico devono essere conformi anche alle prescrizioni del punto 5.2.8. Questa condizione può essere soddisfatta mediante una prova d'urto distinta eseguita dietro richiesta del costruttore previa convalida da parte del servizio tecnico, purché i componenti elettrici non incidano sulle prestazioni del tipo di veicolo in materia di protezione degli occupanti quale definita ai punti da 5.2.1 a 5.2.5 del presente regolamento. In questo caso, le prescrizioni del punto 5.2.8 devono essere verificate secondo i metodi di cui all'allegato 3 del presente regolamento, esclusi i punti 2, 5 e 6 dell'allegato 3. Un manichino corrispondente alle specifiche di Hybrid III (cfr. nota 1 dell'allegato 3), munito di una caviglia a 45° e rispondente alle pertinenti specifiche di regolazione, deve però essere collocato su ciascuno dei sedili anteriori laterali.

- 5.2.1. I criteri di prestazione registrati, secondo quanto indicato nell'allegato 8, sui manichini collocati sui sedili anteriori laterali devono soddisfare le seguenti condizioni:
- 5.2.1.1. il criterio di prestazione riferito alla testa (HPC) non deve superare 1 000 e l'accelerazione risultante della testa non deve superare 80 g per più di 3 millisecondi. Quest'ultima deve essere determinata mediante un calcolo cumulativo che escluda il movimento di rimbalzo della testa;
- 5.2.1.2. i criteri di lesione del collo (NIC) non devono superare i valori indicati nelle figure 1 e 2 ⁽¹⁾;

Figura 1

Criterio di trazione sul collo




⁽¹⁾ Fino al 1° ottobre 1998 i valori ottenuti per il collo non costituiscono un criterio determinante per l'omologazione. I risultati ottenuti devono essere iscritti nel verbale di prova e registrati dall'autorità preposta all'omologazione. Dopo tale data i valori indicati in questo punto costituiscono criteri determinanti per l'omologazione, a meno che o fintantoché non siano adottati altri valori.



Figura 2


Criterio di forza trasversale sul collo



- 5.2.1.3. il momento flettente del collo intorno all'asse delle y non deve superare i 57 Nm in estensione (¹);
- 5.2.1.4. il criterio di schiacciamento del torace (TCC) non deve superare i 42 mm;
- 5.2.1.5. il criterio di viscosità ($V * C$) del torace non deve superare 1,0 m/s;
- 5.2.1.6. il criterio di forza sul femore (FFC) non deve superare il criterio di prestazione forza-tempo di cui alla figura 3;


Figura 3

Criterio di forza sul femore



- 5.2.1.7. il criterio di forza di compressione sulla tibia (TCFC) non deve superare 8 kN;

(¹) Fino al 1° ottobre 1998 i valori ottenuti per il collo non costituiscono un criterio determinante per l'omologazione. I risultati ottenuti devono essere iscritti nel verbale di prova e registrati dall'autorità preposta all'omologazione. Dopo tale data i valori indicati in questo punto costituiscono criteri determinanti per l'omologazione, a meno che o fintantoché non siano adottati altri valori.



- 5.2.1.8. l'indice della tibia (TI), misurato al vertice e alla base di ciascuna tibia, non deve superare 1,3 in nessuna delle due posizioni;
- 5.2.1.9. lo slittamento dell'articolazione del ginocchio non deve superare 15 mm.
- 5.2.2. Dopo la prova, lo spostamento residuo del volante, misurato al centro del vertice della colonna dello sterzo, non deve superare 80 mm in direzione verticale né 100 mm in direzione orizzontale verso il retro.
- 5.2.3. Durante la prova le porte non devono essere aperte.
- 5.2.3.1. Nel caso dei sistemi di bloccaggio delle porte ad attivazione automatica installati facoltativamente e/o che possono essere disattivati dal conducente, questa prescrizione deve essere verificata mediante una delle due procedure di prova che seguono, a scelta del costruttore:
- 5.2.3.1.1. se la prova ha luogo conformemente all'allegato 3, punto 1.4.3.5.2.1, il costruttore deve anche dimostrare, in modo soddisfacente per il servizio tecnico (ad esempio in base a dati interni del costruttore), che in assenza del sistema o quando il sistema è disattivato nessuna porta si aprirà in caso di urto;
- 5.2.3.1.2. la prova deve essere eseguita conformemente ai dettami dell'allegato 3, punto 1.4.3.5.2.2.
- 5.2.4. Dopo l'impatto, le porte laterali non devono risultare bloccate.
- 5.2.4.1. Nel caso dei veicoli dotati di sistema di bloccaggio delle porte ad attivazione automatica, le porte devono essere bloccate prima dell'istante dell'impatto e sbloccate dopo l'impatto.
- 5.2.4.2. Nel caso dei veicoli dotati di sistemi di bloccaggio delle porte ad attivazione automatica installati facoltativamente e/o che possono essere disattivati dal conducente, questa prescrizione deve essere verificata mediante una delle due procedure di prova che seguono, a scelta del costruttore:
- 5.2.4.2.1. se la prova ha luogo conformemente all'allegato 3, punto 1.4.3.5.2.1, il costruttore deve anche dimostrare, in modo soddisfacente per il servizio tecnico (ad esempio in base a dati interni del costruttore), che in assenza del sistema o quando il sistema è disattivato nessuna porta si laterale si bloccherà durante l'urto;
- 5.2.4.2.2. la prova deve essere eseguita conformemente ai dettami dell'allegato 3, punto 1.4.3.5.2.2.
- 5.2.5. Dopo l'urto deve essere possibile, senza l'uso di attrezzi, ad eccezione degli attrezzi necessari a sostenere il peso dei manichini:
- 5.2.5.1. aprire almeno una porta, se vi è, per ciascuna fila di sedili e, nel caso non vi sia, spostare i sedili o reclinare gli schienali nella misura necessaria a far uscire tutti gli occupanti. Questa prescrizione si applica tuttavia unicamente ai veicoli dotati di tetto rigido;
- 5.2.5.2. liberare i manichini dal sistema di ritenuta che, quando è bloccato, deve potersi aprire esercitando una pressione massima di 60 N al centro del pulsante di apertura;
- 5.2.5.3. estrarre i manichini dal veicolo senza modificare la regolazione dei sedili;
- 5.2.6. nel caso dei veicoli alimentati a carburante liquido è ammessa, al momento della collisione, unicamente una leggera perdita di liquido dall'impianto di alimentazione;
- 5.2.7. se, dopo la collisione, si verifica una perdita continua di liquido dall'impianto di alimentazione, questa non deve superare i 30 g/min. Se il liquido che fuoriesce dal suddetto impianto si mescola con liquidi provenienti da altri circuiti e se i vari liquidi non possono essere facilmente separati e individuati, nella valutazione della perdita continua si deve tenere conto di tutti i liquidi raccolti;



5.2.8. successivamente alla prova effettuata secondo la procedura di cui all'allegato 3 del presente regolamento, il motopropulsore elettrico che funziona ad alta tensione e i componenti e i sistemi ad alta tensione collegati galvanicamente al bus ad alta tensione del motopropulsore elettrico devono soddisfare le seguenti prescrizioni:

5.2.8.1. Protezione dallo shock elettrico

Dopo l'urto deve essere soddisfatto almeno uno dei quattro criteri specificati ai punti da 5.2.8.1.1 a 5.2.8.1.4.2.

Se il veicolo è dotato della funzione di sezionamento automatico oppure di uno o più dispositivi che separano galvanicamente il circuito del motopropulsore elettrico durante la guida, almeno uno dei seguenti criteri deve applicarsi al circuito sezionato o a ciascun circuito separato singolarmente dopo l'attivazione della funzione di sezionamento.

Tuttavia i criteri definiti al punto 5.2.8.1.4 non si applicano nel caso in cui più potenziali elettrici di una parte del bus ad alta tensione non siano protetti alle condizioni di protezione IPXXB.

Se la prova viene effettuata con una o più parti del sistema ad alta tensione non caricate elettricamente, la protezione dallo shock elettrico va dimostrata per la parte o le parti in questione secondo quanto prescritto al punto 5.2.8.1.3 o 5.2.8.1.4.

Per il sistema di accoppiamento per la ricarica del REESS, che nelle condizioni di guida non è alimentato, deve essere soddisfatto almeno uno dei quattro criteri specificati ai punti da 5.2.8.1.1 a 5.2.8.1.4.

5.2.8.1.1. Assenza di alta tensione

Le tensioni V_b , V_1 e V_2 dei bus ad alta tensione devono essere pari o inferiori a 30 V CA o a 60 V CC, secondo quanto precisato al punto 2 dell'allegato 11.

5.2.8.1.2. Basso livello di energia elettrica

L'energia totale (TE) dei bus ad alta tensione, misurata secondo il procedimento di prova di cui al punto 3 dell'allegato 11 con la formula a), deve essere inferiore a 2,0 joule. In alternativa l'energia totale (TE) può essere calcolata sulla base della tensione misurata V_b del bus ad alta tensione e della capacità dei condensatori X (C_x), secondo quanto indicato dal costruttore in base alla formula b) di cui al punto 3 dell'allegato 11.

Anche l'energia immagazzinata nei condensatori Y (TE_{y1} , TE_{y2}) deve essere inferiore a 2,0 joule. Questo valore va calcolato misurando le tensioni V_1 e V_2 dei bus ad alta tensione e del telaio elettrico e la capacità dei condensatori Y indicata dal costruttore in base alla formula c) di cui al punto 3 dell'allegato 11.

5.2.8.1.3. Protezione fisica

Per la protezione dal contatto diretto con parti ad alta tensione deve essere assicurato il grado di protezione IPXXB.

Inoltre, per la protezione dallo shock elettrico che potrebbe derivare da un contatto indiretto, la resistenza tra tutte le parti conduttrici esposte e il telaio elettrico deve essere inferiore a 0,1 ohm quando il flusso di corrente è di almeno 0,2 ampere.

Questo requisito è soddisfatto se il collegamento galvanico è stato effettuato mediante saldatura.

5.2.8.1.4. Resistenza di isolamento

Devono essere rispettati i criteri di cui ai punti 5.2.8.1.4.1 e 5.2.8.1.4.2.

La misurazione va effettuata in conformità all'allegato 11, paragrafo 5.



5.2.8.1.4.1. Motopropulsore elettrico composto da bus separati a CC o a CA

Se i bus ad alta tensione a CA e i bus ad alta tensione a CC sono galvanicamente isolati gli uni dagli altri, la resistenza di isolamento tra il bus ad alta tensione e il telaio elettrico (R_i quale definita all'allegato 11, punto 5) deve avere un valore minimo pari a 100 Ω/V della tensione di esercizio per i bus a CC e un valore minimo pari a 500 Ω/V della tensione di esercizio per i bus a CA.

5.2.8.1.4.2. Motopropulsore elettrico comprendente bus a CC e a CA combinati tra loro

Se i bus ad alta tensione a CA e i bus ad alta tensione a CC sono collegati galvanicamente, la resistenza di isolamento tra il bus ad alta tensione e il telaio elettrico (R_i quale definita all'allegato 11, punto 5) deve avere un valore minimo pari a 500 Ω/V della tensione di esercizio.

Se tuttavia è garantito il grado di protezione IPXXB per tutti i bus ad alta tensione a CA o se la tensione della CA è pari o inferiore a 30 V dopo l'urto del veicolo, la resistenza di isolamento tra il bus ad alta tensione e il telaio elettrico (R_i quale definita all'allegato 11, punto 5) deve avere un valore minimo pari a 100 Ω/V della tensione di esercizio.

5.2.8.2. Fuoriuscita di elettroliti

Nei 30 minuti successivi all'urto non devono verificarsi fuoriuscite di elettroliti dal REESS all'interno dell'abitacolo, mentre all'esterno dell'abitacolo la fuoriuscita di elettroliti dal REESS non deve superare il 7 %, salvo nel caso delle batterie di trazione di tipo aperto. Per queste ultime, la fuoriuscita di elettroliti all'esterno dell'abitacolo non deve superare il 7 % (per un massimo di 5,0 litri).

Il costruttore deve dimostrare il rispetto delle prescrizioni del punto 6 dell'allegato 11.

5.2.8.3. Mantenimento in posizione del REESS

Il REESS ubicato all'interno dell'abitacolo deve restare nella sede di installazione e i suoi componenti devono rimanere entro i limiti del sistema ricaricabile di accumulo dell'energia.

Nessuna parte del REESS situata al di fuori dell'abitacolo ai fini della valutazione della sicurezza elettrica deve penetrare nell'abitacolo durante o dopo la prova d'urto.

Il costruttore deve dimostrare il rispetto delle prescrizioni del punto 7 dell'allegato 11.


6. ISTRUZIONI PER GLI UTENTI DI VEICOLI DOTATI DI AIRBAG

6.1. Il veicolo deve recare un'indicazione relativa alla presenza di airbag per i sedili.


6.1.1. Nel caso di un veicolo dotato di airbag destinato a proteggere il conducente, la suddetta indicazione è rappresentata dalla dicitura «AIRBAG» apposta all'interno della circonferenza del volante; l'iscrizione deve essere apposta in modo stabile ed essere facilmente visibile.

6.1.2. Nel caso di un veicolo dotato di airbag lato passeggero destinato a proteggere gli occupanti diversi dal conducente, tale indicazione è rappresentata dall'etichetta di avvertenza descritta al punto 6.2.

6.2. Il veicolo dotato di uno o più airbag frontali lato passeggero deve recare l'indicazione del grave pericolo dell'uso di sistemi di ritenuta per bambini rivolti all'indietro su sedili muniti di airbag.



- 6.2.1. Tale indicazione deve essere costituita perlomeno da un'etichetta recante un chiaro pittogramma di avvertenza secondo quanto indicato di seguito.




Le dimensioni complessive dell'etichetta devono essere pari ad almeno 120 × 60 mm o determinare una superficie equivalente.

La suddetta etichetta può anche assumere un aspetto diverso da quello dell'esempio di cui sopra; il suo contenuto deve tuttavia essere conforme a quanto sopra prescritto.

- 6.2.2. Per quanto concerne l'airbag frontale del sedile anteriore lato passeggero, l'avvertenza deve essere apposta in modo stabile su entrambi i lati dell'aletta parasole anteriore lato passeggero, in modo tale che almeno una delle avvertenze sia sempre visibile, indipendentemente dalla posizione dell'aletta parasole. In alternativa, si deve apporre un'avvertenza sul lato visibile dell'aletta parasole in posizione ripiegata e una seconda avvertenza sul tetto dietro l'aletta in modo che sia sempre visibile almeno un'avvertenza. Non deve essere possibile rimuovere facilmente l'etichetta di avvertenza dall'aletta parasole e dal tetto dell'abitacolo senza che ciò provochi danni permanenti evidenti e chiaramente visibili all'aletta o al tetto interno dell'abitacolo.

Se il veicolo è privo di aletta parasole o di tetto, l'etichetta di avvertenza va collocata in un luogo in cui sia sempre chiaramente visibile.

Per quanto concerne gli airbag frontali per altri sedili del veicolo, l'avvertenza deve essere apposta direttamente di fronte al sedile interessato ed essere ben visibile in qualsiasi momento a chi monti su quel sedile un sistema di ritenuta per bambini rivolto all'indietro. Quanto prescritto dal presente paragrafo e dal paragrafo 6.2.1 non si applica ai posti a sedere muniti di un dispositivo che disattivi automaticamente l'airbag frontale quando si installa un sistema di ritenuta per bambini rivolto all'indietro.



- 6.2.3. Il manuale d'uso del veicolo deve contenere informazioni dettagliate e citare esplicitamente l'avvertenza. Il testo, in tutte le lingue ufficiali del/dei paese/i in cui è ragionevolmente prevedibile l'immatricolazione del veicolo (ad esempio, territorio dell'Unione europea, Giappone, Federazione russa o Nuova Zelanda ecc.), deve contenere almeno la seguente dicitura:

«NON utilizzare MAI un sistema di ritenuta per bambini rivolto all'indietro su un sedile protetto frontalmente da un AIRBAG ATTIVO. Rischio di MORTE o di LESIONI GRAVI per il BAMBINO»

Il testo deve essere corredato da un'illustrazione dell'etichetta d'avvertenza quale installata a bordo del veicolo. Le informazioni devono essere facilmente reperibili nel manuale d'uso del veicolo (ad esempio, un riferimento specifico a queste informazioni sulla prima pagina, una linguetta identificativa della pagina o un opuscolo *ad hoc* ecc.).

Quanto prescritto dal presente paragrafo non si applica ai veicoli i cui posti a sedere per i passeggeri siano dotati di un dispositivo che disattiva automaticamente l'airbag frontale quando si installa un sistema di ritenuta per bambini rivolto all'indietro.


7. MODIFICA ED ESTENSIONE DELL'OMOLOGAZIONE DEL TIPO DI VEICOLO

- 7.1. Eventuali modifiche della struttura, del numero dei sedili anteriori, dei rivestimenti e degli accessori interni, della posizione degli organi di comando del veicolo o di parti meccaniche che possono influire sulla capacità di assorbire energia della parte anteriore del veicolo devono essere segnalate all'autorità di omologazione. L'autorità di omologazione può quindi:
- 7.1.1. ritenere che le modifiche apportate non siano tali da produrre effetti negativi di rilievo, e che quindi il veicolo rimane conforme alle prescrizioni; oppure
- 7.1.2. imporre al servizio tecnico incaricato delle prove di eseguire un'ulteriore prova, tra quelle descritte di seguito, a seconda del tipo di modifica.
- 7.1.2.1. Le modifiche del veicolo che incidono sulla forma generale della sua struttura e/o comportano un aumento della massa superiore all'8 % e che, a giudizio dell'autorità, avrebbero notevoli ripercussioni sui risultati delle prove, impongono la ripetizione della prova descritta nell'allegato 3.
- 7.1.2.2. Se le modifiche riguardano unicamente le finiture interne, l'aumento della massa non supera l'8 % e il numero dei sedili anteriori inizialmente previsti per il veicolo non è cambiato, si devono effettuare le seguenti prove:
- 7.1.2.2.1. una prova semplificata secondo quanto previsto dall'allegato 7; e/o
- 7.1.2.2.2. una prova parziale, stabilita dal servizio tecnico, relativa alle modifiche effettuate.
- 7.2. La conferma o il rifiuto dell'omologazione, con indicazione delle avvenute modifiche, devono essere comunicati alle parti dell'accordo che applicano il presente regolamento secondo la procedura di cui al punto 4.3.
- 7.3. L'autorità di omologazione che rilascia l'estensione dell'omologazione deve assegnare un numero di serie a tale estensione e informarne le altre parti all'accordo del 1958 che applicano il presente regolamento per mezzo di una scheda di notifica conforme al modello di cui all'allegato 1 del presente regolamento.

8. CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

La conformità della produzione deve essere verificata secondo le procedure di cui all'appendice 2 dell'accordo (E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev.2) attenendosi alle disposizioni che seguono:

- 8.1. ogni veicolo omologato a norma del presente regolamento deve essere conforme al tipo di veicolo omologato, per quanto attiene alle caratteristiche che contribuiscono alla protezione degli occupanti del veicolo in caso di collisione frontale;
- 8.2. il titolare dell'omologazione è tenuto ad assicurare che per ciascun tipo di veicolo vengano effettuate almeno le prove concernenti l'esecuzione delle misurazioni;
- 8.3. l'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione del tipo può verificare in qualunque momento i metodi di controllo della conformità applicati in ogni impianto di produzione. Di norma tali verifiche devono avere cadenza biennale.




9. SANZIONI IN CASO DI NON CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE
- 9.1. L'omologazione di un tipo di veicolo rilasciata a norma del presente regolamento può essere revocata se non sono soddisfatte le prescrizioni di cui al punto 7.1 o se il veicolo o i veicoli prescelti non superano i controlli prescritti al punto 7.2.
- 9.2. Se una parte dell'accordo che applica il presente regolamento revoca un'omologazione precedentemente concessa, deve informarne immediatamente le altre parti che applicano il presente regolamento mediante una scheda di notifica conforme al modello che figura nell'allegato 1 del presente regolamento.
10. CESSAZIONE DEFINITIVA DELLA PRODUZIONE
- Il titolare di un'omologazione che cessi completamente la produzione di un tipo di veicolo omologato ai sensi del regolamento deve informarne l'autorità che ha rilasciato l'omologazione. A seguito di tale comunicazione, l'autorità informa le altre parti contraenti l'accordo del 1958 che applicano il presente regolamento per mezzo di una scheda di notifica conforme al modello che figura nell'allegato 1 del presente regolamento.
11. DISPOSIZIONI TRANSITORIE
- 11.1. Dalla data ufficiale di entrata in vigore del supplemento 4 della serie di modifiche 01, nessuna parte contraente che applica il presente regolamento può rifiutare l'omologazione ai sensi del presente regolamento modificato dal supplemento 4 della serie di modifiche 01.
- 11.2. A decorrere dal 23 giugno 2013 le parti contraenti che applicano il presente regolamento devono rilasciare l'omologazione unicamente ai veicoli conformi alle prescrizioni del regolamento medesimo, come modificato dal supplemento 4 alla serie di modifiche 01.
- 11.3. Fintanto che il presente regolamento non conterrà prescrizioni relative alla protezione degli occupanti mediante una prova d'urto frontale pieno, le parti contraenti possono continuare ad applicare le prescrizioni già in vigore in tal senso al momento dell'adesione al presente regolamento.
- 11.4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della serie di modifiche 02, nessuna parte contraente che applica il presente regolamento può rifiutare di rilasciare un'omologazione ai sensi del presente regolamento, modificato dalla serie di modifiche 02.
- 11.5. Trascorsi 24 mesi dalla data di entrata in vigore ufficiale della serie di modifiche 02, le parti contraenti che applicano il presente regolamento devono rilasciare l'omologazione solo ai tipi di veicolo che soddisfano le prescrizioni del presente regolamento quale modificato dalla serie di modifiche 02.
- Tuttavia, nel caso dei veicoli dotati di motopropulsore elettrico funzionante ad alta tensione, è concesso un ulteriore periodo di 12 mesi a condizione che il costruttore dimostri, in modo soddisfacente per il servizio tecnico, che il veicolo prevede livelli di sicurezza equivalenti a quelli richiesti dal presente regolamento quale modificato dalla serie di modifiche 02.
- 11.6. Le parti contraenti che applicano il presente regolamento non possono rifiutare l'estensione di omologazioni rilasciate a norma della precedente serie di modifiche al presente regolamento quando l'estensione non comporta alcuna modifica al sistema di propulsione del veicolo.
- Tuttavia, trascorsi 48 mesi dalla data ufficiale di entrata in vigore della serie di modifiche 02, non possono essere rilasciate estensioni di omologazioni a norma della serie precedente di modifiche del presente regolamento per i veicoli dotati di motopropulsore elettrico funzionante ad alta tensione.
- 11.7. Se al momento dell'entrata in vigore della serie di modifiche 02 del presente regolamento vigono prescrizioni nazionali che disciplinano la sicurezza di veicoli con motopropulsore elettrico funzionante ad alta tensione, le parti contraenti che applicano il presente regolamento possono rifiutare l'omologazione nazionale di tali veicoli non conformi alle prescrizioni nazionali, a meno che non si tratti di veicoli omologati a norma della serie di modifiche 02 del presente regolamento.
- 11.8. Trascorsi 48 mesi dalla data di entrata in vigore della serie di modifiche 02 del presente regolamento, le parti contraenti che applicano il presente regolamento possono rifiutare l'omologazione nazionale o regionale nonché la prima immatricolazione nazionale o regionale (prima messa in circolazione) di un veicolo con motopropulsore elettrico ad alta tensione non conforme alle prescrizioni della serie di modifiche 02 al presente regolamento.



- 11.9. Le parti contraenti che applicano il regolamento devono continuare ad accettare le omologazioni rilasciate a norma della serie di modifiche 01 del presente regolamento per i veicoli non interessati dalla serie di modifiche 02.
- 11.10. Fino a 18 mesi dopo la data di entrata in vigore del supplemento 4 alla serie di modifiche 02 del presente regolamento, le parti contraenti che applicano il presente regolamento possono continuare a rilasciare omologazioni ai sensi della serie di modifiche 02 del presente regolamento senza considerare le disposizioni del supplemento 4.
- 11.11. A decorrere dalla data di entrata in vigore della serie di modifiche 03, nessuna parte contraente che applica il presente regolamento può rifiutare di rilasciare un'omologazione ai sensi del presente regolamento quale modificato dalla serie di modifiche 03.
- 11.12. A decorrere dal 1° settembre 2018 le parti contraenti che applicano il presente regolamento devono rilasciare l'omologazione unicamente ai tipi di veicolo conformi alle prescrizioni del regolamento medesimo quale modificato dalla serie di modifiche 03.
- 11.13. Le parti contraenti che applicano il presente regolamento non possono rifiutarsi di rilasciare estensioni di omologazioni ai tipi esistenti che siano state rilasciate conformemente alle precedenti serie di modifiche del presente regolamento.
- 11.14. Le parti contraenti che applicano il regolamento devono continuare ad accettare le omologazioni rilasciate a norma della serie di modifiche 01 del regolamento prima del 23 giugno 2013 o 2014, a seconda di quanto previsto al punto 11.5.
- 11.15. Le parti contraenti che applicano il regolamento devono continuare ad accettare le omologazioni rilasciate a norma della serie di modifiche 02 del regolamento prima del 1° settembre 2018.
12. NOMI E INDIRIZZI DEI SERVIZI TECNICI RESPONSABILI DELLE PROVE DI OMOLOGAZIONE E DELLE AUTORITÀ DI OMOLOGAZIONE

Le parti dell'accordo che applicano il presente regolamento devono comunicare al segretariato delle Nazioni Unite la denominazione e l'indirizzo dei servizi tecnici incaricati di eseguire le prove di omologazione, dei costruttori autorizzati a eseguire le prove e delle autorità di omologazione cui devono essere inviati le schede attestanti il rilascio, l'estensione, il rifiuto o la revoca di omologazioni concesse in altri paesi.



ALLEGATO 1

NOTIFICA

[formato massimo: A4 (210 × 297 mm)]



Emessa da: Nome dell'amministrazione

.....

.....

.....

- Relativa a ⁽²⁾:
- rilascio dell'omologazione
 - estensione dell'omologazione
 - rifiuto dell'omologazione
 - revoca dell'omologazione
 - cessazione definitiva della produzione

di un tipo di veicolo per quanto riguarda la protezione degli occupanti in caso di collisione frontale, a norma del regolamento n. 94.

Omologazione n.: Estensione n.:

1. Denominazione commerciale o marchio del veicolo
2. Tipo di veicolo
3. Nome e indirizzo del costruttore
-
4. Nome e indirizzo dell'eventuale mandatario del costruttore
-
-
5. Breve descrizione del tipo di veicolo per quanto riguarda struttura, dimensioni, forme e materiali:
-
- 5.1. Descrizione del sistema di protezione installato sul veicolo
-
- 5.2. Descrizione delle finiture e degli accessori interni suscettibili di incidere sulle prove
-
- 5.3. Posizione della fonte di energia elettrica
6. Posizione del motore: anteriore/posteriore/centrale ⁽²⁾
7. Trazione: anteriore/posteriore ⁽²⁾
8. Massa del veicolo sottoposto a prova
- Asse anteriore:
- Asse posteriore:
- Totale:
9. Veicolo presentato all'omologazione in data
10. Servizio tecnico che effettua le prove di omologazione
11. Data del verbale di prova rilasciato dal servizio tecnico
12. Numero del verbale di prova rilasciato dal servizio tecnico



- 13. Omologazione rilasciata/rifiutata/estesa/revocata ⁽²⁾
- 14. Posizione del marchio di omologazione sul veicolo
- 15. Luogo
- 16. Data
- 17. Firma
- 18. Alla presente notifica sono allegati i documenti che seguono, provvisti del numero di omologazione di cui sopra:
(Fotografie e/o schemi e disegni che consentono l'identificazione del tipo/dei tipi di veicolo e delle possibili varianti coperti dall'omologazione)

⁽¹⁾ Numero distintivo del paese che ha rilasciato/esteso/rifiutato/revocato l'omologazione (cfr. le disposizioni in materia di omologazione nel presente regolamento).

⁽²⁾ Cancellare quanto non pertinente.




ALLEGATO 2

ESEMPI DI MARCHI DI OMOLOGAZIONE

MODELLO A

(cfr. punto 4.4 del presente regolamento)




a = 8 mm min.

L'apposizione su un veicolo di questo marchio indica che il tipo di veicolo in questione è stato omologato, per quanto riguarda la protezione degli occupanti in caso di urto frontale, nei Paesi Bassi (E 4) a norma del regolamento n. 94 e con il numero di omologazione 031424. Il numero di omologazione indica che l'omologazione è stata rilasciata ai sensi delle prescrizioni del regolamento n. 94 modificato dalla serie di modifiche 03.

MODELLO B

(cfr. punto 4.5 del presente regolamento)



a = 8 mm min.

Il marchio di omologazione sopra riportato, apposto su un veicolo, indica che questo tipo di veicolo è stato omologato nei Paesi Bassi (E 4) a norma dei regolamenti n. 94 e n. 11⁽¹⁾. Le prime due cifre dei numeri di omologazione indicano che, alla data del rilascio delle rispettive omologazioni, tanto il regolamento n. 94 che il regolamento n. 11 includevano una serie di modifiche 03.

(¹) Nel secondo caso, il numero è fornito a mero titolo esemplificativo.



ALLEGATO 3

PROCEDURA DI PROVA

1. INSTALLAZIONE E PREPARAZIONE DEL VEICOLO

1.1. Area di prova

L'area di prova deve essere sufficientemente ampia da accogliere la pista di accelerazione, la barriera e gli impianti tecnici necessari alla prova. La parte finale della pista deve essere orizzontale, piana e uniforme, per una lunghezza di almeno 5 m prima della barriera.

1.2. Barriera

Il lato anteriore della barriera è costituito da una struttura deformabile quale definita nell'allegato 9 del presente regolamento. Il lato anteriore della struttura deformabile deve essere perpendicolare, con una tolleranza di $\pm 1^\circ$, alla traiettoria del veicolo di prova. La barriera deve essere fissata a una massa non inferiore a 7×10^4 kg, il cui lato anteriore deve essere verticale con una tolleranza di $\pm 1^\circ$. Questa massa deve essere ancorata al suolo o collocata sul suolo facendo uso, se necessario, di altri dispositivi supplementari di arresto per limitarne lo spostamento.

1.3. Orientamento della barriera

La barriera deve essere orientata in modo che il primo contatto del veicolo con la barriera avvenga sul lato della colonna dello sterzo. Se la prova può essere effettuata con un veicolo con guida a destra o con guida a sinistra, la prova deve essere eseguita sul lato meno favorevole, determinato dal servizio tecnico incaricato delle prove.

1.3.1. Allineamento del veicolo alla barriera

Il 40 % \pm 20 mm della larghezza del veicolo deve sovrapporsi alla parte anteriore della barriera.

1.4. Stato del veicolo

1.4.1. Specifiche generali

Il veicolo sottoposto a prova deve essere rappresentativo della produzione di serie e deve comprendere l'attrezzatura normalmente fornita e trovarsi nell'ordine di marcia normale. Alcuni componenti possono essere sostituiti da masse equivalenti qualora la sostituzione non abbia effetti significativi sui risultati delle misurazioni di cui al punto 6.

La modifica del sistema di alimentazione del carburante deve essere consentita, previo accordo tra costruttore e servizio tecnico, in modo che un quantitativo idoneo di carburante possa essere utilizzato per far funzionare il motore o il sistema di conversione dell'energia elettrica.

1.4.2. Massa del veicolo

1.4.2.1. La massa del veicolo sottoposto alla prova deve essere costituita dalla massa a vuoto in ordine di marcia.

1.4.2.2. Il serbatoio del carburante deve essere riempito d'acqua almeno fino al 90 % della massa del pieno di carburante specificata dal costruttore, con una tolleranza di ± 1 %.

Questa prescrizione non si applica ai serbatoi di idrogeno.

1.4.2.3. Tutti gli altri circuiti (liquido dei freni, liquido di raffreddamento ecc.) possono essere vuoti; in tale caso occorre compensare la massa dei liquidi facendo attenzione.

1.4.2.4. Se è superiore ai 25 kg autorizzati, la massa degli strumenti di misurazione montati sul veicolo può essere compensata mediante riduzioni di peso che non abbiano un effetto significativo sui risultati ottenuti secondo le disposizioni di cui al punto 6.

1.4.2.5. La massa degli strumenti di misurazione non deve modificare il carico di riferimento di ogni asse di oltre il 5 % e ogni variazione non deve superare i 20 kg.

1.4.2.6. La massa del veicolo definita al punto 1.4.2.1 deve essere indicata nel verbale.



- 1.4.3. Regolazioni all'interno dell'abitacolo
- 1.4.3.1. Posizione del volante
- Se regolabile, il volante deve essere sistemato nella posizione normale indicata dal costruttore o, in mancanza di istruzioni particolari del costruttore, nella posizione intermedia della gamma di regolazioni consentite. Al termine del viaggio svolto a motore in funzione, il volante va lasciato libero con le razze nella posizione che, secondo le istruzioni del costruttore, corrisponde alla direzione rettilinea del veicolo.
- 1.4.3.2. Vetrature
- I vetri discendenti del veicolo devono essere chiusi. Ai fini delle misurazioni da effettuare durante le prove e con l'accordo del costruttore, i vetri possono essere abbassati, purché la manovella si trovi nella posizione corrispondente a quella di chiusura.
- 1.4.3.3. Leva del cambio
- La leva del cambio deve essere posizionata in folle. Se il veicolo è mosso dal proprio motore, la posizione della leva del cambio deve essere indicata dal costruttore.
- 1.4.3.4. Pedali
- I pedali devono trovarsi nella normale posizione di riposo. Se regolabili, devono essere collocati nella posizione mediana di regolazione, salvo diversa indicazione del costruttore.
- 1.4.3.5. Porte
- Le porte devono essere chiuse ma non bloccate.
- 1.4.3.5.1. Nel caso dei veicoli dotati di sistema di bloccaggio delle porte ad attivazione automatica, il sistema deve essere attivato all'inizio della propulsione del veicolo, di modo che le porte si blocchino automaticamente prima dell'istante dell'impatto. A scelta del costruttore, le porte possono essere bloccate manualmente prima dell'inizio della propulsione del veicolo.
- 1.4.3.5.2. Nel caso dei veicoli dotati di sistema di bloccaggio delle porte ad attivazione automatica installato facoltativamente e/o disattivabile dal conducente, si deve eseguire una delle due seguenti procedure, a scelta del costruttore:
- 1.4.3.5.2.1. il sistema deve essere attivato all'inizio della propulsione del veicolo, di modo che le porte si blocchino automaticamente prima dell'istante dell'impatto. A scelta del costruttore, le porte possono essere bloccate manualmente prima dell'inizio della propulsione del veicolo;
- 1.4.3.5.2.2. le porte laterali situate sul lato dell'urto devono essere sbloccate e il sistema disabilitato per esse; per quanto riguarda le porte che si trovano sul lato non interessato dall'impatto, il sistema può essere attivato di modo che tali porte si blocchino automaticamente prima dell'istante dell'impatto. A scelta del costruttore, tali porte possono essere bloccate manualmente prima dell'inizio della propulsione del veicolo.
- 1.4.3.6. Tettuccio apribile
- Se il veicolo è munito di un tettuccio apribile o amovibile, questo deve essere installato e trovarsi in posizione chiusa. Ai fini delle misurazioni da effettuare durante le prove e con l'accordo del costruttore, il tettuccio può essere aperto.
- 1.4.3.7. Alette parasole
- Le alette parasole devono essere ripiegate.
- 1.4.3.8. Retrovisore
- Lo specchio retrovisore interno deve trovarsi nella normale posizione d'uso.
- 1.4.3.9. Braccioli
- Se mobili, i braccioli anteriori e posteriori devono essere abbassati, a meno che ciò non sia possibile a causa della posizione dei manichini all'interno del veicolo.



1.4.3.10. Poggiatesta

I poggiatesta regolabili in altezza devono essere regolati nella posizione adeguata secondo le indicazioni del costruttore. In mancanza di istruzioni particolari del costruttore, i poggiatesta devono essere sollevati al massimo.

1.4.3.11. Sedili

1.4.3.11.1. Posizione dei sedili anteriori

I sedili regolabili longitudinalmente devono essere sistemati in modo che il punto H (determinato conformemente alla procedura di cui all'allegato 6) si trovi nella posizione intermedia di regolazione o nella posizione di bloccaggio più prossima a quella intermedia e all'altezza definita dal costruttore (in caso di sedili regolabili indipendentemente in altezza). Per i sedili a panchina, si deve fare riferimento al punto H del posto del conducente.

1.4.3.11.2. Posizione dello schienale dei sedili anteriori

Se regolabile, lo schienale deve essere regolato in modo che l'inclinazione del tronco del manichino sia il più possibile prossima a quella di utilizzazione normale indicata dal costruttore oppure, in assenza di istruzioni speciali da parte di quest'ultimo, in modo da avere un'inclinazione di 25° all'indietro rispetto alla verticale.

1.4.3.11.3. Sedili posteriori

Se regolabili, i sedili posteriori o i sedili a panchina posteriori devono essere regolati nella posizione più arretrata.

1.4.4. Regolazione del motopropulsore elettrico

1.4.4.1. Il REESS deve essere in uno stato di carica che consenta il normale funzionamento del motopropulsore, secondo quanto indicato dal costruttore.

1.4.4.2. Il motopropulsore elettrico deve essere caricato elettricamente con o senza l'intervento delle fonti originali di energia elettrica (ad esempio gruppo elettrogeno, REESS o sistema di conversione dell'energia elettrica). Tuttavia:

1.4.4.2.1. previo accordo tra il servizio tecnico e il costruttore, è ammessa l'esecuzione della prova senza che il motopropulsore elettrico o parti dello stesso siano caricati elettricamente, purché ciò non incida negativamente sul risultato della prova. Per le parti del propulsore elettrico non caricate elettricamente, la protezione dallo shock elettrico va dimostrata con una protezione fisica o una resistenza di isolamento e altri mezzi idonei;

1.4.4.2.2. in presenza della funzione di sezionamento automatico, laddove il costruttore lo richieda, deve essere consentito eseguire la prova con la funzione di sezionamento attivata. In tale caso occorre dimostrare che il sezionamento automatico avrebbe funzionato durante la prova d'urto tra l'altro attraverso il segnale di attivazione automatica e la separazione galvanica tenuto conto delle condizioni reali dell'urto.

2. MANICHINI

2.1. Sedili anteriori


2.1.1. Su ciascuno dei sedili anteriori laterali deve essere collocato un manichino corrispondente alle specifiche di Hybrid III per un adulto di sesso maschile del cinquantesimo percentile⁽¹⁾, munito di una caviglia a 45 gradi e conforme alle pertinenti specifiche di regolazione conformemente alle condizioni di cui all'allegato 5. La caviglia del manichino deve essere sottoposta a procedure di certificazione conformemente alla procedura di cui all'allegato 10.

2.1.2. Il veicolo sarà sottoposto a prova utilizzando i sistemi di ritenuta previsti dal costruttore.


3. PROPULSIONE E TRAIETTORIA DEL VEICOLO

3.1. Il sistema di propulsione del veicolo può essere costituito dal suo motore o da un qualsiasi altro dispositivo di propulsione.

⁽¹⁾ Le specifiche tecniche e i disegni particolareggiati di Hybrid III, che per dimensioni principali riproduce un soggetto di sesso maschile del cinquantesimo percentile degli USA, e le specifiche di regolazione dello stesso per questa prova sono depositati presso il segretariato generale delle Nazioni Unite e possono essere consultati, a richiesta, presso il segretariato della Commissione economica per l'Europa, Palazzo delle Nazioni, Ginevra, Svizzera.



- 3.2. Al momento dell'impatto, il veicolo non deve più essere soggetto all'azione di eventuali dispositivi aggiuntivi di sterzo o di propulsione.
- 3.3. La traiettoria del veicolo deve soddisfare le prescrizioni di cui ai punti 1.2 e 1.3.1.
4. VELOCITÀ DI PROVA
- La velocità del veicolo al momento dell'impatto deve essere di $56 - 0/+ 1$ km/h. Tuttavia, se la prova è stata effettuata ad una velocità superiore e il veicolo è risultato conforme alle prescrizioni, la prova è considerata superata.
5. MISURAZIONI DA EFFETTUARSI CON IL MANICHINO COLLOCATO SUI SEDILI ANTERIORI
- 5.1. Tutte le misurazioni necessarie per verificare i criteri di prestazione devono essere effettuate con i sistemi di misurazione corrispondenti alle specifiche dell'allegato 8.
- 5.2. I vari parametri devono essere registrati mediante canali dati indipendenti, corrispondenti alle classi di frequenza del canale (CFC) di seguito indicate.
- 5.2.1. Misurazioni all'interno della testa del manichino
- L'accelerazione (a) riferita al centro di gravità è calcolata a partire dai componenti triassiali dell'accelerazione, misurati con una CFC di 1 000.
- 5.2.2. Misurazioni all'interno del collo del manichino
- 5.2.2.1. La forza di trazione assiale e la forza trasversale all'interfaccia collo/testa sono misurate con una CFC di 1 000.
- 5.2.2.2. Il momento flettente attorno a un asse laterale a livello dell'interfaccia collo/testa è misurato con una CFC di 600.
- 5.2.3. Misurazioni all'interno del torace del manichino
- La deformazione del torace fra lo sterno e la colonna vertebrale è misurata con una CFC di 180.
- 5.2.4. Misurazioni all'interno del femore e della tibia del manichino
- 5.2.4.1. La forza di compressione assiale e i momenti flettenti sono misurati con una CFC di 600.
- 5.2.4.2. Lo spostamento della tibia rispetto al femore è misurato a livello dell'articolazione del ginocchio (slittamento) con una CFC di 180.
6. MISURAZIONI DA ESEGUIRSI SUL VEICOLO
- 6.1. Per poter eseguire la prova semplificata descritta nell'allegato 7, l'andamento della decelerazione della struttura nel tempo deve essere determinato in base ai valori indicati dagli accelerometri longitudinali installati alla base del montante «B» sul lato del veicolo che subisce l'urto, con una CFC di 180 e mediante canali dati conformi ai requisiti di cui all'allegato 8.
- 6.2. L'andamento della velocità nel tempo da utilizzare nella procedura di prova descritta nell'allegato 7 deve essere ottenuto con l'accelerometro longitudinale installato sul montante «B» del lato del veicolo che subisce l'urto.



ALLEGATO 4

CRITERI DI PRESTAZIONE RIFERITI ALLA TESTA (HPC) E ALL'ACCELERAZIONE DELLA TESTA DI 3 MILLISECONDI

1. CRITERIO DI PRESTAZIONE RIFERITO ALLA TESTA (HPC₃₆)
 - 1.1. Il criterio di prestazione riferito alla testa (HPC₃₆) è considerato soddisfatto se, durante la prova, la testa non viene in contatto con nessun componente del veicolo.
 - 1.2. Se durante la prova la testa viene in contatto con un qualsiasi componente del veicolo, si calcola il valore dell'HPC sulla base dell'accelerazione (a), misurata conformemente al punto 5.2.1 dell'allegato 3 mediante la seguente espressione:

$$HPC = (t_2 - t_1) \left[\frac{1}{t_2 - t_1} \int_{t_1}^{t_2} a dt \right]^{2,5}$$

in cui:

- 1.2.1. «a» è l'accelerazione risultante misurata conformemente al punto 5.2.1 dell'allegato 3, espressa in unità di gravità, g (1 g = 9,81 m/s²);
- 1.2.2. se la fase iniziale del contatto può essere determinata in maniera soddisfacente, t₁ and t₂ sono i due istanti, espressi in secondi, che delimitano l'intervallo di tempo tra l'inizio del contatto della testa e la fine della registrazione alla quale corrisponde il valore massimo di HPC;
- 1.2.3. se la fase iniziale del contatto della testa non può essere determinata, t₁ and t₂ sono i due istanti, espressi in secondi, che delimitano l'intervallo di tempo compreso tra l'inizio e la fine della registrazione cui corrisponde il valore massimo di HPC;
- 1.2.4. ai fini del calcolo del valore massimo, i valori di HPC per i quali l'intervallo di tempo (t₁ - t₂) è superiore a 36 millisecondi non sono presi in considerazione.
- 1.3. Il valore dell'accelerazione risultante della testa durante la proiezione in avanti, superato per 3 millisecondi cumulativamente, viene calcolato dall'accelerazione risultante della testa misurata conformemente al punto 5.2.1 dell'allegato 3.

2. CRITERI DI LESIONE DEL COLLO

- 2.1. Questi criteri sono determinati dalla forza di compressione assiale, dalla forza di trazione assiale e dalle forze trasversali all'interfaccia collo/testa, espresse in kN e misurate conformemente al punto 5.2.2 dell'allegato 3, e dalla durata di applicazione di tali forze espressa in millisecondi.
- 2.2. Il criterio del momento flettente del collo è determinato dal momento flettente, espresso in Nm, sostenuto intorno a un asse laterale all'interfaccia testa/collo e misurato conformemente al punto 5.2.2 dell'allegato 3.
- 2.3. Il momento flettente del collo, espresso in Nm, deve essere registrato.

3. CRITERIO DI SCHIACCIAMENTO DEL TORACE (TCC) E CRITERIO DI VISCOSITÀ (V * C)

- 3.1. Il criterio di schiacciamento del torace è determinato dal valore assoluto della deformazione del torace, espresso in mm e misurato conformemente al punto 5.2.3 dell'allegato 3.
- 3.2. Il criterio di viscosità (V * C) è calcolato come il prodotto istantaneo della compressione e del tasso di deformazione dello sterno, misurato conformemente al punto 6 del presente allegato e al punto 5.2.3 dell'allegato 3.



4. CRITERIO DI FORZA SUL FEMORE (FFC)
- 4.1. Questo criterio è determinato dalla forza di compressione, espressa in kN, trasmessa assialmente su ciascun femore del manichino, misurata conformemente al punto 5.2.4 dell'allegato 3, e dalla durata di applicazione di questa forza, espressa in millisecondi.
5. CRITERIO DI FORZA DI COMPRESSIONE SULLA TIBIA (TCFC) E INDICE DELLA TIBIA (TI)
- 5.1. Il criterio di forza di compressione sulla tibia è determinato dalla forza di compressione (F_z) espressa in kN, trasmessa assialmente su ciascuna tibia del manichino e misurata conformemente al punto 5.2.4 dell'allegato 3.
- 5.2. L'indice della tibia è calcolato sulla base dei momenti flettenti (M_x e M_y), misurati conformemente al punto 5.1 mediante la seguente formula:

$$TI = |M_R / (M_C)_R| + |F_z / (F_C)_z|$$

in cui:

M_x = momento flettente intorno all'asse x

M_y = momento flettente intorno all'asse y

$(M_C)_R$ = momento flettente critico, considerato tale a 225 Nm

F_z = forza di compressione assiale nella direzione z

$(F_C)_z$ = forza di compressione critica nella direzione z, considerata tale a 35,9 kN

$$M_R = \sqrt{(M_x)^2 + (M_y)^2}$$

L'indice della tibia viene calcolato al vertice e alla base di ciascuna tibia; tuttavia, F_z può essere misurato in uno qualsiasi dei due punti e il valore ottenuto viene utilizzato per calcolare l'indice della tibia sia al vertice che alla base. I due momenti M_x e M_y sono misurati separatamente nei due punti.

6. PROCEDURA DI CALCOLO DEL CRITERIO DI VISCOSITÀ ($V * C$) PER IL MANICHINO HYBRID III
- 6.1. Il criterio di viscosità è calcolato come il prodotto istantaneo dello schiacciamento e del tasso di deformazione dello sterno. Ambedue sono ottenuti dalla misurazione della deformazione dello sterno.
- 6.2. La risposta di deformazione dello sterno è filtrata una volta a una CFC di 180. La compressione al momento t è calcolata a partire da questo segnale filtrato secondo la formula seguente:



$$C_{(t)} = \frac{D_{(t)}}{0,229}$$

La velocità di deformazione dello sterno al momento t è calcolata a partire dalla deformazione filtrata secondo la formula seguente:

$$V_{(t)} = \frac{8(D_{(t+1)} - D_{(t-1)}) - (D_{(t+2)} - D_{(t-2)})}{12 \partial t}$$



in cui $D(t)$ è la deformazione al momento t in metri e ∂t è l'intervallo di tempo in secondi che intercorre tra le misurazioni della deformazione. Il valore massimo di ∂t deve essere pari a $1,25 \times 10^{-4}$ secondi. Questa procedura di calcolo è illustrata dal diagramma sottostante:



ALLEGATO 5

SISTEMAZIONE E INSTALLAZIONE DEI MANICHINI E REGOLAZIONE DEI SISTEMI DI RITENUTA

1. SISTEMAZIONE DEI MANICHINI

1.1. Sedili separati

Il piano di simmetria del manichino deve coincidere con il piano mediano verticale del sedile.

1.2. Sedile anteriore a panchina

1.2.1. Conducente

Il piano di simmetria del manichino deve coincidere con il piano verticale che passa attraverso il centro del volante ed è parallelo al piano mediano longitudinale del veicolo. Se il posto a sedere è determinato dalla forma della panchina, tale posto a sedere deve essere considerato un sedile separato.

1.2.2. Passeggero laterale

Il piano di simmetria del manichino del passeggero e quello del manichino del conducente devono essere simmetrici rispetto al piano mediano longitudinale del veicolo. Se il posto a sedere è determinato dalla forma della panchina, tale posto a sedere deve essere considerato un sedile separato.

1.3. Sedile anteriore a panchina per passeggeri (escluso il conducente)

I piani di simmetria dei manichini devono coincidere con i piani mediani dei posti a sedere definiti dal costruttore.

2. INSTALLAZIONE DEI MANICHINI

2.1. Testa

La strumentazione trasversale della testa deve essere orizzontale, con una tolleranza di 2,5°. Per i veicoli muniti di sedili con schienale verticale non regolabile, la testa del manichino deve essere portata in posizione di equilibrio rispettando il seguente ordine: regolare anzitutto la posizione del punto H entro i limiti stabiliti al punto 2.4.3.1 per portare la strumentazione trasversale della testa del manichino in posizione orizzontale. Se la strumentazione trasversale non è ancora orizzontale, regolare l'angolo pelvico del manichino entro i limiti stabiliti al punto 2.4.3.2; se la strumentazione trasversale non è ancora orizzontale, regolare il supporto del collo del manichino il minimo necessario ad assicurare che la strumentazione trasversale sia orizzontale, con una tolleranza di 2,5°.

2.2. Arti superiori


2.2.1. Le braccia del manichino del conducente devono essere adiacenti al tronco e le relative linee centrali devono essere il più possibile prossime ad un piano verticale.

2.2.2. Le braccia del manichino del passeggero devono trovarsi a contatto con lo schienale del sedile e con i lati del tronco.

2.3. Mani

2.3.1. I palmi delle mani del manichino del conducente devono essere a contatto con la parte esterna della corona del volante, a livello dell'asse centrale orizzontale del volante. I pollici devono essere appoggiati sulla corona del volante e devono essere fissati alla corona stessa con un nastro adesivo leggero in modo che il nastro non impedisca alla mano di staccarsi dal volante se quest'ultima subisce una spinta verso l'alto di forza non inferiore a 9 N e non superiore a 22 N.

2.3.2. I palmi delle mani del manichino del passeggero devono toccare la parte esterna della coscia. Il dito mignolo deve toccare il cuscino del sedile.



2.4. Tronco

2.4.1. Nel caso dei veicoli muniti di sedili a panchina, la parte superiore del tronco dei manichini del conducente e del passeggero deve essere appoggiata allo schienale. Il piano sagittale mediano del manichino del conducente deve essere verticale e parallelo all'asse centrale longitudinale del veicolo e passare per il centro della corona volante. Il piano sagittale mediano del manichino del passeggero deve essere verticale, parallelo all'asse centrale longitudinale del veicolo e a una distanza uguale a quella che separa detto asse dal piano sagittale mediano del manichino del conducente.

2.4.2. Nel caso dei veicoli muniti di sedili singoli, la parte superiore del tronco dei manichini del conducente e del passeggero deve essere appoggiata allo schienale. Il piano sagittale mediano dei manichini del conducente e del passeggero deve essere verticale e deve coincidere con l'asse centrale longitudinale del corrispondente sedile singolo.

2.4.3. Parte inferiore del tronco

2.4.3.1. Punto H

Il punto H dei manichini del conducente e del passeggero deve coincidere, con una tolleranza di 13 mm in senso verticale e 13 mm in senso orizzontale, con un punto situato 6 mm al di sotto della posizione del punto H, determinato in base alla procedura descritta nell'allegato 6, fermo restando che la lunghezza dei segmenti corrispondenti alla gamba e alla coscia nella macchina per la determinazione del punto H devono essere regolati rispettivamente a 414 mm e a 401 mm, invece che a 417 mm e 432 mm.

2.4.3.2. Angolo pelvico

L'angolo misurato orizzontalmente sulla superficie piana di 76,2 mm (3 pollici) del misuratore deve essere di $22,5^\circ \pm 2,5^\circ$; per determinarlo si utilizza il misuratore degli angoli pelvici (GM, disegno 78051-532 incluso mediante riferimento nella parte 572) inserito nel foro di misura corrispondente al punto H del manichino.

2.5. Arti inferiori

La coscia dei manichini del conducente e del passeggero deve essere appoggiata al cuscino del sedile per quanto consentito dalla posizione dei piedi. La distanza iniziale tra le superfici esterne delle articolazioni del ginocchio deve essere di $270 \text{ mm} \pm 10 \text{ mm}$. Per quanto possibile, la gamba sinistra del manichino del conducente e entrambe le gambe del manichino del passeggero devono trovarsi su piani longitudinali verticali. Per quanto possibile, la gamba destra del manichino del conducente deve trovarsi su un piano verticale. In funzione delle diverse configurazioni dell'abitacolo, è consentito un ultimo aggiustamento per posizionare i piedi conformemente al punto 2.6.

2.6. Piedi

2.6.1. Il piede destro del manichino del conducente deve essere appoggiato sull'acceleratore rilasciato, con la parte posteriore del tallone appoggiata sul pavimento in corrispondenza del piano d'appoggio del pedale. Se il piede non può essere appoggiato sul pedale dell'acceleratore, deve essere collocato perpendicolarmente alla tibia nella posizione più avanzata possibile in direzione dell'asse centrale del pedale, con la parte posteriore del tallone sul pavimento. Il tallone del piede sinistro deve essere sistemato il più avanti possibile sul pavimento. Il piede sinistro deve aderire il più possibile alla pedana di appoggio dei piedi. L'asse centrale longitudinale del piede sinistro deve essere il più possibile parallelo all'asse centrale longitudinale del veicolo. Nel caso dei veicoli dotati di poggipiedi deve essere possibile, su richiesta del costruttore, appoggiare il piede sinistro sul poggipiedi. In questo caso la posizione del piede sinistro è determinata dal poggipiedi.

2.6.2. I talloni dei piedi del manichino del passeggero devono essere sistemati il più avanti possibile sul pavimento. Entrambi i piedi devono aderire il più possibile alla pedana di appoggio dei piedi. L'asse centrale longitudinale dei piedi deve essere il più possibile parallelo all'asse centrale longitudinale del veicolo.

2.7. Gli strumenti di misurazione non devono in alcun modo ostacolare il movimento del manichino durante l'urto.

2.8. La temperatura del manichino e del sistema degli strumenti di misurazione deve essere stabilizzata prima di iniziare la prova e mantenuta, nella misura del possibile, fra 19°C e $22,2^\circ\text{C}$.

2.9. Abbigliamento dei manichini

2.9.1. I manichini provvisti di strumentazione indossano indumenti di cotone stretch che seguono l'anatomia del corpo, con maniche corte e pantaloni a metà polpaccio, come prescritto dalla norma FMVSS 208, disegni 78051-292 e 293 o loro equivalenti.



- 2.9.2. Ai piedi, i manichini di prova calzano scarpe numero 11XW, conformi alle specifiche di dimensioni, forma e spessore della suola e del tacco della norma militare statunitense MIL S 13192, revisione P, e di peso pari a $0,57 \pm 0,1$ kg.

3. REGOLAZIONE DEL SISTEMA DI RITENUTA

La giacca del manichino va messa in posizione adeguata, con il foro passante del supporto inferiore del collo e il foro della giacca del manichino posizionati nello stesso punto. Sistemare il manichino di prova nel posto a sedere interessato secondo quanto indicato ai punti da 2.1 a 2.6 e da 3.1 a 3.6, indossargli la cintura di sicurezza e allacciare quest'ultima. Assicurarsi che la cintura addominale sia ben tesa. Afferrare la cintura di sicurezza all'altezza della parte superiore del tronco, tirarla orizzontalmente fino a un punto situato al centro del manichino e quindi lasciarla riavvolgere; ripetere quattro volte questa operazione. La porzione diagonale della cintura di sicurezza deve essere posizionata in modo che non possa essere rimossa dalla spalla e non deve trovarsi a contatto con il collo. La disposizione della cintura del sedile deve essere la seguente: per i manichini corrispondenti alle specifiche di Hybrid III per un adulto di sesso maschile del cinquantesimo percentile, il foro situato sul lato esterno della giacca del manichino non deve essere completamente coperto dalla cintura del sedile. Applicare alla porzione addominale della cintura di sicurezza una forza di trazione compresa tra 9 e 18 N. Se la cintura di sicurezza è munita di un dispositivo di rilascio della tensione, lasciare la porzione diagonale della cintura alla lunghezza massima raccomandata per l'uso normale dal costruttore nel manuale d'uso del veicolo. Se la cintura di sicurezza non è munita di un dispositivo di rilascio della tensione, lasciare riavvolgere la parte in eccesso della porzione diagonale della cintura di sicurezza mediante il dispositivo di riavvolgimento.

Qualora la sua posizione e quella dei suoi ancoraggi non permetta alla cintura di sicurezza di essere disposta in alto come prescritto, si può regolare manualmente la cintura e fissarla con del nastro adesivo.



ALLEGATO 6

Procedimento per la determinazione del punto H e dell'angolo effettivo di inclinazione del tronco per i posti a sedere nei veicoli a motore ⁽¹⁾


Appendice 1 — Descrizione della macchina tridimensionale per determinare il punto H (macchina 3-D H) ⁽¹⁾

Appendice 2 — Sistema di riferimento tridimensionale ⁽¹⁾

Appendice 3 — Dati di riferimento dei posti a sedere ⁽¹⁾

—

⁽¹⁾ Il procedimento è descritto nell'allegato 1 della risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (RE.3), (documento ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.2). www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29resolutions.html



ALLEGATO 7

PROCEDURA DI PROVA CON CARRELLO

1. PREPARAZIONE E SVOLGIMENTO DELLA PROVA

1.1. Carrello

Il carrello deve essere costruito in modo tale che dopo la prova non si riscontri una deformazione permanente. Deve essere diretto in modo tale che durante la fase d'urto la deviazione non superi 5° sul piano verticale e 2° sul piano orizzontale.

1.2. Condizioni della struttura

1.2.1. Aspetti generali

La struttura sottoposta alla prova deve essere rappresentativa della produzione in serie del veicolo considerato. Alcuni componenti possono essere sostituiti o rimossi a condizione che la sostituzione o la rimozione non abbia alcun effetto sui risultati della prova.

1.2.2. Regolazioni

Le regolazioni devono essere conformi al punto 1.4.3 dell'allegato 3 del presente regolamento, tenendo conto di quanto stabilito al punto 1.2.1.

1.3. Fissaggio della struttura

1.3.1. La struttura deve essere fissata saldamente al carrello in modo che, durante la prova, non si verifichi uno spostamento reciproco.

1.3.2. Il metodo impiegato per fissare la struttura al carrello non deve avere come conseguenza quella di rinforzare gli ancoraggi dei sedili o i dispositivi di ritenuta, né quella di produrre deformazioni anomale della struttura.

1.3.3. Il dispositivo di fissaggio raccomandato è quello in cui la struttura è appoggiata su supporti allineati approssimativamente all'asse delle ruote o, se possibile, in cui la struttura è fissata al carrello mediante gli attacchi del sistema di sospensione.

1.3.4. L'angolo formato dall'asse longitudinale del veicolo e la direzione di movimento del carrello devono essere di 0° ± 2°.

1.4. Manichini

I manichini e il loro posizionamento devono essere conformi alle specifiche dell'allegato 3, punto 2.

1.5. Strumenti di misurazione

1.5.1. Decelerazione della struttura

I trasduttori che misurano la decelerazione della struttura durante l'urto devono essere montati parallelamente all'asse longitudinale del carrello, secondo le specifiche dell'allegato 8 (CFC 180).

1.5.2. Misurazioni da effettuarsi sui manichini

Tutte le misurazioni necessarie per verificare i criteri elencati sono indicate nell'allegato 3, punto 5.

1.6. Curva di decelerazione della struttura

La curva di decelerazione della struttura nella fase d'urto deve essere tale che la curva di «variazione della velocità in rapporto al tempo» ottenuta per integrazione non differisca in nessun punto di oltre ± 1 m/s dalla curva di riferimento della «variazione della velocità in rapporto al tempo» del veicolo considerato, definita nell'appendice del presente allegato. Per determinare la velocità della struttura all'interno del corridoio si può utilizzare lo spostamento rispetto all'asse temporale della curva di riferimento.




1.7. Curva di riferimento $\Delta V = f(t)$ del veicolo considerato

Questa curva di riferimento è ottenuta per integrazione della curva di decelerazione del veicolo considerato, misurata nella prova d'urto frontale contro una barriera, secondo quanto stabilito al punto 6 dell'allegato 3 del presente regolamento.

1.8. Metodi equivalenti



La prova può essere eseguita con metodi diversi dalla decelerazione del carrello purché siano soddisfatte le prescrizioni relative al campo di variazione della velocità di cui al punto 1.6.

—



APPENDICE

CURVA DI EQUIVALENZA - FASCIA DI TOLLERANZA PER LA CURVA $\Delta v = f(t)$



ALLEGATO 8

TECNICA DI MISURAZIONE DA IMPIEGARE NELLE PROVE DI MISURAZIONE: STRUMENTAZIONE

1. DEFINIZIONI

1.1. Canale dati

Un canale dati comprende tutta la strumentazione, dal trasduttore (o trasduttori multipli, i cui risultati sono combinati in un determinato modo) fino alle procedure di analisi che possono modificare il contenuto in frequenza o il contenuto in ampiezza dei dati.

1.2. Trasduttore

Primo dispositivo di un canale dati utilizzato per convertire una grandezza fisica da misurare in un'altra grandezza (ad esempio tensione elettrica), che può essere trattata dagli altri componenti del canale.

1.3. Classe di ampiezza del canale: CAC

Designazione di un canale dati che possiede determinate caratteristiche di ampiezza, specificate nel presente allegato. Il numero CAC è uguale al valore numerico del limite superiore del campo di misurazione.

1.4. Frequenze caratteristiche F_H , F_L , F_N

Queste frequenze sono definite nella figura 1 del presente allegato.

1.5. Classe di frequenza del canale: CFC

La classe di frequenza del canale è indicata da un numero che segnala che la risposta in frequenza del canale è compresa nei limiti indicati nella figura 1 del presente allegato. Questo numero è uguale al valore numerico della frequenza F_H misurata in Hz.

1.6. Coefficiente di sensibilità

Inclinazione della retta che più si adatta (best fit) ai valori di taratura, determinata con il metodo dei minimi quadrati entro i limiti della classe di ampiezza del canale.

1.7. Fattore di taratura di un canale dati

Valore medio dei coefficienti di sensibilità, calcolati su frequenze intervallate uniformemente su scala logaritmica fra F_L e $\frac{F_H}{2,5}$

1.8. Errore di linearità

Rapporto, espresso in percentuale, della differenza massima tra il valore di taratura e il corrispondente valore letto sulla retta di cui al punto 1.6, al limite superiore della classe di ampiezza del canale.

1.9. Sensibilità trasversale

Rapporto tra il segnale in uscita e il segnale in entrata, quando al trasduttore viene applicata un'eccitazione perpendicolare all'asse di misurazione. Il rapporto è espresso come percentuale della sensibilità lungo l'asse di misurazione.

1.10. Ritardo di fase

Il ritardo di fase di un canale dati è uguale al quoziente tra il ritardo di fase (in radianti) di un segnale sinusoidale e la frequenza angolare dello stesso segnale (in radianti/s).

1.11. Ambiente

L'insieme di tutte le condizioni e influenze esterne alle quali il canale dati è soggetto in un determinato momento.



2. REQUISITI DI PRESTAZIONE

2.1. Errore di linearità

Il valore assoluto dell'errore di linearità di un canale dati a una qualsiasi frequenza di CFC deve essere uguale o inferiore al 2,5 % del valore di CAC sull'intero campo di misurazione.

2.2. Rapporto ampiezza/frequenza

La risposta in frequenza di un canale dati deve trovarsi entro i limiti definiti dalle curve limite indicate nella figura 1 del presente allegato. La linea 0-dB è determinata dal fattore di taratura.

2.3. Ritardo di fase

Deve essere determinato il ritardo di fase tra i segnali in entrata e in uscita di un canale dati, il quale non deve variare di oltre $0,1 F_H$ secondi tra $0,03 F_H$ e F_H .

2.4. Tempo

2.4.1. Base tempi

Deve essere registrata una base tempi in grado di indicare almeno 1/100 s con una precisione dell'1 %.

2.4.2. Ritardo relativo

Il ritardo relativo tra i segnali di due o più canali dati, indipendentemente dalla loro classe di frequenza, non deve superare 1 ms, escluso il ritardo causato dallo sfasamento.

I segnali di due o più canali dati combinati devono avere la stessa classe di frequenza e il ritardo relativo non deve superare $1/10 F_H$ secondi.

Questa prescrizione si applica ai segnali analogici, nonché agli impulsi di sincronizzazione e ai segnali digitali.

2.5. Sensibilità trasversale del trasduttore

La sensibilità trasversale del trasduttore non deve essere inferiore al 5 % in ogni direzione.

2.6. Taratura

2.6.1. Aspetti generali

I canali dati devono essere tarati almeno una volta l'anno, utilizzando allo scopo un'apparecchiatura di riferimento che faccia riferimento a standard noti. I metodi impiegati per effettuare il confronto con l'apparecchiatura di riferimento non devono introdurre un errore superiore all'1 % di CAC. L'impiego dell'apparecchiatura di riferimento è limitato al campo di frequenza per il quale è stata tarata. I sottosistemi di un determinato canale dati possono essere valutati singolarmente, determinando in seguito la precisione del canale dati totale mediante ponderazione. A tal fine si può, ad esempio, simulare il segnale in uscita del trasduttore con un segnale elettrico di ampiezza nota, e ciò consente di valutare il fattore di guadagno del canale dati, escludendo il trasduttore.


2.6.2. Precisione dell'apparecchiatura di riferimento utilizzata per la taratura

La precisione dell'apparecchiatura di riferimento deve essere certificata o garantita da un servizio metrologico ufficiale.

2.6.2.1. Taratura statica

2.6.2.1.1. Accelerazioni

Gli errori devono essere inferiori a $\pm 1,5$ % della classe di ampiezza del canale.



2.6.2.1.2. Forze

L'errore deve essere inferiore a $\pm 1\%$ della classe di ampiezza del canale.

2.6.2.1.3. Spostamenti

L'errore deve essere inferiore a $\pm 1\%$ della classe di ampiezza del canale.

2.6.2.2. Taratura dinamica

2.6.2.2.1. Accelerazioni

L'errore delle accelerazioni di riferimento, espresso in percentuale della classe di ampiezza del canale, deve essere inferiore a $\pm 1,5\%$ al di sotto di 400 Hz, inferiore a $\pm 2\%$ tra 400 e 900 Hz e inferiore a $\pm 2,5\%$ al di sopra di 900 Hz.

2.6.2.3. Tempo

L'errore relativo del tempo di riferimento deve essere inferiore a 10^{-5} .

2.6.3. Coefficiente di sensibilità ed errore di linearità

Per determinare il coefficiente di sensibilità e l'errore di linearità, misurare il segnale in uscita del canale dati rapportandolo ai diversi valori di un segnale in entrata noto. La taratura del canale dati deve riguardare l'intero campo della classe di ampiezza.

Per i canali bidirezionali, devono essere impiegati sia i valori positivi che i valori negativi.

Se l'apparecchiatura di taratura non è in grado di produrre il segnale in entrata richiesto a causa dei valori eccessivamente elevati della grandezza da misurare, la taratura deve essere effettuata entro i limiti degli standard di taratura, e detti limiti devono essere registrati nel verbale di prova.

Il canale dati totale deve essere tarato alla frequenza o in uno spettro di frequenze con valore significativo compreso fra F_L e $\frac{F_H}{2,5}$

2.6.4. Taratura della risposta in frequenza

Per determinare le curve di risposta di fase e in ampiezza in funzione della frequenza, misurare i segnali in uscita del canale dati in fase e in ampiezza, rispetto a diversi valori di un segnale in entrata noto, compresi tra F_L e il più basso dei valori seguenti: 10 volte la CFC o 3 000 Hz.

2.7. Effetti ambientali

Deve essere eseguito un monitoraggio regolare per individuare eventuali influenze ambientali (ad esempio flussi elettrici o magnetici, velocità del cavo ecc.) registrando, ad esempio, l'uscita di canali liberi muniti di trasduttori fittizi. Se si ottengono segnali in uscita significativi, occorre un intervento correttivo, ad esempio la sostituzione dei cavi.

2.8. Scelta e designazione del canale dati

Un canale dati è definito da CAC e CFC.

La CAC deve essere pari a 1, 2 o 5 elevati a potenza 10.

3. MONTAGGIO DEI TRASDUTTORI

I trasduttori devono essere fissati saldamente in modo che la registrazione sia influenzata il meno possibile dalle vibrazioni. È considerato valido qualsiasi sistema di montaggio la cui frequenza minima di risonanza sia



pari ad almeno 5 volte la frequenza F_H del canale dati considerato. I trasduttori di accelerazione, in particolare, devono essere montati in modo che l'angolo iniziale tra l'asse di misurazione effettivo e l'asse corrispondente del sistema di assi di riferimento non superi 5° , a meno che non venga effettuata una valutazione analitica o sperimentale dell'effetto del montaggio sui dati raccolti. Se si devono misurare le accelerazioni multiassiali in un determinato punto, l'asse di ciascun trasduttore di accelerazione deve passare a meno di 10 mm da tale punto e il centro della massa sismica di ciascun accelerometro deve trovarsi entro 30 mm dal medesimo punto.

4. ELABORAZIONE DEI DATI

4.1. Filtraggio

Un filtraggio corrispondente alle frequenze del canale dati può essere effettuato durante la registrazione o l'elaborazione dei dati. Tuttavia, prima di iniziare la registrazione, è opportuno effettuare un filtraggio analogico a un livello di frequenza superiore alla CFC, allo scopo di impiegare almeno il 50 % del campo dinamico del registratore e ridurre il rischio che frequenze troppo elevate causino una saturazione del registratore o errori di aliasing durante la digitalizzazione.

4.2. Digitalizzazione

4.2.1. Frequenza di campionamento

La frequenza di campionamento deve essere pari almeno a $8 F_H$. In caso di registrazione analogica, se la velocità di registrazione e la velocità di lettura sono diverse, la frequenza di campionamento può essere divisa per il rapporto delle velocità.


4.2.2. Risoluzione di ampiezza

La dimensione minima delle parole digitali deve essere di 7 bit con 1 bit di parità.


5. PRESENTAZIONE DEI RISULTATI

I risultati devono essere presentati su fogli di formato A4 (ISO/R 216). Per i risultati presentati in forma di diagramma, si devono utilizzare assi graduati in un'unità di misura corrispondente ad un multiplo adeguato dell'unità scelta (ad esempio: 1, 2, 5, 10, 20 mm). Si devono impiegare le unità del sistema internazionale (SI), tranne che per la velocità del veicolo, per la quale si può utilizzare l'unità km/h, e per le accelerazioni dovute all'urto, per le quali si può utilizzare l'unità $g = 9,8 \text{ m/s}^2$.

Figura 1
Curva della risposta in frequenza



CFC	F_L Hz	F_H Hz	F_N Hz	N	Scala logaritmica
1 000	$\leq 0,1$	1 000	1 650	a	$\pm 0,5$ dB
				b	+ 0,5; - 1 dB
600	$\leq 0,1$	600	1 000	c	+ 0,5; - 4 dB
				d	- 9 dB/ottava
180	$\leq 0,1$	180	300	e	- 24 dB/ottava
				f	∞
60	$\leq 0,1$	60	100	g	- 30



ALLEGATO 9

DEFINIZIONE DELLA BARRIERA DEFORMABILE

1. SPECIFICHE RELATIVE AI MATERIALI E AI COMPONENTI

Le dimensioni della barriera sono riportate nella figura 1 del presente allegato. Le dimensioni dei singoli componenti della barriera sono riportate separatamente di seguito.

1.1. Struttura principale a nido d'ape

Dimensioni:

Altezza: 650 mm (in direzione dell'asse della banda a nido d'ape)

Larghezza: 1 000 mm

Profondità: 450 mm (in direzione dell'asse delle celle a nido d'ape)

Per tutte le dimensioni di cui sopra è ammessa una tolleranza di $\pm 2,5$ mm

Materiale: alluminio 3003 (ISO 209, parte 1)

Spessore della lamina: 0,076 mm ± 15 %

Dimensioni delle celle: 19,1 mm ± 20 %

Densità: 28,6 kg/m³ ± 20 %

Resistenza alla compressione: 0,342 MPa + 0 % -10 % ⁽¹⁾

1.2. Elemento paraurti

Dimensioni:

Altezza: 330 mm (in direzione dell'asse della banda a nido d'ape)

Larghezza: 1 000 mm

Profondità: 90 mm (in direzione dell'asse delle celle a nido d'ape)

Per tutte le dimensioni di cui sopra è ammessa una tolleranza di $\pm 2,5$ mm

Materiale: alluminio 3003 (ISO 209, parte 1)

Spessore della lamina: 0,076 mm ± 15 %

Dimensioni delle celle: 6,4 mm ± 20 %

Densità: 82,6 kg/m³ ± 20 %

Resistenza alla compressione: 1,711 MPa + 0 % -10 % ⁽¹⁾

1.3. Piastra di appoggio


Dimensioni

Altezza: 800 mm $\pm 2,5$ mm

Larghezza: 1 000 mm $\pm 2,5$ mm

Spessore: 2,0 mm $\pm 0,1$ mm

⁽¹⁾ Conformemente alla procedura di certificazione di cui al punto 2 del presente allegato.



1.4. Lamina di rivestimento

Dimensioni

Lunghezza: 1 700 mm \pm 2,5 mmLarghezza: 1 000 mm \pm 2,5 mmSpessore: 0,81 \pm 0,07 mm

Materiale: alluminio 5251/5052 (ISO 209, parte 1)

1.5. Lamina di rivestimento del paraurti

Dimensioni

Altezza: 330 mm \pm 2,5 mmLarghezza: 1 000 mm \pm 2,5 mmSpessore: 0,81 mm \pm 0,07 mm

Materiale: alluminio 5251/5052 (ISO 209, parte 1)

1.6. Adesivo

Utilizzare un adesivo poliuretano bicomponente (quale la resina XB5090/1 con indurente XB5304 della Ciba Geigy o un prodotto equivalente).

2. CERTIFICAZIONE DELLA STRUTTURA A NIDO D'APE IN ALLUMINIO

Una procedura di prova completa per la certificazione della struttura a nido d'ape in alluminio è contenuta nella norma NHTSA TP-214D. Segue una sintesi della procedura da applicare ai materiali della barriera d'urto frontale la cui resistenza alla compressione è di 0,342 MPa e 1,711 MPa.

2.1. Punti di prelievo dei campioni

Per accertare l'uniformità della resistenza alla compressione su tutta la parte anteriore della barriera occorre prelevare otto campioni in quattro punti, tra loro uniformemente distanziati, della struttura a nido d'ape. Ai fini della certificazione della struttura, sette di questi otto campioni devono soddisfare i requisiti di resistenza alla compressione di cui ai punti seguenti.

Il punto di prelievo dei campioni dipende dalle dimensioni della struttura a nido d'ape. Prima di tutto, dal materiale che costituisce la parte anteriore della barriera si devono prelevare quattro campioni, ognuno dei quali deve misurare 300 mm \times 300 mm \times 50 mm di spessore. Nella figura 2 del presente allegato si vede come individuare la posizione di tali campioni nella struttura a nido d'ape. Ciascuno di questi campioni va a sua volta suddiviso in campioni più piccoli (150 mm \times 150 mm \times 50 mm) da sottoporre alla prova di certificazione. La certificazione si basa sulla prova di due campioni provenienti da ciascuno dei quattro punti di prelievo. Gli altri due sono eventualmente messi a disposizione del richiedente, su richiesta.

2.2. Dimensioni del campione


Per le prove devono essere usati campioni delle seguenti dimensioni:

Lunghezza: 150 mm \pm 6 mmLarghezza: 150 mm \pm 6 mmSpessore: 50 mm \pm 2 mm

Le pareti delle celle incomplete lungo i bordi di ciascun campione devono essere rifilate come segue:

nella direzione della larghezza «W», le frange non devono misurare più di 1,8 mm (cfr. figura 3 del presente allegato);

nella direzione della lunghezza «L», su ciascuna estremità del campione deve essere lasciata metà della lunghezza di una parete di cella (in direzione dell'asse della banda) (cfr. figura 3 del presente allegato).



2.3. Misurazione della superficie

La lunghezza del campione deve essere misurata in tre punti, a 12,7 mm da ciascuna estremità e al centro, e registrata come L_1 , L_2 e L_3 (cfr. figura 3 del presente allegato). Allo stesso modo va misurata in tre punti la larghezza da registrare come W_1 , W_2 e W_3 (cfr. figura 3 del presente allegato). Queste misurazioni vanno effettuate sull'asse centrale dello spessore. L'area di compressione va quindi calcolata secondo la seguente formula:

$$A = \frac{(L_1 + L_2 + L_3)}{3} \times \frac{(W_1 + W_2 + W_3)}{3}$$

2.4. Velocità e profondità di compressione

Il campione deve essere compresso ad una velocità compresa tra 5,1 mm/min e 7,6 mm/min. La profondità minima di compressione deve essere di 16,5 mm.

2.5. Raccolta dei dati

Devono essere registrati in forma digitale o analogica per ciascun campione sottoposto a prova i dati relativi alla forza applicata e alla deformazione prodotta. Se i dati sono registrati in forma analogica deve essere disponibile un sistema per convertirli in forma digitale. Tutti i dati digitali devono essere registrati a una frequenza non inferiore a 5 Hz (5 punti al secondo).

2.6. Determinazione della resistenza alla compressione

Non vanno considerati i dati registrati a una profondità di compressione inferiore a 6,4 mm e superiore a 16,5 mm. Gli altri dati devono essere suddivisi come segue in tre settori o intervalli di spostamento ($n = 1, 2, 3$) (cfr. figura 4 del presente allegato):

- 1) 06,4 mm - 09,7 mm inclusi,
- 2) 09,7 mm - 13,2 mm esclusi,
- 3) 13,2 mm - 16,5 mm inclusi.

Calcolare quindi la media di ciascun settore come segue:

$$F(n) = \frac{(F(n) 1 + F(n) 2 + \dots + F(n)m)}{m}; m = 1, 2, 3$$

in cui «m» rappresenta il numero di punti misurati in ciascuno dei tre intervalli. Calcolare quindi la resistenza alla compressione di ciascun settore applicando la seguente formula:

$$S(n) = \frac{F(n)}{A}; n = 1, 2, 3$$

2.7. Specifiche relative alla resistenza alla compressione dei campioni

Ai fini della certificazione, un campione della struttura a nido d'ape deve soddisfare le seguenti condizioni:


$0,308 \text{ MPa} \leq S(n) \leq 0,342 \text{ MPa}$ per il materiale da 0,342 MPa

$1,540 \text{ MPa} \leq S(n) \leq 1,711 \text{ MPa}$ per il materiale da 1,711 MPa

$n = 1, 2, 3.$

2.8. Specifiche relative alla resistenza alla compressione della struttura a nido d'ape

Si devono sottoporre a prova otto campioni prelevati in quattro punti, tra loro uniformemente distanziati, della struttura a nido d'ape. Ai fini della certificazione, sette degli otto campioni devono soddisfare i requisiti di resistenza alla compressione di cui al punto precedente.



3. PROCEDURA DI INCOLLAGGIO CON ADESIVO

- 3.1. Immediatamente prima di procedere all'incollaggio, pulire con cura le superfici delle piastre di alluminio da incollare utilizzando un solvente adeguato, come l'1-1-1-tricloroetano. Questa operazione deve essere effettuata almeno due volte, e comunque nella misura necessaria per eliminare tracce di grasso o di impurità. Le superfici così ripulite devono quindi essere raschiate con carta abrasiva (grana 120), che non deve essere al carburo di silicio/metallico. Le superfici devono essere adeguatamente raschiate, cambiando regolarmente la carta abrasiva per evitare ostruzioni che potrebbero provocare un effetto di levigatura; successivamente le superfici devono essere pulite di nuovo come spiegato sopra. Complessivamente, le superfici devono essere pulite con un solvente almeno quattro volte. La polvere e le impurità rimaste dopo il processo di abrasione devono essere asportate in quanto potrebbero compromettere l'incollaggio.
- 3.2. L'adesivo deve essere applicato soltanto su una superficie, utilizzando un rullo di gomma scanalato. Nel caso in cui la struttura a nido d'ape debba essere incollata alla piastra di alluminio, l'adesivo deve essere applicato solo su quest'ultima.

Sulla superficie deve essere applicato uniformemente un quantitativo di adesivo pari al massimo a 0,5 kg/m²; lo spessore dello strato non deve superare gli 0,5 mm.


4. STRUTTURA

- 4.1. La struttura principale a nido d'ape deve essere incollata alla piastra di appoggio in modo che l'asse delle celle sia perpendicolare alla piastra. La lamina di rivestimento deve essere incollata alla faccia anteriore della struttura a nido d'ape. Le superfici inferiore e superiore della lamina di rivestimento non devono essere incollate alla struttura principale a nido d'ape, ma fatte aderire alla medesima. La lamina di rivestimento deve essere incollata sulla piastra di appoggio a livello delle flange di montaggio.
- 4.2. L'elemento paraurti deve essere incollato sul lato anteriore della lamina di rivestimento in modo che l'asse delle celle sia perpendicolare alla lamina. La posizione della parte inferiore dell'elemento paraurti deve coincidere con quella dello spigolo inferiore della lamina di rivestimento. La lamina di rivestimento dell'elemento paraurti deve essere incollata sul lato anteriore di detto elemento.
- 4.3. Sull'elemento paraurti devono essere praticati due intagli orizzontali in modo da ottenere tre sezioni uguali. Gli intagli vanno praticati su tutta la profondità dell'elemento paraurti e su tutta la larghezza dello stesso, utilizzando una sega. La larghezza degli intagli deve essere uguale alla larghezza della lama usata e non deve superare i 4,0 mm.
- 4.4. I fori passanti per montare la barriera devono essere praticati nelle flange di montaggio (come mostrato nella figura 5 del presente allegato) e devono avere un diametro di 9,5 mm. Si devono praticare cinque fori nella flangia superiore, a una distanza di 40 mm dal bordo superiore della flangia, e altri cinque nella flangia inferiore, a 40 mm dal bordo inferiore della stessa. I fori devono trovarsi rispettivamente a 100, 300, 500, 700 e 900 mm di distanza dai bordi della barriera. I fori devono essere praticati con una tolleranza di ± 1 mm rispetto alle distanze nominali. L'ubicazione dei fori è fornita a mero titolo di raccomandazione. Sono possibili ubicazioni alternative dei fori che garantiscano almeno la sicurezza e la forza di montaggio assicurata dalle specifiche di montaggio di cui sopra.

5. FISSAGGIO

- 5.1. La barriera deformabile deve essere saldamente fissata a una massa non inferiore a 7×10^4 kg o una struttura ad essa ancorata. La parte anteriore della barriera deve essere posizionata in modo che, in nessuna fase dell'urto, il veicolo entri in contatto con parti della struttura che si trovino a più di 75 mm dalla superficie superiore della barriera (esclusa la flangia superiore) ⁽¹⁾. La superficie alla quale è fissata la barriera deformabile deve essere piana e continua in altezza e larghezza su tutta la superficie, nonché verticale, con una tolleranza di $\pm 1^\circ$, e perpendicolare all'asse della pista di accelerazione, con una tolleranza di $\pm 1^\circ$. Nel corso della prova, la superficie di fissaggio non deve spostarsi di più di 10 mm. Se necessario, per impedire lo spostamento del blocco di cemento, si possono usare altri dispositivi di ancoraggio o di arresto. Il bordo della barriera deformabile deve essere allineato con quello del blocco di cemento in funzione del lato del veicolo da sottoporre a prova.
- 5.2. La barriera deformabile deve essere fissata al blocco di cemento con dieci bulloni (di diametro non inferiore a 8 mm), di cui cinque nella flangia di montaggio superiore e cinque in quella inferiore. Sulle flange di montaggio inferiore e superiore si devono utilizzare piastrine di fissaggio di acciaio (cfr. figure 1 e 5 del presente allegato) aventi un'altezza di 60 mm, una larghezza di 1 000 mm e uno spessore di almeno 3 mm. I bordi delle piastrine di fissaggio devono essere arrotondati per evitare la rottura della barriera contro la piastrina nel corso dell'impatto. Il bordo della piastrina deve trovarsi non oltre 5 mm al di sopra del bordo inferiore della flangia superiore di montaggio della barriera o non oltre 5 mm al di sotto del bordo superiore della flangia inferiore di montaggio della barriera. Sulle due piastrine vanno praticati cinque fori del diametro di 9,5 mm in corrispondenza di quelli


⁽¹⁾ Si considera conforme a tale requisito una massa la cui estremità abbia un'altezza compresa fra 125 e 925 mm e una profondità di 1 000 mm.



praticati sulla flangia di montaggio della barriera (cfr. il punto 4). Il diametro dei fori delle piastrine di montaggio e delle flange della barriera può essere incrementato da 9,5 mm fino ad un massimo di 25 mm a seconda della diversa disposizione della piastra posteriore e/o dei fori della barriera dinamometrica (load cell wall - LCW). Nella prova d'urto non si deve verificare alcun cedimento di questi dispositivi di fissaggio. Qualora la barriera deformabile sia montata su una barriera dinamometrica, le prescrizioni dimensionali degli elementi di montaggio vanno intese come requisiti minimi. In presenza di una barriera dinamometrica, le piastrine di fissaggio possono essere ingrandite in modo che vi sia maggior spazio per i fori di fissaggio dei bulloni. Se occorrono piastrine più grandi, si dovrebbe necessariamente utilizzare un acciaio di maggiore spessore, in modo che la barriera non si stacchi dalla barriera dinamometrica, non si pieghi e non si spezzi durante l'urto. Qualora si ricorra a un metodo alternativo di montaggio della barriera, tale metodo dovrebbe offrire perlomeno le stesse garanzie di sicurezza del metodo descritto ai punti precedenti.

Figura 1

Barriera deformabile per la prova d'urto frontale




Larghezza della barriera: 1 000 mm

Tutte le dimensioni sono espresse in mm.




Figura 2

Posizione dei campioni da prelevare per la certificazione



Se $a > 900$ mm: $x = 1/3 (b-600 \text{ mm})$ e $y = 1/3 (a - 600 \text{ mm})$ (con $a \leq b$)



Se $a < 900$ mm: $x = 1/5 (b-1\ 200 \text{ mm})$ e $y = 1/2 (a - 300 \text{ mm})$ (con $a \leq b$)





Figura 3

Assi della struttura a nido d'ape e dimensioni misurate



$e = d/2$
 $f = 0,8 \text{ mm}$

Figura 4

Forza di compressione e spostamento






Figura 5

Posizione dei fori per il montaggio della barriera



Diametro dei fori: 9,5 mm

Tutte le dimensioni sono espresse in mm.




ALLEGATO 10

PROCEDURA DI CERTIFICAZIONE DELLA GAMBA E DEL PIEDE DEL MANICHINO

1. PROVA DI RESISTENZA ALL'URTO DELLA PARTE ANTERIORE DEL PIEDE
 - 1.1. Scopo di questa prova è misurare la risposta del piede e della caviglia del manichino Hybrid III a urti ben definiti provocati da un pendolo con lato anteriore duro.
 - 1.2. Si utilizzano per la prova le gambe del manichino Hybrid III, gamba sinistra (86-5001-001) e gamba destra (86-5001-002), munite di piede e caviglia, lato sinistro (78051-614) e lato destro (78051-615), compreso il ginocchio.

Per fissare il ginocchio (79051-16 Rev B) al supporto di prova si deve utilizzare il simulatore dinamometrico (78051-319 Rev A).
 - 1.3. Procedura di prova
 - 1.3.1. Prima della prova, esporre ciascuna gamba per quattro ore a una temperatura di $22\text{ °C} \pm 3\text{ °C}$ e a un'umidità relativa del $40 \pm 30\%$ (condizionamento termico). La durata del condizionamento non comprende il tempo necessario per ottenere condizioni stabili.
 - 1.3.2. Prima della prova, pulire la superficie della pelle che subirà l'urto e il lato anteriore del pendolo con alcool isopropilico o un prodotto equivalente. Cospargere di talco.
 - 1.3.3. Allineare l'accelerometro del pendolo in modo che il suo asse sensibile sia parallelo alla direzione dell'urto al momento del contatto con il piede.
 - 1.3.4. Montare la gamba sul supporto come si vede nella figura 1 del presente allegato. Il supporto di prova deve essere fissato stabilmente per evitare qualsiasi movimento durante l'urto. L'asse centrale del simulatore dinamometrico del femore (78051-319) deve essere verticale con una tolleranza di $\pm 0,5^\circ$. Regolare il montaggio in modo che la linea che unisce la staffa di articolazione del ginocchio e il bullone di fissaggio della caviglia sia orizzontale con una tolleranza di $\pm 3^\circ$, mentre il tallone deve poggiare su due fogli di materiale piano a basso attrito (fogli in PTFE). Assicurarsi che i tessuti molli tibiali siano situati in direzione del ginocchio. Regolare la caviglia in modo che il piano della pianta del piede sia verticale e perpendicolare alla direzione d'urto con una tolleranza di $\pm 3^\circ$ e che il piano sagittale mediano del piede sia allineato al braccio del pendolo. Prima di ogni prova regolare l'articolazione del ginocchio entro $1,5 \pm 0,5\text{ g}$. Regolare l'articolazione della caviglia in modo che si muova liberamente, stringendola poi il minimo necessario perché il piede poggi in modo stabile sul foglio in PTFE.
 - 1.3.5. Il pendolo rigido è composto da un cilindro orizzontale di $50 \pm 2\text{ mm}$ di diametro e da un braccio di supporto del pendolo del diametro di $19 \pm 1\text{ mm}$ (figura 4 del presente allegato). Il cilindro ha una massa di $1,25 \pm 0,02\text{ kg}$, compresi gli strumenti e le parti del braccio di supporto all'interno del cilindro. Il braccio del pendolo ha una massa di $285 \pm 5\text{ g}$. La massa di ogni parte rotante dell'asse cui è fissato il braccio di supporto non deve essere superiore a 100 g . La distanza tra l'asse orizzontale mediano del cilindro del pendolo e l'asse di rotazione dell'intero pendolo deve essere di $1\,250 \pm 1\text{ mm}$. Il cilindro del pendolo è montato in modo che il suo asse longitudinale sia orizzontale e perpendicolare alla direzione dell'urto. Il pendolo deve percuotere la pianta del piede a una distanza di $185 \pm 2\text{ mm}$ dalla base del tallone che poggia sulla piattaforma orizzontale rigida, in modo che l'asse longitudinale mediano del braccio del pendolo sia inclinato al massimo di 1° rispetto alla verticale al momento dell'urto. Il pendolo deve essere guidato in modo da evitare qualsiasi movimento laterale, verticale o rotatorio significativo.
 - 1.3.6. Attendere almeno trenta minuti tra due prove consecutive sulla stessa gamba.
 - 1.3.7. Il sistema di acquisizione dei dati, trasduttori compresi, deve essere conforme alle specifiche relative ad una CFC di 600, secondo quanto descritto nell'allegato 8.
 - 1.4. Specifiche di prestazione
 - 1.4.1. Quando ciascun avampiede è percorso a $6,7 (\pm 0,1)\text{ m/s}$, conformemente al punto 1.3, il momento flettente massimo della tibia attorno all'asse y (M_y) deve essere di $120 \pm 25\text{ Nm}$.
2. PROVA DI RESISTENZA ALL'URTO DELLA PARTE POSTERIORE DEL PIEDE (SENZA SCARPA)
 - 2.1. Scopo di questa prova è misurare la risposta della pelle e del rivestimento del piede del manichino Hybrid III a urti ben definiti provocati da un pendolo con lato anteriore duro.



- 2.2. Si utilizzano per la prova le gambe del manichino Hybrid III, gamba sinistra (86-5001-001) e gamba destra (86-5001-002), munite di piede e caviglia, lato sinistro (78051-614) e lato destro (78051-615), compreso il ginocchio.

Per fissare il ginocchio (79051-16 Rev B) al supporto di prova si deve utilizzare il simulatore dinamometrico (78051-319 Rev A).

2.3. Procedura di prova

- 2.3.1. Prima della prova, esporre ciascuna gamba per quattro ore a una temperatura di $22\text{ °C} \pm 3\text{ °C}$ e a un'umidità relativa del $40 \pm 30\%$ (condizionamento termico). La durata del condizionamento non comprende il tempo necessario per ottenere condizioni stabili.
- 2.3.2. Prima della prova, pulire la superficie della pelle che subirà l'urto e il lato anteriore del pendolo con alcool isopropilico o un prodotto equivalente. Cospargere di talco. Verificare che il rivestimento ad assorbimento di energia non risulti danneggiato a livello del tallone.
- 2.3.3. Allineare l'accelerometro del pendolo in modo che il suo asse sensibile sia parallelo all'asse longitudinale mediano del pendolo.
- 2.3.4. Montare la gamba sul supporto come si vede nella figura 2 del presente allegato. Il supporto di prova deve essere fissato stabilmente per evitare qualsiasi movimento durante l'urto. L'asse centrale del simulatore dinamometrico del femore (78051-319) deve essere verticale con una tolleranza di $\pm 0,5^\circ$. Regolare il montaggio in modo che la linea che unisce la staffa di articolazione del ginocchio e il bullone di fissaggio della caviglia sia orizzontale con una tolleranza di $\pm 3^\circ$, mentre il tallone deve poggiare su due fogli di materiale piano a basso attrito (fogli in PTFE). Assicurarsi che i tessuti molli tibiali siano situati in direzione del ginocchio. Regolare la caviglia in modo che il piano della pianta del piede sia verticale e perpendicolare alla direzione d'urto con una tolleranza di $\pm 3^\circ$ e che il piano sagittale mediano del piede sia allineato al braccio del pendolo. Prima di ogni prova regolare l'articolazione del ginocchio entro $1,5 \pm 0,5\text{ g}$. Regolare l'articolazione della caviglia in modo che si muova liberamente, stringendola poi il minimo necessario perché il piede poggi in modo stabile sul foglio in PTFE.
- 2.3.5. Il pendolo rigido è composto da un cilindro orizzontale di $50 \pm 2\text{ mm}$ di diametro e da un braccio di supporto del pendolo del diametro di $19 \pm 1\text{ mm}$ (figura 4 del presente allegato). Il cilindro ha una massa di $1,25 \pm 0,02\text{ kg}$, compresi gli strumenti e le parti del braccio di supporto all'interno del cilindro. Il braccio del pendolo ha una massa di $285 \pm 5\text{ g}$. La massa di ogni parte rotante dell'asse cui è fissato il braccio di supporto non deve essere superiore a 100 g . La distanza tra l'asse orizzontale mediano del cilindro del pendolo e l'asse di rotazione dell'intero pendolo deve essere di $1\,250 \pm 1\text{ mm}$. Il cilindro del pendolo è montato in modo che il suo asse longitudinale sia orizzontale e perpendicolare alla direzione dell'urto. Il pendolo deve percuotere la pianta del piede a una distanza di $62 \pm 2\text{ mm}$ dalla base del tallone che poggia sulla piattaforma orizzontale rigida, in modo che l'asse longitudinale mediano del braccio del pendolo sia inclinato al massimo di 1° rispetto alla verticale al momento dell'urto. Il pendolo deve essere guidato in modo da evitare qualsiasi movimento laterale, verticale o rotatorio significativo.
- 2.3.6. Attendere almeno trenta minuti tra due prove consecutive sulla stessa gamba.
- 2.3.7. Il sistema di acquisizione dei dati, trasduttori compresi, deve essere conforme alle specifiche relative ad una CFC di 600, secondo quanto descritto nell'allegato 8.

2.4. Specifiche di prestazione


- 2.4.1. Quando il tallone di ciascun piede è percosso a $4,4 \pm 0,1\text{ m/s}$ conformemente al punto 2.3, l'accelerazione massima del pendolo deve essere di $295 \pm 50\text{ g}$.

3. PROVA DI RESISTENZA ALL'URTO DELLA PARTE POSTERIORE DEL PIEDE (CON LA SCARPA)

- 3.1. Scopo di questa prova è misurare la risposta della scarpa, nonché dei tessuti molli del tallone e dell'articolazione della caviglia del manichino Hybrid III, a urti ben definiti provocati da un pendolo con lato anteriore duro.
- 3.2. Si utilizzano per la prova le gambe del manichino Hybrid III, gamba sinistra (86-5001-001) e gamba destra (86-5001-002), munite di piede e caviglia, lato sinistro (78051-614) e lato destro (78051-615), compreso il ginocchio. Per fissare il ginocchio (79051-16 Rev B) al supporto di prova si utilizza il simulatore dinamometrico (79051-319 Rev A). I piedi devono calzare scarpe dalle caratteristiche specificate al punto 2.9.2 dell'allegato 5.

3.3. Procedura di prova

- 3.3.1. Prima della prova, esporre ciascuna gamba per quattro ore a una temperatura di $22\text{ °C} \pm 3\text{ °C}$ e a un'umidità relativa del $40 \pm 30\%$ (condizionamento termico). La durata del condizionamento non comprende il tempo necessario per ottenere condizioni stabili.



- 3.3.2. Prima della prova, pulire la superficie della suola della scarpa che subirà l'urto con un panno pulito e il lato anteriore del pendolo con alcool isopropilico o un prodotto equivalente. Verificare che il rivestimento ad assorbimento di energia non risulti danneggiato a livello del tallone.
- 3.3.3. Allineare l'accelerometro del pendolo in modo che il suo asse sensibile sia parallelo all'asse longitudinale mediano del pendolo.
- 3.3.4. Montare la gamba sul supporto come si vede nella figura 3 del presente allegato. Il supporto di prova deve essere fissato stabilmente per evitare qualsiasi movimento durante l'urto. L'asse centrale del simulatore dinamometrico del femore (78051-319) deve essere verticale con una tolleranza di $\pm 0,5^\circ$. Regolare il montaggio in modo che la linea che unisce la staffa di articolazione del ginocchio e il bullone di fissaggio della caviglia sia orizzontale con una tolleranza di $\pm 3^\circ$, mentre il tacco della scarpa deve poggiare su due fogli di materiale piano a basso attrito (fogli in PTFE). Assicurarsi che i tessuti molli tibiali siano situati in direzione del ginocchio. Regolare la caviglia in modo che il piano a contatto con il tacco e la suola della scarpa sia verticale e perpendicolare alla direzione d'urto con una tolleranza di $\pm 3^\circ$ e che il piano sagittale mediano del piede e della scarpa sia allineato al braccio del pendolo. Prima di ogni prova regolare l'articolazione del ginocchio entro $1,5 \pm 0,5$ g. Regolare l'articolazione della caviglia in modo che si muova liberamente, stringendola poi al minimo necessario perché il piede poggi in modo stabile sul foglio in PTFE.
- 3.3.5. Il pendolo rigido è composto da un cilindro orizzontale di 50 ± 2 mm di diametro e da un braccio di supporto del pendolo del diametro di 19 ± 1 mm (figura 4 del presente allegato). Il cilindro ha una massa di $1,25 \pm 0,02$ kg, compresi gli strumenti e le parti del braccio di supporto all'interno del cilindro. Il braccio del pendolo ha una massa di 285 ± 5 g. La massa di ogni parte rotante dell'asse cui è fissato il braccio di supporto non deve essere superiore a 100 g. La distanza tra l'asse orizzontale mediano del cilindro del pendolo e l'asse di rotazione dell'intero pendolo deve essere di $1\,250 \pm 1$ mm. Il cilindro del pendolo è montato in modo che il suo asse longitudinale sia orizzontale e perpendicolare alla direzione dell'urto. Il pendolo deve percuotere il tacco della scarpa su un piano orizzontale a una distanza di 62 ± 2 mm dalla base del tallone del manichino, con la scarpa poggiante sulla piattaforma orizzontale rigida, in modo che l'asse longitudinale mediano del braccio del pendolo sia inclinato al massimo di 1° rispetto alla verticale al momento dell'urto. Il pendolo deve essere guidato in modo da evitare qualsiasi movimento laterale, verticale o rotatorio significativo.
- 3.3.6. Attendere almeno trenta minuti tra due prove consecutive sulla stessa gamba.
- 3.3.7. Il sistema di acquisizione dei dati, trasduttori compresi, deve essere conforme alle specifiche relative ad una CFC di 600, secondo quanto descritto nell'allegato 8.
- 3.4. Specifiche di prestazione
- 3.4.1. Quando il tacco della scarpa è percosso a $6,7 \pm 0,1$ m/s conformemente al punto 3.3, la forza di compressione massima sulla tibia (F_c) deve essere di $3,3 \pm 0,5$ kN.

Figura 1

Prova di resistenza all'urto della parte anteriore del piede

Specifiche di preparazione della prova




Figura 2

Prova di resistenza all'urto della parte posteriore del piede (senza scarpa)

Specifiche di preparazione della prova




Figura 3

Prova di resistenza all'urto della parte posteriore del piede (con la scarpa)

Specifiche di preparazione della prova






Figura 4

Pendolo per prove di impatto



ALLEGATO 11

Procedure di prova per la protezione degli occupanti dei veicoli elettrici da contatti con elementi ad alta tensione e dalla fuoriuscita di elettroliti

Il presente allegato descrive le procedure di prova per dimostrare la conformità ai requisiti di sicurezza elettrica di cui al punto 5.2.8 del presente regolamento. Per la misurazione della resistenza di isolamento, un'alternativa adeguata alla procedura descritta di seguito è rappresentata dalla misurazione con il megaohmmetro o con l'oscilloscopio. In tale caso può essere necessario disattivare il sistema di bordo che controlla la resistenza di isolamento.

Prima di effettuare la prova d'urto del veicolo, misurare e registrare la tensione del bus ad alta tensione (V_b) (cfr. la figura 1) per verificare che sia compresa nella gamma di tensione di esercizio del veicolo specificata dal costruttore.

1. APPARECCHIATURA DI PROVA E SUA CONFIGURAZIONE

Le misurazioni devono essere effettuate su entrambi i lati del dispositivo che svolge la funzione di sezionatore utilizzando la funzione di sezionamento dell'alta tensione.

Tuttavia, se la funzione di sezionamento dell'alta tensione è integrata nel REESS o nel sistema di conversione dell'energia e il bus ad alta tensione del REESS o del sistema di conversione dell'energia è protetto secondo un grado di protezione IPXXB dopo la prova d'urto, le misurazioni possono essere effettuate soltanto tra il dispositivo che svolge la funzione di sezionatore e i carichi elettrici.

Il voltmetro da usare in questa prova deve misurare i valori in CC e avere una resistenza interna di almeno 10 M Ω .

2. QUANDO SI MISURA LA TENSIONE, ATTENERSI POSSIBILMENTE ALLE ISTRUZIONI CHE SEGUONO.


Dopo la prova d'urto, misurare le tensioni del bus ad alta tensione (V_b , V_1 , V_2) (cfr. la figura 1).

La tensione va misurata nella fascia compresa tra 5 e 60 secondi dall'urto.

Questa procedura non si applica se la prova è effettuata con il motopropulsore elettrico non caricato elettricamente.

Figura 1

Misurazione delle tensioni V_b , V_1 , V_2



3. PROCEDURA DI VALUTAZIONE PER UN LIVELLO BASSO DI ENERGIA ELETTRICA

Prima dell'urto, un interruttore S_1 e una resistenza di scarica nota R_c sono collegati in parallelo al condensatore in questione (cfr. la figura 2).

Nel periodo compreso fra i 5 e i 60 secondi successivi all'urto, chiudere l'interruttore S_1 ed eseguire la misurazione e la registrazione dei valori della tensione V_b e dell'intensità di corrente I_c . Il prodotto della tensione V_b e dell'intensità di corrente I_c va integrato nell'intervallo di tempo compreso tra la chiusura (t_c) dell'interruttore S_1 e il momento in cui la tensione V_b scende al di sotto della soglia di alta tensione di 60 V CC (t_b). Tramite questa integrazione si ottiene l'energia totale (TE), espressa in joule.

$$a) TE = \int_{t_c}^{t_b} V_b \times I_c dt$$

Se V_b è misurata in un istante compreso fra i 5 e i 60 secondi successivi all'urto e la capacità dei condensatori X (C_x) è specificata dal costruttore, l'energia totale (TE) deve essere calcolata con la seguente formula:

$$b) TE = 0,5 \times C_x \times (V_b^2 - 3\,600)$$


Se V_1 e V_2 (cfr. figura 1 precedente) sono misurate in un istante compreso fra i 5 e i 60 secondi successivi all'urto e la capacità dei condensatori Y (C_{y1} , C_{y2}) è specificata dal costruttore, l'energia totale (TE_{y1} , TE_{y2}) deve essere calcolata con le seguenti formule:

$$c) TE_{y1} = 0,5 \times C_{y1} \times (V_1^2 - 3\,600)$$

$$TE_{y2} = 0,5 \times C_{y2} \times (V_2^2 - 3\,600)$$

Questa procedura non si applica se la prova è effettuata con il motopropulsore elettrico non caricato elettricamente.

Figura 2



4. PROTEZIONE FISICA

Dopo la prova d'urto del veicolo, aprire, smontare o rimuovere, senza l'ausilio di utensili, tutte le parti circostanti i componenti ad alta tensione. Tutte le rimanenti parti sono considerate parte della protezione fisica.

Inserire il dito di prova articolato descritto alla figura 1 dell'appendice 1 negli eventuali spazi o nelle eventuali aperture della protezione fisica esercitando una forza di prova di $10\text{ N} \pm 10\%$ per la valutazione della sicurezza elettrica. Se si verifica una penetrazione parziale o totale del dito di prova nella protezione fisica, collocare il dito di prova articolato in tutte le posizioni indicate di seguito.

Partendo dalla posizione diritta, ruotare progressivamente entrambe le articolazioni del dito di prova fino a un angolo di 90° rispetto all'asse della sezione adiacente del dito e collocarle in tutte le posizioni possibili.

Le barriere interne di protezione elettrica sono considerate parte del carter di protezione.

Effettuare eventualmente un collegamento in serie tra una fonte di alimentazione a bassa tensione (compresa tra 40 V e 50 V) e una lampadina adatta tra il dito di prova articolato e le parti ad alta tensione all'interno della barriera o del carter di protezione elettrica.

4.1. Condizioni di accettazione

Le prescrizioni del punto 5.2.8.1.3 del presente regolamento si considerano soddisfatte se il dito di prova articolato descritto nella figura 1 dell'appendice 1 non viene in contatto con parti ad alta tensione.

Se necessario, utilizzare uno specchio o un endoscopio a fibre ottiche per verificare se il dito di prova articolato tocca i bus ad alta tensione.

Se il rispetto di questa prescrizione viene verificato mediante un circuito di segnale tra il dito di prova articolato e le parti ad alta tensione, la lampadina non deve accendersi.

5. RESISTENZA DI ISOLAMENTO

La resistenza di isolamento tra il bus ad alta tensione e il telaio elettrico può essere dimostrata tramite misurazione o tramite misurazione e calcolo insieme.

Seguire le istruzioni che seguono per la dimostrazione della resistenza di isolamento mediante misurazione.

Misurare la tensione (V_b) tra il polo negativo e il polo positivo del bus ad alta tensione (cfr. la figura 1) e registrarla.

Misurare la tensione (V_1) tra il polo negativo del bus ad alta tensione e il telaio elettrico (cfr. la figura 1) e registrarla.

Misurare la tensione (V_2) tra il polo positivo del bus ad alta tensione e il telaio elettrico (cfr. la figura 1) e registrarla.

Se V_1 non è inferiore a V_2 , inserire una resistenza normalizzata nota (R_o) tra il polo negativo del bus ad alta tensione e il telaio elettrico. Con la (R_o) inserita, misurare la tensione (V_1') tra il polo negativo del bus ad alta tensione e il telaio elettrico del veicolo (cfr. la figura 3). Calcolare la resistenza di isolamento (R_i) con la seguente formula:


$$R_i = R_o * (V_b / V_1' - V_b / V_1) \text{ oppure } R_i = R_o * V_b * (1 / V_1' - 1 / V_1)$$

Dividere il risultato R_i , che è il valore della resistenza di isolamento elettrico espresso in ohm (Ω), per la tensione di esercizio del bus ad alta tensione espressa in volt (V).

$$R_i (\Omega/V) = R_i (\Omega) / \text{tensione di esercizio (V)}$$



Figura 3

Misurazione della tensione V_1' 

Se V_2 è superiore a V_1 , inserire una resistenza normalizzata nota (R_0) tra il polo positivo del bus ad alta tensione e il telaio elettrico. Con la R_0 inserita, misurare la tensione (V_2') tra il polo positivo del bus ad alta tensione e il telaio elettrico (cfr. la figura 4).

Calcolare la resistenza di isolamento (R_i) con la seguente formula:

$$R_i = R_0 * (V_b / V_2' - V_b / V_2) \text{ oppure } R_i = R_0 * V_b * (1/V_2' - 1/V_2)$$

Dividere il risultato R_i , che è il valore della resistenza di isolamento elettrico espresso in ohm (Ω), per la tensione di esercizio del bus ad alta tensione espressa in volt (V).

$$R_i (\Omega/V) = R_i (\Omega) / \text{tensione di esercizio (V)}$$





Figura 4

Misurazione della tensione V_2' 

Nota: la resistenza normalizzata nota R_0 (in Ω) dovrebbe essere uguale alla resistenza di isolamento minima richiesta (in Ω/V) moltiplicata per la tensione d'esercizio (in V) del veicolo $\pm 20\%$. R_0 non deve necessariamente corrispondere a tale valore, poiché le equazioni sono valide per qualsiasi R_0 ; un valore R_0 di quest'ordine di grandezza, tuttavia, dovrebbe permettere di misurare la tensione con una buona approssimazione.


6. FUORIUSCITA DI ELETTROLITI

Se necessario, applicare un opportuno rivestimento alla protezione fisica per verificare, dopo la prova d'urto, l'eventuale fuoriuscita di elettroliti dal REESS.

Salvo che il costruttore non fornisca strumenti per distinguere la fuoriuscita di elettroliti da quella di altri liquidi, ogni fuoriuscita di liquidi è considerata una fuga di elettroliti.

7. MANTENIMENTO IN POSIZIONE DEL REESS

Il rispetto di questa prescrizione si verifica con un esame visivo.




APPENDICE

DITO DI PROVA ARTICOLATO (IPXXB)

Figura 1

Dito di prova articolato



Materiale: metallo, salvo diversa indicazione

Dimensioni lineari in millimetri


Tolleranze per le dimensioni prive di indicazione di tolleranze specifiche:

a) sugli angoli: $0/- 10^\circ$

b) sulle dimensioni lineari: fino a 25 mm: $0/- 0,05$ mm oltre 25 mm: $\pm 0,2$ mm

Entrambe le articolazioni devono consentire un movimento di 90° sullo stesso piano e nella stessa direzione, con una tolleranza compresa tra 0° e $+ 10^\circ$.

18CE0725



RETTIFICHE

Rettifica della decisione (UE) 2017/1908 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativa all'attuazione di talune disposizioni dell'*acquis* di Schengen concernenti il sistema d'informazione visti nella Repubblica di Bulgaria e in Romania

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 269 del 19 ottobre 2017)

Pagina 40, considerando 10:

anziché: «... che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, punti B e G, della decisione 1999/437/CE del Consiglio ⁽⁸⁾.»

leggasi: «... che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, punto B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio ⁽⁸⁾.»

Pagina 41, considerando 11:

anziché: «... che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, punti B e G, della decisione 1999/437/CE in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio ⁽²⁾.»

leggasi: «... che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, punto B, della decisione 1999/437/CE in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio ⁽²⁾.»

Pagina 41, considerando 12:

anziché: «... che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, punti B e G, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio ⁽⁴⁾.»

leggasi: «... che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, punto B, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio ⁽⁴⁾.»


(Decisione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2ª serie speciale Unione europea - n. 97 dell'11 dicembre 2017)

18CE0726

LEONARDO CIRCELLI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2018-GUE-026) Roma, 2018 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



MODALITÀ PER LA VENDITA


La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it


avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.




pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

(di cui spese di spedizione € 129,11)*
(di cui spese di spedizione € 74,42)*

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*
(di cui spese di spedizione € 20,95)*

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00


I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 6 0 0 1 8 0 4 0 5 *

€ 20,00

